

Repertorio n. 8939

Raccolta n. 4760

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due del mese di agosto dell'anno duemilaventitrè

2 agosto 2023

in Milano, nel mio studio in via Manara n. 1.

Avanti a me **CARLO SAGGIO**, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

con l'assistenza dei testimoni, idonei ai sensi di legge, signore:

Debora Piroddi, nata a Milano il 25 giugno 1971, domiciliata in Milano, via Luciano Manara n. 1,

Mariangela De Astis, nata a Milano il 5 giugno 1972, domiciliata in Milano, via Luciano Manara n. 1,

sono comparsi:

Silvia Chiassai Martini, nata a Firenze il 19 luglio 1978, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Montevarchi, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e in rappresentanza del Comune di Montevarchi, con sede in Montevarchi, piazza Varchi n. 5, codice fiscale 00177290517, autorizzata per il presente atto con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 27 luglio 2023 immediatamente esecutiva che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera "A" e

Giovanni Morelli, nato a Verona il 29 settembre 1965, residente in Verona, via Ugo Sesini n. 20, che interviene al presente non in proprio ma in nome e per conto della società "Energy Montevarchi S.r.l.", società di nazionalità italiana, con sede legale in Roma, via del Tritone n. 102, capitale sociale euro 21.108,01 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita iva 16956661009, REA RM – 1687242, giusta procura speciale conferitagli dal presidente del consiglio di amministrazione signor Stefano Paolo Giacinto Bonino, nato a Torino il 17 aprile 1973, con atto ricevuto dal notaio Federico Ocelli di Pinerolo, repertorio n. 7754 in data 1 agosto 2023, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B".

(di seguito i "Fondatori").

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, intendendo procedere alla costituzione di una fondazione di partecipazione con le finalità infra specificate, dichiarano e convengono quanto segue.

1. COSTITUZIONE

È costituita dai Fondatori, Comune di Montevarchi e Energy Montevarchi S.r.l., una fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO" (di seguito anche la "Fondazione"), senza limite di durata.

La fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione risponde allo schema e ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e dalle disposizioni dell'allegato statuto.

REGISTRATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Milano - DP I

il 03/08/2023

N. 63386 Serie 1T

€ 245,00

2. SEDE

La Fondazione ha sede in Montevarchi, con indirizzo in piazza Varchi n. 5.

3. SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

3.2 La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

- gestire i rapporti con il GSE;

- monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

- svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti dalla lettera f, comma 2 dell'articolo 32 del D.lgs. 199/2021;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

3.3 Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti ter-

ritoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);.....

e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;.....

f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;.....

g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;.....

h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.....

1. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.....

2. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.....

3. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.....

Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.....

4. STATUTO.....

La Fondazione è retta e regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello Statuto composto da 29 (ventinove) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio ai componenti medesimi.....

5. PATRIMONIO.....

Considerato che:.....

- Energy Montevarchi S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016, quale società di progetto in esito all'aggiudicazione del "Contratto di affidamento in concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetiche rinnovabile (CER), ai sensi dell'articolo 164 e seguenti, dell'articolo 180 e dell'articolo 183, comma 15 e seguenti del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel Comune di Montevarchi;.....

- la Energy Montevarchi S.r.l. è partecipata da Green Wolf S.r.l. e da Gruppo SIM TEL S.r.l. le quali, in costituendo RTI, hanno presentato la proposta di Partenariato Pubblico Privato e, successivamente, hanno partecipato alla

procedura di gara (CUP: E74H22000880005 - CIG 9346785AFA);

- l'aggiudicazione definitiva è avvenuta, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti, in ragione della determinazione n° 134 del 26/01/2023 a favore del RTI costituendo tra Green Wolf S.r.l. (Capogruppo-Mandatario) e Gruppo Sim Tel S.r.l. (Mandante). In accordo col disposto dell'art. 184, D.lgs. n. 50/2016, il contratto è stato stipulato in data 27 gennaio 2023 (Rep. n. 776/2023) tra il Comune di Montevarchi e la Energy Montevarchi S.r.l. in qualità di società di progetto;

- con contratto di affidamento in concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell'articolo 164 e seguenti, dell'articolo 180 e dell'articolo 185, comma 15 e seguenti del Decreto legislativo del 18 aprile 2018, n. 50 e successive modificazioni, nel comune di Montevarchi (il Contratto di Concessione), sottoscritto in data 27 Gennaio 2023 giusto atto ricevuto dall'avvocato Angelo Capalbo, Segretario Comunale del comune di Montevarchi, repertorio n. 776/2023, il Comune di Montevarchi ha affidato in concessione a Energy Montevarchi S.r.l. la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili al fine di condividere l'energia prodotta nella costituenda Comunità Energetica;

- con delibera del Consiglio Comunale di Montevarchi n. 65 del 27 luglio 2023 è stata approvata la costituzione della Comunità Energetica con il modello giuridico della Fondazione di partecipazione;

- con la medesima delibera di Consiglio Comunale sono stati approvati lo schema di statuto e di atto costitutivo della "Fondazione di Partecipazione CER VALDARNO";

- nel Contratto di Concessione, ai sensi dell'art.9 bis punto 4, è previsto espressamente che il Concessionario proceda a sottoscrivere il **“Contratto di affidamento dei servizi”** con il soggetto individuato per l'erogazione delle attività dettagliatamente individuate nello schema allegato al Contratto di Concessione medesimo e, quindi, alle condizioni e nei termini nello stesso previsti. Lo schema del Contratto di affidamento dei servizi è già stato approvato dal comune di Montevarchi e dalla società Energy Montevarchi S.r.l.;

tutto ciò considerato:

a costituire il **Fondo di Dotazione iniziale** della Fondazione - la Energy Montevarchi S.r.l., come sopra rappresentata, apporta, con il consenso dell'altro fondatore, al Fondo di dotazione della Fondazione il diritto (Diritto di Opzione), ai sensi dell'articolo 1331 del c.c., di concludere a proprio favore, quale affidatario, il Contratto di affidamento dei servizi (nell'ambito del contratto di concessione) secondo lo schema, per il contenuto, le condizioni, e nei termini esattamente contenuti nello schema che qui si intende integralmente riportato allegato al contratto di affidamento in concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi della vigente normativa, nel comune di Montevarchi sottoscritto in data 27 gennaio 2023 giusta atto ricevuto dall'avvocato Angelo Capalbo, segretario comunale del Comune di Montevarchi repertorio n. 776/2023 sottoscritto dal comune di Montevarchi e dal concessionario Energy Montevarchi S.r.l.. Conseguentemente la società Energy Montevarchi s.r.l. si obbliga a far tutto quanto necessario, perchè si addivenga alla conclusione del Contratto di Affidamento dei Servizi alle con-

dizioni più volte richiamate.

A detto "Diritto di Opzione" viene attribuito il valore di complessivi euro 112.168,00, (centododicimilacentosessantotto virgola zero zero), alla data di riferimento della stima del 31 luglio 2023, come risulta dalla relazione di stima redatta dal dottor Francesco Neri, nato a Cuneo il 18 giugno 1973, residente a Cuneo, corso Dante n. 5, codice fiscale NRE FNC 73H18 D205V, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Cuneo sezione A al n. 772, e al registro dei revisori legali al n. 167192, asseverata di giuramento in data 2 agosto 2023 innanzi al notaio Barbara Pilepich di Cuneo, repertorio n. 34297, che al presente atto in originale di allega sotto la lettera "D".

La medesima società **Energy Montevarchi S.r.l.**, come sopra rappresentata, procederà altresì, per l'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a costituire inizialmente il Fondo di Gestione previsto dall'art. 8 dello Statuto.

6. IL PRESIDENTE

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Presidente è nominato nella persona dell'attuale Sindaco di Montevarchi dott.ssa **Silvia Chiassai Martini**, come sopra generalizzata.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Presidente della Fondazione rimarrà in carica per cinque anni.

Al Presidente vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 17 dello Statuto, come sopra allegato, e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

I fondatori, ai sensi dell'art. 15 del Codice Civile, autorizzano l'inizio dell'attività della fondazione.

7. IL COMITATO DI GESTIONE

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto il primo Comitato di Gestione è composto da 3 (tre) membri che vengono nominati nelle persone:

- **Antonio Gatta**, nato a Foggia il 3 agosto 1982, residente a Roma, via Gaio Melisso n. 16, codice fiscale GTT NTN 82M03 D643H,

- **Niccolò Borracchini**, nato a Siena il 24 marzo 1984, residente a Siena, strada degli Agostoli n. 109, codice fiscale BRR NCL 84C24 I726F;

- **Franco Scortecci**, nato ad Arezzo il 28 maggio 1956, residente ad Arezzo, corso Italia n. 272, codice fiscale SCR FNC 56E28 A390L.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il comitato di Gestione rimarrà in carica per cinque anni.

Al Comitato di Gestione vengono conferiti i poteri di cui all'art. 22 dello Statuto.

8. DURATA DEGLI ESERCIZI

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2023 (trentuno dicembre duemilaventitré).

9. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La devoluzione del patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dall'articolo 28 dello statuto.

10. SPESE

Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico di **Energy Montevarchi S.r.l.**.....

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in L. 24 novembre 2006 n. 286, dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, e come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 22 gennaio 2008 n. 3/E, il presente atto:.....

a) rientra nell'ambito applicativo della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, dei trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e della costituzione di vincoli di destinazione, disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 ed è pertanto esente da imposta di registro;.....

b) è esente da imposta sulle successioni e donazioni.

11. INFORMATIVA.....

I comparenti, dato atto di essere stati da me notaio informati ai sensi della normativa vigente, consentono il trattamento dei loro dati personali; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per i fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.....

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "B", e "D", avendo dato lettura dell'allegato "C"......

..... Richiesto
ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su tre fogli per dodici pagine fin qui e da me letto, in presenza dei testimoni, ai comparenti che lo approvano.....

Si sottoscrive alle ore quindici e minuti venticinque.....

F.to Silvia Chiassai Martini.....

F.to Giovanni Morelli.....

F.to Debora Piroddi.....

F.to Mariangela De Astis.....

F.to Carlo Saggio notaio.....



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 27/07/2023

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/01/2023. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE CER VALDARNO".

L'anno 2023, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 10:30 è convocata, presso la sala consiliare del Palazzo del Podestà, la seduta del Consiglio Comunale.

L'adunanza ha avuto inizio alle ore 10:53.

Risultano presenti:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Sindaco	X	
BADII RITA	Consigliere	X	
BALDETTI LETIZIA	Consigliere		X
BECAZZINI LORENZO	Consigliere	X	
BERTINI ELISA	Consigliere		X
BRANDI GIACOMO	Consigliere	X	
CAMICIOTTOLI FABIO	Consigliere		X
CUZZONI SAMUELE	Consigliere	X	
EMANUELE MAURO	Consigliere		X
MASINI CHIARA	Consigliere		X
PECORARO ALFONSO	Consigliere	X	
ROSSETTI LUCIANO	Consigliere		X
ROSSI CLAUDIO	Consigliere	X	
ROSSI CRISTINA	Consigliere	X	
SALVI ALESSIA PAOLA	Consigliere	X	
SALVI ANGIOLO	Consigliere	X	
SCANCARIELLO LUCIA	Consigliere	X	
TOTALE		11	6



Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Alfonso Pecoraro.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Dato atto che sono presenti gli assessori: Bucciarelli, Posfortunato, Piomboni ed Allegrucci.

Preso atto del dibattito sull'argomento che riporta i motivi principali della discussione con l'indicazione degli oratori intervenuti, il tutto come dai resoconti verbali ed elettronici depositati agli atti del Consiglio comunale.

Sentito il Sindaco relazionare sulla proposta di deliberazione.

Sentito il Consigliere Cuzzoni Samuele affermare che nell'atto ci sono cose non chiare e dichiarare che il suo gruppo non partecipa al voto.

Sentita la Consigliere Rossi Cristina affermare che leggendo questi atti non c'è un motivo per votare a favore e dichiarare di non partecipare al voto.

Sentito il Sindaco affermare che dispiace che i gruppi di minoranza non partecipino al voto su un atto che segna il futuro che avrà la comunità di Montevarchi.

Sentita la Consigliere Rossi Cristina affermare che ogni persona sarà libera di valutare.

A questo punto i Consiglieri Cuzzoni Samuele e Rossi Cristina abbandonano la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente e sulla società comportano la riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera.
- L'Unione europea ha fissato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990. L'Italia, in particolare, per rispettare questo obiettivo dovrà incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico, entro il 2030.
- Tale ambizioso obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere entro il 2030. La tecnologia moderna permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).
- Si auspica che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili, partendo dalla realizzazione di impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici che non richiedono particolari procedimenti autorizzativi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del suolo praticamente nullo. L'accessibilità degli impianti di piccola taglia si collega, naturalmente con le CER, che uniscono i vantaggi dell'installazione di nuovi impianti ai benefici dell'autoconsumo di energia.

Evidenziato il contesto normativo:

- Le direttive comunitarie europee 2010/31/UE e 2012/27/UE che attribuiscono alla pubblica amministrazione un ruolo esemplare nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione europea per il 2020, il 2030 e il 2050.
- In Italia, il recepimento delle direttive europee ha portato all'emanazione del D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e del PAEE 2014 "Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica del 2014" attuando un potenziamento della policy nel settore energetico, prefissando una riduzione dei consumi di energia primaria.
- Le direttive europee "rinnovabili" 2018/2001/UE c.d. RED II e 2019/944/UE, c.d. IEM hanno definito il quadro normativo per la partecipazione dei singoli e della collettività alla produzione, al consumo ed alla condivisione di energie da fonti rinnovabili.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ed in particolare l'art. 31 "Comunità energetiche rinnovabili" che recepisce ed attua la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che recepisce e attua la direttiva 2019/944/UE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica.
- Il decreto del ministero dello sviluppo economico 15/09/2020 che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità di energia rinnovabile.
- La delibera ARERA 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia condivisa nell'ambito della comunità di energia.
- La delibera ARERA del 7 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel che approva il Testo Integrato dell'Autoconsumo diffuso (TIAD) dando attuazione alle disposizioni dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche dei cittadini, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione, clienti attivi "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione.
- Le Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
- La L.R. n. 42 del 28 novembre 2022, "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili" con la quale la Regione Toscana, in coerenza con il percorso già avviato con la



deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2022, n. 336 (Promozione delle Comunità Energetiche), ritiene opportuno dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del “Green New Deal Europeo”.

· L’art. 2 della L.R. n. 42 del 28 novembre 2022, rubricato “Comunità energetiche rinnovabili” che definisce CER il soggetto giuridico avente le caratteristiche previste dall’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).

· L’art. 21-*quinquies* della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che disciplina la revoca del provvedimento.

· L’art. 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

· L’art. 226, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Considerato che:

· L’obiettivo principale della comunità energetica è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, prima che profitti finanziari.

· La comunità energetica utilizza la rete elettrica esistente, non sono quindi previste reti chiuse, dal momento che i trasferimenti della comunità saranno regolati tramite un modello regolatorio virtuale.

· Gli azionisti o membri della comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali o enti, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale principale. I membri mantengono tutti i loro diritti di clienti finali, fra cui il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore.

· I rapporti interni alla comunità sono regolati dallo statuto della comunità e dal suo regolamento, oltre che da contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della CER o soggetto terzo, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE.

· Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della comunità energetica devono o avere potenza massima incentivabile di 1 MW:

- o Essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea, ferma restando la possibilità di connessione per impianti esistenti, sempre a fonte rinnovabile, per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva.
- o Essere connessi alla stessa cabina primaria di trasformazione alta/media tensione.
- o Essere detenuti dai membri della comunità; gli impianti possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità.

· Le Amministrazioni locali assumono secondo la normativa succitata un ruolo di estrema rilevanza come punto di riferimento iniziale per la nascita delle Comunità energetiche rinnovabili CER, per essere considerati enti aggregatori di tutta la comunità territoriale e fungere da volano per la crescita della comunità e attrattiva per nuovi membri ed investitori.

· Con nota prot. atti n. 18656 del 28/04/2022 (integrata con nota prot. atti n. 23890 del 27/05/2022) è pervenuta a questa Amministrazione una proposta dal RTI Green Wolf/SIM TEL di Partenariato pubblico privato in project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Montevarchi.

· Il RTI Costituendo Società Green Wolf/SIM TEL nella proposta ha offerto, con oneri interamente a suo carico:

- La progettazione, realizzazione e conduzione di 23 impianti fotovoltaici (potenza complessiva 1.099MWp) su edifici di proprietà comunale con un investimento iniziale complessivo, pari ad 2.230.219,16 €.
- Il pagamento di un canone di affitto al Concedente (Comune di Montevarchi) sulle superfici/aree di proprietà comunale.
- La produzione di energia dagli impianti realizzati dando la possibilità al Concedente (Comune di Montevarchi) di comprare la medesima ad un prezzo agevolato o, meglio, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo pagato in bolletta.

- L'Energia prodotta in eccesso (e non consumata direttamente dal Concedente) sarà messa a disposizione e valorizzata all'interno della Comunità Energetica. Gli importi economici, derivanti da tale valorizzazione, saranno ripartiti tra Concessionario, in qualità di produttore e quale unica fonte di remunerazione dell'investimento sostenuto dallo stesso, ed i Consumatori che aderiranno alla CER (cittadini, imprese, il Comune stesso, ecc.).
- Tempi di realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma presentato.
- Il rischio di mancato ottenimento della remunerazione è interamente a carico del Concessionario (Green Wolf/SIM TEL), senza alcun rischio per il Concedente (Comune di Montevarchi).

Tenuto conto che:

- Con delibera di Giunta comunale n. 148 del 07/06/2022 il Dirigente del 3 Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Montevarchi Ing. Antonio Longo è stato nominato Rup del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016.
- Con determinazione n. 649 del 28/06/2022 il Dirigente del 3 settore Lavori Pubblici e Ambiente ha redatto, sulla base delle caratteristiche specifiche della proposta presentata, la matrice dei rischi che ai sensi del punto 5 delle Linee Guida Anac n. 9, viene utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale.
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 29/06/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e data indicazione agli uffici competenti di individuare, tramite una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e conduzione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 12/07/2022, è stato approvato lo schema di concessione e gestione adeguatamente strutturato per coprire il periodo di anni venti, corredato dal piano economico finanziario e concessione del diritto di superficie e di utilizzo delle infrastrutture in favore dell'aggiudicatario per eguale periodo, e si è provveduto a modificare il Programma dei lavori Pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori 2022.
- Con determina a contrarre del Dirigente del 3° settore Lavori Pubblici – Ambiente n. 780 del 08/08/2022 è stata indetta una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della concessione mediante Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto *“LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI”*.
- A base di gara è stato posto il progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato alla proposta presentata dal promotore ed approvato con Delibera di giunta n. 170 del 29/06/2022 dal quale si evince che:
 - il quadro economico dell'intervento prevede un importo totale dell'opera (comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione) l'importo degli investimenti proposti è pari a € 2.472.594,20 al netto dell'IVA;
 - la durata prevista per la concessione è prevista in anni 20 (venti);
 - Il valore della concessione è stimato in € 6.156.878,00 iva esclusa (euro seimilionescentocinquantesimilaottocentosettantotto/00) prendendo come riferimento i valori indicati nel Piano Economico e Finanziario presentato dal Promotore ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29/06/2022 per l'intero periodo di durata della concessione;
 - È stato indicato di svolgere la selezione attraverso la Piattaforma “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START) stabilendo che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b-bis art. 183 co. 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'art. 36 co. 9 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - Sono stati individuati i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa e dell'offerta economica demandando all'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle procedure di gara, il compito di predisporre gli atti necessari per l'affidamento della concessione di cui sopra.
- Con determinazione n. 811 del 22/08/2022 il Responsabile dell'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle Procedure di Gara approvava gli atti necessari per lo svolgimento telematico della procedura in oggetto tramite la Piattaforma “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START).



· Con determinazione dirigenziale n. 897 del 22/09/2022, in esito alla seduta di verifica della documentazione amministrativa è stato ammesso a partecipare alla successiva fase di gara l'unico operatore economico partecipante alla selezione.

· Con determinazione dirigenziale n. 1034 del 26/10/2022, è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la durata di 20 anni della concessione avente ad oggetto l'attività di progettazione, realizzazione e conduzione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili e per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile alla RTI COSTITUENDO GREEN WOLF/SIMTEL CON SEDE LEGALE a Roma in via del Tritone, 102, dando atto che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

· In data 22.12.2022 (prot. in atti n. 56888/2022) sono stati acquisiti gli atti relativi alla Costituzione della Società a responsabilità limitata "Energy Montevarchi s.r.l.", quale società di progetto ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società a responsabilità limitata "Energy Montevarchi s.r.l.", nei limiti di legge, anche nei confronti del pubblico e comunque subordinatamente al possesso dei requisiti e delle autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia, a seguito della verifica dei requisiti posseduti, sarà chiamata a svolgere le attività previste nella convenzione che verrà stipulata con il Comune di Montevarchi, avente ad oggetto: «*CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILE (CER), AI SENSI DELL'ARTICOLO 164 E SEGUENTI, DELL'ARTICOLO 180 E DELL'ARTICOLO 183, COMMA 15 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL COMUNE DI MONTEVARCHI*».

· Con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2023 pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune è stata deliberata la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile nella forma della società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA VALDARNO SCARL" e approvato il relativo Statuto e Atto costitutivo.

Dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ("TUSPP"), ed in particolare:

· l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;

· l'art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

· l'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, introduce modifiche significative alla disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed in particolare all'art. 5 che la Corte dei conti «*delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*».

Considerato che:

· In data 2/2/2023, il Comune di Montevarchi ha trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, ex art. 5, comma 3, del T.U.S.P., la deliberazione del Consiglio comunale del 26/01/2023, n. 5 avente ad oggetto "Costituzione della nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA VALDARNO SCARL", unitamente alla bozza di Statuto e dell'Atto costitutivo, allegati quale parte integrante della delibera per consentire l'esercizio della nuova funzione intestata alla magistratura contabile ovvero l'adozione del parere previsto dall'art. 5, comma 4, del T.U.S.P..

· Con note prot. n. SEZ_CON_TOS -0000943/2023 e prot. n. SEZ_CON_TOS -0001775/2023 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, formulava due distinte richieste istruttorie tempestivamente riscontrate dal Comune di Montevarchi fornendo puntuali chiarimenti e idonea documentazione.

· Con Deliberazione n. 77/2023/PASP la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, all'esito del controllo sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ex art. 5 T.U.S.P. ha ritenuto che dall'esame condotto sull'atto deliberativo n. 5/2023, sono emerse alcune criticità rispetto alla scelta del modulo organizzativo di tipo societario consortile per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile.

· In particolare, la Corte ha sollevato alcuni dubbi di coerenza tra le clausole statutarie previste in conformità al modello operativo della Comunità Energetica Rinnovabile con le regole ordinarie di tale tipo societario.

Atteso che secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.»

Considerato, altresì, che:

· L'Amministrazione comunale, alla luce dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, anziché procedere ugualmente nella decisione assunta con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 5 del 26/01/2023, ha ritenuto opportuno procedere, di converso, all'analisi di eventuali ulteriori moduli organizzativi diversi dalla società consortile a responsabilità limitata per la costituzione della CER, tra i quali la società cooperativa e la fondazione di partecipazione sono risultati opzioni percorribili.

Ritenuto che:

· Gli enti pubblici sono pienamente legittimati a partecipare a società cooperative in virtù del richiamo offerto dall'art. 2 lett. l) TUSP ai titoli V e VI del libro V del c.c., in cui è disciplinata la società cooperativa; tale modello organizzativo inoltre garantisce la partecipazione di soggetti che non apportano energia alla comunità energetica, ma ne fruiscono solo i benefici in termini di risparmio in bolletta (i consumatori) e permette di tutelare l'investimento dei soci produttori (i prosumers), risultando il meccanismo dei ristorni – tipico delle società cooperative - aderente alla ripartizione dei benefici economici.

· Del pari gli enti pubblici sono pienamente legittimati a partecipare ad una fondazione di partecipazione in quanto negozio giuridico a struttura aperta che racchiude in sé alcuni elementi propri della fondazione, combinati con peculiarità dell'associazione.

Evidenziato che in assenza di ufficio legale proprio dell'Ente, è stato espressamente richiesto parere legale al professionista incaricato, Avv. Sara Di Cunzolo, in merito all'individuazione delle possibili forme giuridiche per la costituzione della "Comunità Energetica Rinnovabili" a Montevarchi.

Visto il parere legale pro veritate espresso in data 3 luglio 2023, dall'Avv. Sara Di Cunzolo, acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 0031838/2023 del 07/07/2023 ed allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale - lettera "A" -, il quale inquadra correttamente l'ambito normativo di riferimento e tenendo conto degli elementi conoscitivi risultanti dalla proposta di delibera, ritiene utile per l'Ente procedere con la forma giuridica della Fondazione di partecipazione, che «... può rappresentare, in un'ottica di amministrazione efficiente, la forma giuridica più adeguata per rispondere nel tempo alle esigenze di pubblico interesse, assicurando una certa stabilità del modello, pur soddisfacendo a pieno il principio della "porta aperta", potendosi ritenere per le ragioni tutte dinanzi spiegate maggiormente in linea con le caratteristiche tipiche delle Comunità ad energia rinnovabile....».

Considerato che:

· La Fondazione di partecipazione è un ente non lucrativo che persegue uno scopo di utilità generale, qual è ai sensi dell'art 31 del D.lgs. n. 199/2021 fornire benefici ambientali ed economici ai membri della fondazione derivanti dall'immissione in rete dell'energia prodotta dagli impianti.

· La Fondazione di partecipazione garantisce piena compatibilità con il principio delle porte aperte, giusto il disposto degli artt. 1332 c.c. e 23 del D.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) in quanto i tratti fondamentali di tale modulo organizzativo sono rappresentati:

- dalla pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento dello scopo;
- dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all'ente;

· Il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, dunque, assicura la coesistenza di soggetti imprenditori e non imprenditori all'interno della CER, da differenziarsi in base all'apporto



di ciascuno allo scopo della fondazione, potendo dunque distinguersi tra soci enti pubblici, soci imprenditori, soci consumatori, soci *prosumers*.

· È caratterizzata dalla necessaria presenza di un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo di interesse generale predeterminato dai fondatori, destinato a rimanere tale per tutta la durata della fondazione, a pena di scioglimento della stessa: dunque nel caso di specie gli impianti fotovoltaici oggetto della concessione potrebbero costituire il fondo di dotazione della fondazione, nel senso che il concessionario ne conferirebbe la disponibilità alla CER in forma vincolata all'utilizzo per il perseguimento delle finalità a cui è preordinata la costituzione della Comunità.

· Prevede la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale è aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori, con la possibilità di accrescimento del fondo di dotazione con il conferimento della proprietà/disponibilità di altri impianti realizzati da altri produttori.

· Garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica la fondazione di partecipazione risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.

· Non richiede, differentemente rispetto al modello cooperativo ed a quello meramente associativo, il rispetto di regole relative al voto capitaro per la formazione della volontà dell'ente, potendo aversi la possibilità di lasciare alla volontà dei fondatori le scelte operative sulla gestione della fondazione.

· Nella prassi, la fondazione di partecipazione già rappresenta uno strumento moderno attraverso il quale istituzioni ed enti pubblici, imprese e privati cittadini possono perseguire uno scopo di pubblica utilità, creando partnership pubblico-privato e consentendo al sistema pubblico di usufruire di maggiori disponibilità finanziarie e di attività di management nella gestione dei servizi di utilità sociale.

Considerato anche che:

· Mediante apposito *Business Plan*, sono state verificate le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la CER si prefigge di conseguire in quanto "tali elementi costituiscono le ipotesi di fondo sulla base delle quali devono essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario") nonché la situazione patrimoniale prospettica, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto)";

· Inoltre mediante apposite note esplicative nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, sono state esposte le ipotesi di sviluppo e in particolare la natura dei ricavi (se consistente in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi: ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (break even point) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati.

Ritenuto che:

· il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione soddisfa i tratti caratterizzanti la comunità energetica rinnovabile:

- la libertà nella scelta della forma giuridica, purché tale da garantire la massima partecipazione a tutti i consumatori (Considerando n. 71 Direttiva (UE) 2018/2001, Deliberazioni 318/2020/R/EEL e 727/2022/R/EEL di ARERA);
- l'autonomia giuridica dei soci o membri, con titolarità di propri diritti ed obblighi (combinato -disposto degli artt. 2 n. 16), Direttiva (UE) 2018/2001 e 31 comma 1 lett. b), D.lgs. 199/2021);
- la prevalenza di scopo mutualistico, sebbene non sia vietata in assoluto la distribuzione di utili, (combinato – disposto degli Artt. 2 n. 16) lett. c), Direttiva (UE) 2018/2001 e 31 comma 1 lettera a) D.lgs. 199/2021).

· Dalle analisi e verifiche effettuate tale modello può essere individuato quale forma giuridica alternativa alla comunità energetica costituita nella forma della società consortile.

· In tale ottica, questa Amministrazione ha individuato nella Fondazione di partecipazione, il modello organizzativo più idoneo a garantire la gestione della Comunità Energetica Rinnovabile di cui è parte fondatrice l'Ente territoriale.

Considerato che:

- Lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione - lettera "B" - precisa le ripartizioni di competenza fra gli organi, con un sistema di responsabilità interno di immediata evidenza, per garantire un'azione ancorata al risultato. Nello schema di Statuto sono contenute anche le disposizioni relative alla contabilità, al patrimonio, alla devoluzione dei beni nel caso di scioglimento.
- Lo schema di Statuto allegato garantisce e tutela con particolare attenzione il ruolo del Comune di Montevarchi, che nella sua qualità di Socio Fondatore Promotore non solo assume un ruolo propositivo e propulsivo, ma garantisce alla Fondazione di Partecipazione le risorse indispensabili per l'avvio dell'attività e il controllo sull'attività della Fondazione stessa e sulle risorse necessarie al perseguimento dello scopo.
- Per quanto attiene al sistema di governance della Fondazione, il controllo da parte del Comune di Montevarchi, quale Socio Promotore Fondatore, è assicurato in conformità a quanto previsto dai principi espressi dalla Corte dei conti (cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 130 del 2020).

Considerato, altresì, che:

- La costituzione della Fondazione di partecipazione da parte del Comune di Montevarchi rientra nelle competenze esclusive del Consiglio Comunale, cui è rimessa ogni determinazione in ordine alle finalità e all'attività svolta dalla Fondazione, in grado di rispondere ai bisogni e agli interessi generali della comunità amministrata.
- La forma giuridica della Fondazione di partecipazione rappresenta attualmente la scelta gestionale più adeguata al perseguimento degli obiettivi del progetto intrapreso dall'Amministrazione Comunale per la costituzione della Comunità energetica, garantendo l'efficacia di un'azione in grado di affrontare ed adeguarsi tempestivamente alle continue mutazioni del contesto normativo di riferimento.
- Quanto sopra esposto, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, trova altresì conferma nell'allegato business plan predisposto dall'Amministrazione comunale nell'ottica del nuovo percorso individuato.
- Il Fondo di dotazione sarà costituito da € 30.000,00.
- Per quanto riguarda il Fondo di Gestione (utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione) non è previsto alcun impegno di spesa da parte del Comune di Montevarchi.

Atteso che l'agire dell'amministrazione pubblica deve essere sempre "proporzionato" all'obiettivo perseguito dalle norme, imponendo ai cittadini (e alle imprese) il minor onere possibile e garantendo la non arbitrarietà delle scelte, che devono essere logiche e consequenziali rispetto alle premesse risultanti dai fatti, utilizzando gli spazi lasciati dalla legge per meglio rispondere ai casi concreti.

Considerato che in funzione del principio di proporzionalità l'amministrazione adotta provvedimenti non eccedenti quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e che in ogni caso è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, per trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile.

Atteso che la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido e immutabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la sua rispondenza alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso "nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale" (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 gennaio 2015 n. 284).

Atteso altresì che parallelamente, la ragionevolezza è un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento).

Richiamato l'art. 21-*quiquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.»



Considerato, altresì, che risulta, pertanto, sussistendone i presupposti e l'interesse, così come sopra individuati, necessario *per rispondere nel tempo alle esigenze di pubblico interesse*, revocare la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2023, con la quale:

- è stata deliberata la costituzione, nel Comune di Montevarchi, la nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA VALDARNO Scarl", ai sensi dell'articolo 2615-ter e dell'articolo 2462 c.c.;
- è stato approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo della "COMUNITÀ ENERGETICA VALDARNO Scarl";
- è stato demandato al Sindaco del Comune di Montevarchi, quale socio fondatore la sottoscrizione dell'Atto costitutivo della Società consortile "COMUNITÀ ENERGETICA VALDARNO Scarl";
- è stata prenotata la spesa per il versamento della quota di capitale sociale pari ad € 1,00 sul capitolo di PEG 7251.01 avente per oggetto "Acquisizione di partecipazioni e conferimento di capitali in altre imprese" macroaggregato 01.03.3.01 P.FIN.U. 3.01.01.03.002 che presenta la necessaria disponibilità.

Atteso che sotto concorrente e diverso profilo, dopo aver indagato sulla questione relativa alla forma giuridica più adeguata alla costituzione della CER occorre valutare l'ulteriore aspetto della modifica del contratto di concessione che prevede l'uso della forma della società consortile a responsabilità limitata, a cui dovrebbe subentrare la diversa veste giuridica.

Visto la concessione sottoscritta, con atto pubblico – amministrativo, dinanzi al Segretario comunale, Avv. Angelo Capalbo, in data 27 gennaio 2023, Rep. n. 776.

Rilevato che possa procedersi alla modifica del contratto di concessione, in ordine all'art. 175, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – norma sebbene abrogata, a decorrere dal 1° luglio 2023, è ancora applicabile, al caso di specie, in applicazione dell'art. 226, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - secondo cui sono ammesse modifiche se, le stesse, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali e cioè allorché siano tali da non alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. Una modifica è da considerarsi sostanziale se: introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione; se altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale; se estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione; se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione.

Considerato, altresì, che:


- La modifica della forma giuridica della Comunità Energetica Rinnovabile non incide sulla procedura di project financing sopra citata;
- È necessario modificare la concessione sottoscritta, con atto pubblico – amministrativo, dinanzi al Segretario comunale, Avv. Angelo Capalbo, in data 27 gennaio 2023, Rep. n. 776, nella parte in cui il modello giuridico della Comunità Energetica era rappresentato da una Società Consortile a responsabilità limitata.

Considerato a riguardo, che la modifica della forma giuridica della CER come ascrivibile all'ipotesi di cui all'art. 175 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal momento che:

- non altera l'equilibrio economico-finanziario;
- non consente un ampliamento della platea dei concorrenti della gara perché i diritti ed obblighi previsti dal contratto di concessione in capo al concessionario rimangono identici;
- non si ravvisano estensioni dell'ambito di applicazione della concessione;
- la società di progetto non viene sostituita da un nuovo concessionario;
- l'utilizzo di un modulo diverso rispetto alla società consortile è giustificato dalla necessità di tenere conto dei rilievi svolti dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, utilizzando una forma giuridica maggiormente aderente alla finalità delle comunità energetiche rinnovabili, che devono garantire la partecipazione a tutti i consumatori.

Riscontrato che risultano rispettati i seguenti requisiti:

- L'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
- La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).
- Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
- La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).



Riscontrato la costituenda Comunità energetica rinnovabile di cui al comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 andrà ad operare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- *«fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;*
- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
- *nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.».*

Visto l'art. 67 dello Statuto comunale, secondo il quale la Giunta Comunale esercita l'attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 14 luglio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, si propone di revocare la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2023 con cui è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA VALDARNO SCARL" e sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo e di costituire, nella qualità di Socio Promotore Fondatore, la Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO", finalizzata alla realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile "COMUNITÀ ENERGETICA VALDARNO".

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui l'organo di revisione esprime il parere, tra gli altri in modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il segretario generale, in sostituzione del dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente assente ed impossibilitato ad intervenire, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto l'art. 45 della Costituzione;

Visto l'art. 25 del codice civile;

Visto l'art. 1332 del codice civile;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

Visto il D.lgs. n. 175/2016

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale;

Visti i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL e del collegio dei revisori dei conti;

Visto il parere della competente commissione consiliare n. 2 espresso nella seduta del 20.07.2023.

Osservato il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con voti resi mediante sistema elettronico:

Presenti n. 9

N. 9 votanti

N. 9 voti favorevoli

Nessun astenuto

Nessun voto contrario

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale, del presente atto,

1. Di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, la propria deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2023, con cui è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA VALDARNO SCARL" per rispondere tempo alle esigenze di pubblico interesse, assicurando una certa stabilità del modello, pur soddisfacendo a pieno il principio della "porta aperta", potendosi ritenere maggiormente in linea con le caratteristiche tipiche delle Comunità ad energia rinnovabile, secondo le considerazioni sviluppate nel parere legale pro veritate espresso in data 3 luglio 2023, dall'Avv. Sara Di Cunzolo, acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 0031838/2023 del 07/07/2023 ed allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale - lettera "A".

2. Di dare atto che la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

3. Di costituire, nella qualità di Socio Promotore Fondatore, la Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO", finalizzata alla realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile "COMUNITÀ ENERGETICA VALDARNO".

4. Di approvare lo schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Fondazione di Partecipazione che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale (rispettivamente allegato B e allegato C).

5. Di approvare il Business Plan predisposto dall'Amministrazione Comunale che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato D).

6. Di prendere atto che i fondatori promotori della "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO" risultano essere l'amministrazione comunale di Montevarchi e la Società di progetto, Energy Montevarchi S.r.l., Società concessionaria in esecuzione dell'avvenuta aggiudicazione a seguito della gara ad evidenza pubblica.

7. Di prendere atto che il Fondo di dotazione sarà costituito da € 30.000,00, come risulta dallo schema di relazione di stima (allegato E) è interamente conferito dalla Società di progetto, Energy Montevarchi S.r.l.

8. Di prendere atto che, per quanto riguarda il Fondo di gestione (utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione) non è previsto alcun impegno di spesa da parte del Comune di Montevarchi.

9. Di demandare al Sindaco di procedere alla stipula dell'Atto costitutivo della Fondazione di partecipazione.

10. Di demandare ed autorizzare il Dirigente del Settore Lavori pubblici e ambiente, di concerto con i Funzionari eventualmente interessati a porre in essere gli atti inerenti e conseguenti all'attuazione della presente delibera e provvedere alla modifica della concessione sottoscritta, con atto pubblico amministrativo, dinanzi al Segretario comunale, Avv. Angelo Capalbo, in data 27 gennaio 2023, Rep. n. 776, nella parte in cui il modello giuridico della Comunità Energetica era rappresentato da una Società Consortile a responsabilità limitata.

11. Di inoltrare, copia della presente deliberazione al Settore Lavori Pubblici – Ambiente e al Settore Economico e Finanziario, per quanto di competenza.

Successivamente, stante la necessità di dare piena ed immediata eseguibilità alla realizzazione nel Comune di Montevarchi alla Comunità energetica rinnovabile, con voti resi mediante sistema elettronico:

Presenti n. 9
N. 9 votanti
N. 9 voti favorevoli
Nessun astenuto
Nessun voto contrario

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alfonso Pecoraro

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico

(art. 23, comma 2-bis, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Carlo Saggio, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, composta di sette mezzi fogli, è conforme all'originale su supporto informatico sottoscritto con firma digitale dei signori Angelo Capalbo e Alfonso Pecoraro, la cui validità è stata da me accertata in data odierna mediante il sistema di verifica software e - sign (CRL n. 104731 e CRL n. 48004 emesse in data odierna), risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale di detti signori Angelo Capalbo (Certificato valido dal giorno 1 luglio 2022 al giorno 30 giugno 2025, rilasciato da ArubaPEC S.p.A.) e (Certificato valido dal giorno 26 ottobre 2021 al giorno 26 ottobre 2024) rilasciato da ArubaPEC S.p.A., quale autorità di certificazione).

Copia formata ai sensi dell'art. 57-bis L.N.

Milano, via Manara n. 1, il giorno 2 (due) agosto 2023 (duemilaventitre).

The image shows a handwritten signature in cursive, which appears to be "Carlo Saggio". To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and is surrounded by text, including "SAGGIO CARLO" at the top and "COLLEGGIO NOTARILE DI MILANO" around the bottom edge.

REPERTORIO N. 7754

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno uno agosto

duemilaventitre (01.08.2023)

in Pinerolo, nel mio studio al piano primo della casa di via Trieste

n. 47

avanti me dottor Federico OCCELLI,

Notaio in Pinerolo iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Torino e Pinerolo,

è personalmente comparso il signor:

- BONINO Stefano Paolo Giacinto, nato a Torino il 17 aprile 1973,

domiciliato per la carica ove appresso, Codice Fiscale BNN SFN

73D17 L219E,

non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante della società "Energy

Montevarchi S.r.l.", con sede in Roma, via del Tritone n. 102, capi-

tale sociale Euro 21.108,01 (ventunomilacentotto virgola zero

uno) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese presso

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di


Roma, codice fiscale 16956661009

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio

di Amministrazione in data tre giugno duemilaventitre che per

estratto da me notaio certificato conforme in data odierna, reperto-

rio numero 7753 si allega al presente atto sotto la lettera



"A", omessa la lettura per dispensa avuta dal comparente, _____

cittadino italiano esso comparente e di nazionalità italiana la società, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, il quale con il presente atto nomina e costituisce in procuratore speciale e per quanto infra generale della predetta società, il signor: _____

MORELLI Giovanni, nato a Verona il 29 settembre 1965, residente in Verona, via Ugo Senini n. 20, codice fiscale MRL GNN 65P29 L781E, cittadino italiano, affinché quest'ultimo, in vece, conto e nome della suddetta società, abbia a partecipare all'atto costitutivo della fondazione denominata "Fondazione di Partecipazione CER Valdarno", che avrà sede in Montevarchi e sarà costituita oltre che dalla società mandante dal Comune di Montevarchi. _____

Detta fondazione sarà disciplinata dallo schema di statuto che ^{1/}si _{1/} allega alla presente procura sotto la lettera "B", omessa la lettura per dispensa avutane dal comparente, pertanto gli scopi, le attività istituzionali e le attività strumentali accessorie e connesse sono quelle risultanti dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto. _____

Il nominato procuratore potrà, in nome e per conto della società mandante, procedere alla costituzione della fondazione, determinandone la denominazione, la sede, gli scopi e le attività, approvarne lo statuto e quindi le norme organizzative, anche con riferimento al consiglio di indirizzo, al comitato di gestione, all'assemblea dei partecipanti, al comitato scientifico e all'organo di revisione, nonché le norme relative al patrimonio, al fondo di gestione e alla devo-

luzione del patrimonio in caso di scioglimento. _____

La fondazione avrà un patrimonio iniziale di euro 112.168,00 (centododicimilacentosessantotto) costituito dall'apporto da parte della società mandante alla fondazione del diritto, ai sensi dell'articolo 1331 del c.c., di concludere a proprio favore, quale affidatario, il contratto di affidamento dei servizi (nell'ambito del contratto di concessione) secondo lo schema per il contenuto, le condizioni, e nei termini esattamente contenuti nello schema allegato al contratto di affidamento in concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi della vigente normativa, nel Comune di Montevarchi sottoscritto in data 27 gennaio 2023 giusta atto ricevuto dall'avvocato Angelo Capalbo, segretario comunale del Comune di Montevarchi repertorio n. 776/2023 sottoscritto dal Comune di Montevarchi e dal concessionario "Energy Montevarchi S.r.l.". Pertanto al nominato procuratore viene conferito ogni potere per procedere al detto apporto a favore della costituenda fondazione. _____

Il nominato procuratore potrà eleggere domicili, richiedere benefici ed agevolazioni fiscali, procedere alla nomina dei componenti degli organi della fondazione, secondo quanto previsto nell'allegato schema di statuto, alla determinazione del loro eventuale compenso e all'approvazione di ogni altro patto contenuto nell'atto costitutivo, il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge da esaurirsi in unico contesto. _____



[Handwritten signature]

¹/₁ *previa sottoscrizione Una postilla approvata.*

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me in parte da persona di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine _____

quattro di un foglio _____

quale atto leggo al componente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive. _____

*Esaminato Stefano Paolo Giacinto
Gedonio Pauli*



allegato A" al numero 754 di Repertorio

Energy Montevarchi S.r.l.

Via del Tritone n. 102 - 00187 Roma

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'anno duemila ventitré, il giorno tre del mese di giugno, alle ore 15: 30, si è riunito presso la sede operativa di Green Wolf S.r.l., sita in Pinerolo, Stradale San Secondo n. 96, il Consiglio di Amministrazione della Energy Montevarchi S.r.l., C.F. e n.iscr. al Registro Imprese di Roma 16956661009, con capitale sociale interamente versato di € 21.108,01 (di seguito la "Società").

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| - Stefano Bonino | Presidente |
| - Mario Lelli | Consigliere (in videoconferenza) |
| - Mattia Tucci | Consigliere |

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente Ing. Stefano Bonino, il quale constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la Costituzione della Fondazione di Partecipazione CER VALDARNO. Delibere inerenti e conseguenti.

Tutti i presenti hanno confermato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Pertanto, il Presidente, constatata la validità della riunione, con il consenso degli intervenuti chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Donatella Cena, che accetta.

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno

Il Presidente cede la parola al Consigliere Tucci il quale rappresenta, attraverso una breve introduzione, i risultati degli studi relativi alla forma giuridica più opportuna per la Comunità Energetica Rinnovabile da costituire nel Comune di Montevarchi. A tal riguardo, il Consigliere Tucci esprime la necessità di procedere all'attribuzione di opportuni poteri di firma al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile con struttura giuridica identificata, non come inizialmente proposto, nella Scarl ma nella Fondazione di Partecipazione, con facoltà di procurare anche a terzi.

Messa ai voti la proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimità, con astensione dell'interessato

DELIBERA







relativamente al contratto di concessione con il Comune di Montevarchi *per la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune di Montevarchi per la durata di venti anni - CIG 9346785AFA - CUP E74H22000880005* di attribuire all'Ing. Stefano Bonino, con facoltà di conferire procura a Terzi, il potere di tenere e firmare la corrispondenza ed ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Società e che riguardi affari compresi nei poteri quivi delegati e derivanti dal contratto sottoscritto con il Comune di Montevarchi, compresa la costituzione della FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO. Dando per rato e valido l'operato dell'Ing. Stefano Bonino e dell'eventuale procuratore.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 16.15, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente
Stefano Bonino



Il Segretario
Dott.ssa Donatella Lena



REPERTORIO N. 7453

Copia conforme all'originale desunto dalle pagine 1 et 2 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società

"Energy Montevarchi S.r.l.", con sede in Roma, via del Tritone n. 102, capitale sociale Euro 21.108,01 (ventunomilacentotto virgola zero uno) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, codice fiscale 16956661009


Libro debitamente bollato e vidimato all'impianto da me notaio in data 9 gennaio 2023 repertorio numero 6751 che mi venne esibito dal signor:

- BONINO Stefano Paolo Giacinto, nato a Torino il 17 aprile 1973, domiciliato per la carica in Roma, via del Tritone n. 102, Codice Fiscale BNN SFN 73D17 L219E, al quale venne restituito.

Rilasciato da me dottor Federico OCCELLI, Notaio in Pinerolo consta di due pagine.

Pinerolo, li primo agosto duemilaventitre

Federico Occe



1
Allegato "B" al numero ffu di Repertorio

Allegato "B" alla delibera del Consiglio comunale n....del 27 luglio 2023

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO"

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, Comune di Montevarchi e Energy Montevarchi S.r.l. la "Fondazione di partecipazione CER Valdarno", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.

2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.


Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Montevarchi, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.

2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.

3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce

Enrico Stefano Polesi Giardini



modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.

Art. 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

Art. 4 – Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:
 - a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
 - b) gestire i rapporti con il GSE;
 - c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;

e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021;

g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche

Simone Stefano Paolo Giacchi



rinnovabili, anche in collaborazione con enti e Istituzioni pubblici e privati;

d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;


g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.

3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, Dl 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la



vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II


FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad

Stefano Prolo Guanda



incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;

b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;

d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni

strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.
3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni

Enrico Silvio Paolo Ciaramita



solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

7. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 – Fondatore Promotore

1. Sono Fondatori Promotori il Comune di Montevarchi e la Energy Montevarchi S.r.l..

Art. 11 - Partecipanti

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono

ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), che condividono le finalità della Fondazione.

2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

2. Inoltre, i Partecipanti:


- a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;

- b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 - Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da

Espresso *Salvatore Paolo Ciommi*



comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.

2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.
2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
 - a) trasformazione, fusione escissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) apertura di procedure di liquidazione.
4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV

ORDINAMENTO

Art. 16 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Indirizzo;
 - c) il Comitato di Gestione;
 - d) il Comitato Scientifico;
 - e) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - f) l'Organo di Revisione.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona dell'attuale Sindaco di Montevarchi e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi e dura in carica 5 anni.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.
3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni

Scrittura a mano: Scrittura dell'Autore Grantz



altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

4. Più in particolare Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Indirizzo;
- b) convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Art. 18 - Il Consiglio di Indirizzo: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da:

- a) due membri nominati dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi;
- b) un membro nominato dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.;
- c) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

2. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei Partecipanti. I componenti del

Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

5. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Indirizzo – Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.


3. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 20 - Il Consiglio di Indirizzo - Poteri e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo:

- a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
- b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

Emilio Stefano Paolo Giannini



e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;

f) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;

g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;

h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art.21 - Il Consiglio di Indirizzo – Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in

audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione.

8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 22 - Il Comitato di Gestione - Composizione - Poteri e Modalità di Funzionamento

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.

2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.

3. Gli altri membri sono nominati:

Bonino Roberto Paolo Giambattista



a) due dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.

b) uno dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi;

c) uno dall'Assemblea dei Partecipanti.

4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.

5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.

6. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

8. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente al suo interno. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.

9. In particolare:

a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3, 4 e 5, con il parere del Comitato Scientifico;

b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;

c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili;

d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 14, 19 e 23;

e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;

f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;

h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.

10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.

11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Enrico Silvio Pabini Giacomini



13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, e validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

16. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.

17. Il Comitato nomina al proprio interno un segretario della riunione.


18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.



[Handwritten signature]



21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.


Art. 23 – Comitato di Gestione – Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,

Roberto Paolo Giamb...



ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione di partecipazione CER Valdarno ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione comunale di Montevarchi o dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione.

4. I componenti del Comitato di Gestione di decadono:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato.

5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.

6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 24 – L'Assemblea dei Partecipanti

1. I Fondatori Promotori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:

a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;

b) nomina un membro del Consiglio di Indirizzo;

c) procede alle eventuali nomine di membri del Consiglio di Indirizzo nelle altre specifiche ipotesi previste dall'art. 18;

d) nomina un membro del Comitato di Gestione;


e) nomina un membro del Comitato Scientifico.

3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.

5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.

Luca Sgherza Paolo Giamberti



6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".

7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.

8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.

9. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.

2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.

3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l. ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.

4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.

5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.

6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

8. Il Comitato Scientifico:

a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;

b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.

9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorché sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.

12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 26 - L'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale: in questo caso si

Escluso Stefano Paolo Giudanti



compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

3. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

4. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita.

PARTE V

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 – Scioglimento – Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali

diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti al Comune di Montevarchi per finalità di interesse pubblico.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Il Sindaco Paolo Giacomini

Adriano Pini




Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. n. 82 del 2005.

Pinerolo, li 1 agosto 2023

Firmato digitalmente

Federico OCCELLI Notaio




Federico Occelli

**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto analogico
a copia redatta su supporto digitale di originale redatto su supporto analogico**

Certifico io sottoscritto **Carlo Saggio**, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto analogico, composta da diciassette mezzi fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Federico Ocelli di Pinerolo, conforme all'originale mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica software esign, ove risulta la vigenza (dal giorno 12 luglio 2023 al 12 luglio 2026) del certificato della firma digitale del notaio Federico Ocelli di Pinerolo rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Copia formata ai sensi dell'art. 57-bis L.N..

Milano, via Manara n. 1, il giorno 2 (due) agosto 2023 (duemilaventitrè).



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read "Carlo Saggio". To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "MILANO * C.A.P." at the top and "COLLEGIO NOTARILE DI MILANO" around the bottom edge. In the center of the seal is a coat of arms featuring a star and other heraldic symbols.

Allegato "C" al n. 8939/4760 di repertorio
STATUTO DELLA
"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO"
PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, Comune di Montevarchi e Energy Montevarchi S.r.l. la "Fondazione di partecipazione CER Valdarno", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.
2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Montevarchi, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.
2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.
3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.

Art. 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

Art. 4 – Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:
 - a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
 - b) gestire i rapporti con il GSE;
 - c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
 - d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi

conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;

- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021;
- g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:
 - a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
 - c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
 - d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
 - e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
 - g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
 - h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.
3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al

fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
 - b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
 - c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:
 - a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;
 - b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
 - d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
 - e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;
 - f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
 - g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non

destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.
3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
7. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 – Fondatore Promotore

1. Sono Fondatori Promotori il Comune di Montevarchi e la Energy Montevarchi S.r.l..

Art. 11 - Partecipanti

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), che condividono le finalità della Fondazione.
2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.
2. Inoltre, i Partecipanti:
 - a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;
 - b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 - Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.
2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.
2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
 - a) trasformazione, fusione escissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) apertura di procedure di liquidazione.
4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV ORDINAMENTO

Art. 16 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Indirizzo;
 - c) il Comitato di Gestione;
 - d) il Comitato Scientifico;
 - e) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - f) l'Organo di Revisione.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona dell'attuale Sindaco di Montevarchi e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi e dura in carica 5 anni.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.
3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
4. Più in particolare Il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio di Indirizzo;
 - b) convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Art. 18 - Il Consiglio di Indirizzo: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da:
 - a) due membri nominati dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi;
 - b) un membro nominato dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.;
 - c) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.
2. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.
3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei Partecipanti. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.
4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.
5. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Indirizzo – Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, pos-

- nesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
 3. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 20 - Il Consiglio di Indirizzo - Poteri e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo:
 - a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
 - b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;
 - f) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;
 - g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;
 - h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.
2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art.21 - Il Consiglio di Indirizzo – Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 22 - Il Comitato di Gestione – Composizione – Poteri e Modalità di Funzionamento

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.
2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.
3. Gli altri membri sono nominati:
 - a) due dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.
 - b) uno dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi;
 - c) uno dall'Assemblea dei Partecipanti.
4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.
6. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente al suo interno. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.
9. In particolare:
 - a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3 ,4 e 5, con il parere del Comitato Scientifico;
 - b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;
 - c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili;
 - d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 14, 19 e 23;
 - e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;
 - f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
 - g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;

- h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.
10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.
 11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
 12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
 13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, e validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
 14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
 15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
 16. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.
 17. Il Comitato nomina al proprio interno un segretario della riunione.
 18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
 19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
 20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
 21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.
 22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.
 23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.

Art. 23 – Comitato di Gestione – Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;
 - b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

- c) ricoprono il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
 - d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
 - e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione di partecipazione CER Valdarno ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione comunale di Montevarchi o dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione.
 4. I componenti del Comitato di Gestione di decadono:
 - a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
 - c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato.
 5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.
 6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
 7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 24 – L'Assemblea dei Partecipanti

1. I Fondatori Promotori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.
2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:
 - a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;
 - b) nomina un membro del Consiglio di Indirizzo;
 - c) procede alle eventuali nomine di membri del Consiglio di Indirizzo nelle altre specifiche ipotesi previste dall'art. 18;
 - d) nomina un membro del Comitato di Gestione;
 - e) nomina un membro del Comitato Scientifico.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente

della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.
5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.
6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".
7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.
8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.
9. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquanta per cento dei punti/voto assegnati.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.
2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.
3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l. ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.
4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.
6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato Scientifico:
 - a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
 - b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.
9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si re-

puta validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.
12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 26 - L'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione, se nominato, può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.
3. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
4. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita.

PARTE V

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 – Scioglimento – Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti al Comune di Montevarchi per finalità di interesse pubblico.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 30 - Clausola transitoria

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 22.1, il primo comitato di gestione, nominato alla costituzione della fondazione, sarà composto da tre membri.

F.to Silvia Chiassai Martini

F.to Giovanni Morelli

F.to Debora Piroddi

F.to Mariangela De Astis

F.to Carlo Saggio notaio

Stima del valore del diritto a sottoscrivere il “Contratto di affidamento dei servizi” (“l’Opzione”) al fine del conferimento da parte del socio fondatore Energy Montevarchi S.r.l. nella costituenda Fondazione di Partecipazione Comunità Energetica “CER VALDARNO”

Relazione ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n. 361/2000

1

INDICE

1. PREMESSE: CONTESTO DI RIFERIMENTO E CONFERIMENTO DELL’INCARICO	2
2. IL MODELLO DI BLACK-SCHOLES-MERTON PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE (PRICING) DELLE OPZIONI	5
3. IL VALORE DELL’OPZIONE DI CRESCITA/ESPANSIONE PRESENTE NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE CER VALDARNO	16
4. SINTESI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI.....	20
ALLEGATI.....	21

1. PREMESSE: CONTESTO DI RIFERIMENTO E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Energy Montevarchi S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016, quale società di progetto in esito all'aggiudicazione del "Contratto di affidamento in concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetiche rinnovabile (CER), ai sensi dell'articolo 164 e seguenti, dell'articolo 180 e dell'articolo 183, comma 15 e seguenti del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel Comune di Montevarchi".

La Energy Montevarchi S.r.l. è partecipata da Green Wolf S.r.l. e da Gruppo SIM TEL S.r.l. le quali, in costituendo RTI, hanno presentato la proposta di Partenariato Pubblico Privato e, successivamente, hanno partecipato alla procedura di gara (CUP: E74H22000880005 - CIG 9346785AFA).

L'aggiudicazione definitiva è avvenuta, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti, in ragione della determinazione n° 134 del 26/01/2023a favore del RTI costituendo tra Green Wolf S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) e Gruppo Sim Tel S.r.l (Mandante). In accordo col disposto dell'art. 184, D.lgs. n. 50/2016, il contratto è stato stipulato in data 27 gennaio 2023 (Rep. n. 776/2023) tra il Comune di Montevarchi e la Energy Montevarchi S.r.l. in qualità di società di progetto.

2

Con contratto di affidamento in concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell'articolo 164 e seguenti, dell'articolo 180 e dell'articolo 185, comma 15 e seguenti del Decreto legislativo del 18 aprile 2018, n. 50 e successive modificazioni, nel comune di Montevarchi (il Contratto di Concessione), sottoscritto in data 27 Gennaio 2023 giusto atto ricevuto dal avvocato Angelo Capalbo, Segretario Comunale del comune di Montevarchi, repertorio n. 776/2023, il Comune di Montevarchi ha affidato in concessione a Energy Montevarchi S.r.l. la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili al fine di condividere l'energia prodotta nella costituenda Comunità Energetica.

Con delibera del Consiglio Comunale di Montevarchi del 27 luglio 2023 è stata approvata la costituzione della Comunità Energetica con il modello giuridico della Fondazione di partecipazione.

Con la medesima delibera di Consiglio Comunale sono stati approvati lo schema di statuto e di atto costitutivo della Fondazione di partecipazione "CER VALDARNO".

Nel Contratto di Concessione, ai sensi dell'art.9 bis punto 4, è previsto espressamente che il Concessionario proceda a sottoscrivere il "Contratto di affidamento dei servizi" con il soggetto individuato per l'erogazione delle attività dettagliatamente individuate nello schema allegato al

Contratto di Concessione medesimo e, quindi, alle condizioni e nei termini nello stesso previsti. Lo schema del Contratto di affidamento dei servizi è già stato approvato dal comune di Montevarchi e dalla società Energy Montevarchi S.r.l.

È ora intenzione del Concessionario (Energy Montevarchi S.r.l.) attribuire il diritto, ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, alla costituenda Fondazione di concludere a proprio favore, quale affidatario, il Contratto di affidamento dei servizi (nell'ambito del Contratto di Concessione) secondo lo schema, per il contenuto, alle condizioni e nei termini esattamente contenuti nello Schema allegato al Contratto di Concessione (l'Opzione), obbligandosi la società Energy Montevarchi S.r.l. a fare tutto quanto necessario per la conclusione del Contratto di affidamento dei Servizi, alle più volte richiamate condizioni. In tale contesto Energy Montevarchi S.r.l. ha richiesto assistenza allo scrivente nella stima del valore della detta "Opzione" al fine dell'apporto della medesima, quale fondo di dotazione, nella costituenda Fondazione di Partecipazione "CER VALDARNO".

Sulla scorta di tali premesse, la Energy Montevarchi S.r.l. ha conferito allo scrivente dott. **FRANCESCO NERI** con studio in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n. 16 (email francesconeri73@gmail.com, P.E.C. dottcommneri@pec.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo, sez. A con il n. 762 e al Registro dei Revisori Legali al n. 167192, l'incarico di predisporre una relazione di stima del diritto a sottoscrivere il "Contratto di affidamento dei servizi" ("l'Opzione") al fine del conferimento da parte del socio fondatore Energy Montevarchi S.r.l. nella costituenda Fondazione di Partecipazione.

La data di riferimento della presente stima è il 31 luglio 2023 ("la Data di Riferimento"), data alla quale si riferisce la base informativa resa disponibile dalla Energy Montevarchi S.r.l.

Ai fini della presente stima, la Energy Montevarchi S.r.l. ha reso disponibili i seguenti documenti e informazioni:

- piano economico finanziario di gara dell'iniziativa concessoria;
- visura Energy Montevarchi S.r.l.;
- proposta di Partenariato Pubblico Privato;
- delibera di Giunta di nomina Promotore;
- determinazione di Aggiudicazione Efficace n° 134 del 26/01/2023;
- Contratto di Concessione del 27/02/2023, con allegato Schema del Contratto di affidamento dei servizi;

- Delibera Consiglio Comunale del 27/07/2023 di costituzione della Fondazione
- statuto della Fondazione di Partecipazione;
- Contratto di Servizio.

Con riferimento ai dati previsionali forniti e riportati nel - piano economico finanziario di gara, si è presupposto che essi siano stati preparati dalla Direzione in modo obiettivo in base ad ipotesi che riflettano una ragionevole rappresentazione dell'evoluzione economico-finanziaria dell'iniziativa concessoria.

Ai fini della presente stima:

- sono stati analizzati i documenti e le informazioni elencate al precedente Paragrafo 1.4;
- si è discusso con gli amministratori della Società Conferente e della Società Conferitaria le linee guida esecutive del progetto di riorganizzazione che è finalizzato alla costituzione di un primario operatore nazionale nel settore delle comunità energetiche rinnovabili (CER);
- sono state ottenute e discusse con la Direzione di Green Wolf le informazioni di base concernenti il perimetro organizzativo e operativo del Ramo d'Azienda;
- sono state ottenute e discusse con la Direzione di Green Wolf le informazioni contenute nel Piano Industriale afferente al Ramo d'Azienda;
- sono stati analizzati i dati contabili come rappresentati nella situazione patrimoniale alla Data di Riferimento;
- è stato stimato il valore equo della Società sulla base di metodologie di generale accettazione ritenute adeguate nel caso di specie.

Lo scrivente non è a conoscenza di informazioni ulteriori che avrebbero potuto modificare sensibilmente le conclusioni qui raggiunte.

Tutti i documenti, dati e informazioni inerenti alla stima, come elencati in precedenza sono stati forniti da Energy Montevarchi S.r.l. la quale ha anche consentito accesso diretto alla Direzione Aziendale per la discussione dei medesimi.

I risultati della presente stima possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche dell'incarico.

** ** *



2. II MODELLO DI BLACK-SCHOLES-MERTON PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE (*PRICING*) DELLE OPZIONI

Il concetto di opzione reale nacque intorno all'inizio degli anni '80, allorché Stewart Myers del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) riconobbe la similarità tra particolari tipologie di beni economici e le opzioni finanziarie.¹

Questa analogia è basata sul fatto che alcuni beni e progetti dell'impresa hanno un valore che deriva non già e soltanto dai flussi di risultato che essi sono in grado di apportare nelle attuali condizioni in cui si trovano, ma anche da flussi di risultato potenziali e dipendenti da future decisioni di investimento - decisioni che, tuttavia, non sono predeterminabili e obbligatorie in quanto verranno assunte in funzione delle condizioni di mercato che prevarranno in futuro. L'analogia con le opzioni finanziarie è immediata: anche le opzioni finanziarie, infatti, hanno un valore che deriva dalla futura decisione di esercizio, decisione che comporterà, nel caso di un'opzione di tipo call, un'uscita di cassa per acquisire il titolo sottostante (*underlying asset*), ad esempio un'azione, ad un prezzo predeterminato. La decisione, inoltre, è contingente rispetto alle condizioni del mercato finanziario al momento in cui l'opzione call potrà essere esercitata: solo se il valore dell'asset sottostante sarà maggiore del prezzo di esercizio l'opzione sarà esercitata ottenendo un profitto; in caso contrario sarà lasciata spirare limitando le proprie perdite al solo premio pagato per acquisirla. L'analogia con le opzioni finanziarie ha consentito di impiegare le metodologie di valutazione per queste sviluppate, al fine di calcolare il valore di situazioni simili a quelle sopra descritte e definite opzioni reali. La valutazione delle opzioni reali (*Real Options Valuation, ROV*) è attualmente proposta come una metodologia sufficientemente generale per la valutazione di qualsiasi progetto di investimento o per la determinazione del valore di un bene.

È opportuno premettere, tuttavia, che la valutazione delle opzioni reali si è inizialmente sviluppata per le evidenti carenze di altre metodologie di cogliere adeguatamente il valore di situazioni come quelle testé descritte. In pratica, le tecniche di valutazione basate sui flussi di cassa attualizzati, come il *Net Present Value* (NPV), e quelle a queste comparabili, quali ad esempio l'*Economic Value Added* (EVA), non sono in grado di valutare correttamente la flessibilità di cui un'impresa dispone - flessibilità correlata, ad esempio, alla possibilità di rimandare la decisione di un investimento sino al momento in cui maggiori informazioni sulla sua redditività saranno disponibili.

¹ Myers S.C., (1977); Determinants of Corporate Borrowing, *Journal of Financial Economics*, vol. 5, n. 2, pp. 147-176. Myers S.C., (1984), *Finance Theory and Financial Strategy, Interfaces*, Vol. 14, n. 1, pp. 126-137, anche in Myers S.C., (1987), *Finance Theory and Financial Strategy, Midland Corporate Finance Journal*, vol. 5, n. 1, pp. 6-13.

Il fondamentale contributo analitico di Robert Merton, Fischer Black e Myron Scholes (1973) ha condotto allo sviluppo di un modello di determinazione del prezzo delle opzioni finanziarie partendo dal lavoro iniziale di Paul Samuelson e Louis Bachelier. Il cd. modello di Black, Scholes e Merton racchiude, in apposite formule valutative, la formalizzazione del rapporto tra prezzo del sottostante e prezzo d'esercizio dell'opzione (o premio), ed è agevolmente e immediatamente generalizzabile e applicabile alla stima del valore delle opzioni reali.

Per derivare le formule di *pricing* delle opzioni, ci si avvale dall'approccio seguito da Merton,² ancorché quello di Black e Scholes,³ conduca a esiti del tutto analoghi. La dimostrazione di Merton si fonda sulla costruzione di un cd. portafoglio di copertura, composto dall'opzione e dall'attività sottostante (*underlying asset*) oggetto dell'opzione medesima, la cui ponderazione viene aggiustata dinamicamente in modo che il risultato del portafoglio medesimo sia indipendente dalle variazioni di prezzo dall'attività sottostante e sia quindi privo di rischio. In questo capitolo verrà presentato il modello di valutazione secondo l'approccio definito da Merton che permette di addivenire a una formula di valutazione delle opzioni estremamente semplice e di applicazione immediata, derivando il prezzo di un'opzione dalle sue componenti costitutive, ovvero:

- S_t = prezzo del titolo sottostante;
- K = strike price dell'opzione;
- r_f = tasso risk-free presente sul mercato e associato all'opzione;
- T =: scadenza dell'opzione;
- σ = volatilità dell'attività sottostante.

Tra le ipotesi del modello di Black-Scholes-Merton vi sono poi le seguenti:

- a) il tasso di interesse privo di rischio è conosciuto e costante fino alla scadenza dell'opzione;
- b) il prezzo dell'attività sottostante segue un processo stocastico di tipo *random walk* (cammino casuale) in un intervallo di tempo continuo, con una varianza che è proporzionale al quadrato del prezzo dell'attività sottostante, cosicché la distribuzione dei possibili prezzi di quest'ultima alla scadenza dell'opzione segue un andamento log-normale.⁴

² Merton R. (1973). "The Theory of Rational Option Pricing". The Bell Journal of Economics and Management Science.

³ Black F., Scholes M. (1973). "The pricing of options and Corporate Liabilities". Journal of Political Economy.

⁴ Un processo stocastico (processo aleatorio) descrive l'andamento nel tempo di una o più grandezze la cui evoluzione futura non si può conoscere con certezza ma si può individuare in termini probabilistici. Sebbene il moto Browniano sia un modello probabilistico impiegato per descrivere l'evoluzione nel tempo di fenomeni rilevanti nel mondo della fisica, come i movimenti nello spazio di particelle immerse in un fluido, è stato nondimeno successivamente applicato con successo anche per descrivere fenomeni di natura economico-finanziaria.

- c) il rendimento atteso μ e la volatilità σ dei rendimenti dell'attività sottostante sono costanti;
- d) l'attività sottostante non corrisponde dividendi o altre utilità economiche nell'intervallo di valutazione;
- e) l'opzione oggetto di valutazione è di tipo cd. "europeo" (i.e. esercitabile solo alla scadenza);
- f) non sono presenti sul mercato costi di transazione nella compravendita delle attività sottostanti e opzioni;
- g) non esistono sul mercato opportunità di arbitraggio prive di rischio.
- h) sono consentite le vendite allo scoperto e non ci sono restrizioni all'utilizzo dei relativi proventi.

Sotto queste condizioni, il prezzo dell'opzione dipenderà solamente dal prezzo a scadenza dell'attività sottostante e dal suo tempo a scadenza, mentre le altre variabili sono costanti.

Il prezzo dell'attività sottostante al contratto di opzione è di fatto una variabile aleatoria che cambia valore nel tempo in modo incerto e segue quindi un processo stocastico con variabile continua (i.e. la variabile aleatoria può assumere qualsiasi valore all'interno del campo di definizione) e in tempo continuo (i.e. la variabile aleatoria può cambiare il suo valore continuamente e in ogni istante).

Nell'ambito del modello di Merton il prezzo dell'attività sottostante segue un processo stocastico designato come moto Browniano geometrico che viene rappresentato con la seguente equazione differenziale

$$dS = \mu S dt + \sigma S dz, (1)$$

dove S è il prezzo dell'attività sottostante, μ è il tasso di rendimento atteso dell'attività sottostante, mentre σ è la volatilità del prezzo dell'attività sottostante. Le espressioni μS e σS sono indicate come "tasso di deriva" (*drift rate*) e "tasso di varianza" (*variance rate*) e contribuiscono a spiegare il valore atteso e la varianza delle variazioni infinitesime del prezzo dell'attività sottostante nel tempo continuo.⁵

Per giungere a disporre delle formule di Black-Scholes-Merton, ci si deve avvalere del cd. Lemma di Ito—i.e. una modalità di calcolo del differenziale di una funzione di un particolare tipo di processo stocastico elaborata dal matematico giapponese Kiyoshi Itô. Questo lemma è il presupposto per potere esprimere il prezzo di un'opzione in termini di valore dell'attività sottostante e del suo tempo alla scadenza.



⁵Il tasso di deriva (*drift rate*) è un coefficiente che compare in alcune equazioni differenziali stocastiche che descrivono l'andamento aleatorio nel tempo di una variabile finanziaria. Nell'equazione (1) il *drift rate* indica il valore atteso dell'intensità istantanea di rendimento del titolo, il cui prezzo S cambia nel tempo seguendo l'equazione differenziale.

Per descrivere questi risultati, si ipotizzi che una variabile aleatoria x segua un processo stocastico detto di Ito, espresso dalla seguente equazione differenziale

$$dx = a(x, t)dt + b(x, t)dz. \quad (2)$$

Si tratta dunque di una versione generalizzata del moto Browniano geometrico con il quale è stato descritto in precedenza l'andamento del prezzo dell'attività sottostante, in quanto i parametri di riferimento a e b sono adesso espressi in funzione sia della variabile sottostante x sia del tempo t . Pertanto, nei processi stocastici di Ito sia il *drift rate* atteso sia il tasso di varianza possono cambiare con il passare del tempo.

In particolare, nell'equazione (2) la variabile x presenta un *drift rate* pari ad a e un tasso di varianza pari a b^2 . Si definisce poi la funzione $G(x, t)$ che segue il processo stocastico

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x} a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b dz, \quad (3)$$

dove dz rappresenta la medesima componente di variabilità presente nell'equazione (2) che rende le equazioni differenziali di tipo stocastico, nella misura in cui sono caratterizzate, per l'appunto, da una componente aleatoria. Da qui deriva che anche la funzione G segue un processo di Ito. In particolare, il *drift rate* è pari a

$$\frac{\partial G}{\partial x} a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2.$$

In realtà, la variabile dz indica un processo stocastico detto processo di Wiener. Una variabile aleatoria z segue un processo di Wiener se soddisfa due proprietà:

- la prima è che la variazione discreta Δz in un intervallo di ridotte dimensioni Δt sia pari a $\Delta z = \varepsilon \sqrt{\Delta t}$, dove ε è la realizzazione casuale di una distribuzione di probabilità normale standardizzata $\varphi(0,1)$;
- la seconda è che i valori di Δz di due qualsiasi intervalli Δt siano tra loro indipendenti.

La prima proprietà implica che Δz si distribuisce secondo una normale con media 0, varianza Δt e deviazione standard $\sqrt{\Delta t}$; la seconda implica che la variabile z segue un processo stocastico di tipo markoviano e il tasso di varianza corrisponde a

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2.$$

Relazione ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 361/2000



Infatti, applicando il lemma di Ito all'equazione (2), che abbiamo detto descrive l'andamento del prezzo dell'attività sottostante, otteniamo che il processo seguito da una funzione G di S e t , ovvero l'andamento del prezzo di un'opzione espresso in funzione delle sue variabili, è dato da

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x} \mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial S} \sigma S dz. \quad (4)$$

Il risultato fondamentale dell'applicazione del lemma di Ito è che il prezzo dell'attività sottostante S e il valore della funzione G (che ha come variabili sia S che il tempo) sono influenzati dalla stessa fonte di incertezza dz . Questa considerazione si rivela essenziale ai fini della derivazione dei risultati di Black, Scholes e Merton.

Le proprietà del lemma di Ito sono innanzitutto utilizzabili per dare conto dell'assunzione circa la distribuzione log-normale del valore dell'attività sottostante.

Si ipotizzi di costruire la funzione G introdotta in precedenza come logaritmo naturale del prezzo dell'attività S , ovvero $G = \ln(S)$. Dai risultati precedenti legati al lemma di Ito si ottiene che

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S};$$

$$\frac{\partial G}{\partial t} = 0;$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \frac{1}{S^2};$$

e in base all'equazione (3) si ha che il processo seguito dalla funzione G è

$$dG = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dz. \quad (5)$$

Dal momento che μ e σ sono costanti, l'equazione (5) indica che G segue un moto Browniano geometrico con *drift rate* costante pari $\mu - \frac{\sigma^2}{2}$ e tasso di varianza costante pari σ^2 . È pertanto possibile affermare che la variazione di G tra il tempo zero un istante futuro T si distribuisce normalmente con media $\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T$ e varianza $\sigma^2 T$.

In modo più formale, si ha che


$$\ln(S_t) - \ln(S_0) \sim \varphi \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T, \sigma^2 T \right] \quad (6)$$

e di conseguenza

$$\ln(S_t) \sim \varphi \left[\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T, \sigma^2 T \right], \quad (7)$$

dove S_t è il prezzo dell'attività sottostante a un generico istante T , S_0 è il prezzo dell'attività sottostante al tempo 0 e $\varphi(m, v)$ indica una distribuzione di probabilità normale con media m e varianza v .

In particolare, l'equazione (7) mostra la distribuzione di $\ln(S_t)$ è di tipo normale da cui discende che la distribuzione di S_t , ossia dell'andamento del valore dell'attività sottostante, sarà di tipo log-normale. Abbiamo quindi dimostrato come nel modello sviluppato da Black, Scholes e Merton la distribuzione probabilistica del prezzo del sottostante al tempo T debba necessariamente seguire un andamento log-normale.



Andamento di una distribuzione di probabilità log-normale

Come si evince dalla figura precedente, una variabile che presenta una distribuzione log-normale, come nel caso di specie il valore dell'attività sottostante, può assumere qualsiasi valore compreso nell'intervallo $[0; +\infty]$. Ed a differenza di quanto accade per la distribuzione normale, la distribuzione log-normale è asimmetrica per cui media, mediana e moda risultano diverse una dall'altra. Inoltre, sulla base dell'equazione (7) e sfruttando le proprietà delle distribuzioni log-normali, è piuttosto immediato rilevare che il valore atteso di S_t è dato da

$$E(S_t) = S_0 e^{\mu T},$$

mentre la varianza del prezzo dell'attività sottostante si ottiene come

$$Var(S_t) = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1).$$

Il modello di valutazione di Black, Scholes e Merton porta alla derivazione di un'equazione differenziale stocastica valida per il prezzo $f(\dots)$ di ogni derivato presente sul mercato che dipenda dal prezzo di un'attività sottostante che non paga dividendi.

Il passaggio analitico essenziale per assegnare il valore a un'opzione consiste nel formare un portafoglio privo di rischio formato dalle opzioni e dall'attività sottostante, il cui rendimento, in assenza di opportunità di arbitraggio, sarà pari al tasso di interesse privo di rischio.

Il presupposto per la costruzione di tale portafoglio privo di rischio è la dipendenza del valore dell'opzione e dell'attività sottostante dalla medesima fonte di incertezza (dz).

Di conseguenza, in ogni intervallo infinitesimale di tempo, il prezzo di un'opzione call è perfettamente correlato (positivamente) al prezzo dell'attività sottostante e allo stesso modo il prezzo di un'opzione put è perfettamente correlato (negativamente) al prezzo dell'attività sottostante: in entrambi i casi, quando si realizza un portafoglio adeguato formato da opzioni e dall'attività sottostante, il profitto (perdita) sulla posizione nell'attività sottostante viene sempre compensato dalla perdita (profitto) sulla posizione in opzioni in modo da mantenere costante nel tempo il valore del portafoglio medesimo, il cui rendimento, in ogni istante nel continuo, deve necessariamente essere pari al tasso di interesse privo di rischio.

11

Sono adesso disponibili le componenti analitiche necessarie per derivare l'equazione differenziale fondamentale del modello di Black-Scholes-Merton.

Si ipotizza innanzitutto che il prezzo spot S dell'attività sottostante segua il processo esplicitato dall'equazione (1). Una volta designato $f(\dots)$ come il prezzo di un'opzione call (o di qualsiasi altro derivato) che dipenda dal prezzo dell'attività sottostante, questo deve necessariamente essere una determinata funzione di S e t :

$$f = f(S, t).$$

Tale relazione è descritta da un'equazione differenziale che si ottiene applicando il lemma di Ito (3) all'equazione che descrive l'andamento dell'attività sottostante (1) da cui si ottiene:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S dz. \quad (8)$$

Secondo quanto esposto poc'anzi, dal confronto tra le equazioni (1) e (8) risulta evidente come la variabilità dz influenzi la dinamica sia del prezzo dell'attività sottostante S che del prezzo del derivato (opzione) $f(\dots)$.

Si procede quindi a costruire un portafoglio bilanciato in cui confluiscono le opzioni e l'attività sottostante, tale da eliminare la componente stocastica dz e far sì che il suo rendimento sia certo a prescindere dall'evoluzione del valore dell'attività sottostante.

Per esigenze di facilità espositiva, l'equazione differenziale fondamentale viene ricavata ipotizzando delle variazioni di prezzo e intervalli temporali discreti, cosicché la variabile aleatoria da eliminare attraverso la copertura sarà in effetti Δz .

Tale portafoglio si compone di una posizione corta in opzioni di entità pari ed opposta (in termini di segno algebrico) al valore $f(\dots)$ dell'opzione da valutare e di una quantità di attività sottostante (posizione lunga) pari a $\frac{\partial f}{\partial S}$. Il valore del portafoglio, indicato con Π , sarà per definizione pari a

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S} S. \quad (9)$$

Inoltre, la variazione $\Delta \Pi$ del valore del portafoglio nell'intervallo di tempo Δt è data da

$$\Delta \Pi = -\Delta f + \frac{\partial f}{\partial S} \Delta S. \quad (10)$$

Si sostituiscono poi le equazioni (1) e (8) all'interno dell'equazione (10) e si ottiene

$$\Delta \Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) \Delta t. \quad (11)$$

Poiché nell'equazione (11) così ricavata non è presente il termine Δz (la componente stocastica), il portafoglio diviene privo di rischio all'interno dell'intervallo temporale Δt : ne segue che, sulla scorta delle ipotesi fatte finora, il portafoglio dovrà avere un rendimento pari al tasso d'interesse $risk-free r_f$. Questo perché, se il portafoglio avesse un rendimento superiore (inferiore) al tasso d'interesse $risk-free r_f$, vi sarebbe un'opportunità di eseguire un arbitraggio per ottenere un profitto



senza rischio semplicemente vendendo (comprando) i titoli privi di rischio e acquistando (vendendo) il portafoglio così costruito. Da ciò segue che

$$\Delta\Pi = r_f\Pi\Delta t. \quad (12)$$

Sostituendo nell'equazione (12) i valori di Π e $\Delta\Pi$ così come individuati dalle equazioni (9) e (11), si ottiene

$$\left(\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)\Delta t = r_f\left(f - \frac{\partial f}{\partial S}S\right)\Delta t$$

ovvero

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2 = r_f f. \quad (13)$$

L'equazione così ottenuta è designata come l'"equazione differenziale di Black-Scholes-Merton", e presenta infinite soluzioni, una per ciascun derivato il cui valore dipenda da un sottostante generico S .

Questa equazione ha la caratteristica distintiva di non presentare nessuna variabile che sia influenzata dalla propensione al rischio degli investitori: infatti, le variabili che compaiono nell'equazione sono il tasso d'interesse privo di rischio, la volatilità dell'attività sottostante, il tempo e il prezzo corrente dell'attività sottostante; nessuna di queste è correlata alla propensione al rischio degli investitori. Questo perché nell'equazione (13) non figura il tasso di rendimento atteso μ dell'azione, che dipende proprio dalla propensione al rischio, poiché più è elevata l'avversione al rischio degli investitori, maggiore sarà il tasso di rendimento atteso sul titolo. Questa caratteristica essenziale dell'equazione differenziale di Black-Scholes-Merton ci permette di argomentare che, se la propensione al rischio degli investitori non è presente nella formula di valutazione di un derivato, allora non può essere in grado di influenzarne la soluzione (ovvero il prezzo del derivato stesso). Pertanto, nel determinare il prezzo $f(\dots)$ di un derivato è possibile limitarsi ad assumere che gli investitori siano neutrali al rischio. In un mondo neutrale al rischio, il rendimento atteso di qualsiasi attività sottostante è quindi uguale al tasso di interesse privo di rischio, che viene altresì impiegato per attualizzare qualsiasi payoff futuro.

Di conseguenza, l'ipotesi di neutralità verso il rischio può rappresentare un utile espediente per ottenere le soluzioni dell'equazione differenziale di Black-Scholes-Merton, soluzioni che però

rimangono ugualmente valide anche quando viene rilassata questa ipotesi. Infatti, passando al mondo reale, dove gli investitori sono avversi al rischio, il tasso di rendimento non può che cambiare a seconda dell'attività sottostante e, quale conseguenza, varia anche il tasso di interesse che deve essere utilizzato per la valutazione dei derivati che dipendono dalla singola attività sottostante: nondimeno, nel modello Black-Scholes-Merton questi due effetti si controbilanciano perfettamente tra loro.

Le soluzioni dell'equazione differenziale individuate da Black-Scholes-Merton per la valutazione di opzioni call e put europee su attività sottostanti che non distribuiscono proventi sono le seguenti:

$$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) \quad (14)$$

e

$$p = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1) \quad (15)$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Nelle formule di *pricing* esposte, l'espressione $N(x)$ indica la funzione di ripartizione di una variabile aleatoria normale con media nulla e deviazione standard uguale a 1, ovvero la probabilità che una variabile normale standardizzata assuma un valore pari o inferiore a x .

Tramite il modello di Black-Scholes-Merton è quindi possibile delle formule in grado di restituire immediatamente il prezzo di un'opzione semplicemente inserendo come r_f valori di input il prezzo dell'attività sottostante S_0 , il prezzo di esercizio dell'opzione K , il tasso di interesse privo di rischio r_f , la volatilità σ del prezzo dell'attività sottostante e la vita residua T dell'opzione.

Il significato delle espressioni $N(d_1)$ e $N(d_2)$ presenta delle differenze. L'espressione $N(d_2)$ nell'equazione rappresenta la probabilità che l'opzione call venga esercitata, rimanendo nell'ipotesi di un mondo neutrale al rischio. L'interpretazione del termine $N(d_1)$ non è altrettanto immediata, in quanto

$$S_0 N(d_1) e^{-rT}$$

rappresenta il valore atteso (in un mondo neutrale al rischio) di una variabile che sarà pari a S_t quando

$$S_t > K,$$

mentre sarà pari a 0 in caso contrario. Infatti, lo *strike price* K verrà pagato solo se $S_t > K$ e la probabilità che ciò accada è pari a $N(d_2)$. Ne segue che il valore atteso dell'opzione call in un mondo indifferente al rischio è pari a

$$S_0 N(d_1) e^{-rT} - K N(d_2).$$

Se si attualizza il valore atteso ottenuto al tasso privo di rischio, si ricava la formula Black-Scholes-Merton per il valore corrente della call, ovvero esattamente l'equazione (14).

Interpretando la formula (14) in modo diverso si può notare che il valore corrente della call può essere scritto anche come

$$c = e^{-rT} \left[S_0 e^{-rT} \frac{N(d_1)}{N(d_2)} - K \right] N(d_2)$$

I cui termini presentano il seguente significato:

- e^{-rT} = fattore di attualizzazione;
- $S_0 e^{-rT} \frac{N(d_1)}{N(d_2)}$ = valore atteso di S_t , subordinato a $S_t > K$;
- K = prezzo di esercizio dell'opzione;
- $N(d_2)$ = probabilità di esercizio dell'opzione call.

Il valore dell'opzione call è quindi direttamente proporzionale al rapporto tra, da un lato, la probabilità che il valore dell'attività sottostante S_t si collochi al di sopra del prezzo d'esercizio (lo *strike price*) dell'opzione call pari K ($S_t > K$) e, dall'altro lato, la probabilità che l'opzione call venga esercitata $N(d_2)$: i due termini devono necessariamente muoversi nella medesima direzione, poiché la probabilità che l'opzione call venga esercitata è tanto più elevata quanto più il valore dell'attività sottostante S_t si collochi al di sopra del prezzo d'esercizio K .

** ** *



3. IL VALORE DELL'OPZIONE DI CRESCITA/ESPANSIONE PRESENTE NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE CER VALDARNO

L'analogia concettuale tra opzioni finanziarie e opzioni reali è rappresentata nella tabella sottostante dove i tratti distintivi delle opzioni finanziarie vengono tradotti nel contesto delle opzioni reali.

Opzione finanziaria	Variabile	Opzione reale
Prezzo di esercizio	K	Valore degli investimenti necessari per dare attuazione al progetto
Valore dell'attività sottostante	S_i	Valore attuale dei flussi di cassa futuri del progetto d'investimento
Tempo alla scadenza	T	Durata del progetto d'investimento
Volatilità dell'attività sottostante	σ^2	Rischiosità del progetto d'investimento
Tasso d'interesse <i>risk-free</i>	r_f	Tasso d'interesse <i>risk-free</i>

Le variabili fondamentali alla base del valore di un'opzione reale nell'ambito di un progetto di investimento da parte di un'impresa sono le seguenti.

- **Valore attuale dell'attività sottostante** - Nell'ambito delle opzioni reali il sottostante è rappresentato da un'attività reale che può essere innanzitutto un progetto d'investimento o una potenziale acquisizione; se il valore attuale del progetto sottostante aumenta, di conseguenza aumenterà il valore dell'opzione reale quando questa è equiparata a un'opzione call, al contrario se l'opzione reale ha le caratteristiche di un'opzione put (come l'opzione di abbandono) il suo valore sarà ridotto da una crescita del valore attuale dell'investimento sottostante.
- **Prezzo di esercizio** - Nel caso delle opzioni reali lo *strike price* è costituito dall'investimento monetario necessario per avviare un progetto, qualora l'opzione reale sia assimilabile a un'opzione call, mentre rappresenta la somma incassata dall'alienazione di un progetto, ovvero i benefici derivanti dalla sua dismissione, nel caso in cui l'opzione reale sia assimilabile a un'opzione put: un prezzo di esercizio maggiore farà aumentare il valore di un'opzione reale di tipo put e diminuire il valore intrinseco di un'opzione reale di tipo call.
- **Tempo alla scadenza** - Si tratta dell'intervallo temporale nel quale è possibile avviare, modificare, espandere o dismettere il progetto di investimento. In analogia con le opzioni finanziarie, si ha che all'aumentare della lunghezza di tale intervallo, aumentano le

opportunità di esercizio e diminuisce l'incertezza, comportando un aumento di valore sia delle opzioni reali call che di quelle put.

- **Rischiosità (volatilità) del progetto d'investimento** - La volatilità dell'attività reale sottostante misura la rischiosità ossia l'incertezza associata al valore nel tempo di un determinato progetto d'investimento, che è validamente approssimabile tramite la deviazione standard dei flussi di cassa operativi (FCFO) originati dal progetto d'investimento e depurati dalle uscite monetarie correlate all'esecuzione degli investimenti, già confluiti nella determinazione dello *strike price*.

Vi sono quindi delle corrispondenze, sia intuitive che sul piano analitico, tra le opzioni finanziarie e le opzioni reali e, nel caso di specie, la opzioni (finanziaria) di tipo call e le opzioni reali di crescita/espansione.

L'opzione desumibile dal contratto di concessione CER Valdarno si atteggia come un'opzione di crescita/espansione i cui elementi costitutivi sono esposti di seguito.

- Il valore attuale del potenziale di crescita/espansione (i.e. il valore dell'attività sottostante) è dato dal valore attuale dei FCFO attesi, al netto degli investimenti previsti nel progetto CER Valdarno, come desumibili dal piano economico e finanziario di gara.
- La volatilità dell'attività sottostante è data dalla deviazione standard annualizzata e misurata in scala logaritmica del valore attuale dei FCFO attesi, al netto degli investimenti, previsti nel progetto CER Valdarno, come desumibili dal piano economico e finanziario di gara.
- Il prezzo di esercizio (*strike price*) dell'opzione reale è dato dal valore attuale degli investimenti necessari per attuare il progetto CER Valdarno, come desumibili dal piano economico e finanziario di gara.
- Il numero di anni di concessi per lo sfruttamento dell'opzione è pari a 20 (venti) e coincide con la durata contrattualmente prevista per il periodo concessorio.
- Il costo associato a un anno di attesa per dare seguito alla crescita/espansione è dato dal rapporto tra il valore attuale medio dei FCFO attesi e il valore attuale del potenziale di espansione crescita, come in precedenza determinato e secondo i dati desumibili dal piano economico e finanziario di gara.
- Il tasso d'interesse privo di rischio atteso durante la vita dell'opzione è dato dal tasso swap (Eur-Irs) a 20 anni rilevato in media nel luglio 2023.

I dati economici rilevanti ai fini della stima sono stati desunti dal piano economico e finanziario di gara dell'iniziativa concessoria elaborato dalla Direzione di Energy Montevarchi S.r.l.; i flussi di cassa operativi al netto d'imposta (FCFO) sono stati determinati sottraendo l'importo degli investimenti, in modo da evitare che questi venissero conteggiati più volte (cd. *double counting*) –

dapprima nel valore attuale del potenziale di crescita/espansione e, successivamente, nella determinazione dello *strike price* dell'opzione reale (cfr. infra).

Avvalendosi di tali dati/elementi è possibile applicare la formula di Black-Scholes-Merton per ottenere il valore dell'opzione di crescita/espansione presente nel contratto di concessione CER Valdarno.

Input relativi all'attività sottostante [underlying asset]

Valore attuale del potenziale di crescita/espansione =	2.079.209 €
Deviazione standard annualizzata e in scala logaritmica del valore attuale dei FCFO attesi =	14,55%
Valore attuale degli investimenti necessari per attuare l'opzione di crescita/espansione (<i>strike price</i>) =	2.062.753 €
Numero di anni di concessi per lo sfruttamento dell'opzione =	20
Costo associato a un anno di attesa per dare seguito alla crescita/espansione =	4,76%

Altri input

Tasso d'interesse privo di rischio atteso durante la vita dell'opzione =	2,96%
--	-------

Valore attività sottostante =	2.079.209 €
Prezzo d'esercizio [Strike Price] =	2.062.753 €
Durata (in anni) dell'opzione di crescita/espansione =	20

Tasso IRS 20 anni =	2,96%
Varianza =	0,02
Costo del rinvio =	4,76%

d1 =	-0,22
N(d1) =	0,41

d2 =	-0,87
N(d2) =	0,19

Valore dell'opzione di crescita/espansione = **112.068 €**

Il valore dell'opzione presente nel contratto di concessione CER Valdarno – ovvero il valore del diritto a sottoscrivere il “Contratto di affidamento dei servizi” (“l’Opzione”) – è pertanto determinato essere pari a euro **112.068**.

** ** *



[Handwritten signature]

4. SINTESI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, la valorizzazione del diritto a sottoscrivere il “Contratto di affidamento dei servizi” (“l’Opzione”) tiene conto di tutte le utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione di Partecipazione CER Valdarno, come meglio rappresentati nello Statuto della Fondazione.

I risultati quantitativi derivati dalla metodologia valutativa descritta nella Sezione 2 indica che il valore del diritto a sottoscrivere il “Contratto di affidamento dei servizi” (“l’Opzione”) oggetto di conferimento da parte del socio fondatore Energy Montevarchi S.r.l. alla Data di Riferimento del 31 luglio 2023 è stimato almeno pari a euro **112.068,00 (euro centododicimilasessantotto virgola zero zero)**.

Ne segue che il valore del patrimonio, espresso alla Data di Riferimento del 31 luglio 2023, della costituenda Fondazione di Partecipazione Comunità Energetica “CER VALDARNO” è anch’esso almeno pari ad euro **112.068,00 (euro centododicimilasessantotto virgola zero zero)**.

Torino, 02 agosto 2023

In fede,

dott. Francesco Neri

** ** *

Francesco Neri

20



ALLEGATI

1. Piano economico finanziario di gara dell'iniziativa concessoria
2. Visura Energy Montevarchi S.r.l.
3. Proposta di Partenariato Pubblico Privato;
4. Delibera di Giunta di nomina Promotore;
5. Determinazione di Aggiudicazione Efficace n° 134 del 26/01/2023;
6. Contratto di Concessione del 27/02/2023, con allegato Schema del Contratto di affidamento dei servizi
7. Delibera Consiglio Comunale del 27/07/2023 di costituzione della Fondazione
8. Statuto della Fondazione di Partecipazione
9. Contratto di Servizio



Repertorio n. 34297

Verbale di asseverazione di perizia
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due agosto duemilaventitre (2 agosto 2023), in Cuneo, in Piazza Europa numero quattordici.

Avanti a me Barbara Pilepich, Notaio in Cuneo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente il signor:

- **NERI Francesco**, nato a Cuneo il giorno 18 giugno 1973, residente in Cuneo, Corso Dante n.5, codice fiscale NRE FNC 73H18 D205V, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione di stima che precede chiedendo di asseverarla con giuramento. Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula seguente:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

E richiesto io Notaio ricevo questo atto scritto e compilato integralmente sotto la mia direzione e responsabilità in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed in parte di mio pugno, e da me letto al comparente, il quale lo approva ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive.

Occupi il presente atto fino qui della prima pagina di un foglio.

Francesco Neri

Barbara Pilepich



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

BUDGET ECONOMICO CONCESSIONE	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03	ANNO 04	ANNO 05	ANNO 06	ANNO 07	ANNO 08	ANNO 09	ANNO 10	ANNO 11	ANNO 12	ANNO 13	ANNO 14	ANNO 15	ANNO 16	ANNO 17	ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20
Ricavi di vendita	136.533 €	138.676 €	141.142 €	143.964 €	147.182 €	150.837 €	154.977 €	159.654 €	164.926 €	170.856 €	177.515 €	184.979 €	193.335 €	202.680 €	213.116 €	224.760 €	237.739 €	252.196 €	268.285 €	286.173 €
Variatione delle rimanenze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altri componenti valore della produzione	106.189 €	106.315 €	104.431 €	103.537 €	102.638 €	101.730 €	100.816 €	99.898 €	98.975 €	98.047 €	97.116 €	96.181 €	95.242 €	94.302 €	93.359 €	92.413 €	91.463 €	90.517 €	89.566 €	88.614 €
VALORE DELLA PRODUZIONE DEL PERIODO	242.722 €	245.091 €	245.573 €	247.501 €	249.820 €	252.567 €	255.794 €	259.553 €	263.901 €	268.904 €	274.630 €	281.160 €	288.578 €	296.982 €	306.475 €	317.173 €	329.204 €	342.713 €	357.851 €	374.789 €
(Consumi di materie prime)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Acquisto di servizi)	-30.409 €	-27.734 €	-28.094 €	-28.505 €	-28.952 €	-29.440 €	-30.020 €	-30.642 €	-31.333 €	-32.103 €	-32.960 €	-33.914 €	-34.972 €	-36.144 €	-37.447 €	-38.890 €	-40.506 €	-42.281 €	-44.257 €	-46.450 €
(Sodamento beni di terzi)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Altri costi esterni)	-104.322 €	-122.478 €	-123.146 €	-124.142 €	-124.822 €	-125.992 €	-127.008 €	-128.194 €	-129.540 €	-31.117 €	-32.775 €	-34.647 €	-36.694 €	-38.917 €	-41.479 €	-44.381 €	-47.465 €	-50.730 €	-54.670 €	-58.957 €
VALORE AGGIUNTO (VALUE ADDED)	107.990 €	193.779 €	194.334 €	194.854 €	196.045 €	197.115 €	198.765 €	200.717 €	203.019 €	205.673 €	208.895 €	212.599 €	216.913 €	221.921 €	227.549 €	233.894 €	241.233 €	249.698 €	259.925 €	269.387 €
(Costi del personale dipendente)	-2.427 €	-2.440 €	-2.456 €	-2.475 €	-2.488 €	-2.520 €	-2.558 €	-2.596 €	-2.639 €	-2.689 €	-2.746 €	-2.812 €	-2.886 €	-2.970 €	-3.065 €	-3.172 €	-3.292 €	-3.427 €	-3.579 €	-3.748 €
(Accantonamento al F.do TFR)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	105.563 €	191.339 €	191.878 €	192.379 €	193.547 €	194.595 €	196.207 €	198.122 €	200.380 €	202.984 €	206.149 €	209.788 €	214.027 €	218.951 €	224.484 €	230.722 €	237.941 €	246.271 €	255.346 €	265.639 €
(Ammortamento immobilizzazioni materiali)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Ammortamento immobilizzazioni immateriali)	-99.639 €	-99.639 €	-99.639 €	-99.639 €	-99.639 €	-99.639 €	-99.639 €	-99.639 €	-99.639 €	-110.368 €	-110.368 €	-110.368 €	-110.368 €	-110.368 €	-110.368 €	-110.368 €	-110.368 €	-110.368 €	-110.368 €	-110.368 €
(Accantonamenti per rischi e spese)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	5.924 €	91.700 €	92.239 €	92.740 €	93.908 €	94.950 €	96.568 €	98.483 €	100.741 €	92.616 €	95.781 €	99.420 €	103.659 €	108.583 €	114.116 €	120.354 €	127.573 €	135.903 €	144.978 €	155.270 €
Ricavi di natura extraoperativa	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Costi di natura extraoperativa)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	5.924 €	91.700 €	92.239 €	92.740 €	93.908 €	94.950 €	96.568 €	98.483 €	100.741 €	92.616 €	95.781 €	99.420 €	103.659 €	108.583 €	114.116 €	120.354 €	127.573 €	135.903 €	144.978 €	155.270 €
Proventi finanziari	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Oneri finanziari)	-60.325 €	-59.783 €	-59.783 €	-57.230 €	-54.600 €	-51.891 €	-49.101 €	-46.228 €	-43.268 €	-40.219 €	-37.079 €	-33.844 €	-30.513 €	-27.082 €	-23.547 €	-19.907 €	-16.157 €	-12.295 €	-8.317 €	-4.210 €
RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA	-54.401 €	31.917 €	32.456 €	35.510 €	39.308 €	43.059 €	47.467 €	52.255 €	57.473 €	52.397 €	58.702 €	65.575 €	73.146 €	81.502 €	90.569 €	100.447 €	111.416 €	123.608 €	136.661 €	151.060 €
Proventi straordinari	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Oneri straordinari)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-54.401 €	31.917 €	32.456 €	35.510 €	39.308 €	43.059 €	47.467 €	52.255 €	57.473 €	52.397 €	58.702 €	65.575 €	73.146 €	81.502 €	90.569 €	100.447 €	111.416 €	123.608 €	136.661 €	151.060 €
(IRES DELL'ESERCIZIO) [IMPOSTE ANT.]	0 €	-7.660 €	-7.789 €	-8.522 €	-9.434 €	-10.334 €	-11.392 €	-12.591 €	-13.794 €	-12.575 €	-14.088 €	-15.738 €	-17.535 €	-19.569 €	-21.737 €	-24.107 €	-26.740 €	-29.686 €	-32.799 €	-36.252 €
(IRAP DELL'ESERCIZIO) [IMPOSTE ANT.]	0 €	-3.851 €	-3.874 €	-3.895 €	-3.944 €	-3.988 €	-4.056 €	-4.136 €	-4.231 €	-3.890 €	-4.023 €	-4.176 €	-4.354 €	-4.560 €	-4.793 €	-5.055 €	-5.358 €	-5.708 €	-6.089 €	-6.521 €
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	-54.401 €	20.405 €	20.792 €	23.092 €	25.930 €	28.737 €	32.019 €	35.578 €	39.449 €	35.932 €	40.591 €	45.661 €	51.237 €	57.981 €	64.040 €	71.285 €	79.318 €	88.284 €	97.773 €	108.277 €
REDDITIVITA' NETTA [% ricavi]	-22,41%	8,36%	8,47%	9,33%	10,36%	11,38%	12,52%	13,71%	14,95%	13,36%	14,78%	16,24%	17,76%	19,32%	20,90%	22,48%	24,09%	25,75%	27,32%	28,89%



Firmato digitalmente da:
 BONINO STEFANO PAOLO GIACINTO
 Firmato il 01/08/2023 15:40
 Seriale Certificato: 21202589
 Valido dal 03/12/2020 al 03/12/2023
 InfoCert Firma Qualificata 2

BUDGET PATRIMONIALE CONCESSIONE - ATTIVO

ATTIVO	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03	ANNO 04	ANNO 05	ANNO 06	ANNO 07	ANNO 08	ANNO 09	ANNO 10	ANNO 11	ANNO 12	ANNO 13	ANNO 14	ANNO 15	ANNO 16	ANNO 17	ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20	ANNO 21
Immobilizzazioni materiali nette	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilizzazioni immateriali nette	1.893.141 €	1.799.502 €	1.699.863 €	1.594.224 €	1.494.585 €	1.394.946 €	1.295.307 €	1.195.668 €	1.096.029 €	1.103.682 €	993.314 €	882.945 €	772.577 €	662.209 €	551.841 €	441.473 €	331.105 €	220.736 €	110.368 €	0 €	0 €
Immobilizzazioni finanziarie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altre immobilizzazioni non strumentali	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale immobilizzazioni nette	1.893.141 €	1.799.502 €	1.699.863 €	1.594.224 €	1.494.585 €	1.394.946 €	1.295.307 €	1.195.668 €	1.096.029 €	1.103.682 €	993.314 €	882.945 €	772.577 €	662.209 €	551.841 €	441.473 €	331.105 €	220.736 €	110.368 €	0 €	0 €
Materie prime e ausiliarie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prodotti finiti e semilavorati	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Lavori in corso su ordinazione	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(meno: anticipi da clienti)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anticipi a fornitori di fattori consumabili	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ratei e risconti attivi	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale disponibilità	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Crediti netti verso clienti et. al.	40.454 €	40.565 €	40.929 €	41.250 €	41.637 €	42.094 €	42.632 €	43.259 €	43.984 €	44.817 €	45.772 €	46.860 €	48.096 €	49.497 €	51.079 €	52.862 €	54.897 €	57.139 €	59.642 €	62.466 €	65.610 €
Altri crediti/attività a breve	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Crediti tributari (accantonamenti IRES-IRAP)	0 €	11.511 €	11.663 €	12.417 €	13.378 €	14.322 €	15.448 €	16.677 €	18.025 €	18.465 €	18.111 €	19.914 €	21.909 €	24.121 €	26.529 €	29.162 €	32.098 €	35.374 €	38.888 €	42.773 €	47.049 €
Crediti tributari (IVA)	56.224 €	24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.285 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale liquidità differite	96.678 €	52.201 €	52.592 €	53.668 €	55.015 €	56.416 €	58.080 €	59.995 €	62.008 €	62.558 €	63.883 €	66.774 €	70.005 €	73.618 €	77.609 €	82.024 €	86.955 €	92.493 €	98.530 €	105.239 €	112.659 €
Conti correnti bancari attivi	-27.057 €	138.343 €	173.599 €	208.262 €	243.030 €	277.890 €	313.147 €	349.028 €	385.750 €	321.394 €	350.775 €	394.750 €	440.858 €	489.555 €	541.257 €	596.430 €	655.715 €	719.861 €	789.417 €	865.163 €	947.328 €
Cassa	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale liquidità immediate	-27.057 €	138.343 €	173.599 €	208.262 €	243.030 €	277.890 €	313.147 €	349.028 €	385.750 €	321.394 €	350.775 €	394.750 €	440.858 €	489.555 €	541.257 €	596.430 €	655.715 €	719.861 €	789.417 €	865.163 €	947.328 €
Totale attività correnti	69.621 €	190.544 €	226.191 €	261.930 €	298.044 €	334.306 €	371.225 €	408.964 €	447.758 €	383.962 €	414.658 €	461.524 €	510.864 €	563.172 €	618.965 €	678.454 €	742.690 €	812.353 €	887.946 €	970.402 €	1.060.287 €
TOTALE ATTIVITA'	1.962.762 €	1.984.046 €	1.920.054 €	1.856.154 €	1.792.629 €	1.729.252 €	1.666.535 €	1.604.632 €	1.543.787 €	1.487.644 €	1.407.971 €	1.344.469 €	1.283.441 €	1.225.381 €	1.170.706 €	1.119.927 €	1.073.785 €	1.033.090 €	998.314 €	970.402 €	911.328 €

BUDGET PATRIMONIALE CONCESSIONE - PASSIVO E P.N.

PASSIVO E P.N.	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03	ANNO 04	ANNO 05	ANNO 06	ANNO 07	ANNO 08	ANNO 09	ANNO 10	ANNO 11	ANNO 12	ANNO 13	ANNO 14	ANNO 15	ANNO 16	ANNO 17	ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20	ANNO 21
Equity	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Quota capitale non richiamata	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Riserva sovrapprezzo azioni/quote	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Riserva legale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanziamento soci	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Utili exerc. precedenti non distribuiti	0 €	-54.401 €	-33.995 €	-13.203 €	9.889 €	35.819 €	64.556 €	96.575 €	132.152 €	171.601 €	207.533 €	248.123 €	293.785 €	345.022 €	402.403 €	466.442 €	537.727 €	617.045 €	705.279 €	803.052 €	911.328 €
Utili (perdite) d'esercizio	-54.401 €	20.405 €	20.792 €	23.092 €	25.930 €	28.737 €	32.019 €	35.578 €	39.449 €	35.932 €	40.591 €	45.661 €	51.237 €	57.381 €	64.040 €	71.285 €	79.318 €	88.234 €	97.773 €	107.877 €	118.610 €
Capitale netto	-54.401 €	-33.995 €	-13.203 €	9.889 €	35.819 €	64.556 €	96.575 €	132.152 €	171.601 €	207.533 €	248.123 €	293.785 €	345.022 €	402.403 €	466.442 €	537.727 €	617.045 €	705.279 €	803.052 €	911.328 €	1.030.938 €
Debiti finanziari vs. banche	1.992.780 €	1.992.780 €	1.907.671 €	1.820.009 €	1.729.717 €	1.636.716 €	1.540.925 €	1.442.260 €	1.340.635 €	1.235.962 €	1.128.148 €	1.017.100 €	902.721 €	784.910 €	663.565 €	538.579 €	409.844 €	277.247 €	140.672 €	0 €	0 €
Altri finanziamenti da terzi	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prestiti obbligazionari/titoli di debito	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Imposte differite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altre passività a medio/lungo termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fondo TFR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altri fondi a medio/lungo termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Passività consolidate	1.992.780 €	1.992.780 €	1.907.671 €	1.820.009 €	1.729.717 €	1.636.716 €	1.540.925 €	1.442.260 €	1.340.635 €	1.235.962 €	1.128.148 €	1.017.100 €	902.721 €	784.910 €	663.565 €	538.579 €	409.844 €	277.247 €	140.672 €	0 €	0 €
Debiti verso fornitori	24.382 €	13.749 €	13.878 €	13.735 €	13.547 €	13.418 €	13.266 €	13.133 €	13.019 €	27.684 €	12.852 €	12.501 €	12.772 €	12.768 €	12.809 €	12.898 €	13.016 €	13.164 €	13.406 €	13.703 €	14.059 €
Debiti verso banche a breve termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Debiti tributari (IRES/IRAP)	0 €	11.511 €	11.663 €	12.417 €	13.378 €	14.322 €	15.448 €	16.677 €	18.025 €	16.465 €	16.111 €	19.914 €	21.909 €	24.121 €	26.529 €	29.162 €	32.098 €	35.374 €	38.888 €	42.773 €	47.049 €
Debiti tributari IVA	0 €	0 €	45 €	104 €	169 €	241 €	323 €	410 €	506 €	0 €	736 €	870 €	1.017 €	1.180 €	1.361 €	1.560 €	1.782 €	2.025 €	2.297 €	2.597 €	2.924 €
Fondi a breve termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altri debiti a breve termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ratei e risconti passivi	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Passività correnti	24.382 €	25.261 €	25.586 €	26.256 €	27.094 €	27.981 €	29.035 €	30.220 €	31.551 €	44.140 €	31.699 €	33.584 €	35.698 €	38.069 €	40.699 €	43.621 €	46.895 €	50.564 €	54.590 €	58.974 €	63.723 €
TOTALE PASSIVITA'	1.962.762 €	1.984.046 €	1.920.054 €	1.856.154 €	1.792.629 €	1.729.252 €	1.666.535 €	1.604.632 €	1.543.787 €	1.487.644 €	1.407.971 €	1.344.469 €	1.283.441 €	1.225.381 €	1.170.706 €	1.119.927 €	1.073.785 €	1.033.090 €	998.314 €	970.402 €	911.328 €</

BUDGET FINANZIARIO CONCESSIONE	ANNO 01	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 04	ANNO 05	ANNO 06	ANNO 07	ANNO 08	ANNO 09	ANNO 10	ANNO 11	ANNO 12	ANNO 13	ANNO 14	ANNO 15	ANNO 16	ANNO 17	ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20	ANNO 21
RISULTATO OPERATIVO	5.924 €	31.700 €	92.239 €	92.740 €	98.908 €	94.950 €	96.168 €	90.483 €	100.743 €	92.616 €	95.781 €	99.420 €	101.659 €	108.583 €	114.116 €	120.354 €	127.573 €	135.903 €	144.578 €	155.270 €	0 €
FISCALITA' IRPEF SUL RISULTATO OPERATIVO (-)	0 €	-22.008 €	-22.137 €	-22.250 €	-22.538 €	-22.768 €	-23.170 €	-23.696 €	-24.378 €	-25.224 €	-26.197 €	-27.363 €	-28.863 €	-30.940 €	-33.888 €	-38.085 €	-43.618 €	-50.700 €	-59.893 €	-71.285 €	0 €
FISCALITA' IRAP SUL RISULTATO OPERATIVO (-)	0 €	-3.851 €	-3.874 €	-3.895 €	-3.944 €	-3.989 €	-4.056 €	-4.136 €	-4.221 €	-4.319 €	-4.422 €	-4.534 €	-4.654 €	-4.792 €	-4.948 €	-5.222 €	-5.525 €	-5.700 €	-6.093 €	-6.523 €	0 €
RISULTATO OPERATIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE SPECIFICHE	5.924 €	45.841 €	66.228 €	65.585 €	67.426 €	68.174 €	69.336 €	70.711 €	72.332 €	66.490 €	66.771 €	73.283 €	74.427 €	77.963 €	81.998 €	86.414 €	91.597 €	97.578 €	104.091 €	111.464 €	0 €
AMMORTAMENTI (-)	99.639 €	99.639 €	99.639 €	99.639 €	99.639 €	99.639 €	99.639 €	99.639 €	99.639 €	110.368 €	110.368 €	110.368 €	120.368 €	120.368 €	120.368 €	120.368 €	120.368 €	120.368 €	120.368 €	120.368 €	0 €
ACCANTONAMENTI E ALTRE VOCE NON MONETARIE (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VARIAZIONI POSITIVE/NEGATIVE DEL CAPITALE DI RISERVA (-/+)	-12.284 €	45.354 €	46 €	-406 €	-599 €	-515 €	-610 €	-671 €	-741 €	12.010 €	-13.705 €	-1.006 €	-1.137 €	-1.242 €	-1.310 €	-1.494 €	-1.666 €	-1.859 €	-2.010 €	-2.226 €	46.165 €
INVESTIMENTI IN CAPITALE FISSO (AL NETTO DI EVENTUALI DISINVESTIMENTI) (-)	-1.992.780 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-118.021 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FREE CASH FLOW FROM OPERATIONS (FLUSSO DI CASSA OPERATIVO NETTO)	-1.959.513 €	210.835 €	165.801 €	155.821 €	166.556 €	167.299 €	168.366 €	169.678 €	171.250 €	70.884 €	165.574 €	180.745 €	183.572 €	187.089 €	190.943 €	195.288 €	200.299 €	206.088 €	212.452 €	219.626 €	46.165 €
ONERI FINANZIARI NETTI (-)	-50.325 €	-59.763 €	-59.763 €	-57.230 €	-54.660 €	-51.851 €	-49.101 €	-46.210 €	-43.269 €	-40.219 €	-37.079 €	-33.844 €	-30.513 €	-27.092 €	-23.547 €	-19.907 €	-16.157 €	-12.295 €	-8.217 €	-4.220 €	0 €
TAX SHIELD - FISCALITA' SUGLI ONERI FINANZIARI NETTI (+)	0 €	14.848 €	14.848 €	13.785 €	13.104 €	12.454 €	11.784 €	11.095 €	10.354 €	9.565 €	8.859 €	8.123 €	7.325 €	6.500 €	5.651 €	4.778 €	3.878 €	2.951 €	1.995 €	1.013 €	0 €
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FISCALITA' SUL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE	-2.019.837 €	165.400 €	120.365 €	122.316 €	125.090 €	127.861 €	131.046 €	134.545 €	138.347 €	40.317 €	137.194 €	155.929 €	160.488 €	166.507 €	173.047 €	180.159 €	188.020 €	196.749 €	206.181 €	216.419 €	46.165 €
ACCENSIONE NUOVA FINANZIAMENTI (+)	1.992.780 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RIMBORSO FINANZIAMENTI (-)	0 €	0 €	-85.309 €	-87.962 €	-90.292 €	-93.003 €	-95.793 €	-98.645 €	-101.625 €	-104.673 €	-107.814 €	-111.048 €	-114.379 €	-117.811 €	-121.345 €	-126.985 €	-133.735 €	-141.597 €	-150.572 €	-160.772 €	0 €
FLUSSO DI CASSA PER I DETENTORI DEL CAPITALE PROPRIO	-27.057 €	165.400 €	35.256 €	34.663 €	34.767 €	34.860 €	35.257 €	35.881 €	36.722 €	-64.356 €	29.381 €	43.975 €	46.109 €	48.696 €	51.702 €	55.173 €	59.285 €	64.146 €	69.556 €	75.747 €	46.165 €
EQUITY (B)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RIDUZIONE DI CAPITALE/PAGAMENTO DIVIDENDI (C)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO (D) = (A)+(B)+(C)	-27.057 €	165.400 €	35.256 €	34.663 €	34.767 €	34.860 €	35.257 €	35.881 €	36.722 €	-64.356 €	29.381 €	43.975 €	46.109 €	48.696 €	51.702 €	55.173 €	59.285 €	64.146 €	69.556 €	75.747 €	46.165 €
POSIZIONE DI LIQUIDITA' - TOTALE A PARAGGIO BUDGET PATRIMONIALE	-27.057 €	138.343 €	173.509 €	208.262 €	243.000 €	277.890 €	313.147 €	349.019 €	386.750 €	322.394 €	350.775 €	394.750 €	440.859 €	489.555 €	541.257 €	596.490 €	655.715 €	719.861 €	789.417 €	865.183 €	911.318 €
FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO DA BUDGET PATRIMONIALE (E)	-27.057 €	165.400 €	35.256 €	34.663 €	34.767 €	34.860 €	35.257 €	35.881 €	36.722 €	-64.356 €	29.381 €	43.975 €	46.109 €	48.696 €	51.702 €	55.173 €	59.285 €	64.146 €	69.556 €	75.747 €	46.165 €
CHECK - CONTROLLO QUADRATURA (F) = (D) - (E)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



Firmato digitalmente da:
 BONINO STEFANO PAOLO GIACINTO
 Firmato il 01/08/2023 15:40
 Seriale Certificato: 21202589
 Valido dal 03/12/2020 al 03/12/2023
 InfoCert Firma Qualificata 2

Handwritten mark or signature.

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

ENERGY MONTEVARCHI S.R.L.



8EVSMX

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App R1 QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale ROMA (RM) VIA DEL TRITONE
102 CAP 00187

Domicilio digitale/PEC energymontevarchi@legalmail.it

Numero REA RM - 1687242

Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 16956661009

Partita IVA 16956661009

Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata

Data atto di costituzione 14/12/2022

Data iscrizione 21/12/2022

Data ultimo protocollo 02/03/2023

L'impresa è rappresentata da più persone

ATTIVITA'

Stato attività attiva

Data inizio attività 27/01/2023

Attività prevalente realizzazione mediante project financing di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel comune di montevarchi per la durata di venti anni.

Codice ATECO 43.21.01

Codice NACE 43.21

Attività import export -

Contratto di rete -

Albi ruoli e licenze -

Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale 21.108,01

Addetti al 30/09/2022 5

Soci e titolari di diritti su azioni e quote 2

Amministratori 3

Titolari di cariche 0

Sindaci, organi di controllo 0

Unità locali 0

Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi 5

Trasferimenti di quote 0

Trasferimenti di sede 0

Partecipazioni ⁽¹⁾ -

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA -

Certificazioni di QUALITA' -

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci -

Fascicolo sì

Statuto sì

Altri atti 3





Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Attività, albi ruoli e licenze	7
7 Aggiornamento impresa	8

1 Sede

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA DEL TRITONE 102 CAP 00187
Domicilio digitale/PEC	energymontevarchi@legalmail.it
Partita IVA	16956661009
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	RM - 1687242

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 16956661009 Data di iscrizione: 21/12/2022 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 14/12/2022
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA', NEI LIMITI DI LEGGE, ANCHE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E COMUNQUE SUBORDINATAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, SVOLGERA' LE ATTIVITA' PREVISTE ...
Poteri da statuto	ART. 16 - RAPPRESENTANZA SOCIALE LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE LE ...

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 16956661009 del Registro delle Imprese di ROMA Data iscrizione: 21/12/2022
------------------------------------	--

sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/12/2022
----------------	--

informazioni costitutive

Denominazione: ENERGY MONTEVARCHI S.R.L.
Data atto di costituzione: 14/12/2022

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2023

organismi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA', NEI LIMITI DI LEGGE, ANCHE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E COMUNQUE SUBORDINATAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, SVOLGERA' LE ATTIVITA' PREVISTE NELLA CONVENZIONE CHE VERRA' STIPULATA CON IL COMUNE DI MONTEVARCHI, AVENTE AD OGGETTO IL CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE "PROJECT-FINANCING" DI CUI ALL'ART. 183 COMMA 15 D.LGS. NO 50, AVENTE PER OGGETTO LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE, NONCHE' L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER).

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE TUTTI GLI ATTI, LE OPERAZIONI E LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE, STRUMENTALI E ACCESSORIE AL PROPRIO OGGETTO.

LA SOCIETA' AVRA' LA FACOLTA' DI AFFIDARE A TERZI LE ATTIVITA' CHE NE FORMANO - IN TUTTO O IN PARTE - IL PROPRIO OGGETTO, NONCHE' DI AFFIDARE A TERZI L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI REALIZZATI O LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI. IN RELAZIONE A TALI ATTIVITA' LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE E STRETTAMENTE CONNESSE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ASSUMERE PARTECIPAZIONI OD INTERESSENZE IN SOCIETA' O ENTI AVENTI PER OGGETTO ATTIVITA' STRETTAMENTE CONNESSE ALLO SCOPO SOCIALE, PRESTARE SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E DI GESTIONE A FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. POTRA' ALTRESI' PRESTARE FIDEIUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI E CONCEDERE IPOTECHE, O ALTRE GARANZIE REALI, NONCHE' RACCOGLIERE PRESSO I PROPRI SOCI, NEL RISPETTO DELLE LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI, I FONDI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IL TUTTO IN VIA SECONDARIA E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

poteri da statuto


ART. 16 - RAPPRESENTANZA SOCIALE
LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE LE ESERCITERA' CON LE STESSE MODALITA' CON LE QUALI E' STATO A LUI ATTRIBUITO IL POTERE DI AMMINISTRAZIONE.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	21.108,01
	Sottoscritto:	21.108,01
	Versato:	21.108,01
	Conferimenti in altra forma	

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 20/12/2022



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
GREEN WOLF S.R.L. 03689140543	10.765,09		proprietà'
GRUPPO SIM TEL S.R.L. 02294060971	10.342,92		proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 20/12/2022 pratica con atto del 14/12/2022

capitale sociale

Data deposito: 20/12/2022
Data protocollo: 20/12/2022
Numero protocollo: RM-2022-481496
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
21.108,01 Euro

Proprietà'

GREEN WOLF S.R.L.

Quota di nominali: 10.765,09 Euro
Di cui versati: 10.765,09
Codice fiscale: 03689140543
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA DEL TRITONE 102 CAP 00187

Proprietà'

GRUPPO SIM TEL S.R.L.

Quota di nominali: 10.342,92 Euro
Di cui versati: 10.342,92
Codice fiscale: 02294060971
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
FIRENZE (FI) VIA DANTE DA CASTIGLIONE 8 CAP 50125

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	BONINO STEFANO PAOLO GIACINTO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	TUCCI MATTIA	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	LELLI MARIO	Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3
Data inizio carica: 14/12/2022

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione
BONINO STEFANO PAOLO GIACINTO

Rappresentante dell'impresa
Nato a TORINO (TO) il 17/04/1973
Codice fiscale: BNNSFN73D17L219E
TORINO (TO)
STRADA VAL SAN MARTINO 167/10 CAP 10131

domicilio

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 14/12/2022
Data iscrizione: 21/12/2022
Durata in carica: fino alla revoca

carica

consigliere
Data atto di nomina: 14/12/2022
Data iscrizione: 21/12/2022
Durata in carica: fino alla revoca

Consigliere
TUCCI MATTIA

Rappresentante dell'impresa
Nato a LECCE (LE) il 21/01/1996
Codice fiscale: TCCMTT96A21E506Y
NICHELINO (TO)
VIA PETRARCA 8 CAP 10042

domicilio

carica

consigliere
Data atto di nomina: 14/12/2022
Data iscrizione: 21/12/2022
Durata in carica: fino alla revoca

Consigliere
LELLI MARIO

Rappresentante dell'impresa
Nato a PRATO (PO) il 11/06/1975
Codice fiscale: LLLMRA75H11G999G
FIRENZE (FI)
VIA DANTE DA CASTIGLIONE 8 CAP 50125

domicilio

carica

consigliere

Data atto di nomina: 14/12/2022

Data iscrizione: 21/12/2022

Durata in carica: fino alla revoca

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	5
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	27/01/2023
Attività prevalente	REALIZZAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONT EVARCHI PER LA DURATA DI VENTI ANNI.

Attività

inizio attività
(informazione storica) Data inizio dell'attività dell'impresa: 27/01/2023

attività prevalente esercitata dall'impresa
REALIZZAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONT EVARCHI PER LA DURATA DI VENTI ANNI.
CUP: E74H22000880005- - CIG: 9346785AFA, COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI N. 134 DEL 26/01/2023 DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente
Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

attività esercitata nella sede legale
REALIZZAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONT EVARCHI PER LA DURATA DI VENTI ANNI.
CUP: E74H22000880005- - CIG: 9346785AFA, COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI N. 134 DEL 26/01/2023 DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Addetti
(elaborazione da fonte INPS) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022
(Dati rilevati al 30/09/2022)

	III trimestre
Dipendenti	5
Indipendenti	0
Totale	5

Addetti nel comune di ROMA (RM)

	III trimestre
Dipendenti	5
Indipendenti	0
Totale	5

7 Aggiornamento impresa


Data ultimo protocollo

02/03/2023

1. ELENCO ELABORATI

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI		
ELENCO ELABORATI		
Elaborato	Descrizione	
1	PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA	
1.1	Elenco elaborati	A4
1.2	Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale e allegati	Cartella
1.3.1	Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale Green Wolf	A4
1.3.2	Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale Gruppo Sim Tel	A4
1.4.1	Certificazioni di qualità Green Wolf	A4
1.4.2	Certificazioni di qualità Gruppo Sim Tel	A4
1.5.1	Documenti di identità del sottoscrittore Green Wolf	A4
1.5.2	Documenti di identità del sottoscrittore Gruppo Sim Tel	A4
1.6	Dichiarazione cauzioni	A4
2	Executive summary	
2.1	Executive Summary	A4
3	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE	
3.1	Relazione tecnica	A4
3.2	Schede degli impianti	A4
3.3	Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione	A4
3.4	Computo Metrico Estimativo	A4
3.5	Quadro Economico	A4
4	CONVENZIONE	
4.1	Bozza di Convenzione	Cartella
All. 4	Indicatori di Performance	A4
All. 5	Regolamento	A4
All. 6	Statuto	A4
All. 7	Contratto di gestione	A4
All. 8	Distribuzione dei benefici	A4
5	PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO	
5.1	Relazione illustrativa al PEF	A4
5.2	Relazione illustrativa al PSC	A4
5.3	Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta	A4
5.4	Piano economico e finanziario asseverato	A4





SOMMARIO

1. COMUNITÀ ENERGETICHE	4
1.A. Contesto generale	4
1.B. Inquadramento Normativo.....	5
2. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE.....	5
2.A. Il perimetro della rete	6
2.B. I destinatari del servizio.....	7
2.C. Il soggetto delegato	7
2.D. Il modello regolatorio virtuale	8
2.D.a. Compatibilità Ecobonus 110%.....	10
2.D.b. Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza.....	10
2.A. Sviluppi normativi	11
3. LA PROPOSTA INTEGRATA.....	11
3.A. Costituzione della comunità energetica	12
3.A.a. Cronoprogramma	14
3.B. La gestione della comunità energetica	15
3.B.a. La piattaforma di gestione	15
3.B.b. Rendicontazione.....	17
3.C. Lo sviluppo della comunità energetica	18
3.C.a. Sviluppo di nuovi impianti	19
3.C.b. Acquisizione impianti esistenti.....	19
3.C.c. Campagna di informazione	20
3.A. Gli impegni delle parti.....	20
3.B. Il modello economico.....	21
4. L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI MONTEVARCHI	24
4.A. Il modello di simulazione	25
4.B. Superficie oggetto dell'intervento	26
4.C. Caratteristiche dell'impianto fotovoltaico	27
4.D. Analisi energetica.....	28
4.D.a. Emissioni.....	30
5. Caratteristiche economiche dell'impianto	30
5.A. Il contributo comunale.....	30
5.B. Ripartizione dei benefici	31

1. COMUNITÀ ENERGETICHE

La transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili è diventata una delle grandi sfide della contemporaneità. La nuova legislazione rende possibili e convenienti forme di aggregazione come le **comunità energetiche rinnovabili (CER)**.

Cittadini, attività commerciali e imprese, enti territoriali e autorità locali possono unirsi per produrre e condividere la propria energia prodotta da fonti rinnovabili. Partecipare ad una comunità energetica rinnovabile crea coesione e sviluppo nel territorio e permette ai cittadini di diventare in prima persona protagonisti della transizione energetica.

Alla base di questo indirizzo da parte del legislatore c'è la consapevolezza che il precedente modello, basato sugli incentivi alle iniziative individuali del singolo cittadino o della singola impresa, comporti costi insostenibili per il sistema senza garantire un volume di iniziative adeguate all'obiettivo di decarbonizzazione.

1.A. CONTESTO GENERALE

Gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente e sulla società sono di anno in anno più evidenti: il nostro Paese è il **secondo europeo per danni economici riconducibili al cambiamento climatico**. Esiste infatti una correlazione diretta e lineare tra l'aumento della CO₂ in atmosfera e l'aumento della temperatura globale.

L'Unione europea ha fissato l'**obiettivo di riduzione delle emissioni** di CO₂ ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990. In Italia, per il settore elettrico, rispettare questi target significa incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% circa ad **oltre il 70%** del fabbisogno elettrico, entro il 2030. Tale ambizioso obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere entro il 2030.

L'auspicio è che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili. Tuttavia, la pianificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di grandi dimensioni richiede tempo e spazi adeguati. La realizzazione di impianti di grossa taglia infatti richiede ampie superfici, spesso non disponibili sul nostro territorio, oltre a richiedere processi autorizzativi più complessi (vincoli paesaggistici, valutazione di impatti ambientale...); al contrario impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici sono più facilmente autorizzabili anche in tempi brevi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del suolo praticamente nullo. Questa migliore accessibilità degli impianti di piccola taglia si sposa perfettamente con le CER, che uniscono i vantaggi dell'installazione di nuovi impianti ai benefici dell'autoconsumo di energia.

L'Europa presenta ancora una grossa dipendenza energetica dalle fonti fossili, con conseguente significativa volatilità del costo dell'energia, in dipendenza delle variazioni geopolitiche o di mercato. La tecnologia moderna permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche la diffusione delle **Comunità Energetiche Rinnovabili**.

Uno studio condotto da Elemens per Legambiente, ha previsto che entro il 2030 il contributo delle Energy Community alla nuova potenza rinnovabile in Italia possa raggiungere i **17.2 GW**, consentendo la generazione di 22.8 TWh annui di energia elettrica rinnovabile, corrispondenti al **30% dell'incremento di energia previsto dal PNIEC** (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030) per centrare i nuovi target europei di decarbonizzazione.

1.B. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il **quadro normativo** in materia di comunità energetiche, che va ad aggiungersi a quello relativo all'autoconsumo individuale, ha visto una prima introduzione delle comunità energetiche rinnovabili con **dall'articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8**, che ha segnato una prima sperimentazione del modello.

Dette disposizioni sono state stabilite unicamente in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e costituiscono primo recepimento di quanto stabilito all'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il quadro attuale è definito dal **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.2021**, che recepisce e attua la direttiva UE fornendo alle comunità energetiche un perimetro normativo ben definito, anche se in continuo sviluppo. Tale legge introduce alcune modifiche sostanziali al perimetro delle CER, che devono ancora essere pienamente attuate da ARERA e da successivi decreti attuativi, attesi nella prima metà del 2022. Nel frattempo, le comunità energetiche continueranno ad essere regolate dalle norme sperimentali precedenti.

Anche il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che pone regole comuni per il mercato interno dell'energia, contiene riferimenti alle comunità energetiche e alla loro integrazione nel mercato dell'energia.



A queste norme nazionali e comunitarie si aggiungono al momento il **Decreto del ministero dello sviluppo economico 15/09/2020** che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità di energia rinnovabile, e la **delibera ARERA 318/2020/R/fee** che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia condivisa nell'ambito della comunità di energia. Più di recente, le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno trovato rilievo anche all'interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, che ne incoraggia e incentiva lo sviluppo all'interno delle prime due missioni.

Anche il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le **Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa**, dove sono indicate le disposizioni più operative.

Infine, alcuni Consigli Regionali hanno emanato delle leggi a sostegno delle comunità energetiche individuando come soggetti promotori gli **Enti Locali** tra queste si segnalano: Campania, Puglia, Calabria, Piemonte, Liguria e Lombardia.

2. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

In base alla normativa vigente la comunità di energia rinnovabile è un **soggetto di diritto autonomo** che si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria** dei suoi membri, autonomo e effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle **vicinanze degli impianti** di produzione detenuti dalla comunità.

L'obiettivo principale della comunità energetica è **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità**, ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, prima che profitti finanziari.

La comunità energetica utilizza la rete elettrica esistente, **non sono quindi previste reti chiuse**, e ha il diritto di:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica.

Gli azionisti o membri della comunità energetica sono **persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali o enti**, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le **imprese private**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale principale. I membri mantengono tutti i loro diritti di clienti finali, fra cui il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore

La comunità energetica può nominare un **delegato**, anche esterno alla CER, per la gestione dei flussi con il Gestore dei Servizi Energetici e la distribuzione delle partite economiche. Inoltre, la comunità energetica può eventualmente svolgere anche il ruolo di società di vendita, utente del dispacciamento, balance service provider.

2.A. IL PERIMETRO DELLA RETE

Secondo l'attuale regolamentazione, i punti di prelievo e di immissione degli impianti si devono trovare prevalentemente su reti elettriche di bassa tensione **sottese alla medesima cabina di trasformazione** alta tensione/media tensione. A tal riguardo è compito del distributore rendere disponibile, a chi ne faccia richiesta, il perimetro di afferenza alle cabine di trasformazione.

La comunità energetica può utilizzare solo reti **attualmente esistenti** e non può apportare modifiche fisiche alla sua conformazione; non sono quindi previste delle reti chiuse, in quanto i trasferimenti della comunità saranno regolati tramite un **modello regolatorio virtuale**.

Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della comunità energetica devono:

- Avere potenza massima incentivabile di **1 MW**
- Essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea, ferma restando la possibilità di connessione per impianti esistenti, sempre a fonte rinnovabile, per una misura non superiore al **30% della potenza complessiva**.
- Essere connessi alla stessa **cabina primaria** di trasformazione alta/media tensione.
- Essere detenuti dai membri della comunità: gli impianti possono essere **di proprietà o gestiti** da un soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità.


Non necessariamente quindi sarà il proprietario a ricoprire il ruolo di detentore o di produttore, queste figure possono essere rappresentate da soggetti differenti:

- Il "detentore" è colui che ha la piena disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (come deriva da titoli quali usufrutto, comodato d'uso o altri titoli contrattuali);
- Il "produttore" è invece il soggetto responsabile dell'esercizio dello stesso (titolare della licenza di officina elettrica e delle autorizzazioni per l'esercizio).



2.B. I DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono aderire alla comunità energetica tutti i soggetti, pubblici o privati, a patto che la partecipazione alla comunità o la produzione elettrica non costituiscano attività commerciale principale.



Tutti i membri della comunità energetica aderiscono **liberamente e volontariamente** ad essa e possono recedere in qualunque momento dalla partecipazione, fermo restando eventuali corrispettivi per il recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Gli utenti mantengono tutti i loro diritti e doveri in qualità di utenti finali, compresa la libertà di scelta del fornitore. I membri della CER possono attribuire a soggetti terzi la gestione, l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli impianti, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi membri della comunità.

I rapporti interni alla comunità sono regolati dallo **statuto della comunità e dal suo regolamento**, oltre che da contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della CER o soggetto terzo, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE.

Di grande rilevanza all'interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili è il **ruolo delle Amministrazioni locali**, viste come punto di riferimento iniziale per la nascita delle CER, in quanto enti aggregatori di tutta la comunità territoriale. La disponibilità di superfici degli enti locali è infatti un ottimo punto di partenza per prevedere l'installazione di nuovi impianti, e la centralità dell'ente presso i cittadini può fungere da volano per la crescita della comunità e attrattiva per nuovi membri ed investitori.

Gli enti locali inoltre hanno più interesse di altri a fornire al proprio territorio i benefici ambientali e sociali forniti dalle comunità energetiche, ancora prima dei profitti economici, potendo ad esempio decidere di distribuire i benefici secondo criteri sociali favorendo le fasce più deboli della popolazione.

2.C. IL SOGGETTO DELEGATO

La comunità energetica rinnovabile è un ente giuridico e in quanto tale è **essa stessa il referente per le interazioni con il GSE e le autorità**.

Tuttavia, la comunità può nominare a un soggetto terzo, dotato delle competenze tecniche specifiche necessarie alla gestione del servizio, come **delegato** per la gestione della comunità, dei rapporti con le autorità e delle parcelle economiche.

L'Amministrazione locale che intende realizzare una Comunità energetica ha la facoltà di gestire in proprio il processo della sua costituzione o di affidarne la realizzazione a un soggetto terzo, incaricato di sviluppare e gestire la Comunità energetica, governare il processo di acquisizione degli asset energetici e delle infrastrutture di misurazione.

M

I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il tramite del referente.

Il referente, nell'istanza e secondo modalità definite dal GSE:

- Allega il mandato ricevuto dai membri della comunità ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- Rende disponibile lo statuto della comunità e/o ogni altro documento fondativo utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.1, lettera c) della delibera 318/2020/R/eel;
- Comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto (cliente finale e/o produttore) e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD)
- Allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte dei soggetti che intendono far parte della configurazione, di tutte le condizioni di cui al comma 3.2, lettere da a) a c) della delibera 318/2020/R/eel.
- Allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella configurazione dei requisiti previsti dal comma 3.2, lettera d) della delibera 318/2020/R/eel;
- Allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell'incentivazione per l'autoconsumo collettivo di cui all'articolo 42bis, comma 7, del decretolegge 162/19.

Il referente è inoltre tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni per eventuali controlli, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione. Il referente è altresì tenuto a dare la propria disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. ai sensi dell'articolo 42bis, comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19.

2.D. IL MODELLO REGOLATORIO VIRTUALE

La normativa riconosce alla comunità energetica la restituzione di alcune componenti tariffarie legate alle perdite di rete e ai costi di trasporto per la parte di rete di distribuzione non utilizzata, più una tariffa incentivante per l'energia condivisa.


L'implementazione di un **modello regolatorio virtuale** evita l'implementazione di nuove soluzioni tecniche o di realizzare nuove reti private, pur mantenendo l'evidenza dei benefici associati all'autoconsumo individuale, all'energia condivisa e quelli legati alla realizzazione degli impianti.

Ogni membro della comunità energetica pagherà al proprio venditore l'energia sulla base dei propri consumi come contabilizzato dal proprio contatore, **senza alcuna modifica rispetto a quanto avvenuto prima dell'implementazione della comunità**. In qualità di membro, però, i soggetti interessati avranno diritto ad un rimborso di alcune componenti.

Rispetto ad una configurazione di solo autoconsumo, in cui il picco di produzione non dovrebbe superare la curva dei consumi, lo scambio sul posto consente l'installazione di potenze superiori consentendo un bilancio fra la produzione e i consumi totali indipendentemente dallo scostamento temporale. **Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano un ulteriore passo in questa direzione** consentendo di sfruttare tutta la superficie disponibile per l'installazione degli impianti, offrendo la possibilità di condividere l'energia prodotta anche con le altre utenze nelle vicinanze, tramite impianti con potenze anche molto superiori al fabbisogno del singolo edificio.

È possibile evidenziare le diverse componenti di una configurazione CER (non ottimizzata):

- **Autoconsumo individuale** (area evidenziata in verde): vi rientra l'energia prodotta da un impianto e consumata direttamente dallo stesso POD a cui l'impianto è allacciato (la cui curva dei consumi è in blu).
- **L'energia condivisa** (evidenziata in arancione): in una comunità energetica viene definita come il minimo, su base oraria, tra l'energia effettivamente immessa in rete da tutti gli impianti di produzione e l'energia prelevata dall'insieme dei membri della comunità (curva arancione).
- **Energia ceduta alla rete** (evidenziata in lilla): la quota di energia prodotta eccedente, su base oraria, il consumo della comunità energetica, che può essere ottimizzata tramite l'installazione di sistemi di accumulo o con l'ampliamento della comunità includendo altri membri.



Gli impianti di una comunità energetica rinnovabile possono quindi avere potenze molto superiori al fabbisogno di un singolo edificio, consentendo di **massimizzare l'utilizzo dello spazio a disposizione**. Il dimensionamento dell'impianto viene effettuato al fine di massimizzare la quota di energia condivisa dalla comunità, riducendo per quanto possibile la quota di energia prodotta in eccesso, remunerata meno convenientemente. A tal fine è possibile ridurre le dimensioni dell'impianto, installare dei sistemi di accumulo o in alternativa aumentare la quota di consumatori della comunità energetica. In questo modo la comunità ha la possibilità di crescere e di sfruttare al meglio tutte le superfici a sua disposizione.

I benefici economici legati alla comunità energetica consistono in:

- **L'autoconsumo individuale** permette di non versare le parti variabili dei corrispettivi di trasporto e di copertura degli oneri di sistema per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata in sito. Si tratta quindi di energia che fornisce un risparmio totale in quanto non viene pagata in bolletta.
- **Autoconsumo comunitario:** vi rientra la quota di **energia condivisa** all'interno della comunità energetica, che viene valorizzata tramite la restituzione delle componenti tariffarie di trasmissione in bassa tensione e il valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze in bassa tensione ($TRAS_E + BTA_U$). Il valore di queste componenti varia nel tempo ma è attorno a 8-9€/MWh.
- **Incentivazione dell'energia elettrica condivisa** tramite la tariffa premio definita dal MiSE, sulla quota di energia condivisa prodotta dagli impianti eleggibili, pari a 110 €/MWh.
- **Remunerazione dell'energia immessa in rete:** tutta l'energia immessa in rete, condivisa o ceduta, viene remunerata al prezzo zonale orario (pari a ~50 €/MWh), ad esempio tramite il ritiro dedicato del GSE.
- **Detrazione fiscale:** per le tipologie di utenze che ne hanno diritto la tariffa premio è cumulabile con la detrazione fiscale al 50% per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, fino ad un massimo di 96.000€

A cui si aggiungono i benefici indiretti:

- **Benefici ambientali** legati al minor consumo di fonti fossili e alle minori perdite di rete
- **Energia rinnovabile a basso costo** per tutta la collettività indipendentemente dalla disponibilità di superfici da destinare alla produzione
- **Valorizzazione del territorio**, messaggio promozionale a favore della decarbonizzazione.
- **Possibilità di estensione del progetto** con torrette di ricarica o sistemi di accumulo per massimizzare la quota di energia condivisa sfruttabile.

M

I flussi economici raccolti dalla comunità energetica saranno ridistribuiti sulla base del regolamento approvato dalla comunità stessa. Una quota importante della tariffa incentivante dovrà essere dedicata ai produttori, al fine di coprire l'investimento da essi effettuato nell'impianto di produzione.

Maggiore dettaglio sulle modalità di redistribuzione dei benefici economici sarà dettagliato nei capitoli seguenti.

2.D.a. **Compatibilità Ecobonus 110%**

Sebbene non direttamente utilizzabile dal concedente o dal concessionario, è importante evidenziare la compatibilità delle comunità energetiche con la detrazione al 110%, di grande interesse per i cittadini che potrebbero voler ampliare i lavori di riqualificazione sul proprio edificio nell'ottica di entrare all'interno della comunità energetica.

I membri delle comunità energetiche che decidono di attivare impianti fotovoltaici possono usufruire del Superbonus al 110%, se ne hanno accesso e prevedono ulteriori interventi "trainanti" finalizzati al risparmio energetico o antisismici. La detrazione al 110% spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni.

Dal momento che la detrazione al 110% è applicabile su di una potenza massima di 20 kW, mentre possono essere ammessi nelle comunità energetiche impianti fino ad una potenza massima di 1000 kW, e visto che la tariffa incentivante legata alla comunità energetica non è cumulabile con altre agevolazioni, le due parti di impianto soggette a diverse regolamentazioni riceveranno trattamenti diversi.

Alla quota di spesa corrispondente alla **potenza massima di 20 kW** spetterà il Superbonus del 110% fino a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e nel caso di sistemi di accumulo nel distinto limite di euro 48.000 e, comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;

Per la quota di spesa corrispondente alla **potenza eccedente i 20 kW** (e fino a 1000 kW) spetterà la detrazione del 50% di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, attualmente spettante nel limite di spesa di euro 96.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Entrambe le agevolazioni spettano nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione del 50% di cui al citato art. 16-bis del TUIR spetta indipendentemente dalla fruizione del Superbonus.

Per quanto riguarda la remunerazione la quota di energia condivisa prodotta dalla quota di impianto relativa ai 20kW:

- Spetta la restituzione delle componenti tariffarie di costo dell'energia e trasporto, in quanto non tecnicamente applicabili (l'energia è autoconsumata in situ);
- non spetta la tariffazione incentivante in quanto il superbonus esclude dall'accesso ad altri incentivi

Alla quota di energia condivisa prodotta dalla restante parte di impianto oltre i 20 kW ed entro i 200 kW spettano sia la restituzione delle componenti tariffarie che l'incentivo premio.

2.D.b. **Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza**

Le comunità energetiche rinnovabili trovano particolare interesse anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in numerose "missioni" prevede investimenti che possono trovare applicazione delle CER.

In particolare, quattro investimenti trovano naturale integrazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a seconda dei diversi contesti in cui queste si verrebbero a trovare:



Missione	Investimento	Quota	Descrizione
M2C1	3.2 – Green Communities	135 milioni di € a fondo perduto	Sviluppo dei territori rurali e di montagna favorendo la crescita di comunità locali con piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, sociale, ambientale ed economico.
M2C2	1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	2,2 miliardi di € di prestiti a tasso zero	Sostegno a Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese di comuni con meno di 5000 abitanti per l'installazione di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile per comunità energetiche rinnovabili e auto-consumatori di energia che agiscono collettivamente.
M2C4	2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	6 miliardi di €	Misure per la prevenzione dei rischi idrogeologici nelle aree urbane e metropolitane. Interventi di piccola entità destinati all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
M5C2	2.1 – Interventi in progetti di rigenerazione urbana	3,3 miliardi di €	Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, quali il riutilizzo di aree e strutture pubbliche, interventi per la mobilità verde e miglioramento del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici.
	2.2 – Piani Urbani Integrati	2,45 miliardi di €	Pianificazione urbanistica partecipata, città smart, recupero di spazi urbani, attraverso la promozione di attività sociali, culturali ed economiche con particolare attenzione agli aspetti ambientali.

I finanziamenti saranno erogati attraverso bandi pubblici che saranno nel tempo pubblicati. Sulla base delle diverse esigenze e caratteristiche del territorio, il Concessionario assisterà l'Amministrazione nelle procedure inerenti all'ottenimento dei fondi.

2.A. SVILUPPI NORMATIVI

In seguito alla recente approvazione del **Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, che recepisce la normativa europea RED II, la regolamentazione delle comunità energetiche rinnovabili subirà alcune modifiche sostanziali, che entreranno in vigore in seguito all'emanazione dei relativi decreti attuativi e alla definizione delle nuove tariffe incentivanti.

Fra le principali modifiche si ha l'estensione del perimetro di attuabilità: si è passati infatti dalle cabine di media tensione, alle cabine primarie per la trasformazione media-alta tensione. Questo permette alle comunità energetiche di uscire dalla dimensione di quartiere, arrivando a comprendere un'area anche sovracomunale.

Una seconda modifica di rilievo riguarda l'estensione degli impianti: dai 200kW di potenza di picco precedentemente previsti dalla sperimentazione, si passerà ad impianti di qualunque dimensione, che saranno incentivabili fino ad una potenza di picco di 1 MW.

Future pubblicazioni da parte di ARERA e del GSE definiranno più nello specifico le modalità con cui sarà possibile aderire alle comunità energetiche rinnovabili e richiedere il relativo incentivo.


Saranno inoltre variate tutte le componenti economiche, che saranno introdotte dal MiTE sulla base delle valutazioni condotte da GSE, RSE e le varie sperimentazioni già avviate sul territorio. In questa prima fase transitoria le tariffe incentivanti previste dalla precedente sperimentazione rimangono immutate.

3. LA PROPOSTA INTEGRATA

La presente proposta per la promozione e realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili passa attraverso l'integrazione delle CER all'interno delle proposte di Partenariato Pubblico Privato promosse secondo l'ex articolo 183, comma 15 del Codice dei Contratti: in questo modo l'Amministrazione potrà, senza alcun onere aggiuntivo, **assolvere al ruolo di promotore e socio fondatore della Comunità energetica, realizzare i primi**

Handwritten mark

impianti di produzione FER necessari ad avviare la transizione energetica e fornire concreti **benefici ambientali, sociali ed economici** ai cittadini soci della comunità.



In sintesi, la proposta si compone di due attività:

- **Costituzione e avvio della comunità energetica:** assistenza all'amministrazione per le operazioni di costituzione della CER, raccolta dei partecipanti e **investimento per la realizzazione di un primo impianto** fotovoltaico sulle coperture messe a disposizione dall'amministrazione. Tale attività viene remunerata attraverso una **percentuale della tariffa incentivante** generata dall'impianto.
- **Gestione della comunità energetica:** il servizio di gestione include il monitoraggio e la rendicontazione dei consumi delle utenze, l'implementazione di una piattaforma di gestione ed è remunerato con una percentuale sui ricavi totali della CER.

La creazione della comunità energetica sarà uno stimolo per ulteriori interventi da parte dei cittadini che permetteranno alla comunità di crescere estendendo i benefici ad un numero di utenti sempre più elevato.

Le fasi principali del **processo di attivazione della comunità energetica rinnovabile** possono essere riassunte come di seguito:

- **Costituzione** della Comunità Energetica Rinnovabile e avvio delle attività
- **Gestione** della comunità energetica
- **Sviluppo** ed estensione della comunità energetica

Il Proponente si occuperà di redigere una proposta di Statuto e un Regolamento per la comunità energetica, che individueranno nel proponente il soggetto delegato alla gestione della comunità energetica che sarà fondata dal Concedente in quanto socio fondatore.

3.A. COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA

Il primo passo nel processo di costituzione di una nuova Comunità Energetica Rinnovabile prevede la ricerca e la localizzazione di una sorgente di energia rinnovabile da sfruttare; generalmente questo consiste **nell'individuare una superficie, pubblica o privata, adatta all'installazione di un impianto fotovoltaico**. Dopo aver effettuato un dimensionamento dell'impianto occorre ricercare, fra le utenze vicine, dei consumatori interessati ad accedere al meccanismo e verificare, tramite il gestore di rete, l'afferenza di tutte le utenze alla medesima cabina primaria di trasformazione.

In questa prima fase all'Amministrazione sarà richiesto di concedere al Concessionario il **diritto di costruire un impianto su di una sua superficie**; l'investimento per l'impianto potrà essere, a seconda del modello scelto, interamente a carico del Concessionario, o condiviso con l'Amministrazione. A seconda del modello scelto, i benefici della CER saranno ripartiti in maniera differente.

Il Concessionario in questa fase si occuperà a **proprie spese** di analizzare la fattibilità del progetto sotto diversi punti di vista:

- **Tecnico-energetico:** Analisi dei bilanci energetici previsti per l'impianto e bacino di utenze previsto, ricerca di eventuali altri soggetti produttori;
- **Sociale:** individuare potenziali impatti sociali del progetto, studiare la propensione alla CER da parte dei cittadini e individuare stili comportamentali ideali volti allo sfruttamento ottimale dell'energia prodotta;
- **Economici:** valutare la sostenibilità economica della configurazione per il Concessionario e i vantaggi economici per i cittadini;
- **Ambientali:** valutare gli impatti ambientali del progetto e promuovere ulteriori azioni migliorative;
- **Regolatorio:** verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti di accesso alla CER da parte dell'impianto e dei consumatori.

In seguito alle analisi preliminari si rende necessario procedere alla **costituzione** vera e propria dell'**ente giuridico**. Il Concessionario si occuperà di accompagnare l'Amministrazione **redigendo lo statuto e il regolamento** della Comunità Energetica, oltre a gestire la procedura di costituzione presso gli organi competenti. In una prima fase la comunità energetica sarà costituita avendo come soci fondatori il Concessionario e l'Amministrazione, cui si aggiungeranno ulteriori membri consumatori individuati attraverso audit energetici specialistici. Gli **oneri necessari alla costituzione e alla promozione della Comunità Energetica saranno interamente a carico del Concessionario**, che si occuperà anche di assistere l'Amministrazione e la CER nella gestione delle pratiche per la richiesta di finanziamenti (es PNRR). L'Amministrazione, oltre alla costituzione della CER utilizzando Statuto e Regolamento proposti, si impegnerà, in qualità di socio fondatore della CER, ad affidare al Concessionario i servizi di gestione della CER per 20 anni, in modo da garantire la sostenibilità economica del progetto.

Il Concessionario si occuperà a proprie spese della progettazione dell'impianto FER, inclusa la verifica delle procedure autorizzative, la richiesta di connessione dell'impianto alla rete e la verifica dei requisiti per l'accesso alla Comunità Energetica Rinnovabile. L'investimento sull'impianto potrà essere, a seconda del modello prescelto, interamente a carico del Concessionario, o parzialmente finanziato con soldi pubblici; in base al tipo di finanziamento prescelto cambieranno le modalità di redistribuzione dei profitti, come descritto nei capitoli successivi.

Dopo aver verificato il rispetto di tutti i requisiti e aver avuto mandato da parte dei clienti finali e degli altri eventuali produttori, il Concessionario presenterà al GSE la richiesta di accesso alla remunerazione dell'energia inviando la seguente documentazione:

- Richiesta di accesso al servizio (precompilati dal portale);
- Mandato dei clienti finali e/o produttori membri della configurazione;
- Atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
 - gli azionisti o membri possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;


N.

- la comunità ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti o membri facenti parte della configurazione;
 - la partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, sia stato individuato univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e per i membri/azionisti sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- Lo schema elettrico degli impianti di produzione;
 - Il verbale di attivazione dei contatori;
 - Le foto delle targhette dei diversi modelli degli impianti produttivi;

Contestualmente all'inizio delle attività della comunità energetica, sarà compito del Concessionario anche l'implementazione della piattaforma di gestione a disposizione dell'Amministrazione e dei suoi membri.

3.A.a. Cronoprogramma

Il cronoprogramma dei passi previsti per la Costituzione e l'avvio della CER è strutturato nelle seguenti fasi:





3.B. LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA

Nell'ambito della gestione della comunità il Concessionario si occuperà affrontare diversi aspetti inerenti alla CER:

- Implementazione della piattaforma di gestione
- Installazione e gestione dei misuratori Energetici
- Gestione dei rapporti con gli enti
- Servizio di tesoreria
- Sviluppo della Comunità
 - Promozione della CER
 - Progettazione di nuovi impianti
 - Ricerca di nuovi utenti.



Al costituirsi della Comunità Energetica Rinnovabile il Concessionario, in qualità di soggetto delegato alla sua gestione, implementerà una **piattaforma di gestione** innovativa che consentirà il monitoraggio e la rendicontazione di tutti i parametri energetici ed economici dei membri della CER; le caratteristiche di tale piattaforma sono meglio dettagliate al paragrafo seguente.

Il Concessionario si occuperà di **installare i misuratori energetici** presso i POD dei membri, allo scopo di monitorare e contabilizzare in tempo reale consumi, immissioni e relativi profili di attività, consentendo così di meglio programmare l'evoluzione della comunità energetica. La presenza dei meter sarà anche di importante sostegno per la ricerca di eventuali anomalie o malfunzionamento, in modo tale da permettere un intervento tempestivo. La contabilizzazione diretta dei flussi energetici consentirà una migliore programmazione e stima degli introiti della CER, oltre che la verifica puntuale delle remunerazioni calcolate dal GSE.

Il Referente si occuperà inoltre di gestire i **rapporti continui con le autorità**, facendo da tramite per i membri e sollevandoli dalle competenze tecniche necessarie alla gestione dei flussi energetici e degli atti burocratici necessari. Il Referente effettuerà la **richiesta di accesso agli incentivi**, le eventuali modifiche alle configurazioni e fornirà alle autorità tutte le documentazioni necessarie per l'autorizzazione dei nuovi impianti o per la rendicontazione delle attività della Comunità. Il Concessionario fornirà inoltre all'Amministrazione una rendicontazione costante delle proprie attività attraverso il bilancio energetico e di gestione.

In qualità di referente il Concessionario riceverà dal GSE le partite economiche indirizzate alla comunità svolgendo **servizio di tesoreria**, e garantirà la gestione e **distribuzione dei pagamenti** nel pieno rispetto del regolamento della comunità energetica approvato in fase di costituzione.

Per tutta la durata del servizio il Concessionario si occuperà inoltre di garantire la **manutenzione dell'impianto** di produzione oggetto di investimento, garantendo la pulizia annuale dell'impianto e il check-up completo delle funzionalità dell'impianto.

3.B.a. La piattaforma di gestione

L'esistenza di una **piattaforma digitale di collaborazione** è uno dei principali fattori abilitanti per la transizione verso le Comunità Energetiche, permettendo un'interfaccia diretta con gli utenti finali in grado di registrare tutte le transazioni di tipo fisico ed economico, accorciando la filiera degli intermediari e coordinando in modo più diretto domanda ed offerta di beni e servizi tra pari; siti internet, applicazioni mobile, social network e servizi di geolocalizzazione permetteranno di attivare in modo veloce ed efficace le relazioni e gli scambi, abbattendo non solo i confini fisici, ma anche i costi.

La piattaforma integrerà servizi di:

- Monitoraggio delle Comunità
- Rendicontazione

- Energy Management
- Gestione Economica

Il Proponente si impegnerà ad implementare una piattaforma di gestione online integrata, attraverso la quale i soggetti autorizzati potranno accedere all'**anagrafica degli utenti e degli impianti di produzione**, con cui potranno essere gestite le comunicazioni interne alla comunità.

La piattaforma permetterà inoltre di accedere allo storico di consumi e produzioni delle utenze e alla **contabilizzazione in tempo reale** degli stessi; sarà in questo modo possibile effettuare studi statistici per valutare l'andamento della comunità, progettare al meglio le possibili strategie di sviluppo ed individuare le utenze più e meno efficienti per garantire un bilancio a livello comunitario fra produzioni e consumi. Ogni utente inoltre potrà visualizzare i flussi energetici collegati al proprio POD e verificare le proprie prestazioni potendo così adattare i cambiamenti più opportune per migliorare i propri consumi.

La piattaforma disporrà di interfacce utente dedicate ai membri della CER e interfacce dedicate all'Amministrazione e ad eventuali multiutility che potrebbero avere interesse a collaborare con il progetto.

La **piattaforma @ndromeda®** integrerà al proprio interno le funzionalità attraverso le quali sarà possibile gestire l'intero processo di community management nei confronti degli utenti: al suo interno, infatti, ogni utente avrà il suo portafoglio digitale in cui verranno caricati i **crediti energetici** derivanti sia dall'immissione in rete dell'energia prodotta dal proprio eventuale sistema fotovoltaico sia dai comportamenti virtuosi che portano ad un risparmio energetico o al consumo dell'energia condivisa dagli altri impianti della comunità.

In futuro la piattaforma potrà garantire ai membri la possibilità di ricevere una notifica via app, segnalando i momenti di maggior produzione da parte degli impianti di produzione, in modo da sapere quando massimizzare i propri consumi e il conseguente risparmio.

Oltre alla funzione principale di **gestione dei flussi energetici ed economici**, la piattaforma sarà dotata di vari strumenti utili ai membri per informarsi su tematiche energetiche inerenti sugli sviluppi della comunità:

- **Auto-Diagnosi:** dal modulo sarà possibile accedere al servizio di auto-diagnosi energetica grazie al quale l'utente potrà analizzare i propri consumi (termici ed elettrici), in modo da monitorare lo sviluppo dei propri risultati nei confronti della comunità, ricevendone un incentivo al miglioramento continuo, anche attraverso, ad esempio, l'assegnazione di crediti aggiuntivi.
- **Calendario delle Manutenzioni:** oltre a monitorare le attività svolte, i lavori previsti e la presenza del personale nei vari immobili, le funzionalità della piattaforma prevedono un servizio di allarmi che comunica agli utenti finali date e modalità degli interventi;
- **Contatti:** per comunicare eventuali guasti, segnalazioni, informazioni, *et al.*;
- **Dillo a noi:** per inviare commenti, suggerimenti, opinioni e quindi rendere partecipi gli utenti finali degli immobili;
- **FAQ:** per visualizzare le risposte alle principali domande sul servizio;
- **Come Risparmiare Energia:** per sensibilizzare e formare gli utenti finali al risparmio energetico attraverso le buone norme ed i piccoli accorgimenti che si possono utilizzare per non sprecare energia;
- **News:** per visualizzare le informazioni inerenti alle attività effettuate sul campo ed agli aggiornamenti sull'operatività degli interventi.

Potranno essere successivamente sviluppati alcuni **pacchetti aggiuntivi** per la piattaforma, quali ad esempio:

- Sezione dedicata alla candidatura di superfici per nuovi impianti
- Crowdfunding per la realizzazione di impianti intestati alla Comunità
- Compravendita diretta di energia in forma aggregata
- Formazione per i membri
- Gamification della CER con la previsione di incentivi per i membri che ottengono punteggi migliori attraverso la propria gestione energetica
- Servizi Comunali



- Integrazione di servizi commerciali convenzionati
- Servizi di sharing economy
- Forum di confronto fra i membri

3.B.b. Rendicontazione

Attraverso la piattaforma di gestione potranno essere generati report periodici per la valutazione dell'andamento della comunità e per valutare eventuali estensioni. Fra i diversi report che potranno essere generati hanno un ruolo di rilievo il **bilancio energetico** e il **documento strategico**, documenti espressamente previsti da alcune leggi regionali, strutturati appositamente per la valutazione dei risultati e dello sviluppo della comunità energetica.

BILANCIO ENERGETICO

Il Referente redigerà un **bilancio energetico** che contenga tutti i dati possibili sullo stato di fatto della comunità. A titolo di esempio tale report conterrà:

- Consumo elettrico e termico annuo dei soggetti, diviso per tipo di utilizzo
- Curve di carico;
- Produzione netta e lorda per fonte,
- Quota di rinnovabile,
- Bilancio energetico ed emissivo considerando tutti i vettori energetici usati,
- Consumo per il sistema di mobilità (se il settore dei trasporti è incluso)
- Quantità di energia non auto consumata
- Capacità di accumulo energetico della comunità
- Percentuale di produzione rinnovabile rispetto alla produzione totale,
- Percentuale di energia rinnovabile rispetto ai consumi,
- Percentuale di energia rinnovabile autoprodotta rispetto ai consumi totali,
- Percentuale di autoconsumo,
- Percentuale di autoconsumo da rinnovabili,
- Fattori di emissione,
- Normalizzazione dei consumi per il riscaldamento rispetto ai gradi giorno
- Diagramma di Sankey, ove applicabile
- Diagramma di carico elettrico e termico con modalità di approvvigionamento
- Un set di indicatori di performance

Oltre al bilancio energetico il proponente predisporrà anche un bilancio della CO₂ associata alla produzione e al consumo di energia.

DOCUMENTO STRATEGICO

In aggiunta al bilancio energetico il Referente redigerà un **documento strategico** che conterrà obiettivi a breve termine (3 anni) e lungo termine (10 anni) per la comunità energetica.

A titolo di esempio tale documento potrà prevedere:

- Un calo dei consumi specifici annuo minimo sul breve e sul lungo periodo;
- Un obiettivo di incremento della produzione rinnovabile rispetto alla produzione totale, finalizzata ad azzerare le emissioni;
- Un obiettivo di aumento della quota di autoconsumo nel breve e nel lungo periodo;
- La promozione della mobilità elettrica locale;
- Una riduzione dei costi energetici dei membri della comunità;

Al fine di raggiungere tali obiettivi il Referente includerà nel documento anche gli strumenti finalizzati al raggiungimento, come ad esempio:

- Un cambio del mix dei vettori energetici, verso il rinnovabile;

M.



- Una riduzione dei consumi di edifici e processi produttivi, mobilità, illuminazione etc;
- L'installazione di nuovi impianti di produzione e l'ammodernamento dei vecchi;
- L'utilizzo del teleriscaldamento;
- Il miglioramento del dispacciamento interno e la rimodulazione della curva di carico;
- Azioni di sensibilizzazione della comunità;
- Installazione di colonnine di ricarica elettrica per la mobilità.

Per ogni azione sarà indicato il budget necessario, il responsabile dell'attuazione, i tempi di ritorno e i risultati previsti in termini di consumi, produzione o emissioni.

BILANCIO DI GESTIONE

In qualità di gestore della Comunità energetica il Concessionario si occuperà anche di redigere annualmente un bilancio di gestione, contenente a titolo di esempio:

- Stato di fatto della comunità energetica: numerosità degli impianti di produzione e dei membri, con analisi statistiche sul bacino servito
- Stato di manutenzione degli impianti
- Consuntivazione dei flussi energetici gestiti all'interno della comunità energetica
- Rapporto sui flussi economici interscambiati fra GSE, comunità energetica e membri
- Analisi dei benefici ambientali ottenuti
- Rendicontazione delle attività di promozione sostenute
- Suggerimenti sulle azioni da mettere in campo per migliorare le prestazioni
- Resoconto della crescita della comunità nell'anno
- Prospettive di sviluppo futuro


3.C. LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA

Una delle caratteristiche delle comunità energetiche è la naturale predisposizione a variare la propria composizione con soci in entrata o uscita e la sua capacità di estendersi nel tempo, come anche indicato dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 che invita i comuni a promuovere la partecipazione alle CER da parte dei cittadini in particolari condizioni di vulnerabilità.


Nel corso della gestione il Concessionario si occuperà di analizzare, attraverso i report generati tramite la piattaforma, i riscontri degli utenti e gli ulteriori audit energetici che saranno svolti, i possibili scenari di sviluppo della comunità energetica. A tal fine saranno individuate le superfici più idonee ad ospitare nuovi impianti di produzione e le utenze con i profili di consumo più consoni all'equilibrio energetico della comunità in un'ottica di continua ricerca ed espansione.

Sulla base delle analisi condotte dal GSE nei suoi "Rapporti statistici sul solare fotovoltaico", negli ultimi anni la crescita della potenza fotovoltaica installata in Italia si è stabilizzata intorno ad un +3% annuo. Si può quindi presupporre che, similmente, la comunità energetica potrà avere una continua crescita di anno in anno, sviluppando nuovi impianti e accogliendo nuovi membri. Si prevede inoltre che la CER, grazie al suo enorme

Evoluzione della potenza e della numerosità degli impianti fotovoltaici



Stima di crescita della CER





potenziale incentivante nei confronti di nuovi produttori, possa stimolare in maniera ancora maggiore l'installazione di nuovi impianti, più grossi, portando ad un aumento ancora maggiore della potenza installata.

3.C.a. Sviluppo di nuovi impianti

I membri con la possibilità e l'interesse ad effettuare un investimento a favore della comunità, ricevendone una remunerazione, tramite l'installazione di un impianto di produzione aggiuntivo, saranno affiancati nella progettazione dello stesso e potranno eventualmente affidare la gestione dell'impianto al Concessionario. Qualora i possibili investitori non dispongano di superfici idonee all'installazione dell'impianto, o abbiano il desiderio di investire in misura minore, la CER potrà occuparsi di **raccogliere quote dai membri investitori** attraverso un crowdfunding per la creazione di nuovi impianti di produzione intestati alla comunità stessa. I proventi dell'incentivazione da parte degli impianti comunitari potranno essere suddivisi proporzionalmente fra i membri che hanno contribuito all'investimento. Si permette così a tutti i membri, indipendentemente dalle loro capacità economiche, la possibilità di investimento nella comunità e di ottenerne un guadagno diretto, in aggiunta al maggior valore sociale dato dall'investimento per tutti i membri.

3.C.b. Acquisizione impianti esistenti


Il recente **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.2021**, che recepisce e attua la direttiva UE RED II fornendo alle comunità energetiche un perimetro normativo, prevede all'articolo 9 la **soppressione del regime di scambio sul posto**; questa modifica rimuove il principale sistema di incentivazione per gli impianti FER in essere, togliendo buona parte della remunerazione ai produttori esistenti.

Si prevede quindi che una gran quantità di proprietari di impianti di produzione da fonti rinnovabili cercherà una nuova fonte di remunerazione da associare ad essi, per massimizzare il proprio ricavo o, per gli impianti più recenti, per rientrare dei propri investimenti. Nella situazione attuale, l'unico sistema di incentivazione per la produzione di energia rinnovabile consiste nelle configurazioni dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili; saranno dunque molti i produttori interessati all'ingresso nelle comunità.


Per garantire un effetto incentivante verso l'aumento della produzione da rinnovabile, il legislatore ha inserito nella norma un limite massimo del 30% della potenza da impianti esistenti in precedenza, rispetto alla potenza totale installata all'interno della comunità. Per permettere l'accesso di un vecchio impianto alla CER sarà dunque necessario installare ex novo almeno il doppio della potenza di tale impianto. Tale meccanismo altamente stimolante, unito alla costante crescita degli impianti rinnovabili e alla buona remunerazione dell'investimento sostenuta dalla configurazione, permette di prevedere una crescita continua dei membri e della potenza installata in ogni comunità energetica.

I proprietari di impianti FER sul territorio, individuati sul territorio attraverso l'atlante degli impianti messo a disposizione dal GSE, saranno incentivati ad aderire alla comunità energetica e ad ampliare i loro impianti per massimizzare i benefici sia propri che della comunità.

Potenza installata Montevarchi (kW)



Convenzioni - Potenza contrattualizzata (kW)




Handwritten mark

Sulla base dei dati forniti dall'atlante degli impianti del GSE, all'interno del comune di Montevarchi risultano attualmente installati 6.936 kW di potenza. Escludendo la quota di impianti non rinnovabile e la parte di impianti sopra il MW di potenza resta una corposa quota di 3.787 kW di potenza fotovoltaica già installata sul territorio del solo Comune di Montevarchi. Allo stesso modo all'interno del territorio si evidenziano 511 convenzioni su fotovoltaico pre-esistenti, principalmente di scambio sul posto, per una potenza contrattuale pari a 5.811 kW.

Risulta quindi essere già presente un bacino estremamente ampio di utenze con impianti pre-esistenti, che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle comunità energetiche, nel limite massimo del 30% della potenza della CER. La forte richiesta di ingresso nella comunità da parte di questa quota di utenti sarà un ulteriore stimolo per la crescita della CER e per l'installazione di ulteriori impianti.

3.C.c. Campagna di informazione

La **campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione** rappresenterà uno strumento operativo indispensabile a favorire, da un lato, l'accettazione e il dialogo con gli occupanti e sviluppare un processo collaborativo efficace, indispensabile a garantire la buona riuscita del progetto e, dall'altro, a generare esempi e comportamenti virtuosi che possano agire da volano per la creazione di comunità energetiche. Fra gli obiettivi della campagna avranno particolare rilievo la sensibilizzazione dell'utenza circa la possibilità di riqualificare le proprie abitazioni e la promozione di un mutamento negli stili di vita e nella cultura ambientale, stimolando un ruolo più attivo e responsabile da parte dei cittadini.



Per il conseguimento di tali obiettivi, la scelta più funzionale è la diffusione di messaggi chiari e facilmente comprensibili in grado di garantire il raggiungimento dei diversi destinatari attraverso l'impiego di una pluralità di canali e linguaggi. In tal senso, il target sarà raggiunto attraverso un mix di soluzioni/strumenti, analogici e digitali, che saranno attivati in relazione a un preciso cronoprogramma:

Tra gli strumenti individuati si segnalano:

- Poster informativi
- Locandine
- Totem multimediali
- Piattaforma digitale
- Wallet per accumulare Token grazie ai comportamenti virtuosi
- Servizio di autodiagnosi
- App dedicate

3.A. GLI IMPEGNI DELLE PARTI

L'affidamento avverrà attraverso una Proposta di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 secondo cui gli operatori economici privati possono direttamente presentare, con le modalità del project financing alle Amministrazioni, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.



Tale modalità permette il trasferimento del rischio a carico del Concedente, consentendo all'Amministrazione di trarre benefici dagli interventi senza dover sostenere investimenti.

Il Concessionario sosterrà gli investimenti per la realizzazione dei primi impianti a fonti rinnovabili necessari all'avvio della comunità energetica, assisterà l'Amministrazione in tutte le fasi di costituzione dell'ente giuridico e si occuperà di gestire la comunità energetica per tutta la durata del contratto, senza pesare sulle finanze dell'Amministrazione.

La seguente infografica riassume gli impegni assunti dalle due parti e i relativi benefici che risulteranno dalla comunità energetica:

CONCESSIONARIO	
IMPEGNI	BENEFICI
<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione della comunità energetica - Promozione presso i cittadini - Audit energetici - Installazione dei sistemi di misurazione dell'energia - Contabilizzazione dell'energia - Gestione dei rapporti con le autorità - Creazione della piattaforma - Servizio di tesoreria - Supporto alla richiesta di finanziamenti - Investimento per la produzione - Supporto alla progettazione dei nuovi impianti - Redazione dei report annuali 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricavi da erogazione dei servizi necessari al funzionamento della CER. - Quota dell'incentivo riconosciuto alla comunità energetica dedicata ai produttori.
CONCEDENTE	
IMPEGNI	BENEFICI
<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione dello statuto - Approvazione del regolamento - Partecipazione alla promozione - Messa a disposizione di superfici per l'installazione degli impianti di produzione da FER - Affidamento del servizio di gestione della CER al Concessionario per 20 anni 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicità e prestigio - Incremento del valore degli asset grazie alla realizzazione di ulteriori investimenti a carico del Concessionario - Risparmio economico, ambientale e sociale - Autoconsumo e risparmio in bolletta - Accesso a finanziamenti pubblici

3.B. IL MODELLO ECONOMICO


La remunerazione dell'investimento sostenuto e del servizio di gestione, come definita dal regolamento della comunità energetica, avrà lo scopo di coprire i costi legati al servizio offerto garantendo di rientrare dei costi con un margine positivo.

Le due attività riceveranno remunerazioni diverse:

- **Investimento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico:** sarà remunerato attraverso il ritiro dedicato dell'energia prodotta, oltre ad una percentuale della tariffa incentivante generata dall'impianto, similmente a quanto previsto per ogni altro privato investitore;

- **Servizio di gestione:** il servizio di gestione è remunerato con una percentuale sui ricavi totali della CER.

La seguente infografica riassume la distribuzione dei benefici economici della CER fra gli attori coinvolti:



I proprietari dell'impianto godranno in primo luogo di un risparmio legato all'autoconsumo istantaneo dell'energia da essi stessi prodotta. Nel caso il proprietario dell'impianto o dell'edificio su cui esso è installato sia l'Amministrazione pubblica, sarà sua facoltà decidere come utilizzare la quota risparmiata, potendo decidere di distribuirla fra i membri consumatori della CER.

L'energia in eccesso fornita dagli impianti di produzione sarà condivisa con la Comunità Energetica, che ne riceverà una remunerazione dal GSE, suddivisa in tre tipologie:

- Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete
- Restituzione delle componenti tariffarie relative all'energia condivisa
- Tariffa incentivante.

Una percentuale di queste quote ricevute dalla comunità sarà dedicata al finanziamento del servizio di gestione. La scelta di una tariffa percentuale, rispetto ad un canone fisso, consente senza alcun impegno minimo in capo alla CER, di porre l'integrale assunzione del rischio in capo al gestore.

La quota di gestione coprirà i seguenti servizi:

- Piattaforma di gestione
- Energy management
- Installazione e manutenzione dei misuratori energetici
- Gestione dei rapporti con gli enti
- Servizio di tesoreria
- Promozione della CER
- Studi di fattibilità per nuovi impianti



4.A. IL MODELLO DI SIMULAZIONE

Non potendo disporre un elenco dei soggetti facenti parte della comunità e dei loro consumi in via preliminare, si rende necessaria l'implementazione di un modello di simulazione capace di effettuare una stima affidabile dei possibili consumi delle utenze, in modo da dimensionare gli impianti e il numero di utenti ottimale per ottimizzare l'autoconsumo comunitario.

Il modello di simulazione, sviluppato internamente, consente di simulare un profilo orario di consumo medio di un'area residenziale sulla base del numero di abitanti e di uffici commerciali sulla base della superficie utilizzata, calcolando di conseguenza il valore ottimale della potenza installata.


I dati alla base della **simulazione dei consumi residenziali** si basano sui profili di carico medi stagionali esposti in uno studio (Maggiore S. et Al) per conto di RSE: "Analisi ed evoluzione negli anni delle curve di carico dei clienti domestici". Il profilo di carico di riferimento è stato integrato con i dati ISTAT sulla distribuzione delle famiglie Italiane in base al numero di membri e sui dati sul consumo delle famiglie in base alla composizione. Stimando una distribuzione in linea con la media nazionale è possibile calcolare un profilo di consumo residenziale proporzionale alla quantità di utenze considerate.

Il profilo di **consumo di uffici e aree commerciali** è stato simulato unendo i valori evidenziati dal rapporto "Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia" pubblicato da ENEA, con un profilo di carico modellato considerando gli impianti di riscaldamento e climatizzazione e i dati climatici locali medi mensili ottenuti dal database PVGIS-SARAH.

Il profilo di consumo derivato dall'unione di queste due componenti, dimensionate sulla base della distribuzione del territorio, ha fornito una stima della curva di carico effettiva.

La **produzione dell'impianto fotovoltaico** è simulata attraverso i dati storici di irraggiamento orario presenti nel database PVGIS-SARAH da cui è possibile ricavare un profilo orario di produzione di energia. Dal momento che di anno in anno l'irraggiamento è cambiato notevolmente a seconda delle condizioni meteorologiche di ogni giorno, si è scelto di considerare il valore medio mensile fra gli anni contenuti nel database: dal 2005 al 2016.

Il modello prevede anche la possibilità di implementare un **sistema di accumulo**, in modo tale da immagazzinare l'eventuale surplus di energia prodotta nelle ore centrali della giornata per utilizzarli nei momenti di minore irraggiamento.



I due profili di carico rappresentati nell'immagine sovrastante sono dimensionati sulla base di un consumo annuale da 1MWh per ciascuna delle tipologie considerate, in modo da rendere i due profili confrontabili

indipendentemente dalla numerosità delle famiglie o dall'estensione degli uffici, seppur questi fattori possano determinare numerose differenze in una situazione reale.

Il profilo degli uffici è caratterizzato da un consumo prevalente in orario feriale, con un andamento pressoché costante, anche se la diversa stagionalità e la latitudine, per il conseguente utilizzo di sistemi di climatizzazione, può variare anche notevolmente l'aspetto del profilo.

Il profilo di consumo residenziale è invece caratterizzato da un andamento più lineare, con consumi maggiori in corrispondenza di pasti e orario serale. I profili di carico ricavati dallo studio RSE consideravano famiglie medie in cui i consumi erano relativamente costanti nell'arco della giornata; in molti casi, tuttavia, se i residenti si recano a lavoro durante la giornata, il consumo nelle ore centrali potrebbe risultare molto minore di quanto modellato.

4.B. SUPERFICIE OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'amministrazione comunale ha reso disponibile per l'installazione di impianti fotovoltaici le seguenti coperture, di seguito caratterizzate:

#	Denominazione	Superficie	Orientamento	Inclinazione
1	scuola secondaria I grado Petrarca	1.378 mq	22°	30°
2	palestra	288 mq	22°	30°
3	scuola primaria/infanzia Isidoro del Lungo	883 mq	-68°	30°
4	scuola primaria/infanzia Mazzini	937 mq	30°	30°
5	palestra	217 mq	30°	30°
6	scuola secondaria I grado Mochi	1.043 mq	-88°, 3°	30°
7	palestra	545 mq	-	-
8	palazzo comunale	252 mq	-39°	30°
9	loggiato	163 mq	-39°	30°
10	Palazzo Martini	289 mq	35°	30°
11	Ufficio polizia municipale	76 mq	-27°	30°
12	museo del Cassero	294 mq		
13	palazzo del Podesta	222 mq	-39°	30°
14	scuola secondaria I grado Magiotti	470 mq	48°, -43°	30°
15	Liceo artistico	523 mq	55°, -33°	30°
16	scuola primaria L. da Vinci	1.025 mq	54°, -33°	30°
17	palestra	364 mq	-33°	0°
18	scuola primaria Don Milani	1.370 mq	48°, -43°	30°
19	scuola infanzia staccia Buratta	245 mq	50°, -45°	20°
20	asilo nido La Farfalla	396 mq	-35°	0°
21	Liceo scientifico Vasarri	2.267 mq	0°	0°
22	Palazzetto dello sport	3.066 mq	-36°, 54°	30°
23	Centro documentazione	223 mq	-79°	30°
24	scuola primaria Giotto	403 mq	23°, -66°	25°
25	scuola infanzia Il Prato	334 mq	-25°	20°
26	asilo nido La Coccinella	477 mq	-90°, 90°	20°
27	scuola infanzia Vittorio emanuele II	642 mq	20°	0°
28	scuola infanzia Pestello	333 mq	-60°	15°
29	URP Levane - Piccolo Principe	214 mq	40°	20°
30	Auditorium comunale	167 mq	-	-
31	centro culturale La Ginestra	375 mq	-35°	20°
32	Scuola levane		+40°, -45°	20°
33	Cimitero comunale		Varie	0°

Un impianto fotovoltaico in media predilige l'esposizione verso sud con un'inclinazione di ~30°. Di norma in un impianto fotovoltaico devono essere evitati fenomeni di ombreggiamento perché provocano perdite di potenza e quindi di energia prodotta. Tuttavia, limitati fenomeni di sono ammessi purché adeguatamente valutati. Grazie ai dati climatici del comune, implementati con il database satellitare PVGIS-SARAH, è possibile ottenere il grafico dell'orizzonte della località. Integrando il database con il grafico dell'orizzonte è possibile calcolare che un impianto fotovoltaico ottimale sul territorio comunale richiederebbe:

- Inclinazione ottimale: 36°
- Azimut ottimale: 0°

Le coperture individuate presentano valori di inclinazioni e azimut variabili; l'ottimizzazione della progettazione dell'impianto richiede quindi uno studio delle diverse produttività relative alle coperture, in modo tale da individuare le più efficienti.

Per le coperture piane sarà considerata l'installazione di pannelli su struttura con un'inclinazione di 30° in modo da massimizzarne la produttività. Per il dimensionamento occorre considerare che un modulo in silicio policristallino di buona qualità da 270W occupa una superficie media di 1,6 m², mentre un modulo equivalente da 300W arriva a coprire un'area di circa 2 m².

Per la valutazione del rendimento associato ad una copertura occorre considerare il numero di ore equivalenti di funzionamento associate ad essa. Un valore maggiore corrisponderà ad una produzione maggiore.

Nella tabella in allegato sono rappresentate le caratteristiche degli impianti previsti su di ogni copertura, inclusa la produttività prevista e alla valutazione della loro adeguatezza per l'installazione dell'impianto.


4.C. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico sarà costituito generatori posizionati sulle coperture degli edifici. Ad essi sarà associato un congruo numero di inverter.

Caratteristiche del generatore fotovoltaico	
Tecnologia costruttiva	Silicio monocristallino
Potenza massima	300 W
Efficienza modulo	18.44 %
Tensione nominale	32.80 V
Tensione a vuoto	39.90 V
Corrente nominale	9.15 A
Corrente di corto circuito	9.70 A
Dimensioni	1645 x 992 x 35 mm
Peso	18.7 kg

I moduli prescelti sono prodotti al 100% in Italia, garantiscono una potenza almeno all'80% di quella nominale dopo 25 anni e sono certificati IEC 61215.

La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici è messa a terra mediante appositi scaricatori di sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine atmosferica.



M

Per convertire la corrente continua prodotta dall'impianto fotovoltaico nella corrente alternata utilizzata dalla rete saranno utilizzati uno o più inverter, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita saranno compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto.

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione comprendono:

- Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation) senza clock o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 0-21 e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza).
- Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT.
- Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6 e CEI 110-8-
- Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0-21 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico
- Conformità marchio CE.
- Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65).
- Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo certificato e riconosciuto.
- Campo di tensione in ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV
- Efficienza massima $\geq 90\%$, al 70% della potenza nominale.

La scelta della numerosità e tipologia degli inverter sarà valutata in fase di progettazione definitiva. Gli inverter selezionati saranno preferibilmente dotati di tecnologia MPPT, Maximum Power Point Tracker, che permette alle stringhe di moduli fotovoltaici di raggiungere i valori di tensione ottimali a seconda delle diverse condizioni di irraggiamento, in modo tale da produrre sempre il massimo dell'energia possibile.

L'impianto sarà strutturato con pannelli connessi in serie a formare delle stringhe, a loro volta connesse in parallelo. Il calcolo della configurazione ottimale dell'impianto sarà sviluppato in fase di progettazione definitiva e terrà in considerazione i valori massimi di tensione e corrente accettati da ogni canale MPPT degli inverter e della potenza desiderata.

Le tabelle in allegato riportano il dettaglio della numerosità dei moduli e la potenza di ognuno degli impianti previsti.

4.D. ANALISI ENERGETICA

Dall'analisi eseguita **sulle coperture messe a disposizione**, gli impianti che si può immaginare di installare, in prima approssimazione, avranno le caratteristiche energetiche dettagliate nelle tabelle in allegato. Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo dell'intero impianto:

Caratteristiche del generatore fotovoltaico	
Tipo di realizzazione	Su edificio
Numero di moduli	3.663
Potenza nominale	1.098,90 kW
Ore Equivalenti	1.260 h/y
Energia prodotta	1.384,91 MWh/y
Superficie occupata	13.467,11 mq



In prima approssimazione si può ipotizzare una quota di energia **auto-consumata** dall'edificio su cui gli impianti saranno installati pari mediamente al 10%, che porta la quota di energia condivisa con la comunità, considerando un margine di energia non venduta alla rete, a 1.255,63 MWh.


Si stima che l'energia generata dall'impianto potrebbe, ottimizzando i profili in modo tale da massimizzare l'autoconsumo comunitario dell'energia prodotta, coprire alternativamente:

- Il 23,41% dei consumi di 2.216 nuclei famigliari
- Oppure, in alternativa, il 27% dei consumi di ~31.800 mq di uffici

La simulazione per il dimensionamento dell'impianto, considerando che il consumo degli uffici è generalmente molto più ingente del corrispettivo residenziale, ha considerato un consumo complessivo degli uffici all'interno della comunità energetica superiore al consumo residenziale, raggiungendo una **copertura dei consumi del 27% su un campione di 320 nuclei famigliari e 26.560 mq di uffici**. I profili di consumo per la Toscana suggeriti dal modello di simulazione suggeriscono una miglior copertura da parte delle utenze ad uso commerciale con consumi raccolti nelle ore centrali della giornata, piuttosto che da utenze residenziali. Tuttavia, una campagna di informazione presso la cittadinanza, collegata al miglior incentivo economico ottenibile, potrebbe portare le utenze residenziali, che presentano già profili molto diversificati, a modificare le proprie abitudini di consumo per ottenere un profilo che consenta una maggior copertura.

Vista la buona corrispondenza fra consumi e produzione, non è prevista l'installazione di sistemi di accumulo.

Nel grafico sottostante è rappresentato il livello di copertura stimato per una giornata nel mese di Luglio, scelto in quanto mese in cui le curve di produzione e consumo raggiungono il minor divario e su cui di conseguenza è stato effettuato il dimensionamento dei consumi.



Una quota dell'energia prodotta dall'impianto sarà auto consumata fisicamente dall'edificio sulla cui copertura lo stesso sarà installato; la quota restante sarà quasi totalmente condivisa con la comunità energetica che, correttamente dimensionata, riuscirà a consumarla interamente massimizzandone i benefici.

4.D.a. Emissioni

Considerando le emissioni inquinanti medie del mix energetico nazionale, rilevate da ISPRA nel 2019, l'impianto ridurrà le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale:

Inquinante	Fattore di emissione	Emissioni evitate
Anidride carbonica – CO ₂	266,33 g CO ₂ eq / kWh	368,84 ton
Metano – CH ₄	0,64 g CO ₂ eq / kWh	886,34 kg
Protossido di azoto - N ₂ O	1,34 g CO ₂ eq / kWh	1855,77 kg
Ossidi di azoto - NO _x	210,71 mg / kWh	291,81 kg
Ossidi di zolfo - SO _x	48,08 mg / kWh	66,59 kg
Composti organici volatili non metanici	90,65 mg / kWh	125,54 kg
Monossido di carbonio – CO	94,74 mg / kWh	131,21 kg
Ammoniaca – NH ₃	0,33 mg / kWh	457,02 g
Materiale particolato – PM ₁₀	2,66 mg / kWh	3683,85 g
Tonnellate equivalenti di petrolio – TEP	0,187 x 10 ⁻³ TEP / kWh	258,98 TEP

5. CARATTERISTICHE ECONOMICHE DELL'IMPIANTO

Per la comunità energetica del Comune di Montevarchi il Proponente prevede, come descritto nel Regolamento che sarà successivamente approvato, una ripartizione dei benefici secondo alcuni termini percentuali:

- **Risparmio da autoconsumo:** il risparmio ottenuto dal Concedente grazie all'autoconsumo fisico dei propri edifici sarà destinato per l'85% alla remunerazione dell'investimento, la quota restante sarà a disposizione dell'Amministrazione, che potrà utilizzarlo come approfondito di seguito;
- **Vendita dell'energia tramite ritiro dedicato:** la quota ottenuta per la vendita dell'energia sarà trattenuta al 85% dall'intestatario dell'impianto, il Concessionario, decurtata della percentuale per il servizio di gestione. La quota restante sarà a disposizione dei consumatori della CER.
- **Restituzione delle componenti tariffarie:** la quota incassata dalla CER grazie alla restituzione di parte delle tariffe legate al trasporto e alla distribuzione dell'energia, sarà interamente a disposizione dei consumatori, decurtata della percentuale per il servizio di gestione.
- **Tariffa incentivante sull'energia condivisa:** la quota incassata dalla CER e legata alla tariffa incentivante sarà ripartita, decurtata della percentuale per il servizio di gestione, come segue:
 - 85%: quota dell'incentivo riservata al Concessionario per la copertura dei costi di investimento dell'impianto;
 - La quota restante dell'incentivo sarà a disposizione della CER e potrà essere ripartita fra i consumatori.
- **Il gestore dell'impianto avrà diritto al 10% dei flussi transati dalla CER, decurtati dalle altre voci.**

5.A. IL CONTRIBUTO COMUNALE

Nel caso l'Amministrazione avesse l'intenzione e la possibilità di partecipare ad una quota dell'investimento con una quota dell'impianto, a questo sarebbe corrisposto un ulteriore beneficio per il comune e il territorio, in quanto la quota di benefici generati dalla sezione di impianto finanziata resterebbe a disposizione dell'Amministrazione.

In questo modo, mantenendo invariata la quota di benefici originariamente destinata ai cittadini consumatori, la quota di vendita dell'energia e di tariffa incentivante prevista per il produttore verrà ripartita equamente in proporzione all'investimento sostenuto.

Questa maggior entrata nei confronti dell'Amministrazione, unita a quanto risparmiato grazie all'autoconsumo fisico dell'edificio su cui saranno installati gli impianti, generato indipendentemente dalla presenza o meno del finanziamento, fornirà un fondo che potrà essere utilizzato liberamente, ad esempio:

- La quota potrà essere **destinata ai consumatori** della CER, aggiungendosi a quanto già previsto dal modello a tale scopo;
- La quota potrà essere **accantonata** al fine di disporre delle finanze necessarie per l'installazione di **nuovi impianti fotovoltaici di proprietà comunale**;
- Gli introiti comunali potranno essere **destinati ai cittadini**, prevedendo però una differenziazione che premi maggiormente gruppi di **utenti in condizioni di difficoltà**, inserendo i contributi in un **"fondo di contrasto alla povertà energetica"**.

La terza proposta risulta di particolare interesse in quanto permetterebbe all'Amministrazione di avere un maggior controllo sulla redistribuzione dei benefici della CER a favore delle fasce più deboli, pur senza danneggiare le altre fasce di cittadini che vedrebbero la loro quota immutata.

L'Amministrazione potrebbe suddividere la platea delle utenze consumatrici all'interno della CER in due categorie:

- Consumatori base: percepiscono quanto previsto dal regolamento della CER, sulla base dell'efficacia dei propri consumi;
- Consumatori in fascia protetta: in aggiunta a quanto previsto dal regolamento, questi utenti ricevono quota parte dei benefici generati della sezione di impianto finanziata dall'Amministrazione.

5.B. RIPARTIZIONE DEI BENEFICI

Si procede di seguito a dettagliare i flussi economici stimati in base alle premesse dei capitoli precedenti.

Gli investimenti iniziali comprendono le spese per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e quelli relativi alla gestione della CER, quali l'installazione di meter energetici e la predisposizione della piattaforma di gestione.

I costi annuali riguardano i costi di gestione legati ai servizi di assistenza, alla rendicontazione dell'operato della CER, alla gestione economica e all'utilizzo della piattaforma gestionale.

INVESTIMENTI E COSTI	
Investimento impianti FV	2.176.730,96 €
Investimenti gestore	53.675,38 €
Contributo comunale	0,00 €
Costi di gestione*	2.426,21 €/anno
Costi di manutenzione	27.472,50 €/kW/anno

*I costi legati alla gestione della CER cresceranno negli anni parallelamente all'aumento dell'estensione della Comunità, come specificato nei capitoli precedenti.

Grazie all'installazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture messe a disposizione dall'Amministrazione, all'interno della CER si genereranno dei risparmi legati all'autoconsumo fisico dell'energia e introiti legati ai contributi corrisposti dal GSE per la vendita dell'energia, il rimborso delle componenti tariffarie di trasporto e distribuzione e la tariffa incentivante.

Flussi previsti verso la CER	
Risparmio per autoconsumo	22.721,62 €/a
Tariffa incentivante	138.159,16 €/a
Restituzione delle componenti tariffarie	10.738,74 €/a
Vendita tramite ritiro dedicato GSE	115.346,24 €/a

M

Come previsto dal modello precedentemente illustrato, la Comunità subirà una continua crescita nel corso degli anni, che porterà le componenti in ingresso nella CER ad aumentare proporzionalmente nel tempo arrivando indicativamente a decuplicare i propri valori di potenza ed estensione nel corso dei 20 anni.

Considerando le percentuali precedentemente esposte, suddividendo i contributi del GSE fra i produttori e i consumatori sulla base del Regolamento della CER, è possibile stimare i seguenti introiti:

Ricavi previsti	
Ricavi del gestore al primo anno*	26.424,41 €/a
Ricavi Concessionario in quanto Produttore	213.245,01 €/a
Ricavi complessivi Concessionario	239.669,43 €/a
Ricavi consumatori al primo anno*	43.888,09 €/a
Ricavi Amministrazione	3.408,24 €/a

*I ricavi legati alla fee di gestione e quelli destinati ai consumatori della CER cresceranno negli anni parallelamente all'aumento dell'estensione della Comunità, come specificato nei capitoli precedenti.

L'Amministrazione potrà eventualmente valutare una suddivisione fra i cittadini membri della Comunità Energetica Rinnovabile, in modo da dare maggior attenzione a coloro che si trovano nelle fasce più deboli, dedicando a questi ultimi la quota a sua disposizione, generata grazie all'autoconsumo e all'eventuale contributo pubblico.

Ipotizzando che un 20% dei cittadini consumatori sia inserito all'interno della fascia protetta a cui potrebbero essere destinati gli introiti comunali, e distribuendo fra questi la quota aggiuntiva, si possono prevedere le seguenti quote indicative.

Benefici per i cittadini	
Numero consumatori totali	347
di cui utenti residenziali	320
Numero consumatori fascia protetta	64
Numero consumatori standard	283
Quota consumatori al primo anno corrispondente a	43.888,09 €/a 126,61 €/POD/a
Quota consumatori fascia protetta corrispondente a	3.408,24 €/a 53,25 €/POD/a
Ricavo consumatori standard	126,61 €/POD/a
Ricavo consumatori fascia protetta	179,87 €/POD/a

L'Amministrazione potrà comunque scegliere di destinare la quota a sua disposizione verso altri scopi. In fase di progettazione esecutiva e di costituzione della CER, le percentuali di suddivisione delle remunerazioni della CER potranno essere modificate di comune accordo sulla base delle necessità dell'Amministrazione e delle eventuali evoluzioni normative.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI



Elaborato

Proponente

Relazione tecnica



Codice Elaborato 3.1

Progettista incaricato

Data 04.2022

Rev. 00



A TERMINI DI LEGGE - ART. 2578 DEL C.C. È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO ELABORATO TECNICO, SENZA ESPlicito CONSENSO SCRITTO A PARTE DEL PROGETTISTA



SOMMARIO

Premessa	3
1. Definizione delle esigenze	3
1.A. Contesto generale	3
1.B. Inquadramento territoriale	4
1.C. Definizione degli obiettivi	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Dimensionamento degli impianti	4
2.A. Il modello di simulazione	5
3. Analisi delle superfici disponibili.....	6
4. Caratteristiche dell'impianto fotovoltaico	8
4.A. Verifiche elettriche	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.B. Impianti di accumulo energetico	8
4.C. Analisi energetica della comunità energetica rinnovabile	8
4.D. Impatti ambientali	10
4.E. Scelta dei materiali	10
4.E.a. Moduli fotovoltaici.....	10
4.E.b. Gruppi di conversione	11
4.E.c. SEZIONE INTERFACCIA RETE	12
4.E.d. Cavi e cablaggi.....	12
4.E.e. Quadri elettrici	13
5. Cronoprogramma degli interventi.....	14
6. Riferimenti normativi	14

PREMESSA

Il presente documento si propone di sviluppare un **progetto di fattibilità tecnico-economica** per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici su superfici messe a disposizione dall'Amministrazione del **Comune di Montevarchi**, allo scopo di costituire e avviare una Comunità Energetica Rinnovabile.

Lo studio di fattibilità proposto si colloca all'interno di un piano di efficienza energetica più ampio, che pone le sue basi negli obiettivi delle **direttive comunitarie europee 2010/31/UE e 2012/27/UE**, le quali attribuiscono alla pubblica amministrazione un ruolo esemplare nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione Europea per il 2020, il 2030 e il 2050. In Italia, il recepimento delle direttive europee ha portato all'emanazione del **D.lgs. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"** e del **PAEE 2014 "Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica del 2014"**, attuando un potenziamento della policy nel settore energetico, prefissando una riduzione dei consumi di energia primaria al 2020 di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio l'anno, pari a 15.5 Mtep di energia finale.

1. DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE

1.A. CONTESTO GENERALE

Gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente e sulla società sono di anno in anno più evidenti: il nostro Paese è il **secondo europeo per danni economici riconducibili al cambiamento climatico**. Esiste infatti una correlazione diretta e lineare tra l'aumento della CO₂ in atmosfera e l'aumento della temperatura globale.

L'Unione europea ha fissato l'**obiettivo di riduzione delle emissioni** di CO₂ ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990. In Italia, per il settore elettrico, rispettare questi target significa incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% circa ad **oltre il 70%** del fabbisogno elettrico, entro il 2030. Tale ambizioso obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere entro il 2030.

L'auspicio è che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili. Tuttavia, la pianificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di grandi dimensioni richiedono tempo e spazi adeguati. La realizzazione di impianti di grossa taglia infatti richiede ampie superfici, spesso non disponibili sul nostro territorio, oltre a richiedere processi autorizzativi più complessi (vincoli paesaggistici, valutazione di impatti ambientale...); al contrario impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici sono più facilmente autorizzabili anche in tempi brevi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del suolo praticamente nullo. Questa migliore accessibilità degli impianti di piccola taglia si sposa perfettamente con le CER, che uniscono i vantaggi dell'installazione di nuovi impianti ai benefici dell'autoconsumo di energia.

L'Europa presenta ancora una grossa dipendenza energetica dalle fonti fossili, con conseguente significativa volatilità del costo dell'energia, in dipendenza delle variazioni geopolitiche o di mercato. La tecnologia moderna permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche la diffusione delle **Comunità Energetiche Rinnovabili**.

Uno studio condotto da Elemens per Legambiente, ha previsto che entro il 2030 il contributo delle Energy Community alla nuova potenza rinnovabile in Italia possa raggiungere i **17.2 GW**, consentendo la generazione di 22.8 TWh annui di energia elettrica rinnovabile, corrispondenti al **30% dell'incremento di energia previsto dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030)** per centrare i nuovi target europei di decarbonizzazione.




1.B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito di installazione è localizzato nel comune di Montevarchi. Montevarchi è un comune di 24.399 abitanti, appartenente alla zona climatica D, in Toscana. È situato in una zona pianeggiante, che permette un buon irraggiamento solare durante tutta la giornata.

Dati geografici di riferimento			
Latitudine	43°31'42"96 N		
Longitudine	11°34'11"64 E		
Abitanti	24.399		
Altitudine	144 m s.l.m.		
Gradi giorno	1.953		
Superficie	56,75 kmq		
Durata media del giorno			
Gennaio	9h e 27'	Luglio	15h e 08'
Febbraio	10h e 34'	Agosto	14h e 01'
Marzo	12h	Settembre	12h e 35'
Aprile	13h e 30'	Ottobre	11h e 06'
Maggio	14h e 47'	Novembre	9h e 47'
Giugno	15h e 27'	Dicembre	9h e 6'
Annuale	12h e 18'		

Sono di seguito riportati alcuni dati climatici rilevanti, ricavati dalla norma UNI 10349: i valori di temperatura risultano importanti per stimare i consumi delle utenze e il range di operatività dei moduli fotovoltaici, mentre i dati di irradiazione giornaliera risultano essenziali per il calcolo della producibilità dell'impianto.

Irradiazione solare giornaliera e temperatura medie mensili




2. DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici viene eseguito tenendo conto di fattori quali:

- Disponibilità di spazi
- Esposizione solare
- Fattori morfologici e ambientali, quali ombreggiamento e albedo
- Fattori geomorfologici e vincolistici.

La taglia dell'impianto è solitamente scelta sulla base dei consumi interni dell'edificio, in maniera tale da massimizzare l'autoconsumo fisico o lo scambio sul posto, cercando di evitare produzioni energetiche eccessive, remunerate meno convenientemente. Nel caso delle comunità energetiche questa limitazione non è presente, in quanto l'energia prodotta può essere consumata anche dalle utenze nelle vicinanze. Tuttavia, non essendo possibile applicare il modello dello scambio sul posto, è necessario che i consumi orari delle utenze facenti parte della comunità energetica siano sempre uguali o superiori alla quantità di energia prodotta dagli impianti. Ne segue che il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico punta in ogni caso a massimizzare l'autoconsumo, ma nel caso delle comunità energetiche anzi che trattarsi di autoconsumo fisico viene preso in esame l'autoconsumo comunitario.



- Una configurazione per il solo autoconsumo fisico (a sinistra) consente l'installazione di bassi livelli di potenza e permette una copertura solo parziale dei consumi, seppur con massimo risparmio.
- Una configurazione a scambio sul posto (al centro) permette di installare una potenza maggiore e di coprire (indirettamente) buona parte dei propri consumi, con un risparmio solo parziale sulla quota scambiata.
- Una comunità energetica (a destra) permette di installare una potenza molto maggiore, superando di gran lunga i consumi di un singolo edificio e coprendo i consumi molto maggiori della comunità, anche se solo parzialmente, con una remunerazione intermedia fra lo scambio sul posto e l'autoconsumo fisico.

La quantità di energia elettrica producibile è stata calcolata sulla base dei dati radiometrici utilizzando il database PVGIS ed utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-1.

2.A. IL MODELLO DI SIMULAZIONE

Non potendo disporre un elenco dei soggetti facenti parte della comunità e dei loro consumi in via preliminare, si rende necessaria l'implementazione di un **modello di simulazione** capace di effettuare una stima affidabile dei possibili consumi delle utenze, in modo da dimensionare gli impianti e il numero di utenti ottimale per ottimizzare l'**autoconsumo comunitario**.

Il modello di simulazione, sviluppato internamente, consente di simulare un profilo orario di consumo medio di un'area residenziale sulla base del numero di abitanti e di uffici commerciali sulla base della superficie utilizzata, calcolando di conseguenza il valore ottimale della potenza installata.

I dati alla base della **simulazione dei consumi residenziali** si basano sui profili di carico medi stagionali esposti in uno studio (Maggiore S. et Al) per conto di RSE: "Analisi ed evoluzione negli anni delle curve di carico dei clienti domestici". Il profilo di carico di riferimento è stato integrato con i dati ISTAT sulla distribuzione delle famiglie italiane in base al numero di membri e sui dati sul consumo delle famiglie in base alla composizione. Stimando una distribuzione in linea con la media nazionale è possibile calcolare un profilo di consumo residenziale proporzionale alla quantità di utenze considerate.


Il profilo di **consumo di uffici e aree commerciali** è stato simulato unendo i valori evidenziati dal rapporto "Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia" pubblicato da ENEA, con un profilo di carico modellato considerando gli impianti di riscaldamento e climatizzazione e i dati climatici locali medi mensili ottenuti dal database PVGIS-SARAH.

Il profilo di consumo derivato dall'unione di queste due componenti, dimensionate sulla base della distribuzione del territorio, ha fornito una stima della curva di carico effettiva.

M.

La **produzione dell'impianto fotovoltaico** è simulata attraverso i dati storici di irraggiamento orario presenti nel database PVGIS-SARAH da cui è possibile ricavare un profilo orario di produzione di energia. Dal momento che di anno in anno l'irraggiamento è cambiato notevolmente a seconda delle condizioni meteorologiche di ogni giorno, si è scelto di considerare il valore medio mensile fra gli anni contenuti nel database: dal 2005 al 2016.

Il modello prevede anche la possibilità di implementare un sistema di **accumulo**, in modo tale da immagazzinare l'eventuale surplus di energia prodotta nelle ore centrali della giornata per utilizzarli nei momenti di minore irraggiamento.



I due profili di carico rappresentati nell'immagine sovrastante sono dimensionati sulla base di un consumo annuale da 1MWh per ciascuna delle tipologie considerate, in modo da rendere i due profili confrontabili indipendentemente dalla numerosità delle famiglie o dall'estensione degli uffici, seppur questi fattori possano determinare numerose differenze in una situazione reale.

Il profilo degli uffici è caratterizzato da un consumo prevalente in orario feriale, con un andamento pressoché costante, anche se la diversa stagionalità e la latitudine, per il conseguente utilizzo di sistemi di climatizzazione, può variare anche notevolmente l'aspetto del profilo.

Il profilo di consumo residenziale è invece caratterizzato da un andamento più lineare, con consumi maggiori in corrispondenza di pasti e orario serale. I profili di carico ricavati dallo studio RSE consideravano famiglie medie in cui i consumi erano relativamente costanti nell'arco della giornata; in molti casi, tuttavia, se i residenti si recano a lavoro durante la giornata, il consumo nelle ore centrali potrebbe risultare molto minore di quanto modellato.

3. ANALISI DELLE SUPERFICI DISPONIBILI

L'amministrazione comunale ha reso disponibile per l'installazione di impianti fotovoltaici le seguenti coperture, di seguito caratterizzate:

#	Denominazione	Superficie	Orientamento	Inclinazione
1	scuola secondaria I grado Petrarca	1.378 mq	22°	30°
2	palestra	288 mq	22°	30°
3	scuola primaria/infanzia Isidoro del Lungo	883 mq	-68°	30°
4	scuola primaria/infanzia Mazzini	937 mq	30°	30°
5	palestra	217 mq	30°	30°
6	scuola secondaria I grado Mochi	1.043 mq	-88°, 3°	30°
7	palestra	545 mq	-	-




8	palazzo comunale	252 mq	-39°	30°
9	loggiato	163 mq	-39°	30°
10	Palazzo Martini	289 mq	35°	30°
11	Ufficio polizia municipale	76 mq	-27°	30°
12	museo del Cassero	294 mq		
13	palazzo del Podesta	222 mq	-39°	30°
14	scuola secondaria I grado Magiotti	470 mq	48°, -43°	30°
15	Liceo artistico	523 mq	55°, -33°	30°
16	scuola primaria L. da Vinci	1.025 mq	54°, -33°	30°
17	palestra	364 mq	-33°	0°
18	scuola primaria Don Milani	1.370 mq	48°, -43°	30°
19	scuola infanzia staccia Buratta	245 mq	50°, -45°	20°
20	asilo nido La Farfalla	396 mq	-35°	0°
21	Liceo scientifico Vasarri	2.267 mq	0°	0°
22	Palazzetto dello sport	3.066 mq	-36°, 54°	30°
23	Centro documentazione	223 mq	-79°	30°
24	scuola primaria Giotto	403 mq	23°, -66°	25°
25	scuola infanzia Il Prato	334 mq	-25°	20°
26	asilo nido La Coccinella	477 mq	-90°, 90°	20°
27	scuola infanzia Vittorio emanuele II	642 mq	20°	0°
28	scuola infanzia Pestello	333 mq	-60°	15°
29	URP Levane - Piccolo Principe	214 mq	40°	20°
30	Auditorium comunale	167 mq	-	-
31	centro culturale La Ginestra	375 mq	-35°	20°
32	Scuola levanella		+40°, -45°	20°
33	Cimitero comunale		Varie	0°

Un impianto fotovoltaico in media predilige l'esposizione verso sud con un'inclinazione di $\sim 30^\circ$. Di norma in un impianto fotovoltaico devono essere evitati fenomeni di ombreggiamento perché provocano perdite di potenza e quindi di energia prodotta. Tuttavia, limitati fenomeni di sono ammessi purché adeguatamente valutati. Grazie ai dati climatici del comune, implementati con il database satellitare PVGIS-SARAH, è possibile ottenere il grafico dell'orizzonte della località. Integrando il database con il grafico dell'orizzonte è possibile calcolare che un impianto fotovoltaico ottimale sul territorio comunale richiederebbe:

- Inclinazione ottimale: 36°
- Azimut ottimale: 0°

Le coperture individuate presentano valori di inclinazioni e azimut variabili; l'ottimizzazione della progettazione dell'impianto richiede quindi uno studio delle diverse produttività relative alle coperture, in modo tale da individuare le più efficienti.

Per le coperture piane sarà considerata l'installazione di pannelli su struttura con un'inclinazione di 30° in modo da massimizzare la produttività. Per il dimensionamento occorre considerare che un modulo in silicio policristallino di buona qualità da 270W occupa una superficie media di $1,6 \text{ m}^2$, mentre un modulo equivalente da 300W arriva a coprire un'area di circa 2 m^2 .



M

Per la valutazione del rendimento associato ad una copertura occorre considerare il numero di ore equivalenti di funzionamento associate ad essa. Un valore maggiore corrisponderà ad una produzione maggiore. Nell'allegato "3.2 - Schede Impianti" sono riportati i dati di produttività di ogni superficie e i dettagli di ogni impianto previsto.

3.A. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico sarà composto da moduli fotovoltaici posizionati sulle coperture degli edifici, da convertitori statici CC/CA, dal quadro elettrico di distribuzione BT e di protezione dei generatori, dal contatore di energia prodotta.

La quantità di energia elettrica producibile è stata calcolata sulla base dei dati radiometrici utilizzando il database PVGIS ed utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-1.

Le caratteristiche tecniche degli impianti, rappresentate sono graficamente all'interno dell'elaborato "3.2 - Schede degli impianti".

Ogni impianto sarà dotato di un congruo numero di gruppi di conversione, ciascuno dei quali sarà collegato ad uno dei sottocampi. I sottocampi saranno composti da stringhe di moduli in parallelo, a condizione che tali stringhe siano identiche per potenza, moduli ed esposizione.

3.B. IMPIANTI DI ACCUMULO ENERGETICO

La Comunità Energetica Rinnovabile prevede un'elevata capacità di consumatori che potrebbero potenzialmente aderire ad essa, potendo agire su un bacino di utenze molto esteso i cui consumi risultano estremamente superiori all'energia prodotta dagli impianti in oggetto. Dal momento che l'installazione di tali impianti è finalizzata principalmente alla condivisione di energia, si è scelto di non procedere all'installazione di sistemi di accumulo, preferendo un'ottimizzazione della curva di consumo delle utenze connesse alla CER.

3.C. ANALISI ENERGETICA DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

Gli impianti che saranno installati, descritti al capitolo precedente, contribuiranno con l'energia da essi prodotta alla configurazione di scambio energetico di una Comunità Energetica Rinnovabile. Si procede di seguito ad analizzare il bacino di utenze che potrebbe trarre benefici dall'installazione di tali impianti, secondo il modello di simulazione precedentemente descritto.

Per il calcolo dell'energia condivisa con la comunità in prima approssimazione è possibile stimare una serie di valori parametrici capaci di definire il progetto nella sua interezza.

Caratteristiche energetiche		
Potenza totale impianto	3.663 x 300 W	1.098,90 kW
Energia prodotta	$P \times H_{eq}$	1.3984,90 MWh/y
Autoconsumo in sito	7,46%	103,28 MWh/y
Energia immessa in rete	ΔE	1.281,62 MWh/y
Condivisione dell'energia	95%	1.255,99 MWh/y

Si stima che l'energia generata dagli impianti potrebbe, ottimizzando i profili in modo tale da massimizzare la condivisione dell'energia prodotta, al netto dell'autoconsumo, coprire alternativamente:


- Il 23,41% dei consumi di 2.216 nuclei famigliari
- Oppure, in alternativa, il 27% dei consumi di ~31.800 mq di uffici

La simulazione per il dimensionamento dell'impianto, considerando che il consumo degli uffici è generalmente molto più ingente del corrispettivo residenziale, ha considerato **un consumo complessivo degli uffici all'interno della comunità energetica pari a cinque volte il consumo residenziale, raggiungendo una**




copertura dei consumi del 27% su un campione di 320 nuclei famigliari e 26.560 mq di uffici. I profili di consumo per la Toscana suggeriti dal modello di simulazione suggeriscono una miglior copertura da parte delle utenze ad uso commerciale con consumi raccolti nelle ore centrali della giornata, piuttosto che da utenze residenziali. Tuttavia una campagna di informazione presso la cittadinanza, collegata al miglior incentivo economico ottenibile, potrebbe portare le utenze residenziali, che presentano già profili molto diversificati, a modificare le proprie abitudini di consumo per ottenere un profilo che consenta una maggior copertura.

Nel grafico sottostante è rappresentato il livello di copertura stimato per una giornata nel mese di Luglio, scelto in quanto mese in cui le curve di produzione e consumo raggiungono il minor divario e su cui di conseguenza è stato effettuato il dimensionamento dei consumi.



Una quota dell'energia prodotta dall'impianto sarà auto consumata fisicamente dall'edificio sulla cui copertura lo stesso sarà installato; la quota restante sarà quasi totalmente condivisa con la comunità energetica che, correttamente dimensionata, riuscirà a consumarla interamente massimizzandone i benefici.

Il seguente Diagramma di Sankey rappresenta indicativamente i flussi energetici che intercorrono fra gli attori di una comunità energetica.



M

3.D. IMPATTI AMBIENTALI

Il progetto si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e al risparmio energetico. Dalla realizzazione del progetto deriveranno benefici di tipo energetico, ambientale e socio-economico, così brevemente riassunti:

- Miglioramento della situazione ambientale
- Abbattimento delle emissioni inquinanti e risparmio di combustibili fossili
- Bassi costi di esercizio e manutenzione
- Nessun inquinamento acustico
- Possibilità di sviluppo di impiego nel settore degli installatori e manutentori a scala locale.

Considerando le emissioni inquinanti medie del mix energetico nazionale, rilevate da ISPRA nel 2019, l'impianto ridurrà le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale:

Inquinante	Fattore di emissione	Emissioni annue evitate
Anidride carbonica – CO ₂	266,33 g CO ₂ eq / kWh	368,84 ton
Metano – CH ₄	0,64 g CO ₂ eq / kWh	886,34 kg
Protossido di azoto - N ₂ O	1,34 g CO ₂ eq / kWh	1855,77 kg
Ossidi di azoto - NO _x	210,71 mg / kWh	291,81 kg
Ossidi di zolfo - SO _x	48,08 mg / kWh	66,59 kg
Composti organici volatili non metanici	90,65 mg / kWh	125,54 kg
Monossido di carbonio – CO	94,74 mg / kWh	131,21 kg
Ammoniaca – NH ₃	0,33 mg / kWh	457,02 g
Materiale particolato – PM ₁₀	2,66 mg / kWh	3683,85 g
Tonnellate equivalenti di petrolio – TEP	0,187 x 10 ⁻³ TEP / kWh	258,98 TEP

3.E. SCELTA DEI MATERIALI

3.E.a. Moduli fotovoltaici

I materiali utilizzati dovranno essere adatto per l'ambiente in cui sono installati e avranno caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità cui saranno esposti durante l'esercizio.

I moduli fotovoltaici prescelti sono prodotti al 100% in Italia, garantiscono una potenza almeno all'80% di quella nominale dopo 25 anni e sono certificati IEC 61215.

Caratteristiche del generatore fotovoltaico	
Tecnologia costruttiva	Silicio policristallino
Potenza massima	300 W
Efficienza modulo	18.44 %
Tensione nominale	32.80 V
Tensione a vuoto	39.90 V
Corrente nominale	9.15 A
Corrente di corto circuito	9.70 A
Dimensioni	1645 x 992 x 35 mm
Peso	18.7 kg

I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d'esercizio) rientrano nel range di accettabilità ammesso dall'inverter. I moduli saranno forniti di diodi di by-pass per evitare fenomeni di inversione della circolazione di corrente dovuti a guasti o ombreggiamento parziale.



La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici sarà messa a terra mediante appositi scaricatori di sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine atmosferica. I moduli saranno dotati di cassetta di terminazione con grado di protezione IP65, da cui si dipartiranno cavi con connettori ad innesto rapido tipo multicontact. Tutti i moduli saranno muniti di targhetta sul retro del modulo, riportante le principali caratteristiche elettriche secondo la norma CER EN 50380.

La progettazione e la posa in opera dei moduli fotovoltaici dovranno assicurare il corretto funzionamento a regime dell'impianto, garantendo in particolar modo un'elevata performance di rendimento nel tempo. I pannelli saranno posizionati in modo da garantire il massimo rendimento energetico dell'impianto, pur generando il minore impatto ambientale ed estetico.

Un maggiore dettaglio circa le caratteristiche tecniche del modulo selezionato può essere ricercata nelle schede tecniche in allegato. Il Proponente si riserva, nelle successive fasi progettuali, di utilizzare prodotti diversi con caratteristiche uguali o superiori a quelle presentate.

3.E.b. Gruppi di conversione

Il gruppo di conversione sarà composto da convertitori statici (inverter), in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita saranno compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto.

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione comprendono:

- Potenza complessiva degli inverter superiore al 90% della potenza nominale dell'impianto.
- Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation) senza clock o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 0-21 e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza).
- Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT.
- Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6 e CEI 110-8-
- Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0-21 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico
- Conformità marchio CE.
- Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65).
- Filtri in ingresso per contenimento di eventuale ripple di tensione e corrente
- Filtri in uscita per limitare le armoniche di corrente e i disturbi sulla rete
- Avere un controllo del fattore di potenza della corrente di uscita su valori prescritti (norma CEI 11-20) con eventuale sistema di rifasamento lato ca, ove risulti necessario.
- Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo certificato e riconosciuto.
- Campo di tensione in ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV
- Essere protetto contro guasti interni e fulminazioni dirette
- Possibilità di funzionare automaticamente o in sovraccarico con funzione di limitazione della corrente
- Efficienza massima $\geq 90\%$, al 70% della potenza nominale.

Mi

Gli inverter selezionati saranno preferibilmente dotati di tecnologia MPPT, Maximum Power Point Tracker, che permette alle stringhe di moduli fotovoltaici di raggiungere i valori di tensione ottimali a seconda delle diverse condizioni di irraggiamento, in modo tale da produrre sempre il massimo dell'energia possibile.

L'impianto sarà strutturato con pannelli connessi in serie a formare delle stringhe, a loro volta connesse in parallelo. Il calcolo della configurazione ottimale dell'impianto tiene in considerazione i valori massimi di tensione e corrente accettati da ogni canale MPPT degli inverter e della potenza desiderata.

Un maggiore dettaglio circa le caratteristiche tecniche degli inverter selezionati può essere ricercata nelle schede tecniche in allegato. Il Proponente si riserva, nelle successive fasi progettuali, di utilizzare prodotti diversi con caratteristiche uguali o superiori a quelle presentate.



3.E.c. Sezione di interfaccia rete

La sezione di interfaccia rete conterrà il sistema di protezione di interfaccia (SPI), il dispositivo di interfaccia (DI) e il sistema di misura dell'energia prodotta.

Il sistema di protezione di interfaccia (SPI), costituito essenzialmente da relé di frequenza e di tensione, è richiesto, secondo la norma CEI 11-20, a tutela degli impianti del Gestore di Rete in occasione di guasti e malfunzionamenti della rete pubblica durante il regime di parallelo.

Nel caso dell'impianto in oggetto, il sistema di protezione di interfaccia (SPI) e il dispositivo di interfaccia (DI) sono installati sul lato BT dell'impianto. Inoltre, il sistema di protezione di interfaccia (SPI) e dispositivo di interfaccia (DI) sono esterni all'inverter ABB Oy Drives PVS300-TL-6000W-2, e sono conformi alla normativa applicabile: norme CEI 11-20 e documento ENEL DK 5940 ed 2.2.

Il sistema di misura dell'energia elettrica prodotta sarà collocato all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile.

La potenza nominale dell'impianto è inferiore a 20 kW, pertanto, ai sensi della delibera AEEG 88/07, il Gestore di rete sarà responsabile dell'installazione e della manutenzione del sistema di misura dell'energia prodotta, nonché del servizio di misura dell'energia prodotta.

3.E.d. Cavi e cablaggi

Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati con le seguenti prescrizioni:

- Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC
- Tipo S1ZZ-F 0.6/1 kV se in esterno o FG7 se in cavidotti su percorsi interrati
- Tipo N07V-K se all'interno di cavidotti di edifici

Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI 20-37 I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL.

Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull'impianto durante la verifica o l'adeguamento o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione:

- Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio)
- Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio)
- Conduttore di fase: grigio / marrone
- Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del positivo con "+" e del negativo con "-".

I cavi saranno scelti in modo che la loro tensione nominale sia compatibile con quella massima presente nella parte dell'impianto nel quale sono inseriti. I cavi saranno in classe II e dovranno essere conformi alle norme applicabili, in particolare alle norme CEI 20-19 e CEI 20-20.

In generale i cablaggi dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- in generale devono essere posati dentro elementi protettivi (tubi, canaline, passerelle etc..)
- non propagatore di incendio;
- tipo unipolare per i circuiti di potenza in corrente continua;
- tipo multipolare per i circuiti di potenza in corrente alternata;
- estremità stagnate oppure terminate con idonei capicorda o connettori ad innesto rapido di tipo multicontact.

I cavi saranno sistemati in modo da semplificare e ridurre al minimo le operazioni di posa in opera e dimensionati in modo da contenere le perdite resistive. A tal proposito, la caduta di tensione totale, valutata dal modulo fotovoltaico più lontano fino all'ingresso in corrente continua del convertitore dovrà essere mantenuta entro il 2%. In particolare, verranno definiti i tipi, le sezioni dei cavi e le caratteristiche della componentistica (connettori, cassette, canaline, morsetteria, ecc.) in accordo con le prescrizioni tecniche e di dimensionamento.

Le sezioni dei cavi saranno determinate inoltre in modo da assicurare una durata di vita soddisfacente dei conduttori e degli isolamenti sottoposti agli effetti termici causati dal passaggio della corrente per periodi prolungati ed in condizioni ordinarie di esercizio.

La corrente massima (portata) ammissibile, per periodi prolungati, di qualsiasi conduttore sarà calcolata in modo tale che la massima temperatura di funzionamento non superi il valore indicato nella Norma CEI 64-8.

Le portate dei cavi in regime permanente relative alle condutture da installare saranno verificate secondo le tabelle CEI-UNEL 35024 (posa in aria) e CEI-UNEL 35026 (posa interrata), applicando ai valori individuati, dei coefficienti di riduzione che dipendono dalle specifiche condizioni di posa e dalla temperatura ambiente. Le sezioni dei cavi saranno verificate anche dal punto di vista della caduta di tensione alla corrente di normale utilizzo, secondo quanto riportato nelle Norme CEI 64-8. Le verifiche in oggetto saranno effettuate mediante l'uso delle tabelle CEI-UNEL 35023.

3.E.e. Quadri elettrici

I quadri di distribuzione previsti per il livello BT devono essere realizzati secondo le prescrizioni delle Norme EN 61439. La tensione del generatore fotovoltaico (tensione DC) è stata scelta in base al tipo di moduli e di inverter che si prevede verranno utilizzati. In particolare, poiché la tensione DC è influenzata dalla temperatura delle celle e dall'irraggiamento solare, per un corretto accoppiamento tra generatore fotovoltaico e gruppo di conversione, la tensione del generatore fotovoltaico è stata scelta in modo che le sue variazioni siano sempre contenute all'interno della finestra di tensione ammessa dagli inverter. Inoltre, si è scelta una tensione DC in modo che il suo valore massimo non superi mai la tensione massima di sistema del modulo fotovoltaico, pena la distruzione del modulo stesso. Il valore massimo della tensione DC si ha in condizioni di alto irraggiamento solare, bassa temperatura di cella e in condizioni di circuito aperto.

Essendo l'impianto in oggetto collegato ad una rete in BT, la tensione DC non dovrà mai superare 1000 V sia per non incorrere nelle prescrizioni del D.lgs. 81/2008, relativamente all'alta tensione, sia per facilitare la reperibilità sul mercato e l'economicità della componentistica elettrica che verrà utilizzata.

- **Quadro di campo lato corrente continua**
Si prevede di installare un quadro a monte di ogni convertitore per il collegamento in parallelo delle stringhe, il sezionamento, la misurazione e il controllo dei dati in uscita dal generatore.
- **Quadro di parallelo lato corrente alternata**
Si prevede di installare un quadro di parallelo in alternata all'interno di una cassetta posta a valle dei convertitori statici per la misurazione, il collegamento e il controllo delle grandezze in uscita dagli

M

inverter. All'interno di tale quadro, sarà inserito il sistema di interfaccia alla rete e il contatore in uscita della Società distributrice dell'energia elettrica e-Distribuzione.

I quadri dovranno essere prescelti tenendo conto delle sollecitazioni meccaniche e termiche, prevedendo eventualmente protezioni da porre a monte del quadro per la tenuta al cortocircuito del quadro stesso. La scelta del quadro, in particolare le sue dimensioni, sarà fatta in modo che la temperatura al proprio interno non raggiunga valori tali da compromettere il buon funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi presenti al proprio interno. Il dimensionamento termico dei quadri sarà oggetto di progettazione esecutiva e terrà conto della resistenza termica del quadro, degli elementi presenti al loro interno che durante il normale funzionamento dell'impianto potranno dissipare potenza (dispositivi di protezione e sezionamento, comprese sbarre e cavi) e dalla massima temperatura ambiente.

4. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Viene schematizzato di seguito il cronoprogramma degli interventi previsti per l'installazione di ogni impianto.



5. RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:

1) Moduli fotovoltaici

- CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri.
- Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
- CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
- CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;
- CEI EN 61730-1 (CEI 82-27) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 (CEI 82-28) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici – Serie;
- CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;



- CEI EN 50521 (CEI 82-31) Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove;
- CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

2) Altri componenti degli impianti fotovoltaici

- CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) – Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
- CEI EN 50524 (CEI 82-34) Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;
- CEI EN 50530 (CEI 82-35) Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
- EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters;

3) Progettazione fotovoltaica

- CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;
- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
- UNI 10349-1:2016: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
- Dati climatici;

4) Impianti elettrici e fotovoltaici

- CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilevamento delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
- EN 62446 (CEI 82-38) Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection;
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
- CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
- CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
- CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase);
- CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
- CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparecchi per la misura dell'energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
- CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparecchi per la misura dell'energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
- CEI EN 50470-1 (CEI 13-52) Apparecchi per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparecchio di misura (indici di classe A, B e C)
- CEI EN 50470-3 (CEI 13-54) Apparecchi per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);
- CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;
- CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
- CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
- CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie;

N

- CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
- CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
- CEI 20-91 Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.

5) Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica

- CEI 0-16 : Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica;
- CEI EN 50438 (CEI 311-1) Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione;

Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrati delle connessioni attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.

Scheda Impianto: Scuola secondaria di I grado Petrarca

Numero di moduli	177	Superficie occupata	650,75 m ²
Potenza di picco	53,10 kW	Energia prodotta annua	70.092,00 kWh
Produttività	1.320 h _{eq}	Numero POD interessabili	17

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Scuola primaria/infanzia Isidoro del Lungo

Numero di moduli	122	Superficie occupata	448,54 m ²
Potenza di picco	36,60 kW	Energia prodotta annua	43.920,00 kWh
Produttività	1.200 h _{eq}	Numero POD interessabili	12

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Scuola primaria/infanzia Mazzini

Numero di moduli	216	Superficie occupata	794,13 m ²
Potenza di picco	64,80 kW	Energia prodotta annua	84.240,00 kWh
Produttività	1.300 h _{eq}	Numero POD interessabili	20


Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Scuola secondaria I grado Mochi

Numero di moduli	271	Superficie occupata	996,34 m ²
Potenza di picco	81,30 kW	Energia prodotta annua	91.056,00 kWh
Produttività	1.120 h _{eq}	Numero POD interessabili	26

Disposizione indicativa dell'impianto



M

Scheda Impianto: Liceo artistico

Numero di moduli	86	Superficie occupata	316,18 m ²
Potenza di picco	25,80 kW	Energia prodotta annua	32.250,00 kWh
Produttività	1.250 h _{eq}	Numero POD interessabili	8

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Scuola primaria L. da Vinci

Numero di moduli	279	Superficie occupata	1.025,75 m ²
Potenza di picco	83,70 kW	Energia prodotta annua	108.636,00 kWh
Produttività	1.298 h _{eq}	Numero POD interessabili	26

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Scuola primaria Don Milani

Numero di moduli	324	Superficie occupata	1.191,19 m ²
Potenza di picco	97,20 kW	Energia prodotta annua	121.500,00 kWh
Produttività	1.250 h _{eq}	Numero POD interessabili	31

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Scuola infanzia staccia Buratta

Numero di moduli	114	Superficie occupata	419,12 m ²
Potenza di picco	34,20 kW	Energia prodotta annua	42.750,00 kWh
Produttività	1.250 h _{eq}	Numero POD interessabili	11

Disposizione indicativa dell'impianto



Handwritten signature or mark.

Scheda Impianto: Asilo nido La Farfalla

Numero di moduli	72	Superficie occupata	264,71 m ²
Potenza di picco	21,60 kW	Energia prodotta annua	28.512,00 kWh
Produttività	1.320 h _{eq}	Numero POD interessabili	7


Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Liceo scientifico Vasarri

Numero di moduli	208	Superficie occupata	764,72 m ²
Potenza di picco	62,40 kW	Energia prodotta annua	84.240,00 kWh
Produttività	1.350 h _{eq}	Numero POD interessabili	20

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Palazzetto dello sport

Numero di moduli	721	Superficie occupata	2.650,78 m ²
Potenza di picco	216,30 kW	Energia prodotta annua	281.190,00 kWh
Produttività	1.300 h _{eq}	Numero POD interessabili	68


Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Centro documentazione

Numero di moduli	39	Superficie occupata	143,38 m ²
Potenza di picco	11,70 kW	Energia prodotta annua	13.455,00 kWh
Produttività	1.150 h _{eq}	Numero POD interessabili	4

Disposizione indicativa dell'impianto



[Handwritten signature]

Scheda Impianto: Scuola primaria Giotto

Numero di moduli	84	Superficie occupata	308,83 m ²
Potenza di picco	25,20 kW	Energia prodotta annua	32.256,00 kWh
Produttività	1.280 h _{eq}	Numero POD interessabili	8

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Scuola dell'infanzia Il Prato

Numero di moduli	47	Superficie occupata	172,80 m ²
Potenza di picco	14,10 kW	Energia prodotta annua	18.471,00 kWh
Produttività	1.310 h _{eq}	Numero POD interessabili	4

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Asilo nido La Coccinella

Numero di moduli	104	Superficie occupata	382,36 m ²
Potenza di picco	31,20 kW	Energia prodotta annua	32.760,00 kWh
Produttività	1.050 h _{eq}	Numero POD interessabili	10

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Scuola dell'infanzia Vittorio emanuele II

Numero di moduli	16	Superficie occupata	58,82 m ²
Potenza di picco	4,80 kW	Energia prodotta annua	6.336,00 kWh
Produttività	1.320 h _{eq}	Numero POD interessabili	2

Disposizione indicativa dell'impianto



Handwritten signature or mark.

Scheda Impianto: scuola infanzia Pestello

Numero di moduli	54	Superficie occupata	198,53 m ²
Potenza di picco	16,20 kW	Energia prodotta annua	20.088,00 kWh
Produttività	1.240 h _{eq}	Numero POD interessabili	5

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: URP Levane - Piccolo Principe

Numero di moduli	24	Superficie occupata	88,24 m ²
Potenza di picco	7,20 kW	Energia prodotta annua	9.144,00 kWh
Produttività	1.270 h _{eq}	Numero POD interessabili	2

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Centro culturale La Ginestra

Numero di moduli	50	Superficie occupata	183,83 m ²
Potenza di picco	15,00 kW	Energia prodotta annua	19.500,00 kWh
Produttività	1.300 h _{eq}	Numero POD interessabili	5

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Scuola levaneila

Numero di moduli	88	Superficie occupata	323,53 m ²
Potenza di picco	26,40 kW	Energia prodotta annua	33.000,00 kWh
Produttività	1.250 h _{eq}	Numero POD interessabili	8

Disposizione indicativa dell'impianto



M

Scheda Impianto: Cimitero Comunale A

Numero di moduli	145	Superficie occupata	533,10 m ²
Potenza di picco	43,50 kW	Energia prodotta annua	50.025,00 kWh
Produttività	1.150 h _{eq}	Numero POD interessabili	14


Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Cimitero Comunale B

Numero di moduli	250	Superficie occupata	919,13 m ²
Potenza di picco	75,00 kW	Energia prodotta annua	97.500,00 kWh
Produttività	1.300 h _{eq}	Numero POD interessabili	24

Disposizione indicativa dell'impianto



Scheda Impianto: Cimitero Comunale C

Numero di moduli	172	Superficie occupata	632,36 m ²
Potenza di picco	51,60 kW	Energia prodotta annua	63.984,00 kWh
Produttività	1.240 h _{eq}	Numero POD interessabili	16

Disposizione indicativa dell'impianto



per

	Immobile	Superficie	Destinazione d'uso	Indirizzo	Esposizione	Inclinazione	producibilità (Heg)	Numero moduli	Superficie (mq)	potenza impianto (kW)	Energia impianto (kWh)
1	scuola secondaria I grado Petrarca	1378	scuola	piazza C.Battisti 33	22	30	1.320	97	356,62	29,1	38.412,00
	palestra	288	palestra	piazza C.Battisti 33	22	30	1.320	80	294,12	24	31.680,00
2	scuola primaria/infanzia Isidoro del Lungo	883	scuola	piazza C.Battisti 31	-68	30	1.200	122	448,54	36,6	43.920,00
3	scuola primaria/infanzia Mazzini	937	scuola	p.zza Fiera 8 Levane	30	30	1.300	130	477,95	39	50.700,00
	palestra	217	palestra	p.zza Fiera 8 Levane	30	30	1.300	86	316,18	25,8	33.540,00
4	scuola secondaria I grado Mochi	1043	scuola	via Milano 20 Levane	-88, 3	30	1.120	271	996,34	81,3	91.056,00
	palestra	545	palestra	via Milano 20 Levane			-	-	-	0	-
5	palazzo comunale	252	uffici	piazza Varchi 5	-39	30	-	-	-	0	-
	loggiato	163	uffici	piazza Varchi 5			-	-	-	0	-
6	Palazzo Martini	289	uffici	via Roma 91	35	30	-	-	-	0	-
7	Ufficio polizia municipale	76	uffici	via Cennano			-	-	-	0	-
8	museo del Cassero	294		via Trieste 1			-	-	-	0	-
9	palazzo del Podesta	222	uffici	piazza Varchi 8			-	-	-	0	-
10	scuola secondaria I grado Magiotti	470	scuola	via Galilei 1	48, -43	30	-	-	-	0	-
11	Liceo artistico	523	scuola	via Galilei	55, -33	30	1.250	86	316,18	25,8	32.250,00
12	scuola primaria L. da Vinci	1025	scuola	via Michelangelo	54, -33	30	1.250	88	323,53	26,4	33.000,00
	palestra	364	palestra	via Michelangelo	-33	35	1.320	191	702,22	57,3	75.636,00
13	scuola primaria Don Milani	1370	scuola	via fratelli Rosselli	48, -43	30	1.250	324	1.191,19	97,2	121.900,00
14	scuola infanzia staccia Buratta	245	scuola	viale Matteotti	50, -45	30	1.250	114	419,12	34,2	42.750,00
15	asilo nido La Farfalla	396	scuola	viale Matteotti	-35	35	1.320	72	264,71	21,6	28.512,00
16	Liceo scientifico Vasarri	2267	scuola	viale Matteotti	0	35	1.350	208	764,72	62,4	84.240,00
17	Palazzetto dello sport	3066	palestra	viale Matteotti	-36, 54	30	1.300	721	2.650,78	216,3	281.190,00
18	Centro documentazione	223	uffici	località Ricasoli	-79	30	1.150	39	143,38	11,7	13.455,00
19	scuola primaria Giotto	403	scuola	via Nusenna Mercatale Valdarno	23, -66	25	1.280	84	308,83	25,2	32.256,00
20	scuola infanzia Il Prato	334	scuola	località Rendola	-25	20	1.310	47	172,80	14,1	18.471,00
21	asilo nido La Coccinella	477	scuola	via Fonte Moschetta	-90,90	20	1.050	104	382,36	31,2	32.760,00
22	scuola infanzia Vittorio emanuele II	642	scuola	via Mincio 69 Pestello	20	30	1.320	16	58,82	4,8	6.336,00
23	scuola infanzia Pestello	333	scuola	via Mincio 6	-60	15	1.240	54	198,53	16,2	20.088,00
24	URP Levane - Piccolo Principe	214	uffici	via Leona 110 Levane	40	20	1.270	24	88,24	7,2	9.144,00
25	Auditorium comunale	167		via Marzia 92			-	-	-	0	-
26	centro culturale La Ginestra	375		località Ginestra	-35	20	1.300	50	183,83	15	19.500,00
27	Scuola levarella			Via arefina	+40/-45	20	1.250	88	323,53	26,4	33.000,00
28	Cimitero Comunale A		cimitero	via cimitero 246	+73	30	1.150	145	533,10	43,5	50.025,00
29	Cimitero Comunale B		cimitero	via cimitero 246	varie	30	1.300	250	919,13	75	97.500,00
30	Cimitero Comunale C		cimitero	via cimitero 246	-50	30	1.240	172	632,36	51,6	63.984,00
TOT							1.260	3.663	13.467,11	1.098,90	1.384.905,00

M

	Autoconsumo	Autoconsumo fisico (kWh)	E alla rete (tutta condivisa) (kWh)	%popolazione comunità energetica	Numero POD CER (resid 1:10 uff)	consumo comunità energetica	Investimento impianto	Risparmio economico in bolletta - autoconsumo	Ricavo vendita	Ricavo restituzione	Ricavo incentivo	Ricavo gestore	Ricavo concessionario	Ricavo Amministrazione	Ricavo per la comunità
1	10%	3.841,20	33.879,38	0,08%	9,18	1,26E+02	52.380 €	845,06 €	3.111,37 €	289,67 €	3.726,73 €	712,78 €	5.949,45 €	126,76 €	1.183,85 €
	10%	3.168,00	27.941,76	0,07%	7,57	103,61	43.200 €	696,96 €	2.566,08 €	238,90 €	3.073,59 €	587,86 €	4.906,77 €	104,54 €	976,37 €
2	10%	4.392,00	38.737,44	0,10%	11,54	158,01	65.880 €	966,24 €	3.557,52 €	331,21 €	4.261,12 €	814,98 €	6.802,56 €	144,94 €	1.353,60 €
3	10%	5.070,00	44.717,40	0,11%	12,30	168,37	70.200 €	1.115,40 €	4.106,70 €	382,33 €	4.918,91 €	940,79 €	7.852,68 €	167,31 €	1.562,56 €
	10%	3.354,00	29.582,28	0,07%	8,14	111,38	46.440 €	737,88 €	2.716,74 €	252,93 €	3.254,05 €	622,37 €	5.194,85 €	110,68 €	1.033,69 €
4	10%	9.105,60	80.311,39	0,23%	25,64	350,99	146.340 €	2.003,23 €	7.375,54 €	686,66 €	8.834,25 €	1.689,65 €	14.103,24 €	300,48 €	2.806,32 €
		-	-	0,00%	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5		-	-	0,00%	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		-	-	0,00%	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6		-	-	0,00%	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7		-	-	0,00%	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8		-	-	0,00%	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9		-	-	0,00%	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10		-	-	0,00%	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	10%	3.225,00	28.444,50	0,07%	8,14	111,38	46.440 €	709,50 €	2.612,25 €	243,20 €	3.128,89 €	598,43 €	4.995,05 €	106,43 €	993,94 €
12	10%	3.300,00	29.106,00	0,07%	8,33	113,97	47.520 €	726,00 €	2.673,00 €	248,86 €	3.201,66 €	612,35 €	5.111,21 €	108,90 €	1.017,05 €
	10%	7.563,60	66.710,95	0,16%	18,07	247,37	103.140 €	1.663,99 €	6.126,52 €	570,38 €	7.338,20 €	1.403,51 €	11.714,90 €	249,60 €	2.331,08 €
13	10%	12.150,00	107.163,00	0,27%	30,66	419,63	174.960 €	2.673,00 €	9.841,50 €	916,24 €	11.787,93 €	2.254,57 €	18.818,56 €	400,95 €	3.744,59 €
14	10%	4.275,00	37.705,50	0,10%	10,79	147,65	61.560 €	940,50 €	3.462,75 €	322,38 €	4.147,60 €	793,27 €	6.621,35 €	141,08 €	1.317,54 €
15	10%	2.851,20	25.147,58	0,06%	6,81	93,25	38.880 €	627,26 €	2.309,47 €	215,01 €	2.766,23 €	529,07 €	4.416,09 €	94,09 €	878,73 €
16	10%	8.424,00	74.299,68	0,18%	19,68	269,39	112.320 €	1.853,28 €	6.823,44 €	635,26 €	8.172,96 €	1.563,17 €	13.047,54 €	277,99 €	2.596,25 €
17	5%	14.059,50	261.787,89	0,61%	68,23	933,80	389.340 €	3.093,09 €	24.041,75 €	2.238,29 €	28.796,67 €	5.507,67 €	43.050,51 €	463,96 €	9.147,64 €
18	10%	1.345,50	11.867,31	0,03%	3,69	50,51	21.060 €	296,01 €	1.089,86 €	101,47 €	1.305,40 €	249,67 €	2.083,98 €	44,40 €	414,68 €
19	10%	3.225,60	28.449,79	0,07%	7,95	108,79	45.360 €	709,63 €	2.612,74 €	243,25 €	3.129,48 €	598,55 €	4.995,98 €	106,44 €	994,12 €
20	10%	1.847,10	16.291,42	0,04%	4,45	60,87	25.380 €	406,36 €	1.496,15 €	139,29 €	1.792,06 €	342,75 €	2.860,89 €	60,95 €	569,27 €
21	10%	3.276,00	28.894,32	0,09%	9,84	134,70	56.160 €	720,72 €	2.653,56 €	247,05 €	3.178,38 €	607,90 €	5.074,04 €	108,11 €	1.009,65 €
22	10%	633,60	5.588,35	0,01%	1,51	20,72	8.640 €	139,39 €	513,22 €	47,78 €	614,72 €	117,57 €	981,35 €	20,91 €	195,27 €
23	10%	2.008,80	17.717,62	0,05%	5,11	69,94	29.160 €	441,94 €	1.627,13 €	151,49 €	1.948,94 €	372,76 €	3.111,34 €	66,29 €	619,11 €
24	10%	914,40	8.065,01	0,02%	2,27	31,08	12.960 €	201,17 €	740,66 €	68,96 €	887,15 €	169,68 €	1.416,27 €	30,18 €	281,82 €
25		-	-	0,00%	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	10%	1.950,00	17.199,00	0,04%	4,73	64,76	27.000 €	429,00 €	1.579,50 €	147,05 €	1.891,89 €	361,84 €	3.020,26 €	64,35 €	600,98 €
27	10%	3.300,00	29.106,00	0,07%	8,33	113,97	47.520 €	726,00 €	2.673,00 €	248,86 €	3.201,66 €	612,35 €	5.111,21 €	108,90 €	1.017,05 €
28	0%	-	49.024,50	0,12%	13,72	187,80	78.300 €	- €	4.502,25 €	419,16 €	5.392,69 €	1.031,41 €	7.569,63 €	- €	1.713,06 €
29	0%	-	95.550,00	0,21%	23,66	323,79	135.000 €	- €	8.775,00 €	816,95 €	10.510,50 €	2.010,25 €	14.753,41 €	- €	3.338,80 €
30	0%	-	62.704,32	0,15%	16,28	222,77	92.880 €	- €	5.758,56 €	536,12 €	6.897,48 €	1.319,22 €	9.681,87 €	- €	2.191,07 €
TOT	7,46%	103.280,10	1.255.992,40 €	3,092%	346,62	4744,141779	1.978.020,00 €	22.721,62 €	115.346,24 €	10.738,74 €	138.159,16 €	26.424,41 €	213.245,01 €	3.408,24 €	43.888,09 €

M

SOMMARIO

Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.....	3
1. INQUADRAMENTO – LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI	3
1.A. Contesto generale	3
1.B. Inquadramento Normativo.....	3
1.C. Definizioni e caratteristiche.....	4
1.D. Il modello regolatorio virtuale	6
1.E. Analisi delle opportunità e dei rischi legati alla Comunità Energetica Rinnovabile.....	9
2. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	11
2.A. Attività di manutenzione.....	12
2.B. Programma di manutenzione	13
3. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE	16
3.A. Costituzione della comunità energetica	16
3.B. La gestione della comunità energetica	19
3.C. Lo sviluppo della comunità energetica	23
3.A. Gli impegni delle parti.....	27
3.B. Il modello economico.....	28
3.C. Valori di riferimento	31
3.D. Il contributo comunale.....	31



SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE

1. INQUADRAMENTO – LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

1.A. CONTESTO GENERALE

Gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente e sulla società sono di anno in anno più evidenti: il nostro Paese è il **secondo europeo per danni economici riconducibili al cambiamento climatico**. Esiste infatti una correlazione diretta e lineare tra l'aumento della CO₂ in atmosfera e l'aumento della temperatura globale.

L'Unione europea ha fissato l'**obiettivo di riduzione delle emissioni** di CO₂ ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990. In Italia, per il settore elettrico, rispettare questi target significa incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico, entro il 2030. Tale ambizioso obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere entro il 2030.

L'auspicio è che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili. Tuttavia, la pianificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di grandi dimensioni richiede tempo e spazi adeguati. La realizzazione di impianti di grossa taglia infatti richiede ampie superfici, spesso non disponibili sul nostro territorio, oltre a richiedere processi autorizzativi più complessi (vincoli paesaggistici, valutazione di impatti ambientale...); al contrario impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici sono più facilmente autorizzabili anche in tempi brevi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del suolo praticamente nullo. Questa migliore accessibilità degli impianti di piccola taglia si sposa perfettamente con le CER, che uniscono i vantaggi dell'installazione di nuovi impianti ai benefici dell'autoconsumo di energia.

L'Europa presenta ancora una grossa dipendenza energetica dalle fonti fossili, con conseguente significativa volatilità del costo dell'energia, in dipendenza delle variazioni geopolitiche o di mercato. La tecnologia moderna permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche la diffusione delle **Comunità Energetiche Rinnovabili**.

Uno studio condotto da Elemens per Legambiente, ha previsto che entro il 2030 il contributo delle Energy Community alla nuova potenza rinnovabile in Italia possa raggiungere i **17.2 GW**, consentendo la generazione di 22.8 TWh annui di energia elettrica rinnovabile, corrispondenti al **30% dell'incremento di energia previsto** dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030) per centrare i nuovi target europei di decarbonizzazione.

1.B. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il **quadro normativo** in materia di comunità energetiche, che va ad aggiungersi a quello relativo all'autoconsumo individuale, ha visto una prima introduzione delle comunità energetiche rinnovabili con dall'articolo 42-bis della **legge 28 febbraio 2020, n. 8**, che ha segnato una prima sperimentazione del modello.

Dette disposizioni sono state stabilite unicamente in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e costituiscono primo recepimento di quanto stabilito all'articolo 22 della **Direttiva (UE) 2018/2001** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il quadro attuale è definito dal **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.2021**, che recepisce e attua la direttiva UE fornendo alle comunità energetiche un perimetro normativo ben definito, anche se in continuo sviluppo. Tale legge introduce alcune modifiche sostanziali al perimetro delle CER, che devono ancora essere pienamente



attuata da ARERA e da successivi decreti attuativi, attesi nella prima metà del 2022. Nel frattempo, le comunità energetiche continueranno ad essere regolate dalle norme sperimentali precedenti.

Anche il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che pone regole comuni per il mercato interno dell'energia, contiene riferimenti alle comunità energetiche e alla loro integrazione nel mercato dell'energia.



A queste norme nazionali e comunitarie si aggiungono al momento il **Decreto del ministero dello sviluppo economico 15/09/2020** che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità di energia rinnovabile, e la **delibera ARERA 318/2020/R/eeef** che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia condivisa nell'ambito della comunità di energia. Più di recente, le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno trovato rilievo anche all'interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, che ne incoraggia e incentiva lo sviluppo all'interno delle prime due missioni.

Anche il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le **Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa**, dove sono indicate le disposizioni più operative.

Infine, alcuni Consigli Regionali hanno emanato delle leggi a sostegno delle comunità energetiche individuando come soggetti promotori gli **Enti Locali** tra queste si segnalano: Campania, Puglia, Calabria, Piemonte, Liguria e Lombardia.

1.C. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

In base alla normativa vigente la comunità di energia rinnovabile è un **soggetto di diritto autonomo** che si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria** dei suoi membri, autonomo e effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle **vicinanze degli impianti** di produzione detenuti dalla comunità.

L'obiettivo principale della comunità energetica è **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità**, ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, prima che profitti finanziari.

La comunità energetica utilizza la rete elettrica esistente, **non sono quindi previste reti chiuse**, e ha il diritto di:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica.

Gli azionisti o membri della comunità energetica sono **persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali o enti**, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le **imprese private**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale principale. I membri mantengono tutti i loro diritti di clienti finali, fra cui il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore.

Se ritenuto necessario la comunità energetica può nominare un **delegato**, anche esterno alla CER, per la gestione dei flussi con il Gestore dei Servizi Energetici e la distribuzione delle partite economiche. Inoltre, la comunità energetica può eventualmente svolgere anche il ruolo di società di vendita, utente del dispacciamento, balance service provider.

1.C.a. Il perimetro della rete

Secondo l'attuale regolamentazione, i punti di prelievo e di immissione degli impianti si devono trovare prevalentemente su reti elettriche di bassa tensione **sottese alla medesima cabina di trasformazione alta**

tensione/media tensione. A tal riguardo è compito del distributore rendere disponibile, a chi ne faccia richiesta, il perimetro di afferenza alle cabine di trasformazione.

La comunità energetica può utilizzare solo **reti attualmente esistenti** e non può apportare modifiche fisiche alla sua conformazione; non sono quindi previste delle reti chiuse, in quanto i trasferimenti della comunità saranno regolati tramite un **modello regolatorio virtuale**.

Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della comunità energetica devono:

- Avere potenza massima incentivabile di 1 MW
- Essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea, ferma restando la possibilità di connessione per impianti esistenti, sempre a fonte rinnovabile, per una misura non superiore al 20% della potenza complessiva.
- Essere connessi alla stessa cabina di trasformazione alta/media tensione.
- Essere detenuti dai membri della comunità: gli impianti possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità.

Non necessariamente quindi sarà il proprietario a ricoprire il ruolo di detentore o di produttore, queste figure possono essere rappresentate da soggetti differenti:


- Il "detentore" è colui che ha la piena disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (come deriva da titoli quali usufrutto, comodato d'uso o altri titoli contrattuali);
- Il "produttore" è invece il soggetto responsabile dell'esercizio dello stesso (titolare della licenza di officina elettrica e delle autorizzazioni per l'esercizio).

Alcune leggi regionali impongono ulteriori limiti per quanto riguarda i consumi minimi della comunità energetica o il livello di autoconsumo comunitario raggiunto e contestualmente offrono incentivi e finanziamenti per la costituzione delle comunità.

Le due regolamentazioni, regionale e nazionale, presentano al momento alcune differenze sulla concezione e l'estensione delle comunità energetiche rinnovabili, ma il recepimento della direttiva europea atteso a breve dovrebbe appianare le differenze fra queste due regolamentazioni e unificare il quadro normativo a livello europeo.

1.C.b. I destinatari del servizio

Possono aderire alla comunità energetica tutti i soggetti, pubblici o privati, a patto che la partecipazione alla comunità o la produzione elettrica non costituiscano attività commerciale principale.



N

Tutti i membri della comunità energetica aderiscono liberamente e volontariamente ad essa e possono recedere in qualunque momento dalla partecipazione, fermo restando eventuali corrispettivi per il recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Gli utenti mantengono tutti i loro diritti e doveri in qualità di utenti finali, compresa la libertà di scelta del fornitore. I membri della CER possono attribuire a soggetti terzi la gestione, l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli impianti, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi membri della comunità.

I rapporti interni alla comunità sono regolati dallo **statuto della comunità e dal suo regolamento**, oltre che da contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della CER o soggetto terzo, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE.

Di grande rilevanza all'interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili è il ruolo delle **Amministrazioni locali**, viste come punto di riferimento iniziale per la nascita delle CER, in quanto enti aggregatori di tutta la comunità territoriale. La disponibilità di superfici degli enti locali è infatti un ottimo punto di partenza per prevedere l'installazione di nuovi impianti, e la centralità dell'ente presso i cittadini può fungere da volano per la crescita della comunità e attrattiva per nuovi membri ed investitori.

Gli enti locali inoltre hanno più interesse di altri a fornire al proprio territorio i benefici ambientali e sociali forniti dalle comunità energetiche, ancora prima dei profitti economici, potendo ad esempio decidere di distribuire i benefici secondo criteri sociali favorendo le fasce più deboli della popolazione.

1.C.c. Il soggetto delegato

La comunità energetica rinnovabile è un ente giuridico e in quanto tale è **essa stessa il referente per le interazioni con il GSE e le autorità**.

Tuttavia, la comunità può nominare a un soggetto terzo, dotato delle competenze tecniche specifiche necessarie alla gestione del servizio, come **delegato** per la gestione della comunità, dei rapporti con le autorità e delle parcelle economiche.

L'Amministrazione locale che intende realizzare una Comunità energetica ha la facoltà di gestire in proprio il processo della sua costituzione o di affidarne la realizzazione a un soggetto terzo, incaricato di sviluppare e gestire la Comunità energetica, governare il processo di acquisizione degli asset energetici e delle infrastrutture di misurazione.

I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il tramite del referente.

Il referente è inoltre tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni per eventuali controlli, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione. Il referente è altresì tenuto a dare la propria disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. ai sensi dell'articolo 42bis, comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19.

1.D. IL MODELLO REGOLATORIO VIRTUALE

La normativa riconosce alla comunità energetica la restituzione di alcune componenti tariffarie legate alle perdite di rete e ai costi di trasporto per la parte di rete di distribuzione non utilizzata, più una tariffa incentivante per l'energia condivisa.


L'implementazione di un **modello regolatorio virtuale** evita l'implementazione di nuove soluzioni tecniche o di realizzare nuove reti private, pur mantenendo l'evidenza dei benefici associati all'autoconsumo individuale, all'energia condivisa e quelli legati alla realizzazione degli impianti.

Ogni membro della comunità energetica pagherà al proprio venditore l'energia sulla base dei propri consumi come contabilizzato dal proprio contatore, **senza alcuna modifica rispetto a quanto avvenuto prima dell'implementazione della comunità**. In qualità di membro, però, i soggetti interessati avranno diritto ad un rimborso di alcune componenti.

Rispetto ad una configurazione di solo autoconsumo, in cui il picco di produzione non dovrebbe superare la curva dei consumi, lo scambio sul posto consente l'installazione di potenze superiori consentendo un bilancio fra la produzione e i consumi totali indipendentemente dallo scostamento temporale. **Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano un ulteriore passo in questa direzione** consentendo di sfruttare tutta la superficie disponibile per l'installazione degli impianti, offrendo la possibilità di condividere l'energia prodotta anche con le altre utenze nelle vicinanze, tramite impianti con potenze anche molto superiori al fabbisogno del singolo edificio.

È possibile evidenziare le diverse componenti di una configurazione CER (non ottimizzata):

- **Autoconsumo individuale** (area evidenziata in verde): vi rientra l'energia prodotta da un impianto e consumata direttamente dallo stesso POD a cui l'impianto è allacciato (la cui curva dei consumi è in blu).
- **L'energia condivisa** (evidenziata in arancione): in una comunità energetica viene definita come il minimo, su base oraria, tra l'energia effettivamente immessa in rete da tutti gli impianti di produzione e l'energia prelevata dall'insieme dei membri della comunità (curva arancione).
- **Energia ceduta alla rete** (evidenziata in lilla): la quota di energia prodotta eccedente, su base oraria, il consumo della comunità energetica, che può essere ottimizzata tramite l'installazione di sistemi di accumulo o con l'ampliamento della comunità includendo altri membri.



Gli impianti di una comunità energetica rinnovabile possono quindi avere potenze molto superiori al fabbisogno di un singolo edificio, consentendo di **massimizzare l'utilizzo dello spazio a disposizione**. Il dimensionamento dell'impianto viene effettuato al fine di massimizzare la quota di energia condivisa dalla comunità, riducendo per quanto possibile la quota di energia prodotta in eccesso, remunerata meno convenientemente. A tal fine è possibile ridurre le dimensioni dell'impianto, installare dei sistemi di accumulo o in alternativa aumentare la quota di consumatori della comunità energetica. In questo modo la comunità ha la possibilità di crescere e di sfruttare al meglio tutte le superfici a sua disposizione.

I benefici economici legati alla comunità energetica consistono in:

- **L'autoconsumo individuale** permette di non versare le parti variabili dei corrispettivi di trasporto e di copertura degli oneri di sistema per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata in sito. Si tratta quindi di energia che fornisce un risparmio totale in quanto non viene pagata in bolletta.
- **Autoconsumo comunitario**: vi rientra la quota di **energia condivisa** all'interno della comunità energetica, che viene valorizzata tramite la restituzione delle componenti tariffarie di trasmissione in bassa tensione e il valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze in bassa tensione ($TRAS_E + BTA_U$). Il valore di queste componenti varia nel tempo ma è attorno a 8-9€/MWh.
- **Incentivazione dell'energia elettrica condivisa** tramite la tariffa premio definita dal MiSE, sulla quota di energia condivisa prodotta dagli impianti elegibili, pari a 110 €/MWh.
- **Remunerazione dell'energia immessa in rete**: tutta l'energia immessa in rete, condivisa o ceduta, viene remunerata al prezzo zonale orario (pari a ~50-90 €/MWh), ad esempio tramite il ritiro dedicato del GSE.
- **Detrazione fiscale**: per le tipologie di utenze che ne hanno diritto la tariffa premio è cumulabile con la detrazione fiscale al 50% per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, fino ad un massimo di 96.000€



A cui si aggiungono i benefici indiretti:



- **Benefici ambientali** legati al minor consumo di fonti fossili e alle minori perdite di rete
- **Energia rinnovabile a basso costo** per tutta la collettività indipendentemente dalla disponibilità di superfici da destinare alla produzione
- **Valorizzazione del territorio**, messaggio promozionale a favore della decarbonizzazione.
- **Possibilità di estensione del progetto** con torrette di ricarica o sistemi di accumulo per massimizzare la quota di energia condivisa sfruttabile.

I flussi economici raccolti dalla comunità energetica saranno ridistribuiti sulla base del regolamento approvato dalla comunità stessa. Una quota importante della tariffa incentivante dovrà essere dedicata ai produttori, al fine di coprire l'investimento da essi effettuato nell'impianto di produzione.

Maggiore dettaglio sulle modalità di redistribuzione dei benefici economici sarà dettagliato nei capitoli seguenti.

1.D.a. **Compatibilità Ecobonus 110%**

Sebbene non direttamente utilizzabile dal concedente o dal concessionario, è importante evidenziare la compatibilità delle comunità energetiche con la detrazione al 110%, di grande interesse per i cittadini che potrebbero voler ampliare i lavori di riqualificazione sul proprio edificio nell'ottica di entrare all'interno della comunità energetica.

I membri delle comunità energetiche che decidono di attivare impianti fotovoltaici possono usufruire del Superbonus al 110%, se ne hanno accesso e prevedono ulteriori interventi "trainanti" finalizzati al risparmio energetico o antisismici. La detrazione al 110% spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni.

Dal momento che la detrazione al 110% è applicabile su di una potenza massima di 20 kW, mentre possono essere ammessi nelle comunità energetiche impianti fino ad una potenza massima di 200 kW, e visto che la tariffa incentivante legata alla comunità energetica non è cumulabile con altre agevolazioni, le due parti di impianto soggette a diverse regolamentazioni riceveranno trattamenti diversi.

Alla quota di spesa corrispondente alla **potenza massima di 20 kW** spetterà il Superbonus del 110% fino a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e nel caso di sistemi di accumulo nel distinto limite di euro 48.000 e, comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;

Per la quota di spesa corrispondente alla **potenza eccedente i 20 kW** spetterà la detrazione del 50% di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, attualmente spettante nel limite di spesa di euro 96.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Entrambe le agevolazioni spettano nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione del 50% di cui al citato art. 16-bis del TUIR spetta indipendentemente dalla fruizione del Superbonus.

Per quanto riguarda la remunerazione la quota di energia condivisa prodotta dalla quota di impianto relativa ai 20kW:

- Spetta la restituzione delle componenti tariffarie di costo dell'energia e trasporto, in quanto non tecnicamente applicabili (l'energia è autoconsumata in situ);
- **non** spetta la tariffazione incentivante in quanto il superbonus esclude dall'accesso ad altri incentivi

Alla quota di energia condivisa prodotta dalla restante parte di impianto oltre i 20 kW ed entro il MW spettano sia la restituzione delle componenti tariffarie che l'incentivo premio.

1.D.b. Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza

Le comunità energetiche rinnovabili trovano particolare interesse anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in numerose "missioni" prevede investimenti che possono trovare applicazione delle CER.

In particolare, quattro investimenti trovano naturale integrazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a seconda dei diversi contesti in cui queste si verrebbero a trovare:


Misura	Investimento	Importo	Descrizione
M2C1	3.2 – Green Communities	135 milioni di € a fondo perduto	Sviluppo dei territori rurali e di montagna favorendo la crescita di comunità locali con piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista economico, sociale, ambientale ed economico.
M2C2	1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	2,2 miliardi di € di prestiti a tasso zero	Sostegno a Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese di comuni con meno di 5000 abitanti per l'installazione di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile per comunità energetiche rinnovabili e auto-consumatori di energia che agiscono collettivamente.
M2C4	2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	6 miliardi di €	Misure per la prevenzione dei rischi idrogeologici nelle aree urbane e metropolitane. Interventi di piccola entità destinati all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
M5C2	2.1 – Interventi in progetti di rigenerazione urbana	3,3 miliardi di €	Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, quali il riutilizzo di aree e strutture pubbliche, interventi per la mobilità verde e miglioramento del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici.
	2.2 – Piani Urbani Integrati	2,45 miliardi di €	Pianificazione urbanistica partecipata, città smart, recupero di spazi urbani, attraverso la promozione di attività sociali, culturali ed economiche con particolare attenzione agli aspetti ambientali.

I finanziamenti saranno erogati attraverso bandi pubblici che saranno nel tempo pubblicati. Sulla base delle diverse esigenze e caratteristiche del territorio, il Concessionario assisterà l'Amministrazione nelle procedure inerenti all'ottenimento dei fondi.

1.E. ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ E DEI RISCHI LEGATI ALLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

Al fine di meglio evidenziare le caratteristiche del progetto, fondato sulla creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, come precedentemente descritta, si procede ad analizzare sinteticamente i principali rischi e le opportunità collegate a tale configurazione.

	ELEMENTI UTILI	ELEMENTI DANNOSI
FATTORI INTERNI	Punti di forza <ul style="list-style-type: none"> Ottima remunerazione fornita dalle tariffe incentivanti Ampio bacino di utenza disponibile Naturale incentivazione alla crescita della CER 	Debolezze <ul style="list-style-type: none"> Complessità nella gestione di numerose utenze Incertezza nel raggiungimento del completo autoconsumo condiviso dell'energia prodotta Difficoltà di programmazione dei profili di produzione
FATTORI ESTERNI	Opportunità <ul style="list-style-type: none"> Nuovo mercato in cerca di soluzioni efficaci Possibilità di partecipare a mercati di bilanciamento Possibilità di implementare sistemi di accumulo 	Rischi <ul style="list-style-type: none"> Incertezza normativa Concorrenza tra CER nell'ambito della stessa cabina primaria



- Possibilità di utilizzare ulteriori fonti rinnovabili
- Possibilità di accesso a finanziamenti esterni (PNRR, crowdfunding, ecc.)

I **punti di forza** delle Comunità Energetiche Rinnovabili, già ampiamente approfonditi nei capitoli precedenti, garantiscono al modello la piena sostenibilità tecnica ed economica, garantendo sia una buona remunerazione ai produttori, sia buoni livelli di risparmio per la cittadinanza.

Le **debolezze** del modello possono essere compensate dall'ottima capacità del Concessionario di gestire **sistemi complessi** e concessioni con numerosi enti locali. La giusta cooperazione fra Amministrazione e Concessionario permetterà di raggiungere ampie quote della cittadinanza, garantendo il **pieno raggiungimento degli obiettivi di condivisione dell'energia nell'ambito della Comunità**, consentendo ad essa di crescere esponenzialmente senza rischi.

Le **opportunità** concesse dalla situazione attuale garantiscono **ulteriori possibilità di sviluppo** per il presente modello, oltre a quanto qui previsto. Si può quindi ipotizzare che con le giuste attenzioni il risultato dell'esercizio possa **ulteriormente migliorare** rispetto a quanto preventivato. Inoltre, le nuove evoluzioni tecnologiche e normative potranno nel tempo aprire sempre nuovi scenari.

Il principale **rischio** legato alle dinamiche delle Comunità Energetiche Rinnovabili consiste nell'**incertezza data dalla normativa vigente**. La legge di recepimento della norma RED II stabilisce in maniera netta i confini delle CER; tuttavia, allo stato attuale le CER seguono la vecchia norma sperimentale, in attesa della nuova delibera di ARERA che definisca con precisione i limiti di sviluppo e le modalità di gestione della CER, e l'aggiornamento alle Regole Tecniche del GSE che stabiliscano le modalità operative di funzionamento della CER. Queste modifiche potrebbero creare variazioni nel perimetro normativo e operativo della CER, che potrebbero portare tanto benefici quanto rischi capaci di ostacolare la realizzazione del presente piano. È atteso anche un **nuovo decreto ministeriale** che potrebbe variare gli importi e le decorrenze della tariffa incentivante; se ad esempio questa risultasse legata alla Costituzione della CER e non all'installazione del singolo impianto, le possibilità di crescita delle comunità ne risulterebbe fortemente ridotte. In dubbio è anche la futura possibilità di accesso o meno alla tariffa incentivante da parte degli attuali utenti dello scambio sul posto, configurazione che sarà presto sospesa. Per far fronte a questi rischi è in corso un'attività di indagine presso le autorità competenti per cercare di prevedere gli sviluppi normativi previsti.

2. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, ha lo scopo di mantenere costanti le loro prestazioni al fine di mantenere le prestazioni previste negli elaborati di progetto e di massima efficienza e la vita utile delle apparecchiature.

L'impianto fotovoltaico è l'insieme dei componenti che captano l'energia solare per trasformarla in energia elettrica. Fra i componenti che possono far parte di un impianto fotovoltaico si Contano:

- Moduli fotovoltaici: a loro volta composti da celle fotovoltaiche;
- Sistemi di accumulo e regolatori di carica, che consentono immagazzinare l'energia prodotta in eccesso e di ottimizzare i cicli di carica della batteria;
- Inverter, che converte la corrente continua prodotta dal modulo in corrente alternata;
- Impianto elettrico: con la funzione di distribuire l'energia elettrica;
- Strutture di sostegno

Per manutenzione si intende l'insieme delle attività volte al fine di conservare o ripristinare la funzionalità di un apparecchio e la sua idoneità ad adempiere la propria attività, oltre a garantire condizioni accettabili di affidabilità, economia di esercizio, sicurezza e rispetto dell'ambiente.

Secondo le norme UNI 8364 si definiscono:

- **Manutenzione ordinaria:** la manutenzione che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si limita a riparazioni di lieve entità, che necessitano unicamente di minuterie; comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (cinghiette, premistoppa, guarnizioni, fusibili, etc);
- **Manutenzione straordinaria:** la manutenzione che non può essere eseguita in loco, o che, pure essendo eseguita in luogo, richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento), oppure attrezzature o strumentazioni particolari che necessitano di predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni, etc). Comporta riparazioni e prevede la revisione o la sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili o conveniente le riparazioni.

All'interno della presente relazione viene intesa come manutenzione ordinaria l'insieme di tutti interventi finalizzati a contenere il degrado normale l'uso, oltre alla prevenzione di eventi accidentali. Gli interventi di manutenzione ordinaria non modificano la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso. La manutenzione straordinaria include tutti gli interventi con rinnovo o sostituzione di parti dell'impianto che non modifichino sostanzialmente le sue prestazioni, ma siano atte a riportarlo in condizioni ordinarie di esercizio. Gli interventi possono richiedere l'utilizzo di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente.

Per una corretta manutenzione e gestione dell'impianto dovranno essere approntati e successivamente rispettati i seguenti documenti:

- Manuale d'uso
- Manuale di Manutenzione
- Programma di Manutenzione
- Schede per la redazione del Registro delle Verifiche

Sarà redatto un registro degli interventi di manutenzione e verifica degli impianti, che sarà mantenuto debitamente aggiornato e compilato. Vi saranno annotate tutte le operazioni svolte, gli esiti di queste, le modalità e le tempistiche delle stesse, eventuali azioni correttive compiute, l'annotazione degli eventi particolari che hanno caratterizzato l'impianto o l'apparecchiatura.

Nella manutenzione ordinaria dell'impianto e per le operazioni di pulizia dei moduli è richiesto l'impiego cinture di sicurezza e di tutti i dispositivi previsti per i lavori in quota. Per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza si utilizzeranno i dispositivi predisposti in sede di costruzione.

2.A. ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria dell'impianto viene eseguita senza produzione di rifiuti. Periodicamente si provvederà alla potatura degli alberi e delle piante utilizzate per schermare visivamente l'impianto e il materiale di sfalcio sarà smaltito come materiale organico tra i Rifiuti Solidi Urbani.

2.A.a. Moduli fotovoltaici

Saranno periodicamente effettuate delle **ispezioni visive** dei moduli fotovoltaici, al fine di verificare:

- La pulizia dei pannelli;
- L'assenza di manomissioni;
- La corretta chiusura delle connessioni di stringa;
- L'assenza di danni evidenti;
- L'assenza di segni di scariche elettriche o atmosferiche;
- Il corretto funzionamento dell'impianto.

Nel caso in cui una o più anomalie venissero giudicate rilevanti si avvertirà il gestore dell'impianto che provvederà a programmare l'esecuzione degli interventi correttivi necessari a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto.

Pannelli fotovoltaici posizionati su strutture inclinate riescono a mantenere un adeguato livello di pulizia grazie all'effetto della pioggia e della gravità; al contrario, moduli posizionati orizzontalmente tendono ad accumulare sporcizia o polvere. Una sottile patina di pulviscolo non pregiudica il funzionamento dell'impianto e consente di mantenere un buon livello di efficienza. Nel caso in cui, a seguito dell'ispezione visiva, i moduli risultassero eccessivamente sporchi, sarà necessario pulirli con acqua e prodotti appositi, avendo cura di verificare preliminarmente la corretta chiusura delle connessioni di stringa.

2.A.b. Strutture di sostegno

L'ispezione visiva delle strutture verificherà:

- La solidità e la buona tenuta della struttura;
- L'assenza di segni evidenti di ruggine o corrosione;
- L'assenza di infiltrazioni d'acqua.

In caso di evidenti segni di ruggine della struttura di supporto è necessario procedere alla rimozione della stessa ed effettuare il necessario trattamento con riverniciatura o zincatura. In caso di danni che possano compromettere la stabilità e la sicurezza della struttura è necessario provvedere alla sostituzione del supporto danneggiato. In caso di infiltrazioni d'acqua o di aria (negli impianti integrati con l'edificio), sarà necessario sostituire le guarnizioni o le scossaline danneggiate.

2.A.c. Impianto elettrico

Il campo fotovoltaico, i quadri elettrici e la cabina di conversione saranno **ispezionati visivamente**, a impianto disconnesso, al fine di verificarne:

- La continuità elettrica e le connessioni fra i moduli;
- La corretta messa a terra di masse e scaricatori;
- L'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- Che tutte le connessioni siano adeguatamente chiuse e serrate;
- L'assenza di segni di bruciature sulle morsettiere.
- Il corretto livello di pulizia dei quadri di ricovero inverter.

La manutenzione elettrica comprende tre livelli:

- **Manutenzione preventiva e periodica:** svolta secondo un piano di intervento e atta a conservare le funzionalità dell'impianto;
- **Manutenzione predittiva:** tramite il controllo dei parametri fisici, deve stabilire l'esigenza di interventi di manutenzione sulle apparecchiature;
- **Manutenzione correttiva:** attuata per riparare guasti o danni alla componentistica. A seguito dell'individuazione della causa dell'avaria occorrerà procedere all'intervento risolutivo, che può comprendere:
 - Sostituzione di fusibili o dei sezionatori DC nel quadro di campo o nella cabina di conversione. Dopo l'individuazione del fusibile occorrerà estrarlo e verificarne l'effettiva avaria tramite un multimetro. Confermata la bruciatura si procederà a sostituire il fusibile con uno uguale e a ripristinare il contatto.
 - Sostituzione inverter
In caso di malfunzionamento di un inverter, sarà necessario seguire le informazioni riportate sul manuale dell'apparecchio stesso.
 - Sostituzione moduli fotovoltaici
In caso di danni ai moduli fotovoltaici si dovrà procedere immediatamente alla sostituzione di quelli danneggiati. Anche se l'impianto è in grado di funzionare a potenza ridotta in caso di moduli danneggiati, in caso di danneggiamenti sostanziali è consigliato disattivare l'impianto per evitare ulteriori danneggiamenti a causa degli squilibri termici o rischi di incendio per le scintille generate in sede di rottura. È possibile eseguire la sostituzione senza fermare l'intero impianto, sezionando la parte di impianto oggetto di rottura scollegando i fusibili o i sezionatori di stringa. Il nuovo modulo posizionato dovrà essere identico a quello precedente per evitare squilibri elettrici fra i moduli collegati in caso di prestazioni differenti degli stessi.
 - Sostituzione dei collegamenti elettrici
Nel caso di collegamenti elettrici danneggiati per cause meccaniche, elettriche o biologiche, sarà necessario disconnettere l'intero impianto o la parte di impianto guasta. Successivamente si procederà a verificare l'assenza di ulteriori danni alle apparecchiature.

2.A.d. Verifiche dei dati registrati

Tenendo presente che i valori ottenuti dal controllo del campo fotovoltaico dipendono in maniera determinata dalle condizioni atmosferiche, in particolar modo dal soleggiamento dei moduli fotovoltaici, è importante tenere sotto controllo i valori di potenza raggiunti dall'impianto nelle diverse condizioni di potenza generata. In caso di bassi livelli di potenza malgrado le buone condizioni atmosferiche, si rende necessaria una diagnosi di malfunzionamento.

2.B. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Aspetto rilevato	Azioni da attuare	Frequenza
Manutenzione campo fotovoltaico		
Efficienza	<i>Ispezione visiva dei moduli fotovoltaici, pulizia (anche idropulizia) degli stessi</i> <i>Controllo visivo dei cablaggi e delle cassette di retro-modulo</i> <i>Verifica dell'isolamento delle stringhe</i> <i>Verifica del funzionamento elettrico delle stringhe</i> <i>Verifica della generazione elettrica del campo</i>	In continuo
Manutenzione Quadri elettrici a corrente continua		
Efficienza	<i>Ispezione visiva e controllo involucro</i> <i>Controllo dei diodi di blocco delle stringhe</i> <i>Controllo degli scaricatori di sovratensione</i> <i>Controllo serraggio morsettiere e pulizia interna</i> <i>Controllo delle tensioni e correnti di uscita</i> <i>Controllo collegamento alla rete di terra</i>	In continuo



Manutenzione Quadri elettrici a corrente alternata		
Efficienza	<i>Ispezione visiva e controllo involucro Controllo funzionalità della protezione di interfaccia di rete e tature Controllo dei dispositivi asserviti alla protezione (interruttori, contattori) Controllo delle tensioni e correnti di uscita Controllo intervento interruttori differenziali Controllo serraggio morsettiere e pulizia interna Controllo degli scaricatori di sovratensione Controllo collegamento con quadro utente Controllo collegamento quadro ente distributore Controllo collegamento rete di terra</i>	In continuo
Manutenzione Inverter		
Efficienza	<i>Ispezione visiva e controllo involucro Verifica dei fuori servizio dell'inverter Controllo delle tensioni e correnti di uscita Verifica di rendimento globale di conversione Interrogazione e scaricamento memoria della macchina Controllo ed eventuale sostituzione di lampade e fusibili Controllo collegamento alla rete di terra Controllo serraggio morsettiere</i>	In continuo
Manutenzione Strutture di sostegno		
Efficienza	<i>Ispezione visiva e ripristino zincatura a freddo Controllo a campione del fissaggio dei moduli Controllo a campione del serraggio della bulloneria Controllo collegamento alla rete di terra Controllo elementi meccanici rotanti</i>	Annuale
Manutenzione dispersori, morsetti, cavi		
Efficienza	<i>Controllo visuale della connessione ai dispersori di terra Controllo collegamento alla rete di terra Controllo impianto di produzione contro le scariche atmosferiche</i>	Periodici
Manutenzione sottostazione elettriche di trasformazione		
Stoccaggio e impiego di sostanze pericolose: olio minerale per rabbocchi olio; olio motore degli automezzi.	<i>Dislocare i bidoni di olio minerale sopra l'apposita ghiotta di raccolta sul mezzo di trasporto (in movimento) per evitare che vi siano perdite sul suolo.</i>	In continuo
Impiego di risorse idriche per i servizi igienici	<i>Impiegare con parsimonia l'acqua dei servizi igienici, avendo cura di chiudere accuratamente i rubinetti dopo l'uso e di segnalare qualsiasi perdita e/o allagamento</i>	In continuo
Scarichi in acque superficiali causati da servizi igienici	<i>Impiegare correttamente gli scarichi idrici civili, avendo cura di non recapitarvi sostanze chimiche e corpi estranei che possano inquinare le acque di scarico</i>	In continuo
Emissione di rumore: automezzi in movimento	<i>Gli automezzi in sosta devono mantenere i motori spenti per tutto il periodo della sosta nel parco</i>	In continuo
Rischio incendio	Applicare le prescrizioni specificate nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Piano d'Emergenza, in particolare in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> ■ Mantenere sempre efficienti i dispositivi di estinzione; ■ Evitare accumuli di materiale infiammabile nei pressi di circuiti elettrici in tensione. 	In continuo

Manutenzione chiusure perimetrali di recinzioni e cancelli		
Efficienza	<i>Ispezione visiva e controllo verticalità Controllo integrità della rete metallica</i>	Annuale
Manutenzione viabilità interna e sistema di illuminazione		
Efficienza	<i>Ispezione visiva e controllo integrità delle zone carrabili Pulizia dei bordi compreso taglio vegetazione spontanea Ispezione visiva efficienza luminosa Controllo verticalità dei sostegni alle lampade Controllo collegamento alla rete di terra</i>	Periodico
Preparazione alle emergenze ambientali		
Impiego di risorse idriche per i servizi igienici	<i>Impiegare con parsimonia l'acqua dei servizi igienici, avendo cura di chiudere accuratamente i rubinetti dopo l'uso e di segnalare qualsiasi perdita e/o allagamento</i>	In continuo
Scarichi in acqua superficiali causati da servizi igienici	<i>Impiegare correttamente gli scarichi idrici civili, avendo cura di non recapitarvi sostanze chimiche e corpi estranei che possano inquinare le acque di scarico</i>	In continuo
	<i>Evitare di posizionare nei pressi delle griglie di scolo delle acque meteoriche contenitori di oli minerali e di qualunque altra sostanza potenzialmente nociva e non ostruire dette griglie e scoli con rottami, rifiuti e quant'altro potrebbe ostruirle</i>	In continuo
	<i>Gestione vasca Imhoff e disoleatore da parte di terzo fornitore secondo disposizioni contrattuali. Formalmente la gestione è in carico a colui che detiene l'autorizzazione allo scarico di due sistemi</i>	Annuale
	<i>Bonifica pozzetti di raccolta olio dei trasformatori da parte di terzo fornitore</i>	Annuale
Produzione di rifiuti speciali: • olio dei trasformatori esausti; • cavi elettrici; • apparecchiature e relative parti fuori uso; • neon esausti; • imballaggi misti; • imballaggi e materiali assorbenti sporchi d'olio	<i>Verificare che la ditta che ha in appalto la manutenzione della sottostazione effettui e raccolga le varie tipologie di rifiuto in appositi contenitori, identifichi con il relativo codice CER e l'eventuale pericolosità, nei punti di deposito temporaneo predeterminati nella sottostazione e li destini a recupero/smaltimento secondo le scadenze previste dalla legge</i>	Secondo disposizioni di legge
Rischio incendio	<i>Applicare le prescrizioni specificare nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Piano d'Emergenza, in particolare in relazione a:</i> ▪ Mantenere sempre efficienti i dispositivi di estinzione ▪ Evitare accumuli di materiale infiammabili nei pressi di circuiti elettrici in tensione.	In continuo
Stoccaggio e impiego di sostanze pericolose: olio minerale per rabbocchi ai trasformatori	<i>Dislocare i bidoni di olio minerale sopra l'apposita ghiotta di raccolta situata nell'area manutenzione per evitare che vi siano perdite sul suolo</i>	In continuo
	<i>Verificare che dagli automezzi in sosta non vi siano perdite di oli o carburanti che possano causare un incendio e/o la contaminazione delle acque di scarico.</i>	In continuo
Emissione di rumore: automezzi in movimento	<i>Gli automezzi in sosta devono mantenere i motori spenti per tutto il periodo della sosta nel parco</i>	In continuo

3. SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

La proposta del Concessionario per la promozione e realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili passa attraverso l'integrazione delle CER all'interno di proposte di Partenariato Pubblico Privato promosse ai sensi dell'articolo 183, comma 15 del Codice dei Contratti: in questo modo l'Amministrazione potrà, senza alcun onere aggiuntivo, **assolvere al ruolo di promotore e socio fondatore della Comunità energetica, realizzare i primi impianti di produzione FER necessari ad avviare la transizione energetica e fornire concreti benefici ambientali, sociali ed economici ai cittadini soci della comunità.**

In sintesi, la proposta si compone di due attività:

- **Costituzione e avvio della comunità energetica:** assistenza all'amministrazione per le operazioni di costituzione della CER, raccolta dei partecipanti e **investimento per la realizzazione di un primo impianto fotovoltaico** sulle coperture messe a disposizione dall'amministrazione. Tale attività viene remunerata attraverso una **percentuale della tariffa incentivante** generata dall'impianto.
- **Gestione della comunità energetica:** il servizio di gestione include il monitoraggio e la rendicontazione dei consumi delle utenze, l'implementazione di una piattaforma di gestione ed è remunerato con una percentuale sui ricavi totali della CER.

La creazione della comunità energetica sarà uno stimolo per ulteriori interventi da parte dei cittadini che permetteranno alla comunità di crescere estendendo i benefici ad un numero di utenti sempre più elevato.

Le fasi principali del **processo di attivazione della comunità energetica rinnovabile** possono essere riassunte come di seguito:


- **Costituzione** della Comunità Energetica Rinnovabile e avvio delle attività
- **Gestione** della comunità energetica
- **Sviluppo** ed estensione della comunità energetica

Il Proponente si occuperà di redigere una proposta di Statuto e un Regolamento per la comunità energetica, che individueranno nel proponente il soggetto delegato alla gestione della comunità energetica che sarà fondata dal Concedente in quanto socio fondatore.

3.A. COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA

Il primo passo nel processo di costituzione di una nuova Comunità Energetica Rinnovabile prevede la ricerca e la localizzazione di una sorgente di energia rinnovabile da sfruttare; generalmente questo consiste **nell'individuare una superficie, pubblica o privata, adatta all'installazione di un impianto fotovoltaico.** Dopo aver effettuato un dimensionamento dell'impianto occorre ricercare, fra le utenze vicine, dei consumatori interessati ad accedere al meccanismo e verificare, tramite il gestore di rete, l'afferenza di tutte le utenze alla medesima cabina primaria di trasformazione.

In questa prima fase all'Amministrazione sarà richiesto di concedere al Concessionario il **diritto di costruire un impianto su di una sua superficie;** l'investimento per l'impianto potrà essere, a seconda del modello scelto, interamente a carico del Concessionario, o condiviso con l'Amministrazione. A seconda del modello scelto, i benefici della CER saranno ripartiti in maniera differente.



Il Concessionario in questa fase si occuperà a **proprie spese** di analizzare la fattibilità del progetto sotto diversi punti di vista:

- **Tecnico-energetico:** Analisi dei bilanci energetici previsti per l'impianto e bacino di utenze previsto, ricerca di eventuali altri soggetti produttori;

- **Sociale:** individuare potenziali impatti sociali del progetto, studiare la propensione alla CER da parte dei cittadini e individuare stili comportamentali ideali volti allo sfruttamento ottimale dell'energia prodotta;
- **Economici:** valutare la sostenibilità economica della configurazione per il Concessionario e i vantaggi economici per i cittadini;
- **Ambientali:** valutare gli impatti ambientali del progetto e promuovere ulteriori azioni migliorative;
- **Regolatorio:** verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti di accesso alla CER da parte dell'impianto e dei consumatori.

In seguito alle analisi preliminari si rende necessario procedere alla **costituzione vera e propria dell'ente giuridico**. Il Concessionario si occuperà di accompagnare l'Amministrazione **redigendo lo statuto e il regolamento** della Comunità Energetica, oltre a gestire la procedura di costituzione presso gli organi competenti. I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa presenteranno istanza al GSE per il tramite del referente.

Il referente, nell'istanza e secondo modalità definite dal GSE:

- Allega il mandato ricevuto dai membri della comunità ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- Rende disponibile lo statuto della comunità e/o ogni altro documento fondativo utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.1, lettera c) della delibera 318/2020/R/eel;
- Comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto (cliente finale e/o produttore) e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD)
- Allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte dei soggetti che intendono far parte della configurazione, di tutte le condizioni di cui al comma 3.2, lettere da a) a c) della delibera 318/2020/R/eel.
- Allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella configurazione dei requisiti previsti dal comma 3.2, lettera d) della delibera 318/2020/R/eel;
- Allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell'incentivazione per l'autoconsumo collettivo di cui all'articolo 42bis, comma 7, del decretolegge 162/19.

In una prima fase la comunità energetica sarà costituita avendo come soci fondatori il Concessionario e l'Amministrazione, cui si aggiungeranno ulteriori membri consumatori individuati attraverso audit energetici specialistici. Gli **oneri necessari alla costituzione e alla promozione della Comunità Energetica saranno interamente a carico del Concessionario**, che si occuperà anche di assistere l'Amministrazione e la CER nella gestione delle pratiche per la richiesta di finanziamenti (es PNRR). L'Amministrazione, oltre alla costituzione della CER utilizzando Statuto e Regolamento proposti, si impegnerà, in qualità di socio fondatore della CER, ad affidare al Concessionario i servizi di gestione della CER per 20 anni, in modo da garantire la sostenibilità economica del progetto.

Il Concessionario si occuperà a proprie spese della progettazione dell'impianto FER, inclusa la verifica delle procedure autorizzative, la richiesta di connessione dell'impianto alla rete e la verifica dei requisiti per l'accesso alla Comunità Energetica Rinnovabile. L'investimento sull'impianto potrà essere, a seconda del modello prescelto, interamente a carico del Concessionario, o parzialmente finanziato con soldi pubblici; in base al tipo di finanziamento prescelto cambieranno le modalità di redistribuzione dei profitti, come descritto nei capitoli successivi.

Dopo aver verificato il rispetto di tutti i requisiti e aver avuto mandato da parte dei clienti finali e degli altri eventuali produttori, il Concessionario presenterà al GSE la **richiesta di accesso alla remunerazione** dell'energia inviando la seguente documentazione:




- Richiesta di accesso al servizio (precompilati dal portale);
- Mandato dei clienti finali e/o produttori membri della configurazione;
- Atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
 - gli azionisti o membri possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
 - la comunità ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti o membri facenti parte della configurazione;
 - la partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - sia stato individuato univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - per i membri/azionisti sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
- Lo schema elettrico degli impianti di produzione;
- Il verbale di attivazione dei contatori;
- Le foto delle targhette dei diversi modelli degli impianti produttivi.

Contestualmente all'inizio delle attività della comunità energetica, sarà compito del Concessionario anche l'implementazione della piattaforma di gestione a disposizione dell'Amministrazione e dei suoi membri.

3.A.a. Cronoprogramma

Il cronoprogramma dei passi previsti per la costituzione e l'avvio della CER è strutturato nelle seguenti fasi:



3.B. LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA

Nell'ambito della **gestione della comunità** il Concessionario si occuperà affrontare diversi aspetti inerenti alla CER:

- Implementazione della piattaforma di gestione
- Installazione e gestione dei misuratori Energetici
- Gestione dei rapporti con gli enti
- Servizio di tesoreria
- Call Center
- Sviluppo della Comunità
 - Promozione della CER
 - Progettazione di nuovi impianti
 - Ricerca di nuovi utenti.



Al costituirsi della Comunità Energetica Rinnovabile il Concessionario, in qualità di soggetto delegato alla sua gestione, implementerà una **piattaforma di gestione** innovativa che consentirà il monitoraggio e la rendicontazione di tutti i parametri energetici ed economici dei membri della CER; le caratteristiche di tale piattaforma sono meglio dettagliate al paragrafo seguente.

Il Concessionario si occuperà di **installare i misuratori energetici** presso i POD dei membri, allo scopo di **monitorare e contabilizzare in tempo reale** consumi, immissioni e relativi profili di attività, consentendo così di meglio programmare l'evoluzione della comunità energetica. La presenza dei meter sarà anche di importante sostegno per la ricerca di eventuali anomalie o malfunzionamenti, in modo tale da permettere un intervento tempestivo. La contabilizzazione diretta dei flussi energetici consentirà una migliore programmazione e stima degli introiti della CER, oltre che la verifica puntuale delle remunerazioni calcolate dal GSE.

Il Referente si occuperà inoltre di gestire i **rapporti continui con le autorità**, facendo da tramite per i membri e sollevandoli dalle competenze tecniche necessarie alla gestione dei flussi energetici e degli atti burocratici necessari. Il Referente effettuerà la **richiesta di accesso agli incentivi**, le eventuali modifiche alle configurazioni e fornirà alle autorità tutte le documentazioni necessarie per l'autorizzazione dei nuovi impianti o per la rendicontazione delle attività della Comunità. Il Concessionario fornirà inoltre all'Amministrazione una rendicontazione costante delle proprie attività attraverso il bilancio energetico e di gestione.

In qualità di referente il Concessionario riceverà dal GSE le partite economiche indirizzate alla comunità svolgendo **servizio di tesoreria**, e garantirà la gestione e **distribuzione dei pagamenti** nel pieno rispetto del regolamento della comunità energetica approvato in fase di costituzione.

Per tutta la durata del servizio il Concessionario si occuperà inoltre di garantire la **manutenzione dell'impianto** di produzione oggetto di investimento, garantendo la pulizia annuale dell'impianto e il check-up completo delle funzionalità dell'impianto.

3.B.a. La piattaforma di gestione

L'esistenza di una **piattaforma digitale di collaborazione** è uno dei principali fattori abilitanti per la transizione verso le Comunità Energetiche, permettendo un'interfaccia diretta con gli utenti finali in grado di registrare tutte le transazioni di tipo fisico ed economico, accorciando la filiera degli intermediari e coordinando in modo più diretto domanda ed offerta di beni e servizi tra pari; siti internet, applicazioni mobile, social network e servizi di geolocalizzazione permetteranno di attivare in modo veloce ed efficace le relazioni e gli scambi, abbattendo non solo i confini fisici, ma anche i costi.

La piattaforma integrerà servizi di:

- Monitoraggio delle Comunità
- Rendicontazione
- Energy Management
- Gestione Economica

Il Proponente si impegnerà ad implementare una piattaforma di gestione online integrata, attraverso la quale i soggetti autorizzati potranno accedere all'**anagrafica degli utenti e degli impianti di produzione**, con cui potranno essere gestite le comunicazioni interne alla comunità.

La piattaforma permetterà inoltre di accedere allo storico di consumi e produzioni delle utenze e alla **contabilizzazione in tempo reale** degli stessi; sarà in questo modo possibile effettuare studi statistici per valutare l'andamento della comunità, progettare al meglio le possibili strategie di sviluppo ed individuare le utenze più e meno efficienti per garantire un bilancio a livello comunitario fra produzioni e consumi. Ogni utente



inoltre potrà visualizzare i flussi energetici collegati al proprio POD e verificare le proprie prestazioni potendo così adattare i cambiamenti più opportune per migliorare i propri consumi.

La piattaforma disporrà di interfacce utente dedicate ai membri della CER e interfacce dedicate all'Amministrazione e ad eventuali multiutility che potrebbero avere interesse a collaborare con il progetto.

La piattaforma @ndromeda@ integrerà al proprio interno le funzionalità attraverso le quali sarà possibile gestire l'intero processo di community management nei confronti degli utenti: al suo interno, infatti, ogni utente avrà il suo portafoglio digitale in cui verranno caricati i crediti derivanti sia dall'immissione in rete dell'energia prodotta dal proprio eventuale sistema fotovoltaico sia dai comportamenti virtuosi che portano ad un risparmio energetico o al consumo dell'energia condivisa dagli altri impianti della comunità.

In futuro la piattaforma potrà garantire ai membri la possibilità di ricevere una notifica via app, segnalando i momenti di maggior produzione da parte degli impianti di produzione, in modo da sapere quando massimizzare i propri consumi e il conseguente risparmio.

Oltre alla funzione principale di **gestione dei flussi energetici ed economici**, la piattaforma sarà dotata di vari strumenti utili ai membri per informarsi su tematiche energetiche inerenti sugli sviluppi della comunità:

- **Auto-Diagnosi:** dal modulo sarà possibile accedere al servizio di auto-diagnosi energetica grazie al quale l'utente potrà analizzare i propri consumi (termici ed elettrici), in modo da monitorare lo sviluppo dei propri risultati nei confronti della comunità, ricevendone un incentivo al miglioramento continuo, anche attraverso, ad esempio, l'assegnazione di crediti aggiuntivi.
- **Calendario delle Manutenzioni:** oltre a monitorare le attività svolte, i lavori previsti e la presenza del personale nei vari immobili, le funzionalità della piattaforma prevedono un servizio di allarmi che comunica agli utenti finali date e modalità degli interventi;
- **Contatti:** per comunicare eventuali guasti, segnalazioni, informazioni, *et al.*;
- **Dillo a noi:** per inviare commenti, suggerimenti, opinioni e quindi rendere partecipi gli utenti finali degli immobili;
- **FAQ:** per visualizzare le risposte alle principali domande sul servizio;
- **Come Risparmiare Energia:** per sensibilizzare e formare gli utenti finali al risparmio energetico attraverso le buone norme ed i piccoli accorgimenti che si possono utilizzare per non sprecare energia;
- **News:** per visualizzare le informazioni inerenti alle attività effettuate sul campo ed agli aggiornamenti sull'operatività degli interventi.

Potranno essere successivamente sviluppati alcuni **pacchetti aggiuntivi** per la piattaforma, quali ad esempio:

- Sezione dedicata alla candidatura di superfici per nuovi impianti
- Crowdfunding per la realizzazione di impianti intestati alla Comunità
- Compravendita diretta di energia in forma aggregata
- Formazione per i membri
- Gamification della CER con la previsione di incentivi per i membri che ottengono punteggi migliori attraverso la propria gestione energetica
- Servizi Comunali
- Integrazione di servizi commerciali convenzionati
- Servizi di sharing economy
- Forum di confronto fra i membri

3.B.b. **Rendicontazione**

Attraverso la piattaforma di gestione potranno essere generati report periodici per la valutazione dell'andamento della comunità e per valutare eventuali estensioni. Fra i diversi report che potranno essere generati hanno un ruolo di rilievo il **bilancio energetico** e il **documento strategico**, documenti espressamente previsti da alcune leggi regionali, strutturati appositamente per la valutazione dei risultati e dello sviluppo della comunità energetica.

BILANCIO ENERGETICO

Il Referente redigerà un **bilancio energetico** che contenga tutti i dati possibili sullo stato di fatto della comunità. A titolo di esempio tale report conterrà:

- Consumo elettrico e termico annuo dei soggetti, diviso per tipo di utilizzo
- Curve di carico,
- Produzione netta e lorda per fonte,
- Quota di rinnovabile,
- Bilancio energetico ed emissivo considerando tutti i vettori energetici usati,
- Consumo per il sistema di mobilità (se il settore dei trasporti è incluso)
- Quantità di energia non auto consumata
- Capacità di accumulo energetico della comunità
- Percentuale di produzione rinnovabile rispetto alla produzione totale,
- Percentuale di energia rinnovabile rispetto ai consumi,
- Percentuale di energia rinnovabile autoprodotta rispetto ai consumi totali,
- Percentuale di autoconsumo,
- Percentuale di autoconsumo da rinnovabili,
- Fattori di emissione,
- Normalizzazione dei consumi per il riscaldamento rispetto ai gradi giorno
- Diagramma di Sankey, ove applicabile
- Diagramma di carico elettrico e termico con modalità di approvvigionamento
- Un set di indicatori di performance

Oltre al bilancio energetico il proponente predisporrà anche un bilancio della CO₂ associata alla produzione e al consumo di energia.

DOCUMENTO STRATEGICO

In aggiunta al bilancio energetico il Referente redigerà un **documento strategico** che conterrà obiettivi a breve termine (3 anni) e lungo termine (10 anni) per la comunità energetica.

A titolo di esempio tale documento potrà prevedere:

- Un calo dei consumi specifici annuo minimo sul breve e sul lungo periodo;
- Un obiettivo di incremento della produzione rinnovabile rispetto alla produzione totale, finalizzata ad azzerare le emissioni;
- Un obiettivo di aumento della quota di autoconsumo nel breve e nel lungo periodo;
- La promozione della mobilità elettrica locale;
- Una riduzione dei costi energetici dei membri della comunità;

Al fine di raggiungere tali obiettivi il Referente includerà nel documento anche gli strumenti finalizzati al raggiungimento, come ad esempio:

- Un cambio del mix dei vettori energetici, verso il rinnovabile;
- Una riduzione dei consumi di edifici e processi produttivi, mobilità, illuminazione etc;
- L'installazione di nuovi impianti di produzione e l'ammodernamento dei vecchi;
- L'utilizzo del teleriscaldamento;
- Il miglioramento del dispacciamento interno e la rimodulazione della curva di carico;
- Azioni di sensibilizzazione della comunità;
- Installazione di colonnine di ricarica elettrica per la mobilità.

Per ogni azione sarà indicato il budget necessario, il responsabile dell'attuazione, i tempi di ritorno e i risultati previsti in termini di consumi, produzione o emissioni.

BILANCIO DI GESTIONE

In qualità di gestore della Comunità energetica il Concessionario si occuperà anche di redigere annualmente un bilancio di gestione, contenente a titolo di esempio:



- Stato di fatto della comunità energetica: numerosità degli impianti di produzione e dei membri, con analisi statistiche sul bacino servito
- Stato di manutenzione degli impianti
- Consuntivazione dei flussi energetici gestiti all'interno della comunità energetica
- Rapporto sui flussi economici intercorsi fra GSE, comunità energetica e membri
- Analisi dei benefici ambientali ottenuti
- Rendicontazione delle attività di promozione sostenute
- Suggerimenti sulle azioni da mettere in campo per migliorare le prestazioni
- Resoconto della crescita della comunità nell'anno
- Prospettive di sviluppo futuro

3.C. LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA

Una delle caratteristiche delle comunità energetiche è la naturale predisposizione a variare la propria composizione con soci in entrata o uscita e la sua **capacità di estendersi nel tempo**, come anche indicato dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 che invita i comuni a promuovere la partecipazione alle CER da parte dei cittadini in particolari condizioni di vulnerabilità.

Nel corso della gestione il Concessionario si occuperà di analizzare, attraverso i report generati tramite la piattaforma, i riscontri degli utenti e gli ulteriori audit energetici che saranno svolti, i possibili scenari di sviluppo della comunità energetica. A tal fine saranno individuate le superfici più idonee ad ospitare **nuovi impianti di produzione** e le utenze con i profili di consumo più consoni all'equilibrio energetico della comunità in un'ottica di **continua ricerca ed espansione**.

Sulla base delle analisi condotte dal GSE nei suoi "*Rapporti statistici sul solare fotovoltaico*", negli ultimi anni la crescita della potenza fotovoltaica installata in Italia si è stabilizzata intorno ad un +3% annuo. Si può quindi presupporre che, similmente, la comunità energetica potrà avere una continua crescita di anno in anno, sviluppando nuovi impianti e accogliendo nuovi membri consumatori o con impianti già esistenti. Si prevede inoltre che la CER, grazie al suo enorme potenziale incentivante nei confronti di nuovi produttori, possa stimolare in maniera ancora maggiore l'installazione di nuovi impianti, più grossi, portando ad un aumento ancora maggiore della potenza installata.



3.C.a. Sviluppo di nuovi impianti

I membri con la possibilità e l'interesse ad effettuare un investimento a favore della comunità, ricevendone una remunerazione tramite l'installazione di un impianto di produzione aggiuntivo, saranno affiancati nella progettazione dello stesso e potranno eventualmente affidare la gestione dell'impianto al Concessionario. Qualora i possibili investitori non dispongano di superfici idonee all'installazione dell'impianto, o abbiano il

desiderio di investire in misura minore, la CER potrà occuparsi di **raccogliere quote dai membri investitori** attraverso un crowdfunding per la creazione di nuovi impianti di produzione intestati alla comunità stessa. I proventi dell'incentivazione da parte degli impianti comunitari potranno essere suddivisi proporzionalmente fra i membri che hanno contribuito all'investimento. Si permette così a tutti i membri, indipendentemente dalle loro capacità economiche, la possibilità di investimento nella comunità e di ottenerne un guadagno diretto, in aggiunta al maggior valore sociale dato dall'investimento per tutti i membri.

3.C.b. Acquisizione impianti esistenti


Il recente **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.2021**, che recepisce e attua la direttiva UE RED II fornendo alle comunità energetiche un perimetro normativo, prevede all'articolo 9 la **soppressione del regime di scambio sul posto**; questa modifica rimuove il principale sistema di incentivazione per gli impianti FER in essere, togliendo buona parte della remunerazione ai produttori esistenti.

Si prevede quindi che una gran quantità di proprietari di impianti di produzione da fonti rinnovabili cercherà una nuova fonte di remunerazione da associare ad essi, per massimizzare il proprio ricavo o, per gli impianti più recenti, per rientrare dei propri investimenti. Nella situazione attuale, l'unico sistema di incentivazione per la produzione di energia rinnovabile consiste nelle configurazioni dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili; saranno dunque molti i produttori interessati all'ingresso nelle comunità.


Per garantire un effetto incentivante verso l'aumento della produzione da rinnovabile, il legislatore ha inserito nella norma un limite massimo del 30% della potenza da impianti esistenti in precedenza, rispetto alla potenza totale installata all'interno della comunità. Per permettere l'accesso di un vecchio impianto alla CER sarà dunque necessario installare ex novo almeno il doppio della potenza di tale impianto. Tale meccanismo altamente stimolante, unito alla costante crescita degli impianti rinnovabili e alla buona remunerazione dell'investimento sostenuta dalla configurazione, permette di prevedere una crescita continua dei membri e della potenza installata in ogni comunità energetica.

I proprietari di impianti FER sul territorio, individuati sul territorio attraverso l'atlante degli impianti messo a disposizione dal GSE, saranno incentivati ad aderire alla comunità energetica e ad ampliare i loro impianti per massimizzare i benefici sia propri che della comunità.

Potenza installata Montevarchi (kW)



Convenzioni - Potenza contrattualizzata (kW)



Sulla base dei dati forniti dall'atlante degli impianti del GSE, all'interno del comune di Montevarchi risultano attualmente installati 6.936 kW di potenza. Escludendo la quota di impianti non rinnovabile e la parte di impianti sopra il MW di potenza resta una corposa quota di 3.787 kW di potenza fotovoltaica già installata sul territorio del solo Comune di Montevarchi. Allo stesso modo all'interno del territorio si evidenziano 511 convenzioni su fotovoltaico pre-esistenti, principalmente di scambio sul posto, per una potenza contrattuale pari a 5.811 kW.

Risulta quindi essere già presente un bacino estremamente ampio di utenze con impianti pre-esistenti, che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle comunità energetiche, nel limite massimo del 30% della



potenza della CER. La forte richiesta di ingresso nella comunità da parte di questa quota di utenti sarà un ulteriore stimolo per la crescita della CER e per l'installazione di ulteriori impianti.

3.C.c. Campagna di informazione

La **campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione** rappresenterà uno strumento operativo indispensabile a favorire, da un lato, l'accettazione e il dialogo con gli occupanti e sviluppare un processo collaborativo efficace, indispensabile a garantire la buona riuscita del progetto e, dall'altro, a generare esempi e comportamenti virtuosi che possano agire da volano per la creazione di comunità energetiche. Fra gli obiettivi della campagna avranno particolare rilievo la sensibilizzazione dell'utenza circa la possibilità di riqualificare le proprie abitazioni e la promozione di un mutamento negli stili di vita e nella cultura ambientale, stimolando un ruolo più attivo e responsabile da parte dei cittadini.



Per il conseguimento di tali obiettivi, la scelta più funzionale è la diffusione di messaggi chiari e facilmente comprensibili in grado di garantire il raggiungimento dei diversi destinatari attraverso l'impiego di una pluralità di canali e linguaggi. In tal senso, il target sarà raggiunto attraverso un mix di soluzioni/strumenti, analogici e digitali, che saranno attivati in relazione a un preciso cronoprogramma:

Tra gli strumenti individuati si segnalano:

- Poster informativi
- Locandine
- Totem multimediali
- Piattaforma digitale
- Wallet per accumulare Token grazie ai comportamenti virtuosi
- Servizio di autodiagnosi
- App dedicate

3.C.d. Ulteriori campi di sviluppo

Le analisi fin qui condotte hanno considerato per semplicità l'implementazione di **soliti impianti di produzione fotovoltaici** in quanto tali impianti risultano di **facile installazione** e di **basso costo**, disponendo ormai di una tecnologia ampiamente consolidata e diffusa. L'ampia disponibilità di coperture di edifici da parte delle Amministrazioni, inoltre, garantisce una notevole facilità di intervento, permettendo tempi rapidi e interventi consistenti.

In fase esecutiva saranno tuttavia considerate ulteriori tecnologie che potranno garantire alla Comunità Energetica una crescita più costante e differenziata, permettendo una produzione energetica anche in quei momenti in cui il solare fotovoltaico si dimostra meno efficace.


M



3.C.d.i. Sistemi di accumulo energetico

In associazione ai singoli impianti di produzione fotovoltaica, possono essere previsti sistemi di accumulo energetico. Tali sistemi, seppur costosi, consentono un notevole incremento dell'efficienza dell'impianto e della capacità di autoconsumo del singolo edificio come dell'intera Comunità.

Peculiarità del solare fotovoltaico è infatti l'ampia disponibilità di energia nelle ore centrali della giornata, a fronte di produzione minori o nulle nelle altre fasi del giorno, quando invece i consumi sono comunque ingenti, se non massimi. Questo disallineamento fra i consumi e la produzione energetica porta le Comunità Energetiche a necessitare di un maggior numero di utenti per ogni impianto, al fine di condividere efficacemente l'energia prodotta. L'utilizzo di sistemi di accumulo consente di includere un numero minore di utenti consumatori, accumulare l'energia in eccesso prodotta nell'arco della giornata, per condividerla più efficacemente la sera, massimizzando i benefici sia energetici che economici, sia per il produttore che per tutti i consumatori.



3.C.d.i. Sistemi intelligenti

L'utilizzo di sistemi di accumulo intelligenti potrebbe consentire un'integrazione con la piattaforma di controllo, che permetterebbe al sistema di attivarsi accumulando o rilasciando energia sulla base dei livelli istantanei di condivisione dell'energia. Allo stesso modo la piattaforma potrebbe essere collegata a degli attualizzatori connessi agli inverter di sistemi di climatizzazione o pompe di calore, controllandoli in maniera tale di migliorare i profili di consumo aumentando gli assorbimenti nei momenti di maggior produzione e minor richiesta di energia.

L'utilizzo di tali tecnologie permetterebbe di ottenere un miglioramento delle prestazioni della CER, grazie all'assorbimento di energia condivisa nei momenti di minor richiesta, con un incremento della percentuale di condivisione.

In futuro anche i singoli elettrodomestici potrebbero essere collegati alla rete e programmati in modo tale da avviarsi nei momenti più idonei.

3.C.d.ii. Altre fonti rinnovabili

In fase esecutiva verranno analizzate le caratteristiche dei singoli ambiti territoriali al fine di identificare ulteriori impianti FER da proporre, sia nella fase iniziale di presentazione della proposta di PPP, che nelle successive fasi di sviluppo della CER.

In particolare, saranno considerati impianti eolici e idroelettrici che, rispetto agli impianti fotovoltaici, presentano le caratteristiche di seguito rappresentate in relazione al profilo medio dei consumi analizzati.



Impianto Fotovoltaico

- ✓ Adatto ai centri abitati
- ✓ Manutenzione minima
- ✓ Produzione diurna
- ✓ Installazione su coperture e reliquati




Impianto Eolico

- ✓ Adatto agli spazi aperti
- ✓ Siti idonei limitati
- ✓ Produzione non prevedibile



Impianto Mini Idroelettrico

- ✓ Produzione costante
- ✓ Manutenzione minima
- ✓ Siti idonei limitati



3.A. GLI IMPEGNI DELLE PARTI

L'affidamento avverrà attraverso una Proposta di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 secondo cui gli operatori economici privati possono direttamente presentare, con le modalità del project financing alle Amministrazioni, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

Tale modalità permette il trasferimento del rischio a carico del Concedente, consentendo all'Amministrazione di trarre benefici dagli interventi senza dover sostenere investimenti.

Il Concessionario sosterrà gli investimenti per la realizzazione dei primi impianti a fonti rinnovabili necessari all'avvio della comunità energetica, assisterà l'Amministrazione in tutte le fasi di costituzione dell'ente giuridico e si occuperà di gestire la comunità energetica per tutta la durata del contratto, senza pesare sulle finanze dell'Amministrazione.





La seguente infografica riassume gli impegni assunti dalle parti e i relativi benefici che risulteranno dalla comunità energetica:

CONCESSIONARIO	
IMPEGNI	BENEFICI
<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione della comunità energetica - Promozione presso i cittadini - Audit energetici - Installazione dei sistemi di misurazione dell'energia - Contabilizzazione dell'energia - Gestione dei rapporti con le autorità - Creazione della piattaforma - Servizio di tesoreria - Supporto alla richiesta di finanziamenti - Investimento per la produzione - Supporto alla progettazione dei nuovi impianti - Redazione dei report annuali 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricavi da erogazione dei servizi necessari al funzionamento della CER. - Quota dell'incentivo riconosciuto alla comunità energetica dedicata ai produttori.
CONCEDENTE	
IMPEGNI	BENEFICI
<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione dello statuto - Approvazione del regolamento - Partecipazione alla promozione - Messa a disposizione di superfici per l'installazione degli impianti di produzione da FER - Affidamento del servizio di gestione della CER al Concessionario per 20 anni 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicità e prestigio - Incremento del valore degli asset grazie alla realizzazione di ulteriori investimenti a carico del Concessionario - Risparmio economico, ambientale e sociale - Autoconsumo e risparmio in bolletta - Accesso a finanziamenti pubblici


3.B. IL MODELLO ECONOMICO

La remunerazione dell'investimento sostenuto e del servizio di gestione, come definita dal regolamento della comunità energetica, avrà lo scopo di coprire i costi legati al servizio offerto garantendo di rientrare dei costi con un margine positivo.

Le due attività riceveranno remunerazioni diverse:

- **Investimento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico:** sarà remunerato attraverso il ritiro dedicato dell'energia prodotta, oltre ad una percentuale della tariffa incentivante generata dall'impianto, similmente a quanto previsto per ogni altro privato investitore;
- **Servizio di gestione:** il servizio di gestione è remunerato con una percentuale sui ricavi totali della CER.

La seguente infografica riassume la distribuzione dei ricavi della CER fra gli attori coinvolti:




I proprietari dell'impianto godranno in primo luogo di un **risparmio legato all'autoconsumo istantaneo** dell'energia da essi stessi prodotta. Nel caso il proprietario dell'impianto o dell'edificio su cui esso è installato sia l'Amministrazione pubblica, sarà sua facoltà decidere come utilizzare la quota risparmiata, potendo decidere di distribuirla fra i membri consumatori della CER.

L'energia in eccesso fornita dagli impianti di produzione sarà condivisa con la Comunità Energetica, che ne riceverà una remunerazione dal GSE, suddivisa in tre tipologie:

- Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete
- Restituzione delle componenti tariffarie relative all'energia condivisa
- Tariffa incentivante.

Una percentuale di queste quote ricevute dalla comunità sarà dedicata al finanziamento del servizio di gestione. La scelta di una tariffa percentuale, rispetto ad un canone fisso, consente senza alcun impegno minimo in capo alla CER, di porre l'integrale assunzione del rischio in capo al gestore.



La quota restante di quanto percepito dalla comunità sarà destinato ai membri della comunità stessa, in relazione al loro status di produttori o di consumatori.

La quota legata al **ritiro dedicato dell'energia** sarà integralmente riservata ai **proprietari** degli impianti che hanno generato tale introito producendo in modo diretto l'energia.

Similmente, la quota relativa alla **restituzione delle componenti tariffarie di trasporto e distribuzione** sarà restituita ai **cittadini** che l'hanno direttamente generata consumando l'energia condivisa.

La **tariffa incentivante**, introdotta per stimolare l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici, sarà suddivisa fra **consumatori e produttori** in modalità differenti a seconda del tipo di finanziamento che ha sostenuto l'installazione dell'impianto che ha generato la quota di incentivo.

- Nel caso l'investimento sia totalmente a carico del Concessionario o di un privato cittadino la quota principale della tariffa sarà dedicata a questi, per coprire i costi dell'investimento. Una quota ridotta dell'incentivo sarà destinata ai consumatori.
- In caso di investimento sostenuto totalmente dall'Amministrazione, l'intera quota della tariffa incentivante sarà a disposizione dell'Amministrazione che potrà autonomamente decidere se tenerne una parte per sé o se dedicare l'intero ammontare per il risparmio dei cittadini consumatori.
- In caso di investimenti misti fra Amministrazione e Concessionario le percentuali di ripartizione della tariffa incentivante saranno concordate di volta in volta, in modo da garantire un adeguato risparmio ai cittadini pur permettendo al Concessionario di rientrare dell'investimento effettuato.
- In caso di impianto realizzato tramite crowdfunding dei membri della CER, l'intera tariffa incentivante sarà suddivisa fra gli investitori, proporzionalmente all'impegno da essi assunti, mentre solo una ridotta quota sarà destinata al risparmio degli altri membri consumatori che non hanno contribuito all'impianto.

Nel caso di investimenti riguardanti impianti fotovoltaici su superfici private, i proprietari potranno anche accedere alla detrazione fiscale del 50% in 10 anni, rientrando così di metà dell'investimento. In questo modo la quota di tariffa incentivante dedicata ai cittadini consumatori potrà essere incrementata.

Il presente modello permette di garantire anche ai cittadini membri come semplici consumatori, di **percepire comunque un risparmio economico, pur senza dover effettuare alcun investimento**, pur consentendo a tutti di partecipare agli investimenti incrementando i propri risparmi.

L'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di recente introduzione, invita i comuni a promuovere la partecipazione alle CER da parte dei cittadini in particolari condizioni di vulnerabilità. A tal fine, in accordo con le volontà dell'Amministrazione, si potrebbe prevedere all'interno della CER una fascia protetta di cittadini in situazioni di particolare vulnerabilità, garantendo a questi una parte maggiore della quota destinata ai cittadini consumatori, garantendogli una miglior remunerazione rispetto alla restante parte dei membri consumatori.

La quota di gestione coprirà i seguenti servizi:

- Piattaforma di gestione
- Energy management
- Installazione e manutenzione dei misuratori energetici
- Gestione dei rapporti con gli enti
- Servizio di tesoreria
- Promozione della CER
- Studi di fattibilità per nuovi impianti

Ulteriori servizi potranno essere forniti dal Concessionario, a fronte del riconoscimento delle tariffe professionali per la progettazione e realizzazione degli impianti e di una management fee sui finanziamenti:

- Finanziamento di nuovi impianti
 - Fondi pubblici
 - Fondi privati

- Realizzazione di nuovi impianti
 - Sopralluoghi
 - Progettazione
 - Direzione lavori
 - Pratiche

3.C. VALORI DI RIFERIMENTO

Per la comunità energetica del presente progetto il Proponente prevede, come descritto nel Regolamento che sarà successivamente approvato, una ripartizione delle quote ricevute dal GSE secondo alcuni termini percentuali:

- **Risparmio da autoconsumo:** il risparmio ottenuto dal Concedente grazie all'autoconsumo fisico dei propri edifici sarà destinato per l'85% alla remunerazione dell'investimento, la quota restante sarà a disposizione dell'Amministrazione, che potrà utilizzarlo come approfondito di seguito;
- **Vendita dell'energia tramite ritiro dedicato:** la quota ottenuta per la vendita dell'energia sarà trattenuta al 85% dall'intestatario dell'impianto, il Concessionario, decurtata della percentuale per il servizio di gestione. La quota restante sarà a disposizione dei consumatori della CER.
- **Restituzione delle componenti tariffarie:** la quota incassata dalla CER grazie alla restituzione di parte delle tariffe legate al trasporto e alla distribuzione dell'energia, sarà interamente a disposizione dei consumatori, decurtata della percentuale per il servizio di gestione.
- **Tariffa incentivante sull'energia condivisa:** la quota incassata dalla CER e legata alla tariffa incentivante sarà ripartita, decurtata della percentuale per il servizio di gestione, sarà riservata all'85% al Concessionario per la copertura dei costi di investimento dell'impianto; la quota restante dell'incentivo sarà a disposizione della CER e potrà essere ripartita fra i consumatori.
- **Il gestore dell'impianto** avrà diritto al 10% dei flussi transati dalla CER, decurtati dalle altre voci.

3.D. IL CONTRIBUTO COMUNALE

Nel caso l'Amministrazione avesse l'intenzione e la possibilità di partecipare ad una quota dell'investimento con una quota dell'impianto, a questo sarebbe corrisposto un ulteriore beneficio per il comune e il territorio, in quanto la quota di benefici generati dalla sezione di impianto finanziata resterebbe a disposizione dell'Amministrazione.

In questo modo, mantenendo invariata la quota di benefici originariamente destinata ai cittadini consumatori, la quota di vendita dell'energia e di tariffa incentivante prevista per il produttore verrà ripartita equamente in proporzione all'investimento sostenuto.

Questa maggior entrata nei confronti dell'Amministrazione, unita a quanto risparmiato grazie all'autoconsumo fisico dell'edificio su cui saranno installati gli impianti, generato indipendentemente dalla presenza o meno del finanziamento, fornirà un fondo che potrà essere utilizzato liberamente, ad esempio:

- La quota potrà essere destinata ai consumatori della CER, aggiungendosi a quanto già previsto dal modello a tale scopo;
- La quota potrà essere accantonata al fine di disporre delle finanze necessarie per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici di proprietà comunale;
- Gli introiti comunali potranno essere destinati ai cittadini, prevedendo però una differenziazione che premi maggiormente gruppi di utenti in condizioni di difficoltà, inserendo i contributi in un "fondo di contrasto alla povertà energetica".

La terza proposta risulta di particolare interesse in quanto permetterebbe all'Amministrazione di avere un maggior controllo sulla redistribuzione dei benefici della CER a favore delle fasce più deboli, pur senza danneggiare le altre fasce di cittadini che vedrebbero la loro quota immutata.



L'Amministrazione potrebbe suddividere la platea delle utenze consumatrici all'interno della CER in due categorie:

- Consumatori base: percepiscono quanto previsto dal regolamento della CER, sulla base dell'efficacia dei propri consumi;
- Consumatori in fascia protetta: in aggiunta a quanto previsto dal regolamento, questi utenti ricevono quota parte dei benefici generati della sezione di impianto finanziata dall'Amministrazione.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI



Elaborato

Proponente

Computo Metrico Estimativo



Codice Elaborato

3.4

Progettista incaricato

Data

04.2022

Rev.

00



A TERMINI DI LEGGE - ART. 2578 DEL C.C. È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO ELABORATO TECNICO, SENZA ESPlicito CONSENSO SCRITTO A PARTE DEL PROGETTISTA



1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI			
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			
DESIGNAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	QUANTITÀ kWp	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Impianto Scuola secondaria di I grado Petrarca	53,1	1.800	95.580,0
Impianto Scuola primaria/infanzia Isidoro del Lungo	36,6		65.880,0
Impianto Scuola primaria/infanzia Mazzini	64,8		116.640,0
Impianto Scuola secondaria I grado Mochi	81,3		146.340,0
Impianto Liceo artistico	25,8		46.440,0
Impianto Scuola primaria L. da Vinci	83,7		150.660,0
Impianto Scuola primaria Don Milani	97,2		174.960,0
Impianto Scuola infanzia staccia Buratta	34,2		61.560,0
Impianto Asilo nido La Farfalla	21,6		38.880,0
Impianto Liceo scientifico Vasarri	62,4		112.320,0
Impianto Palazzetto dello sport	216,3		389.340,0
Impianto Centro documentazione	11,7		21.060,0
Impianto Scuola primaria Giotto	25,2		45.360,0
Impianto Scuola dell'infanzia Il Prato	14,1		25.380,0
Impianto Asilo nido La Coccinella	31,2		56.160,0
Impianto Scuola dell'infanzia Vittorio emanuele II	4,8		8.640,0
Impianto scuola infanzia Pestello	16,2		29.160,0
Impianto URP Levane - Piccolo Principe	7,2		12.960,0
Impianto Centro culturale La Ginestra	15,0		27.000,0
Impianto Scuola levanela	26,4		47.520,0
Impianto Cimitero Comunale A	43,5		78.300,0
Impianto Cimitero Comunale B	75,0		135.000,0
Impianto Cimitero Comunale C	51,6		92.880,0
TOTALE:	1.098,9		1.978.020,0



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI



Elaborato

Proponente

Quadro Economico



Codice Elaborato 3.5

Progettista incaricato

Data 04.2022

Rev. 00



A TERMINI DI LEGGE - ART. 2578 DEL C.C. È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO ELABORATO TECNICO, SENZA ESPLICITO CONSENSO SCRITTO A PARTE DEL PROGETTISTA



1. QUADRO ECONOMICO

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA art. 32 DPR 207/10		
VOCE	DESCRIZIONE LAVORI A CORPO	IMPORTO
A) LAVORI:		
A.1	Realizzazione delle opere	€ 1.991.858,22
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 39.837,16
	Sommano totale A)	€ 2.031.695,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
b.1	Progetto di fattibilità tecnico-economica Spese di predisposizione della proposta	€ 55.437,50
b.2	Progetto Definitivo	€ 2.314,66
b.3	Progetto Esecutivo	€ 40.506,47
b.4	Spese tecniche per Direzione Lavori	€ 37.034,49
b.5	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 28.933,19
b.6	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale	€ 9.258,62
b.7	Incentivo R.U.P. *	€ 20.316,95
b.8	Contributo CNPAIALP (4% b.2, b.3, b.4, b.5, b.6)	€ 4.721,90
b.9	I.V.A. Spese tecniche e Cassa (22% di b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.8)	€ 39.205,50
	Sommano parziale B)	€ 237.729,28
b.10	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 203.169,54
	Sommano totale B)	€ 440.898,82
A+B	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA	€ 2.472.594,20

* o differente importo come da Regolamento Comunale approvato



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI



Elaborato

green
Wolf



GRUPPO
SIM TEL

Bozza di Convenzione

Codice Elaborato	4.1
Data	04.2022
Rev.	00

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO.....	4
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI.....	6
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	6
2. DEFINIZIONI.....	6
3. CONDIZIONI GENERALI.....	6
4. OGGETTO.....	7
5. DURATA ED EFFICACIA.....	8
SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO.....	8
6. SOCIETA' DI PROGETTO.....	8
8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI.....	9
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE.....	10
9. AUTORIZZAZIONI.....	10
9bis. COTITUZIONE E GESTIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE.....	10
10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE.....	11
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO.....	12
12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.....	14
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
14. FORZA MAGGIORE.....	16
15. ESECUZIONE DEI LAVORI.....	17
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	17
17. COLLAUDO.....	18
18. ESPROPRIAZIONI <i>[non applicabile al caso di specie]</i>	18
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	19
20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE.....	20
21. CONTRIBUTO.....	22
22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE.....	22
SEZIONE V – GESTIONE.....	24
23. FASE DI GESTIONE.....	24
24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI.....	24
25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ <i>[non applicabile al caso di specie]</i>	25
26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI.....	25
27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI.....	26
28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO.....	27
29. CORRISPETTIVO.....	27
30. TARIFFE.....	28
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF.....	29

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	29
32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	29
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI	30
33. CAUZIONI	31
34. POLIZZE ASSICURATIVE	31
35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI	33
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE	33
36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	33
37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	34
38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE	36
39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	36
40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	37
41. REVOCA DELLA CONCESSIONE	38
42. RECESSO.....	38
43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO	39
44. RIFINANZIAMENTO	40
45. MONITORAGGIO	40
46. COMUNICAZIONI	40
ALLEGATI.....	42
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI	42
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

SCHEMA DI CONTRATTO

CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILE (CER), AI SENSI DELL'ARTICOLO 164 E SEGUENTI, DELL'ARTICOLO 180 E DELL'ARTICOLO 183, COMMA 15 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL COMUNE DI

TRA

CONCEDENTE [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del Direttore generale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. In data [•] la Società [•] ha presentato una proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune di [•]" (di seguito, per brevità, "Concessione"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.LGS. 50/2016) ed articolo 2, comma 1, lett. M) ed articolo 15 del D.lgs n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.lgs n. 102/2014;
2. il progetto [•] è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 20[•] - 20[•] e nell'elenco annuale 20[•] di cui all'articolo 21 del Codice;
3. All'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il Concedente, in data [•] ha approvato il progetto e dichiarato la fattibilità dell'operazione di partenariato pubblico privato;
4. in data [•], [•] ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica [•] e, in data [•], ha approvato gli Elaborati Progettuali dopo aver acquisito in data [•] il provvedimento amministrativo di approvazione [•];
5. in data [•], con provvedimento amministrativo [•] n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione per la progettazione [•], costruzione e gestione di [•], mediante procedura di gara [•] da aggiudicare sulla base del criterio

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
6. in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•] e in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] del [inserire data] o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. [•] del [•] e per estratto, sui seguenti quotidiani [•];
 7. in data [•], con provvedimento [•] n. [•] è stato individuato [•] costituito da [•] quale aggiudicatario finale della Concessione, ai sensi dell'articolo 173 del Codice;
 8. in data [•], ai sensi dell'articolo [•] del Bando di Gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto [•] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;
 9. Le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di [•];
 10. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario:
 - l'importo dell'investimento che è pari a [•] milioni di euro e, in particolare, i costi di progettazione pari a [•] milioni di euro e quelli di costruzione pari a [•] milioni di euro;
 - la durata della Concessione;
 - l'importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e 30;
 - costituzione, approvazione del Regolamento della CER e sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi;
 - gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario.
 11. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
 - per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
 - per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
 12. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:
 - TIR Azionista (dei Mezzi Propri, post tax e post finance) pari a _____;
 - TIR Progetto (post tax) pari a _____;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- b) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- c) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
- d) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

[È possibile integrare l'elenco delle dichiarazioni in relazione a specifiche esigenze]

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione delle Opere oltre alla costituzione, promozione e fornitura del servizio di gestione della Comunità Energetica Rinnovabile atta ad assicurare la condivisione e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta. Il valore della Concessione è pari a euro [•] calcolata come somma dei ricavi ottenuti dal Concessionario per l'intera durata della Convenzione oltre all'eventuale contributo riconosciuto.

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo delle Opere;
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione delle Opere;
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità degli Elaborati Progettuali;
- d) la presa in carico della gestione del servizio come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione";
- e) la Manutenzione delle Opere previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle Opere e delle loro parti, in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione";
- f) la gestione delle Opere e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 19.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di [•] anni [•], ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 20 e 27.
2. La durata del Contratto decorre dal [•].

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

6. SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

- a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [•] interamente sottoscritto e versato [•] % [•];
- b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
- b) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo di legge e/o quello indicato nel bando di gara, pari a euro [•];
- c) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
- d) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [•] giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 38.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa comunicazione del Concedente e della documentazione di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata alla comunicazione preventiva del Concedente, e sarà ammessa nel caso in cui non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione straordinaria.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 37, comma 2, lettera i).

8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

1. Qualora nel corso di validità della presente Convenzione, intervengano modifiche tali per cui sia riconosciuto in favore del Concessionario un contributo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto, o i soci direttamente per conto della Società di Progetto, forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni, di propria competenza, necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni, concessioni e/o certificazioni, necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

9bis. COTITUZIONE E GESTIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

1. Il Concessionario ed il Concedente si impegnano a costituire sul territorio di competenza di quest'ultimo, entro [•] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Comunità Energetica denominata "[•] Scarl", di seguito definita anche CER [•].

2. Le Parti, in qualità di Soci fondatori della CER si impegnano ad adottare e rispettare lo "Statuto" allegato alla presente Convenzione.

3. Le Parti, in qualità di Soci fondatori si impegnano ad adottare e rispettare il "Regolamento interno" della CER, allegato alla presente Convenzione.

4. Al fine di assicurare la necessaria efficacia nella promozione e gestione della CER, le Parti si impegnano ad approvare nell'Assemblea dei soci della "[•] Scarl", in qualità di Soci fondatori, il "Contratto di affidamento dei servizi" allegato alla presente Convenzione tra la "[•] Scarl" ed il Concessionario, e a dare mandato al legale rappresentante affinché provveda alla sottoscrizione dello stesso.

5. Il Concessionario si impegna a sottoscrivere il suddetto "Contratto di affidamento dei servizi" e ad erogare tutte le attività secondo lo schema allegato alla presente Convenzione dare seguito a tutti gli obblighi contrattuali ivi contenuti.

6. Tutti gli oneri di costituzione e registrazione della CER sono a carico del Concessionario.

7. Il Concedente si impegna a partecipare, per quanto di propria competenza, alle attività di promozione della CER.

8. Il Concessionario si impegna a realizzare a sua volta l'attività di promozione, sostenendo attivamente lo sviluppo tramite comunicazione e formazione, proposte e progetti per nuovi impianti, fundraising.

9. Il Concessionario si impegna a gestire la CER attraverso l'installazione dei misuratori energetici, ove previsti, fornitura della piattaforma di gestione e cura del rapporto con gli enti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il GSE.

10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 21, 28 e 29, 30 secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione delle Opere;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori e conseguentemente redigere il relativo verbale;

c) approvare Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

d) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 19;

e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;

f) prendere in consegna l'Opera entro [*] giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo;

g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nei documenti tecnici, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

i) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30;

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;

d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 41.

4. Il Concedente si impegna, altresì, alla presentazione, su indicazione e con il supporto del Concessionario, di istanze di finanziamento incentivazione o agevolazione da parte di soggetti terzi che abbiano attinenza con le attività, i beni e/o i servizi oggetto della presente Convenzione, con oneri a proprio carico. Nel caso in cui, nel rispetto della normativa vigente e dell'articolo 19, sussistano le condizioni per investire tali ulteriori risorse finanziarie nell'ambito del perimetro della Concessione, tali affidamenti, in favore del Concessionario, comporteranno l'avvio della procedura di cui all'articolo 32, con oneri a carico del Concedente.

5. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione dello stesso adeguati spazi affinché il Concessionario possa realizzare, con oneri a proprio carico, quanto necessario alla realizzazione e all'installazione degli impianti di produzione da FER.

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione delle Opere.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione delle Opere, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso nel Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione delle Opere, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) redigere gli elaborati progettuali secondo quanto approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, gli elaborati progettuali, entro il termine di cui all'articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di [*] dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

- c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2;
- d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9;
- e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [*] mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;
- f) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- g) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;
- l) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- m) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- n) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- o) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- p) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
- b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
- c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
- d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
- e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

- (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, delle Opere e/o dei Servizi;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
 - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- f) inviare annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti *"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"*.

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

7. Il Concessionario si impegna a osservare e far osservare rigorosamente al proprio personale e/o propri collaboratori tutte le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene ambientale inerenti all'esecuzione delle attività affidate, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Il Concessionario si impegna a gestire gli eventuali rifiuti prodotti nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e da ogni altra norma eventualmente applicabile, in ragione alla tipologia e alle caratteristiche del rifiuto trattato. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.

9. Il Concessionario provvederà a richiedere e valorizzare, con rischio a proprio carico, eventuali ulteriori benefici oltre a quelli già previsti nell'ambito della presente Concessione.

12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione delle Opere e delle attività connesse.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [*].

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [*] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligo di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [*] qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [*] al cessionario, che dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

14. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il

Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie, pandemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del

Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire delle Opere, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

15. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Definitivo/Esecutivo approvato.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario ha l'obbligo di dichiarare l'assenza, in capo ai subappaltatori incaricati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
6. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".
3. Il Direttore dei Lavori e con l'Ufficio di Direzione Lavori, e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
4. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dal Concedente ed i relativi costi saranno a carico del Concessionario nella misura massima indicata

nel Quadro Economico, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente e delibera dell'ANAC n. 267 del 14 marzo 2018.

17. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dall'articolo 216 del DPR n. 207/2010.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

18. ESPROPRIAZIONI *[non applicabile al caso di specie]*

1. *Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.*

[Nel caso in cui il Concedente nei Documenti di Gara abbia previsto di esercitare la facoltà di delega di cui al Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità]

1. *Il Concedente ha delegato [o si impegna a delegare (qualora non lo avesse già fatto)] il Concessionario, con atto registrato [da registrare] in data [•], n. [•], allegato al Contratto, l'esercizio [totale o parziale] [in caso di impegno a delegare riportare in dettaglio l'ambito della delega come specificata nei Documenti di Gara] dei propri poteri espropriativi.*
2. *Per effetto della delega, il Concessionario diviene autorità espropriante tenuta ad ottemperare agli obblighi di legge nonché a:*
 - a) *rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell'atto di delega, i cui estremi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;*
 - b) *fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.*
3. *Il Concessionario, nell'ambito delle attività delegate, è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi rispetto a quelli previsti nel Piano Particolare degli Espropri allegato al Progetto Esecutivo determinati da errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario stesso, nonché di tutte le spese e gli oneri derivanti dai ritardi, errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario nella gestione del procedimento espropriativo. Gli eventuali aggravii in termini di costi e tempi conseguenti ai suddetti ritardi, errori e/o omissioni sono a carico del Concessionario.*
4. *Il Concessionario non può in ogni caso eccipire errori od omissioni nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli indennizzi nei limiti del [30] per*

cento delle stime effettuate, ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
- b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1;
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

3. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario [regionale/provinciale] vigente o dal listino dei Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), tempo per tempo vigente utilizzato come riferimento per la Concessione. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale e/o nazionale. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto eventualmente offerto dal Concessionario. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

4. I lavori di cui al comma 1, lettera b), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità delle Opere o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;

- c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 32, comma 3;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 32.

8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l'allocazione dei rischi.

20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

- i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- iii) ritrovamenti archeologici;
- iv) sorprese;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui

fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a dieci giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

21. CONTRIBUTO

[Inserire solo qualora il Bando di Gara preveda un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori da realizzare ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice]

1. Qualora nel corso di validità della presente Convenzione, venga riconosciuto un contributo a favore del Concessionario in applicazione dell'articolo 19, eventualmente a seguito dell'attività del Concessionario di cui agli articoli 24 e ss., i soci della Società di Progetto saranno solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente.

2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. Le somme di cui al comma 1, saranno erogate pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all'investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.

3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del Codice.

4. Le somme di cui al comma 1, sono corrisposte entro 30 giorni dall'approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.

5. Le attività di Collaudo di cui all'articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra l'altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.

6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall'approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con le conseguenze di cui all'articolo 40.

22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

2. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, nella presentazione degli elaborati progettuali al Concedente rispetto alle previsioni stabilite nel Cronoprogramma, si applicherà una penale corrispondente al 0,1% (zero virgola uno per cento) calcolato sul valore della progettazione ancora da eseguire, al netto dell'IVA.

4. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna delle Opere stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo totale dei lavori ancora da realizzare, al netto dell'IVA.

5. Nel caso sia previsto il pagamento di un Contributo ai sensi dell'articolo 21, il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo al collaudo finale delle Opere con esito positivo. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la somma di competenza secondo quanto disciplinato al successivo comma.

6. Qualora la Concessione non preveda il Contributo, il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, provvede a trattenerne l'importo dal corrispettivo di cui al successivo articolo 29 ovvero si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33.

7. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10% (dieci per cento), da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 37.

3. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

SEZIONE V – GESTIONE

23. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24, 25 e 26 ha inizio a seguito del Collaudo delle Opere con esito positivo, previa consegna delle Opere.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire;
- b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni della documentazione tecnica;
- c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

4. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità delle Opere e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità delle Opere secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".

2. Sono Servizi:

a) *Gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici*

Il Concessionario si impegna ad assicurare l'erogazione dei servizi di conduzione, manutenzione, monitoraggio e misurazione dell'energia prodotta dagli impianti di produzione FER oggetto della presente Convenzione, funzionali per assicurare l'avvio concreto della transizione energetica e fornire concreti benefici ambientali, sociali ed economici ai soci della comunità.

b) *Gestione della Comunità Energetica Rinnovabile*

Il Concessionario, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, si impegna a costituire, gestire e sviluppare la Comunità Energetica Rinnovabile come dettagliatamente illustrato nella documentazione denominata "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".

3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione delle Opere e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Cronoprogramma, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare le Opere al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".

4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità delle Opere dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione delle Opere e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità delle Opere secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" per tutta la durata del Contratto.

5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25.

25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ [non applicabile al caso di specie]

1. *Limitatamente al/i Servizio/i Accessorio/i alla Disponibilità di seguito elencato/i, la durata della relativa Gestione deve intendersi pari a [• quinquennio, etc.] a partire dall'inizio della Fase di Gestione di cui all'articolo 23, comma 1:*

i); ii)

.....; iii)

.....

2. *Nell'ambito del nuovo affidamento dei Servizi Accessori, il Concedente può indicare nuove o diverse prestazioni quantitative, qualitative e condizioni di prezzo e stabilire diversi tempi di esecuzione del/i Servizio/i.*

26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:

a) Assistenza al Concedente per la presentazione di istanze di finanziamento

Il Concessionario, durante l'intera durata di vigenza contrattuale, si impegna a monitorare ogni forma di possibile finanziamento, incentivazione o agevolazione da parte di soggetti terzi che abbia ad oggetto attività, beni e/o servizi oggetto della presente Convenzione.

Nel caso in cui si dovessero verificare tali opportunità, il Concessionario si impegna a segnalare al Concedente il relativo Avviso e, su istanza di quest'ultimo, a garantire, senza alcun onere a carico del Concedente, l'assistenza alla predisposizione di tutta la documentazione utile e necessaria a partecipare alla procedura.

In caso di esito positivo e di erogazione a favore del Concedente del relativo finanziamento, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di assistenza nei modi e nei limiti previsti dall'Avviso stesso. Resta espressamente inteso che laddove il finanziamento non venga ottenuto o non si preveda la possibilità di rimborso, tutti gli oneri resteranno in carico al Concessionario che nulla avrà a pretendere.

b) Assistenza alla partecipazione a progetti di ricerca.

2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite negli elaborati tecnici.

27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a dieci giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui all'articolo 28 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresì

l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20, comma 6, in quanto compatibili.

28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Opera fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo [mensile o trimestrale] a remunerazione delle Attività e dei Servizi.

2. Per le attività svolte dal Concessionario non è previsto alcun Canone a carico del Concedente.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell'eventuale decurtazione automatica di cui all'articolo 29. Conclusa la verifica, in assenza di contestazioni decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, il Concedente provvede alla liquidazione della stessa e il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del trimestre di effettiva fornitura dei Servizi previa ricezione della Fattura Elettronica.

4. La prima rata del Corrispettivo decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva dei Servizi, a seguito della Messa in esercizio delle Opere. L'ultima rata del Corrispettivo è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo [mese o trimestre] liquidato e la scadenza del Contratto.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 40, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

29. CORRISPETTIVO

1. Il I Concessionario verrà remunerato mediante un Corrispettivo variabile in funzione dell'energia effettivamente prodotta dalle Opere realizzate dal Concessionario con oneri a proprio carico, secondo le modalità e valori meglio specificati nell'Allegato A alla presente Convenzione:

a) Per il servizio di gestione della comunità energetica, al Concessionario spetterà una remunerazione come da Allegato A.

b) Per la realizzazione delle Opere il Concessionario sarà remunerato attraverso il ritiro dedicato dell'energia prodotta, oltre ad una percentuale della tariffa incentivante generata dall'impianto, similmente a quanto previsto per ogni altro privato investitore secondo le modalità di cui all'Allegato A.

2. Il Corrispettivo è adeguato annualmente entro il limite del [%] della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.

3. Nel caso in cui il livello della prestazione resa sia inferiore al Livello Obiettivo ma superiore al Livello Minimo del corrispondente Indicatore di Disponibilità, il Corrispettivo è automaticamente decurtato di tanti punti percentuali quanti sono quelli attribuiti al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo". Qualora tali decurtazioni, cumulativamente considerate nel periodo di un anno, siano di ammontare pari o superiore al 10 % del Corrispettivo dovuto per l'anno medesimo, le stesse decurtazioni sono maggiorate di un'ulteriore percentuale pari al 2% del Corrispettivo dovuto per l'anno stesso.

4. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Disponibilità del Livello Obiettivo costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Corrispettivo come indicato nel Documento denominato "Indicatori di Performance".

5. Il Livello Minimo per ciascun Indicatore di Disponibilità e la misura della decurtazione del Corrispettivo in caso di inadempimento sono stabiliti nel Documento denominato "Indicatori di Performance".

6. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo, l'entità della decurtazione del Corrispettivo è maggiorata secondo quanto stabilito nel Documento denominato "Indicatori di Performance".

7. Il Concedente decurta gli importi del Corrispettivo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l'ammontare del Corrispettivo, il Concedente recupera la parte residua a valere sul successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33.

8. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 in caso di mancato raggiungimento del Livello Obiettivo. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento del predetto livello nell'erogazione dei Servizi determini una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 10% del Corrispettivo annuale, al netto di IVA.

9. I termini di pagamento, al netto delle eventuali decurtazioni e/o penali, sono fissati in 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Ai fini dell'applicazione delle eventuali penali, il Responsabile del Procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente procederà con l'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del Procedimento convocherà la Parte entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

30. TARIFFE

1. Non è prevista l'erogazione di servizi soggetti a tariffazione.

2. Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario ottenere ogni misura incentivante e/o finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la realizzazione degli interventi previsti che spetteranno al Concessionario per tutta la durata della Concessione. Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo all'ottenimento dell'incentivo. Qualora per qualsiasi ragione – anche eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, l'incentivo, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a [*]; o
- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [*];
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [*];
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [*].

32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione delle Opere e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) *[non applicabile al caso di specie] i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4;*

d) i casi di sospensione di cui all'articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 30 giorni in Fase di Gestione;

e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 14, comma 3;

f) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 19, comma 7, lettera b);

g) la mancata costituzione, approvazione del Regolamento della CER e sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi.

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto del Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

33. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione del Servizio, il Concessionario ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia che avrà una durata iniziale di 2 (due) anni. Il concessionario si obbligherà a richiedere al Concedente, beneficiario della garanzia, nei 120 (centoventi) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 2 (due) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 2 (due) anni, e così di due anni in due anni, o per la minore durata residua della Concessione. La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Concedente da parte del Concessionario.

3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

34. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle Opere e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari all'importo dei lavori.

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari almeno al 5% del massimale dell'assicurazione di cui al comma precedente;

b) *[clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 Codice]* polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle Opere, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a [•] *[indicare un importo non inferiore al 20% del valore delle Opere realizzate e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla natura delle Opere];*

c) *[clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 Codice]* polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [•] *[indicare importo pari al 5% del valore delle Opere realizzate, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];*

d) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.

3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo delle Opere con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle Opere gestite dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

a) almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo.

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori delle Opere, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [*] giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata [*] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 4;
- b) gravi vizi o difformità delle Opere tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle Opere o dell'erogazione dei Servizi;
- c) perimento totale o parziale delle Opere ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato "Capitolato di Gestione";
- d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità delle Opere ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'articolo 29 e del Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo";
- e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
- f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
- h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva comunicazione al Concedente;
- i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 5;

l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21:

a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o delle Opere conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere a), b);

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o delle Opere conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c);

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro venti giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

7. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento integrale da parte del Concedente delle somme previste dai commi precedenti.

38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 37, comma 3.

39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

- a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 37.

5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata [*] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria delle Opere, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria delle Opere fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore delle Opere realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21 ove non già dedotto];

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [*] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [*] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

41. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 40, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

42. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro quindici giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore delle Opere realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo]; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21];

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro trenta giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria delle Opere alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In occasione della cessazione degli effetti del Contratto di Concessione è facoltà del Concedente richiedere, senza alcun onere a proprio carico, la rimozione e lo smaltimento degli impianti FER realizzati. Di tale eventualità, ove richiesto dal Concedente, verrà dato atto all'interno del verbale di restituzione di cui sopra.

3. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero sei mesi prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi

dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

44. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

45. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.

2. Fermo quanto sopra, il Concessionario si obbliga a procedere, di concerto con il Concedente alle attività di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni secondo quanto disciplinato nella documentazione tecnica.

3. Il Concessionario, inoltre, si obbliga verso il Concedente a prestare la massima collaborazione per la predisposizione e applicazione di eventuali ulteriori sistemi di monitoraggio che il Concedente dovesse ritenere utili e funzionali allo svolgimento delle attività di controllo di competenza.

46. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
- b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

47. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere, in via esclusiva, al Tribunale di _____.

48. SPESE

Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di _____.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario

Documento [2]: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi

Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo

Documento [4]: Cronoprogramma

Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [6]: Capitolato di Gestione [Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione]

Documento [7]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo

Documento [8]: Piano Economico Finanziario

Documento [9]: Quadro economico

Documento [10]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [11]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo [•] del Contratto

Documento [12]: Regolamento e Statuto delle CER



ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

L'elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l'opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l'elenco proposto.

DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto; o
- (iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione delle Opere, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica l'allegato [•] al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale delle Opere e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

CER: Comunità Energetiche Rinnovabili;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati

nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, così come disciplinato dall'articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Rientrano tra le CER anche le "comunità di energia rinnovabile", disciplinate dall'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11/12/2018;

Collaudo: il collaudo delle Opere risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo delle Opere obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [□], via [□] n. [□], C.F./P.I. [□] ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione delle Opere oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [□] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione delle Opere [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Codice e dell'articolo 21 del Contratto;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Corrispettivo/Canone: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali delle Opere ai sensi dell'articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità delle Opere, ai sensi dell'articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione delle Opere fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione delle Opere e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione delle Opere affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione delle Opere, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disponibilità delle Opere: la piena ed effettiva fruibilità delle Opere assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell'Allegato n. 6 denominato "Capitolato di Gestione";

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione delle Opere ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

FER: Fonti Energetiche Rinnovabili;

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione delle Opere, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento delle Opere), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto;

GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilità: l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità delle Opere;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ooquinquies), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opere: le Opere [specificarne la denominazione •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione delle Opere per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 32, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione delle Opere: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Piano Particellare degli Espropri: *il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;*

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione delle Opere in conformità all'articolo 185 del Codice.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Quadro Economico delle Opere: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al

Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizi: congiuntamente i Servizi, i Servizi Accessori e i Servizi a Tariffa;

Servizi Accessori: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità delle Opere e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per esempio, lavanderia e mensa);

Servizi a Tariffa: eventuali servizi svolti nei confronti dell'utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);

Servizi: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità delle Opere, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità delle Opere, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell'articolo 22 del Contratto;

TEE: Titoli di efficienza energetica;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metodo;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Contratto.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI



Elaborato



Relazione illustrativa al PEF

Codice Elaborato	5.1
Data	04.2022
Rev.	00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Sommario

I. - PREMESSA	2
II. – Descrizione, costo e tempi di realizzazione degli interventi.....	6
III. - La struttura finanziaria	8
IV. - I ricavi di gestione della Concessione e il valore stimato del contratto.....	10
V. - I costi di gestione della Concessione.....	11
VI. - La metodologia d’indagine dei profili finanziari della Concessione	13
VIII. - Indicazione degli elementi quantitativi desumibili dal Piano Economico Finanziario	19
APPENDICE 01 - I tassi di attualizzazione impiegati nel modello finanziario (Ke e WACC)	20

I. - PREMESSA

Il presente piano economico e finanziario è parte integrante della manifestazione di interesse indirizzata al **Comune di MONTEVARCHI (AR)**, a mezzo di presentazione di apposita proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15 e ss. del d. lgs n. 50/2016, nella forma di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 del d. lgs n. 50/2016, per il servizio di costituzione e gestione, di una comunità energetica per un periodo di 20 anni.

In sintesi, la proposta si compone di due attività:

- **Costituzione e avvio della comunità energetica:** assistenza all'amministrazione per le operazioni di costituzione della CER, raccolta dei partecipanti e **investimento per la realizzazione di un primo impianto** fotovoltaico sulle coperture messe a disposizione dall'amministrazione. Tale attività viene remunerata attraverso una **percentuale della tariffa incentivante** generata dall'impianto.
- **Gestione della comunità energetica:** il servizio di gestione include il monitoraggio e la rendicontazione dei consumi delle utenze, l'implementazione di una piattaforma di gestione ed è remunerato con una percentuale sui ricavi totali della CER.

La creazione della comunità energetica sarà uno stimolo per ulteriori interventi da parte dei cittadini funzionali alla crescita e all'estensione del perimetro della comunità medesima, innescando un circolo virtuoso che conduca all'estensione dei benefici ad un numero di utenti sempre più elevato.

Le fasi principali del processo di attivazione della comunità energetica rinnovabile sono le seguenti:

- costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile e avvio delle attività;
- gestione della comunità energetica;
- sviluppo ed estensione della comunità energetica.

Una comunità energetica è un'associazione composta da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Si tratta dunque di una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

Le comunità energetiche vanno oltre la soddisfazione del fabbisogno energetico, infatti incentivano la nascita di nuovi modelli socioeconomici caratterizzati dalla circolarità. In una comunità energetica i soggetti sono impegnati nelle diverse fasi di produzione, consumo e scambio dell'energia, secondo i principi di responsabilità ambientale, sociale ed economica e partecipazione attiva in tutti i processi energetici.

Il funzionamento di una comunità energetica prevede il coinvolgimento di una serie di **soggetti privati e/o pubblici**, i quali costituiscono un ente legale per produrre energia elettrica attraverso **fonti rinnovabili** come gli **impianti fotovoltaici**. Quest'ultimi possono essere condivisi, come nel caso di una centrale fotovoltaica o eolica a disposizione della collettività, oppure individuali, come per esempio un sistema fotovoltaico installato sul tetto di una casa, di un'azienda, di una sede di un'amministrazione pubblica o di un condominio. In questo modo i consumatori passivi (consumer) si trasformano in **consumatori attivi e produttori** (prosumer), in quanto sono dotati di un proprio impianto per la generazione di energia elettrica per

l'autoconsumo, cedendo la parte di energia in eccesso agli altri soggetti collegati alla **smart grid**. Quest'ultima è un'infrastruttura intelligente che collega tutti i soggetti della comunità energetica, la quale potrebbe comprendere anche **sistemi evoluti di storage** per l'accumulo dell'energia elettrica non immediatamente utilizzata.

Si può parlare di smart grid anche nel caso di comunità energetiche rinnovabili, in quanto è una struttura moderna e digitalizzata, il cui scopo è quello di ottimizzare la gestione energetica e quindi renderla più efficiente. L'infrastruttura è costituita da una rete che collega tutti i soggetti della comunità energetica, monitorata e controllata da **tecnologie digitali all'avanguardia** per ottimizzare ogni fase di produzione, consumo e scambio dell'energia attraverso soluzioni hardware e software innovative.

Il presente elaborato costituisce la relazione al **Piano Economico Finanziario** relativo alla proposta di Concessione a servizio del **Comune di MONTEVARCHI (AR)**. Il documento costituisce parte integrante della proposta che il proponente presenta all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il **Piano Economico Finanziario** definisce, sulla base delle ipotesi progettuali formulate e contenute nella documentazione tecnica facente parte della Proposta, le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria e di bancabilità del progetto e individua gli elementi di carattere quantitativo (desumibili dal medesimo piano economico e finanziario), che potranno costituire criteri di aggiudicazione della gara, da svolgersi sulla base della Proposta qualora il Concedente ne dichiarasse la fattibilità.

Il PEF elaborato esplicita le condizioni di equilibrio economico e finanziario del progetto - ex art. 3, comma 1, lettera fff) del Codice dei Contratti Pubblici -, che si fondano sulla considerazione congiunta:

- dei ricavi di gestione;
- dei costi di gestione;
- dei costi di investimento;
- del costo del capitale di debito e del rendimento atteso/costo del capitale proprio (*Equity*);
- della durata della concessione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice dei Contratti Pubblici, per "equilibrio economico e finanziario", si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per "convenienza economica" si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per "sostenibilità finanziaria" si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

La convenienza economica è espressa attraverso gli indicatori di redditività, ossia il TIR – Tasso Interno di Rendimento e il VAN - Valore Attuale Netto del progetto e del socio/azionista, rappresentativi dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione, quali evidenziati nel PEF contrattuale. La sostenibilità finanziaria è misurata, principalmente, attraverso l'indicatore denominato DSCR (*Debt Service Cover Ratio*).

L'equilibrio economico e finanziario si consegue quando i ricavi di progetto coprono i costi di gestione, i costi di investimento, il costo dei capitali investiti (debito ed *Equity*, quest'ultimo finalizzato a remunerare il rischio sistemico che si assumono i detentori dell'*Equity* nella società di progetto) e gli oneri fiscali.

Pertanto, la condizione di equilibrio economico e finanziario è verificata quando il VAN (di progetto e/o del socio/azionista) è nell'intorno di zero, quando il TIR di progetto è nell'intorno del costo medio ponderato del capitale (*WACC – Weighted Average Cost of the Capital*) e il TIR dell'azionista è nell'intorno del rendimento atteso/costo del capitale proprio (*Ke – Cost of equity capital*).

Ove queste condizioni non siano rispettate significa che il progetto distrugge valore oppure genera un valore maggiore del rendimento adeguato date le caratteristiche dell'operazione stessa.

Nel caso in cui, nell'ambito di una Concessione, sia costituita una società di progetto ("SPV"), l'indicatore di sintesi di riferimento è il VAN/TIR del socio/azionista. Qualora la SPV non venga creata, l'equilibrio economico e finanziario deve essere valutato privilegiando il VAN/TIR del progetto, in quanto non vi è costituzione della SPV e il finanziamento è assunto secondo una logica *corporate*.

Questa condizione di equilibrio economico e finanziario è condizione imprescindibile per dimostrare la presenza del rischio operativo. Il considerando n. 19 della Direttiva 2014/23/UE (cd. Direttiva Concessioni - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023>), infatti, prevede che:

“Le difficoltà legate all’interpretazione dei concetti di «contratto di concessione» e di «appalto pubblico» hanno generato una costante incertezza giuridica tra i soggetti interessati e sono state oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di «rischio operativo». La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. L’applicazione di norme specifiche per la disciplina dell’aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sollevasse l’operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l’operatore economico deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi remunerati esclusivamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall’effettiva domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura”.

Pertanto un VAN di azionista in equilibrio di positivo, o un TIR di azionista di gran lunga superiore al rendimento atteso consentono al Concessionario, all'avvio del contratto, di aver riconosciuto, a normali condizioni di mercato (ovvero le condizioni operative normali citate dalle Direttive), un "cuscinetto" di redditività tale da assorbire, il costo della manifestazione dei rischi di progetto, andando dunque a ridurre se non annullare il rischio operativo. Tale nozione di equilibrio economico e finanziario è corretta nella misura in cui sono corrette le stime relative ai dati di input.

Sulla scorta di quanto precede, gli obiettivi specifici del presente documento sono i seguenti:

1. indicare e quantificare gli elementi di carattere economico e finanziario per il soddisfacimento degli obiettivi del Concedente;
2. riportare gli elementi di carattere quantitativo desumibili dal piano economico e finanziario.

Il piano economico e finanziario è inoltre redatto in conformità ai CAM (criteri ambientali minimi) di cui al D.M. 28/03/2018 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/qu/2018/04/28/98/sg/pdf>); secondo la definizione ivi contenuta il "Piano economico-finanziario (PEF): è il documento che esplicita i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l'intero arco del periodo considerato. Esso si sviluppa attraverso un sistema di conti interdipendenti che permette di valutare la convenienza economica di un progetto d'investimento e la capacità del progetto di rimborsare il debito e di remunerare il capitale di rischio. Il piano economico finanziario si qualifica: - da un lato, come strumento di valutazione economica, attraverso la comparazione tra costi e ricavi attesi dalla realizzazione del progetto, stabilendo se lo stesso è o non è conveniente; - dall'altro, come elemento di valutazione finanziaria, con riguardo alla capacità del progetto di servire il suo debito".

Quanto ai contenuti, i CAM (criteri ambientali minimi) di cui al D.M. 28/03/2018 prevedono altresì che il piano economico finanziario "fornisca informazioni sui potenziali risparmi economici ottenibili e sui costi degli investimenti (per risorse umane, materiali e mezzi) necessari per lo svolgimento del servizio, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti e dei tassi di sconto".

Secondo lo schema concessorio proposto, ad avvenuta aggiudicazione il Concessionario diviene responsabile della gestione dei servizi oggetto della Concessione, comprese la progettazione e la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, così come dettagliatamente descritti nella documentazione tecnica facente parte della proposta.

A fronte della gestione dei servizi, il Concedente, per tutta la durata della Concessione, corrisponderà al Concessionario un canone annuale, secondo quanto previsto dal correlato articolo della Bozza di Convenzione.

Le attività di gestione dei servizi e di progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione avranno inizio contestualmente all'avvio della Concessione, che coincide con la data di sottoscrizione della convenzione.

La Concessione si sviluppa su un orizzonte temporale pari a **20 anni**, coi primi **12 mesi** dedicati in via prevalente alla realizzazione di detti interventi, compresa la progettazione esecutiva.

Al termine della Concessione, tutti gli interventi realizzati a cura e spese del Concessionario resteranno nella piena disponibilità del Concedente.

II. – Descrizione, costo e tempi di realizzazione degli interventi

Il Concessionario, nel corso dei primi **12 mesi** di durata della Concessione, esegue gli interventi di riqualificazione energetica in guisa di installazione degli impianti fotovoltaici, il cui valore complessivo è stimato pari a circa **euro 2.031.695** IVA esclusa, a cui si aggiungono interventi di *revamping*, pari a **euro 109.890**, in corrispondenza del decimo anno di Concessione.

L'importo degli investimenti complessivamente previsto durante la vigenza della Concessione è pertanto pari a **euro 2.346.930**, comprensivi delle spese tecniche.

Il cronoprogramma prevede un periodo pari a **12 mesi** per la realizzazione degli interventi, il cui avvio ai fini del presente **Piano Economico Finanziario**, è ipotizzato corrispondere con l'inizio del periodo concessorio. Di seguito è rappresentata la suddivisione dell'importo degli interventi.

<i>Investimenti</i>			
<i>Durata interventi (mesi)</i>	12	3	##
<i>Anno Concessione</i>	1	10	##
Impianto	1.978.020 €	109.890 €	2.087.910 €
Accumulo	0 €	0 €	0 €
Investimenti gestore	53.675 €	0 €	53.675 €
Totale Investimenti CER	2.031.695 €	109.890 €	2.141.585 €
* Spese tecniche	198.524 €	6.821 €	205.344 €
Totale Investimenti	2.230.219 €	116.711 €	2.346.930 €

Le spese tecniche presentano, in particolare, la seguente articolazione interna in corrispondenza dell'avvio della Concessione.

Spese tecniche	Valore [€]
Spese di predisposizione offerta	55.437 €
Progettazione Definitiva	2.407 €
Progettazione Esecutiva	42.127 €
DL+CSP	38.516 €
CSE	30.091 €
Collaudo	9.629 €
Incentivo al RUP	20.317 €
Totale spese tecniche	198.524 €

Gli investimenti previsti dalla Proposta di Concessione – in quanto investimenti su beni di terzi – si qualificano come una particolare forma di immobilizzazioni immateriali da ammortizzare, secondo il Principio contabile Nazionale OIC n. 24, in ragione dell'utilità attesa degli investimenti che è stimata pari alla durata del periodo concessorio (20 anni, a cui corrisponde un'aliquota d'ammortamento annua del 5,00%).

Il valore netto finale degli investimenti (i.e. l'importo degli investimenti al netto dei fondi ammortamento) è nullo; l'importo degli investimenti sui beni del Concessionario è pertanto interamente ammortizzato nel corso del periodo concessorio e non vi è alcun valore residuo da assoggettare ad ammortamento.

III. - La struttura finanziaria

Il fabbisogno finanziario correlato alla realizzazione degli interventi, concentrati nei primi **12 mesi** della Concessione, è pari ad **euro 2.230.219**, IVA esclusa, da coprirsi tramite un finanziamento di pari entità e di durata complessiva pari a 20 anni (2 anni di utilizzo con pre-ammortamento e 18 anni di rimborso), con un tasso d'interesse pari al 3,00%, una *commitment fee* pari al 2,00%, l'imposta sostitutiva dello 0,25% e una *up front fee* pari all'1,00%.

La scelta del tasso d'interesse fisso si lascia preferire, in quanto consente:

- di preventivare la spesa per oneri finanziari lungo l'intero arco temporale della Concessione;
- di neutralizzare eventuali incrementi generalizzati della struttura per scadenze dei tassi d'interesse al termine dell'attuale congiuntura deflazionistica.

Il **Piano Economico Finanziario** della Concessione segnala che la posizione di liquidità diviene stabilmente di segno positivo a partire dal quarto anno del periodo concessorio, e si mantiene tale fino al termine della Concessione.

Si ipotizza che eventuali crediti IVA vengano richiesti a rimborso a fronte della prestazione di idonea fideiussione il cui costo è posto pari all'1 per cento del credito IVA medesimo.

Di seguito si ricostruisce in forma analitica l'evoluzione della posizione di liquidità del Concessionario nei primi cinque esercizi di esecuzione della Concessione:

- il flusso di cassa operativo diviene di segno positivo a partire dal secondo anno di svolgimento della Concessione ed è pari a **euro 222.012**;
- anche il flusso di cassa libero complessivamente conseguito nell'esercizio [Free Cash Flow] diviene di segno positivo già al termine del secondo anno di svolgimento della Concessione ed è pari a **euro 171.163** (e diminuisce a **euro 26.484** al termine del terzo anno di Concessione, in coincidenza all'avvio del rimborso del finanziamento dedicato).

Gli investimenti previsti in corrispondenza del *revamping* del decimo anno di Concessione - e d'importo pari a euro 31.148 - sono interamente coperti tramite le riserve di liquidità nel frattempo accumulate.

Eventuali ulteriori fabbisogni iniziali di liquidità sono coperti tramite aperture di credito in conto corrente (ovvero tramite forme di finanziamento tecnicamente assimilabili) per le quali si è ipotizzato un tasso d'interesse pari al 2% annuo.

POSIZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSIONARIO ANNI 01 - 05	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03	ANNO 04	ANNO 05
RISULTATO OPERATIVO	-16.267 €	82.882 €	85.466 €	88.505 €	91.863 €
FISCALITA' IRES SUL RISULTATO OPERATIVO (-)	0 €	-19.892 €	-20.512 €	-21.241 €	-22.047 €
FISCALITA' IRAP SUL RISULTATO OPERATIVO (-)	0 €	-3.481 €	-3.590 €	-3.717 €	-3.858 €
RISULTATO OPERATIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE SPECIFICHE	-16.267 €	59.509 €	61.365 €	63.547 €	65.957 €
AMMORTAMENTI (+)	111.511 €	111.511 €	111.511 €	111.511 €	111.511 €
ACCANTONAMENTI E ALTRE VOCI NON MONETARIE (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VARIAZIONI POSITIVE/NEGATIVE DEL CAPITALE CIRCOLANTE (-/+)	-77.885 €	50.992 €	-293 €	-702 €	-803 €
INVESTIMENTI IN CAPITALE FISSO (AL NETTO DI EVENTUALI DISINVESTIMENTI) (-)	-2.230.219 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FREE CASH FLOW FROM OPERATIONS (FLUSSO DI CASSA OPERATIVO NETTO)	-2.212.859 €	222.012 €	172.583 €	174.355 €	176.666 €
ONERI FINANZIARI NETTI (-)	-67.918 €	-66.907 €	-66.907 €	-64.049 €	-61.106 €
TAX SHIELD - FISCALITA' SUGLI ONERI FINANZIARI NETTI (+)	0 €	16.058 €	16.058 €	15.372 €	14.665 €
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FISCALITA' SUL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE	-2.280.777 €	171.163 €	121.734 €	125.678 €	130.225 €
ACCENSIONE NUOVI FINANZIAMENTI (+)	2.230.219 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RIMBORSO FINANZIAMENTI (-)	0 €	0 €	-95.250 €	-98.107 €	-101.050 €
FLUSSO DI CASSA PER I DETENTORI DEL CAPITALE PROPRIO	-50.558 €	171.163 €	26.484 €	27.571 €	29.175 €
AUMENTI DI CAPITALE (B)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RIDUZ. DI CAPITALE/PAGAMENTO DIVIDENDI (C)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO (D) = {A}+{B}-{C}	-50.558 €	171.163 €	26.484 €	27.571 €	29.175 €
POSIZIONE DI LIQUIDITA' - TOTALE A PAREGGIO BUDGET PATRIMONIALE	-50.558 €	120.605 €	147.089 €	174.660 €	203.835 €
FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO DA BUDGET PATRIMONIALE (E)	-50.558 €	171.163 €	26.484 €	27.571 €	29.175 €

IV. - I ricavi di gestione della Concessione e il valore stimato del contratto

La struttura complessiva dei ricavi attesi durante l'intero periodo concessorio è esposta di seguito.

COMPOSIZIONE RICAVI CONCESSIONE	[€]
VENDITA TRAMITE RITIRO DEDICATO GSE	1.764.797 €
QUOTA INCENTIVO	2.113.835 €
FEE PER EROGAZIONE SERVIZI	1.900.978 €
AUTOCONSUMO FISICO	386.268 €
CONTRIBUTO COMUNALE	0 €
TOTALE RICAVI CONCESSIONE	6.165.878 €

Il valore complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 167 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad **euro 6.165.87**, al netto dell'eventuale adeguamento inflazionistico delle tariffe e della quota incentivo.

V. - I costi di gestione della Concessione

I costi ricorrenti a carico del Concessionario fanno riferimento alla gestione dei servizi oggetto della proposta e sono costituiti principalmente dai costi di esercizio e di manutenzione degli impianti oggetto della Concessione.

Di seguito si espongono i costi di gestione a carico del Concessionario, assumendo quale riferimento sia i primi tre esercizi di esecuzione della Concessione che l'intero arco temporale della Concessione.

COSTI OPERATIVI DEL CONCESSIONARIO (IVA e inflazione escluse)	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03
Costi di gestione	2.426 €	2.562 €	2.692 €
Costi di manutenzione	27.473 €	27.473 €	27.473 €
Servizio Tecnico	4.793 €	4.856 €	4.928 €
Spese generali	2.397 €	2.428 €	2.464 €
Investimenti Gestore	0 €	5.213 €	5.922 €
Spese di comunicazione	5.000 €	2.000 €	2.000 €
Costi del personale dipendente	2.397 €	2.428 €	2.464 €
TOTALE COSTI OPERATIVI	44.485 €	46.960 €	47.943 €

SPESE AMMINISTRATIVE/COMMERCIALI/FINANZIARIE	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03
Oneri cauzione costruzione	23.469 €	0 €	0 €
Oneri cauzione gestione	222 €	235 €	240 €
Oneri fideiussione rimborso Iva	2.567 €	21 €	14 €
Oneri per la sicurezza	1.198 €	1.214 €	1.232 €
Up-front fee	22.302 €	0 €	0 €
Imposta sost. ex. art. 18, co. 1, d.p.r. n 601/1973	5.576 €	0 €	0 €
Committment fee	44.604 €	0 €	0 €
TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE/COMMERCIALI/FINANZIARIE	99.940 €	1.470 €	1.486 €

TOTALE COSTI ANNUI DI GESTIONE	144.425 €	48.430 €	49.429 €
---------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

COSTI OPERATIVI DEL CONCESSIONARIO (IVA e inflazione escluse)	TOTALE CONCESSIONE
Costi di gestione	72.739 €
Costi di manutenzione	549.450 €
Servizio Tecnico	123.318 €
Spese generali	61.659 €
Investimenti Gestore	331.805 €
Spese di comunicazione	43.000 €
Costi del personale dipendente	61.659 €
TOTALE COSTI OPERATIVI	1.243.629 €
SPESE AMMINISTRATIVE/COMMERCIALI/FINANZIARIE	
Oneri cauzione costruzione	23.469 €
Oneri cauzione gestione	6.218 €
Oneri fideiussione rimborso Iva	2.664 €
Oneri per la sicurezza	30.829 €
Up-front fee	22.302 €
Imposta sost. ex. art. 18, co. 1, d.p.r. n 601/1973	5.576 €
Commitment fee	44.604 €
TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE/COMMERCIALI/FINANZIARIE	135.663 €
TOTALE COSTI ANNUI DI GESTIONE	1.379.292 €

I costi di gestione a carico del Concessionario per l'intero arco temporale della Concessione (non comprensivi dell'inflazione attesa) sono pari ad **euro 1.379.292**.

VI. - La metodologia d'indagine dei profili finanziari della Concessione

La metodologia utilizzata ai fini della presente analisi fa riferimento ai seguenti strumenti:

- ◆ *discounted cash flow analysis*, che prevede la stima dei flussi di cassa netti generati da tutte le componenti del progetto (realizzazione degli interventi, gestione operativa, servizio del debito, fiscalità) e il calcolo dei relativi indicatori finanziari di sintesi, con particolare riferimento a:
 - il Tasso Interno di Rendimento (TIR) di progetto, che rappresenta il rendimento atteso del progetto a prescindere dalla struttura finanziaria dello stesso. Tale indicatore è calcolato sulla base dei flussi di cassa operativi del progetto, al netto degli investimenti e della fiscalità;
 - il Valore Attuale Netto (VAN), che deriva dall'attualizzazione dei flussi di cassa conseguiti lungo la durata dell'intera Concessione, ed è un indicatore essenziale per misurare l'idoneità di quest'ultima a creare valore (eventualità che si verifica ove il VAN sia di segno positivo); il VAN viene calcolato secondo due modalità: 1) attualizzando i flussi di cassa operativi tramite un tasso d'interesse pari al costo medio ponderato del capitale (WACC) che riflette la struttura finanziaria obiettivo del Concessionario (cd. VAN di progetto); 2) attualizzando i flussi di cassa disponibili per i detentori del capitale proprio (*equity*) tramite un tasso d'interesse pari al rendimento atteso del capitale proprio del Concessionario (cd. VAN dei mezzi propri).
- ◆ Indicatori di bancabilità, in particolare:
 - DSCR (*Debt Service Cover Ratio*), costituito in ogni periodo dal rapporto tra il flusso di cassa operativo disponibile, al netto delle imposte, e il servizio del debito. Il DSCR rappresenta il principale indicatore della capacità del progetto di rimborsare il debito contratto senza pregiudicare la liquidità della gestione. Il valore dell'indicatore deve essere in ogni periodo superiore all'unità;
 - LLCR (*Loan Life Cover Ratio*) costituito in ogni periodo dal rapporto tra il valore attuale del flusso di cassa operativo disponibile fino al termine del periodo di rimborso e il debito residuo del periodo stesso;
 - *Payback period*, che misura il tempo di ritorno per i mezzi propri investiti dal concessionario nell'iniziativa progettuale, ed è costituito dal numero di anni necessari perché il valore cumulato del flusso di cassa netto disponibile per i mezzi propri raggiunga un valore positivo.

Tali strumenti richiedono la predisposizione di un modello economico e finanziario in grado di quantificare i flussi di cassa attesi dal progetto e tale da consentire tutte le simulazioni necessarie alla verifica della sostenibilità del progetto a fronte dei diversi possibili stati di natura che influiscano sulle variabili rilevanti.

Nel caso specifico, i dati di *input* del modello sono costituiti da:

- costi di realizzazione;
- tempi di attuazione dei lavori (inizio – fine lavori e ripartizione temporale dei relativi costi);
- struttura finanziaria e costo stimato del debito;

- durata della Concessione;
- costi di esercizio;
- ricavi attesi dalla gestione;
- stima relativa all'andamento dei prezzi nel corso della durata della Concessione;
- fiscalità¹.

Il dettaglio delle assunzioni sottese alla predisposizione del modello di valutazione finanziaria della Concessione è esposto di seguito.

Aliquota IRES	24,00%
Aliquota IRAP – Toscana (Concessionari)	4,20%
Remunerazione liquidità	0,00%
Oneri finanziari su fin. a breve termine	2,00%
Tasso d'interesse finanziamenti a medio-lungo termine	3,00%
Struttura finanziaria obiettivo concessionario (% capitale proprio)	50,00%
Durata concessione [anni]	20
Oneri cauzione costruzione [%/Investimenti]	1,00%
Oneri cauzione gestione [%/Costi operativi]	0,50%
Oneri fideiussione rimborso Iva [%/Credito IVA]	1,00%
Oneri per la sicurezza [%/Ricavi concessione]	0,50%
Up-front fee [% debito senior]	1,00%
Imposta sost. ex. art. 18, co. 1, d.p.r. n 601/1973 [% debito senior]	0,25%
Commitment fee [% debito senior]	2,00%

Si ipotizzano infine tempi di pagamento dei fornitori pari in media a **45 giorni** e tempi di pagamento dalla P.A. Concedente pari in media a **60 giorni**.

Il modello di valutazione finanziaria della Concessione presuppone la ricostruzione analitica delle disponibilità liquide da un esercizio all'altro.

La prima nozione di flusso di cassa considerata è quella di **“flusso di cassa operativo netto” (free cash flow from operations – FCFO)** ovvero di **“flussi di cassa del progetto”**: un FCFO di segno positivo e capiente è la preconditione per procedere al rimborso dei finanziamenti sottoscritti/accesi a fronte degli investimenti, in quanto il FCFO esprime la propensione della gestione caratteristica dell'impresa a generare risorse finanziarie. I flussi di cassa operativi netti (FCFO) sono anche chiamati *unlevered*, in quanto prescindono dalla struttura finanziaria e sono quindi funzionali a remunerare il capitale investito nel suo

¹ Aliquota IRES applicata: 24% (aliquota in vigore dal 2017). Aliquota IRAP applicata: 4,20%, così come indicato nella tabella delle aliquote IRAP in vigore nella Regione Toscana, aliquota per imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

complesso. I flussi di cassa operativi netti della Concessione sono stati determinati secondo la metodologia descritta nella "Guida alla valutazione" predisposta da **Borsa italiana S.p.a.**

(http://www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/guide/quidaallavalutazione_pdf.htm).

RISULTATO OPERATIVO (+)
Imposte sul risultato operativo (-)
Risultato operativo al netto delle imposte specifiche (-)
Ammortamenti (+)
Accantonamenti e altre voci non monetarie (+)
Variazioni negative/positive del capitale circolante netto (+/-)
Investimenti netti in capitale fisso (-/+)
FREE CASH FLOW FROM OPERATIONS (FCFO)

La seconda nozione di flusso di cassa considerata è quella di "flusso di cassa operativo per i detentori del capitale proprio" (*free cash flow to equity – FCFE*) in cui il FCFO è rettificato per tenere conto della gestione finanziaria dell'impresa.

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO NETTO (FCFO)
Oneri finanziari netti (-)
Tax Shield - Fiscalità sugli oneri finanziari netti (+)
Accensione nuovi finanziamenti (+)
Rimborso finanziamenti (-)
FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)

La ricostruzione analitica del flusso di cassa dell'esercizio è completa nel momento in cui vengono incluse le operazioni afferenti al capitale proprio.

FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)
Aumenti di capitale a pagamento (+)
Riduzioni di capitale/Pagamento dividendi (-)
FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO [A]
Posizione di liquidità dell'esercizio da Budget patrimoniale
FLUSSO DI CASSA DELL'ESERC. DA BUDGET PATRIMONIALE [B]
CONTROLLO QUADRATURA CONTABILE DEL PEF [C = A - B = 0]

La quadratura contabile del **Piano Economico Finanziario** presuppone l'assenza di differenze tra il flusso di cassa dell'esercizio come in precedenza ricostruito e la variazione della voce "liquidità immediate" (cassa e saldi attivi c/c bancari) rinvenibile nello stato patrimoniale. Questa è una condizione di coerenza – a un tempo logica ed economico-finanziaria – del progetto.

Si è proceduto anche al compunto del flusso di cassa della gestione corrente (FCGC), secondo le indicazioni elaborate nel principio contabile OIC n.12 (Il rendiconto finanziario) di recente introduzione, che si differenzia dal flusso di cassa operativo (FCFO) per l'inclusione al suo interno dei movimenti finanziari legati alla gestione finanziaria e alla gestione straordinaria.

La metodologia d'indagine dei profili finanziari della Concessione di cui si è dato conto poc'anzi è coerente con le **Linee Guida n. 9, emanate dall'ANAC in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, relative al «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato»:

“L'equilibrio economico e finanziario, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera fff), del codice dei contratti pubblici, si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l'esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all'ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere definito congruo e quelli richiesti per versare le imposte. Detto equilibrio è rappresentato dai valori di specifici indicatori esposti nel PEF ed individuati in dipendenza della metodologia utilizzata per l'analisi di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto. Tra gli indicatori cui riferirsi, si annoverano:

- a) *gli indicatori della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza, quali il Tasso Interno di Rendimento (Internal Rate of Return - TIR) di Progetto, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF e il Valore Attuale Netto (Net Present Value – VAN o NPV) di Progetto, che indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo del contratto di PPP;*
- b) *gli indicatori di riferimento per la redditività dell'operatore economico, quali il VAN dell'azionista che rappresenta, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo del contratto di PPP e il TIR dell'azionista, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel PEF;*
- c) *gli indicatori della sostenibilità finanziaria del progetto, quali il DSCR (Debt Service Cover Ratio) che rappresenta il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per capitale e interessi - per il medesimo periodo; il LLCR (Long Life Cover Ratio) che indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo.*

In generale e fermi i criteri e le buone pratiche definite dalle Autorità di regolazione competenti, l'equilibrio economico-finanziario è verificato quando, dato un tasso di congrua remunerazione del capitale investito, il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto (VAN del progetto) è pari a zero. Segnatamente, il PEF è in equilibrio quando il TIR dell'azionista è uguale al costo atteso del capitale investito; il TIR di progetto è uguale al Costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC); il VAN dell'azionista/di progetto è pari a zero. Se i valori di VAN e TIR di progetto non

tendono all'equilibrio significa che il contratto contiene margini di extra-redditività per il partner privato che ne riducono il trasferimento del rischio operativo e, pertanto, queste situazioni devono essere attentamente valutate dalle amministrazioni. Dette verifiche sono svolte confrontando il TIR con opportuni benchmark rilevati, ad esempio, dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) o dalle Autorità di regolazione. Il WACC rappresenta una media ponderata tra il costo del debito al netto dell'imposizione fiscale e il costo del capitale proprio, pesati per la rispettiva percentuale di incidenza rispetto all'intera strutturale del capitale. Il WACC rappresenta il valore massimo del tasso da applicare al capitale investito netto al fine di determinare il costo di remunerazione del capitale da inserire nel PEF".

Di seguito sono riportati gli indicatori di sintesi del **Piano Economico Finanziario** associato alla Concessione – elaborati con la finalità di essere coerenti con le succitate indicazione dell'ANAC.

Indicatori di progetto [bancabilità PEF]	Valori	Note
Sommatoria ricavi nominali a vita intera	6.165.878 €	Canoni e incentivi
Sommatoria Investimenti	2.346.930 €	##
Finanziamenti a MLT	2.230.219 €	Durata 20 anni - Tasso fisso = 3%
VAN di progetto (pre-finance) [€]	12.380 €	Wacc=5,98%; flusso di cassa di riferimento: FCFO
TIR di progetto (pre-finance) [%]	6,04%	Wacc=5,98%; flusso di cassa di riferimento: FCFO
VAN FCF (FREE CASH FLOWS - FLUSSI DI CASSA LIBERI DELLA CONCESSIONE)	442.927 €	Ke=8,95%; flusso di cassa di riferimento: FCF
Payback period [anni]	11,9	Investimenti/media(FCFO>0)
DSCR minimo	1,56	Valore target >= 1
DSCR medio	1,65	Valore target >= 1
LLCR Minimo	1,05	Valore target >= 1
LLCR medio	1,38	Valore target >= 1
DSRA (Debt Service Reserve Account) 21° Anno	1.104.987 €	##
Σ(Reddito netti attualizzati) [€]	313.503 €	Ke=8,95%; variabile-flusso di riferimento: redditi netti
Value for Money della Concessione	187.075 €	##

Sulla base delle ipotesi sin qui formulate, il progetto risulta sostenibile:

- in quanto il **tasso interno di rendimento del progetto** (cd. "TIR pre-finance"), computato assumendo come riferimento i flussi di cassa operativi, è pari al **6,04%**, e si colloca al di sopra del costo medio ponderato del capitale (WACC) pari al **5,98%**;
- in quanto il **VAN di progetto (pre-finance)** è di segno ampliamento positivo - ed è pari a **euro 12.380** - a testimonianza dell'idoneità a creare valore del progetto concessorio.

Il VAN dell'azionista e il TIR dell'azionista non sono computati in quanto, nel corso della Concessione, non è prevista la distribuzione di flussi di utili, in modo da tutelare in massimo grado l'autofinanziamento e, a valle, l'equilibrio finanziario della Concessione. E' stato comunque calcolato il VAN relativo ai flussi di cassa liberi (i.e. Free Cash Flows = i flussi cassa che residuano dopo avere sostenuto tutti gli impegni finanziari relativi alla Concessione); il VAN-FCF è pari ad **euro 442.927**.

In considerazione della copertura del fabbisogno finanziario della concessione interamente con mezzi di terzi, non è possibile procedere al calcolo del VAN e dell'IRR per i portatori dell'Equity.

** **

La scelta di non distribuire utili durante la vigenza del periodo concessorio si traduce nell'accumulazione, a partire dal secondo anno, di una riserva di liquidità - che a fine Concessione è pari a euro 1.104.987 - da utilizzare come forma di assicurazione a fronte di eventi non prevedibili a priori.

** **

Gli indicatori di copertura del debito - e, segnatamente, il **Debt Service Cover Ratio (DSCR medio)**, il **Loan Life Cover Ratio (LLCR medio)**, nonché il **tasso medio di copertura degli oneri finanziari** - forniscono indicazioni convergenti tra di loro evidenziando la capacità del progetto di rimborsare i finanziamenti, garantendo un equo rendimento per il capitale proprio investito:

- il **Debt Service Cover Ratio (DSCR)** è dato dal rapporto tra il flusso di cassa operativo conseguito nell'esercizio e il fabbisogno annuo per il servizio dei debiti finanziari (rimborso capitale + interessi); l'equilibrio finanziario della Concessione è segnalato dalla presenza di valori per il **DSCR** stabilmente superiori all'unità; durante lo svolgimento della Concessione il **DSCR** esibisce un valore medio pari a **1,65** e un valore minimo pari a **1,56**;
- Il **Loan Life Cover Ratio (LLCR)** è dato dal rapporto tra il valore attuale dei flussi di cassa operativi e il valore attuale dei fabbisogni per il servizio dei debiti finanziari; l'equilibrio finanziario della Concessione è segnalato dalla presenza di valori per il **LLCR** stabilmente superiori all'unità; durante lo svolgimento della Concessione il **LLCR** esibisce un valore medio pari a **1,38** e un valore minimo pari a **1,059**.

L'andamento dei flussi di cassa operativi netti evidenzia infine un periodo di recupero (**pay-back period**) del costo iniziale degli interventi nell'ordine dei **11,9 anni**.

VIII. - Indicazione degli elementi quantitativi desumibili dal Piano Economico Finanziario

Gli elementi di carattere quantitativo, desumibili dal **Piano Economico Finanziario** della Concessione sono i seguenti:

- durata della Concessione: **20 anni**;
- importo degli investimenti proposti durante l'esecuzione della Concessione: **euro 2.346.930**;
- valore del contratto al netto dell'IVA e dell'adeguamento inflazionistico: **euro 6.165.878**;
- redditi netti attualizzati conseguiti dal Concessionario pari ad **euro 313.503**;
- oneri e costi per la sicurezza aziendali pari a **euro 30.829** e comunque non inferiori allo **0,50 per cento** dei ricavi attesi della Concessione;
- tempi di realizzazione dei lavori: **ca. 12 mesi** dalla firma della concessione;
- *Value for Money* della Concessione non inferiore ad **euro 187.075**.

APPENDICE 01 - I tassi di attualizzazione impiegati nel modello finanziario (k_e e WACC)

Affinché il processo valutativo sia sostenibile, vi deve essere coerenza – a un tempo, logica ed economica – tra le grandezze-flusso e i tassi d'interesse impiegati nell'attualizzazione. Qualora ad essere attualizzati siano i flussi di cassa operativi attesi (FCFO), il tasso di sconto verso cui indirizzarsi è dato dal costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* – WACC) che coincide con la media ponderata del costo [rendimento atteso] del capitale proprio, k_e , e del costo dell'indebitamento finanziario (cd. mezzi di terzi); qualora, viceversa, ad essere attualizzati siano i flussi di cassa destinati ai detentori del capitale proprio (FCFE), il tasso di sconto è dato dal costo [rendimento atteso] del capitale proprio, k_e .

Appresso si procede dapprima alla stima del costo [rendimento atteso] del capitale proprio, k_e , per poi addivenire al costo medio ponderato del capitale.

Il costo [rendimento atteso] del capitale proprio, k_e , che esprime la rischiosità specifica associata all'impresa oggetto di indagine; più di frequente, quando non è possibile una stima calibrata sulla singola impresa a causa dei vincoli posti dai dati disponibili, si ricorre al costo del capitale proprio del settore – merceologico o dimensionale – di appartenenza per l'impresa esaminata. Il costo [rendimento atteso] del capitale proprio è una variabile assunta in termini nominali, analogamente a quel che accade per i redditi distribuibili ai soci: questo affinché sia rispettata un'essenziale condizione di coerenza tra i flussi oggetto di attualizzazione e il saggio d'interesse impiegato per lo sconto dei flussi medesimi.

In ossequio alla prassi prevalente nell'analisi finanziaria, il costo del capitale proprio, k_e , viene quantificato secondo l'approccio del CAPM (*Capital Asset Pricing Model*) – che, a sua volta, prende in considerazione quali input:

- il rendimento degli investimenti privi di rischi (cd. “*risk-free rate*”);
- il premio per il rischio specifico dell'investimento nel capitale proprio di pertinenza dell'impresa oggetto di stima, ottenuto moltiplicato il cd. “*market risk premium*”) per il cd. “coefficiente beta” proprio della singola impresa.

Il CAPM (*Capital Asset Pricing Model*) definisce una misura di rischio sistematico – i.e. il rischio non eliminabile per diversificazione - e stabilisce che, in un mercato in equilibrio, i premi per il rischio (in termini di tasso di rendimento atteso) sono legati unicamente al rischio sistematico. Questa regola di proporzionalità realizza nel modo più semplice un fondamentale principio di efficienza del mercato, per cui i prezzi si aggiustano in modo tale che solamente il rischio non eliminabile per diversificazione viene remunerato.

Con riguardo alla pratica professionale, il CAPM è un “modello quantitativo stimabile”, in quanto è rappresentabile in equazioni contenenti delle quantità – i parametri del modello – a cui è possibile associare, tramite metodi statistico-econometrici, dei valori numerici a partire dalle osservazioni disponibili in guisa di serie storiche dei rendimenti.

La logica che sottende il CAPM poc'anzi esposta trova espressione nell'equazione della cd. “*Security Market Line* (SML)”, che esprime il rendimento dell' i -esima attività (finanziaria o reale), r_i , come la somma del tasso privo di rischio e di un premio al rischio:

$$r_i = r_f + \beta_i p_M, \quad (1.a)$$

dove:

- r_f = tasso d'interesse privo di rischio (*risk-free*),
- $p_M = r_M - r_f$ = premio per il rischio del portafoglio di mercato),
- r_M = rendimento atteso del portafoglio di mercato (cd. "*market portfolio*");
- β_i = misura del rischio sistematico associato all'i-esima impresa [attività finanziaria/reale].
- Il coefficiente "beta" dell'i-esima impresa è espresso, a sua volta, dalla relazione:

$$\beta_i = \rho_{iM} \frac{\sigma_i}{\sigma_M} = \frac{cov(r_i, r_M)}{\sigma_M^2}, \quad (2.a)$$

dove:

- σ_i = deviazione standard (volatilità) del rendimento dei titoli dell'i-esima impresa;
- σ_M = deviazione standard (volatilità) del rendimento del portafoglio di mercato,
- ρ_{iM} = coefficiente di correlazione tra il rendimento dei titoli dell'i-esima impresa e il rendimento del portafoglio di mercato;
- $cov(r_i, r_M)$ = covarianza tra il rendimento dei titoli dell'i-esima impresa e il rendimento del portafoglio di mercato.

Il coefficiente "beta" dell'i-esima impresa – e quindi il rischio sistematico da remunerare – è tanto più elevato:

- quanto maggiore è la correlazione tra il rendimento dei titoli dell'i-esima impresa e il rendimento del portafoglio di mercato;
- quanto maggiore è la volatilità del rendimenti dei titoli dell'i-esima impresa rispetto alla volatilità del rendimento del portafoglio di mercato.

Nel CAPM i tassi d'interesse r_i e r_M hanno il significato di rendimenti attesi (*expected returns*), in quanto il CAPM è un modello stocastico, in cui i rendimenti delle attività sono variabili aleatorie, caratterizzate da una specificata distribuzione di probabilità. I tassi r_i e r_M coinvolti nell'equazione della SML sono le medie – *rectius*, i valori attesi - delle corrispondenti variabili aleatorie – e pure il parametro β è una variabile aleatoria, in quanto dipendente dalle varianze e covarianza variabili aleatorie.

Il CAPM viene tradotto in pratica avvalendosi per il computo del costo del capitale proprio di regressioni di serie storiche ("*time-series regression*").

L'equazione che descrive il modello CAPM è riportata di seguito:

$$r_{it} = \alpha_{it} + r_{ft} + \beta_M (r_{Mt} - r_{ft}) + \varepsilon_{it}, \quad (3.a)$$

Nell'ipotesi di irrilevanza del cd. "rischio idiosincratco" si ha che

$$E(\varepsilon_{it}) = 0;$$

per procedere alla stima dei parametri, l'equazione (8) è stata tradotta nella seguente forma econometrica:

$$E(r_{it} - r_{ft}) = \alpha_{it} + \beta_M(r_{Mt} - r_{ft}). \quad (4.a)$$

Il costo del capitale proprio, k_e , viene quantificato, in ossequio alla prassi prevalente nell'analisi finanziaria, secondo l'approccio del **CAPM (Capital Asset Pricing Model)** – che, a sua volta, prende in considerazione quali input:

- il rendimento degli investimenti privi di rischi (cd. *risk-free rate*);
- il premio per il rischio specifico dell'investimento nel capitale proprio di pertinenza dell'impresa oggetto di stima, ottenuto moltiplicando il *market risk premium* per il cd. "coefficiente beta" specifico della singola impresa.

La metodologia per giungere a disporre della stima di un cd. "beta di settore" si articola nei passaggi descritti di seguito.

- 1) E' stato innanzitutto selezionato un campione di sei società quotate attive nel settore dei servizi d'ingegneria, servizi di supporto (*engineering & support services*):
 - **ENGIE S.A.;**
 - **VEOLIA ENVIRONMENT S.A.;**
 - **BILFINGER S.E.;**
 - **CBRE GROUP;**
 - **COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.;**
 - **MITIE GROUP PLC.;**
- 2) i "coefficienti beta" che derivano dalla regressione e che danno conto dell'esposizione al rischio sistematico non diversificabile delle singole società sono di tipo *levered*, in quanto esprimono la rischiosità dell'impresa complessiva; per determinare la sola rischiosità operativa è necessario "depurare" i coefficienti stimati dell'influenza della leva finanziaria, in modo da ottenere i *Beta Unlevered*;
- 3) i *Beta Unlevered* sono quindi riaggregati tramite una media aritmetica di tipo *equally weighted*: di qui scaturisce un "beta di settore" pari a **0,72**;
- 4) si procede infine al calcolo del *Beta re-levered* in accordo con la struttura finanziaria obiettivo di Green Wolf.

Società	Mercato di quotazione	Beta Levered	Debt / Equity	Betal Unlevered
ENGIE S.A.	Euronext Paris	1,07	0,91	0,63
VEOLIA ENVIRONMENT S.A.	Euronext Paris	0,65	2,86	0,20
BILFINGER S.E.	XETRA	1,43	0,52	1,03
CBRE GROUP	New York Stock Exchange	1,73	0,46	1,29
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	Toronto Stock Exchange	1,62	1,19	0,85
MITIE GROUP PLC.	London Stock Exchange	1,67	9,26	0,21
Media	##	1,36	2,53	0,70

Fonte: Reuters

La struttura finanziaria obiettivo di Green Wolf prevede un rapporto debito/equity (D/E) unitario: di qui segue il coefficiente *Beta re-levered* da impiegare nella determinazione del rendimento atteso dell' *Equity* è pari a **1,23**. Un valore del coefficiente Beta di poco superiore all'unità – pari a **1,23** – è coerente con un settore, quello del settore dei servizi d'ingegneria, servizi di supporto (*engineering & support services*), che esibisce un rischio sistematico perfino inferiore a quello del sistema economico nel suo complesso.

L'equazione del modello CAPM è data da:

$$k_e = r_f + \hat{\beta}_M(r_M - r_f),$$

dove

- k_e = rendimento atteso/costo del capitale proprio stimato;
- $r_M - r_f$ = *market risk premium* (cd. "excess return"), dato dalla differenza tra il tasso di rendimento del cd. "portafoglio di mercato" e il tasso d'interesse *risk-free*, e posto pari al **6,20%** – che coincide col valore mediano rilevato per il mercato dei capitali italiano nel 2019 (Fonte: Fernandez, Pershin & Acin, 2020);²
- r_f = tasso d'interesse *risk-free*, e posto pari all'**1,30%**.³
- Sono adesso disponibili gli elementi necessari per il calcolo del rendimento atteso del capitale proprio:

$$k_{e\text{ CAPM}} = r_f + \beta_M(r_M - r_f) =$$

² Cfr. FERNANDEZ P. – PERSHIN V. – ACIN I. A. "Market Risk Premium and Risk-Free Rate Used for 81 Countries in 2020 A Survey". IESE Business School, 2020.

³ Cfr. supra.

$$= 1,30\% + 1,23 * 6,20\% =$$

$$= 1,30\% + 7,65\% = 8,95\%.$$

Rf [A]	1,30%
Beta di settore Unlevered [B]	0,70
Struttura finanziaria obiettivo Green Wolf [C]	1
Beta re-levered [D]	1,23
Market Risk Premium [Rm - Rf] [E]	6,20%
Equity premium [F = D * E]	7,65%
"Cost of Equity capital" Green Wolf [G = A + F]	8,95%

Ne segue che il rendimento atteso/costo del capitale proprio (*Equity*), per le imprese del settore dei servizi d'ingegneria, servizi di supporto (*engineering & support services*), è pari all'**8,95%**.

Il costo medio ponderato del capitale (WACC) è invece dato dalla media ponderata del rendimento atteso del capitale proprio e del costo dell'indebitamento finanziario:

$$WACC_i = k_{di} * q_d + k_{ei} * q_e,$$

dove

- k_{di} = costo dell'indebitamento finanziario per l'i-esima impresa;
- q_d = incidenza percentuale dell'indebitamento finanziario;
- k_{ei} = costo (rendimento atteso) del capitale proprio per l'i-esima impresa;
- q_e = incidenza percentuale del capitale proprio.

Il costo dell'indebitamento finanziario viene prudenzialmente determinato pari al **3,00 per cento** – assumendo un costo del capitale di terzi che sconta un *yield-spread* di oltre 250 punti-base rispetto ai tassi swap (EUR-IRS) con scadenza a 10 anni prevalenti alla Data di Riferimento.

Inoltre, il costo dell'indebitamento viene assunto al lordo della componente fiscale, in quanto i flussi di cassa operativi sono già determinati al netto della componente fiscale (in caso contrario, il beneficio fiscale della deducibilità degli oneri finanziari - il cd. *Tax Shield* - verrebbe indebitamente duplicato).

Si ipotizza infine che la struttura finanziaria obiettivo preveda nel medio-lungo periodo un rapporto di leva finanziaria con $q_d = 50$ per cento e $q_e = 50$ per cento; questa appare come la struttura finanziaria obiettivo tipica di un'impresa che evita un impiego speculativo della leva finanziaria.

Sulla scorta di tali ipotesi, si perviene a un costo medio ponderato del capitale (WACC) pari al 5,98 per cento:

$$WACC_t = k_{di} * q_d + k_{et} * q_e = \left(\frac{1}{2}\right) * 3,00\% + \left(\frac{1}{2}\right) * 8,95\% = 5,98 \%$$

** ** *

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

BUDGET ECONOMICO CONCESSIONE	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03	ANNO 04	ANNO 05	ANNO 06	ANNO 07	ANNO 08	ANNO 09	ANNO 10	ANNO 11	ANNO 12	ANNO 13	ANNO 14	ANNO 15	ANNO 16	ANNO 17	ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20
Ricavi di vendita	133.978 €	137.131 €	140.714 €	144.678 €	149.100 €	154.055 €	159.620 €	165.871 €	172.884 €	180.736 €	189.503 €	199.337 €	210.314 €	222.664 €	236.482 €	251.937 €	269.242 €	288.681 €	310.407 €	334.726 €
Variazione delle rimanenze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altri componenti valore della produzione	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €	105.692 €
VALORE DELLA PRODUZIONE DEL PERIODO	239.669 €	242.823 €	246.406 €	250.370 €	254.792 €	259.747 €	265.312 €	271.563 €	278.576 €	286.428 €	295.195 €	305.029 €	316.006 €	328.356 €	342.154 €	357.629 €	374.934 €	394.373 €	415.099 €	440.417 €
(Consumi di materie prime)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Acquisto di servizi)	-36.692 €	-36.891 €	-37.093 €	-37.293 €	-37.491 €	-37.688 €	-37.887 €	-38.090 €	-38.302 €	-38.528 €	-38.779 €	-39.065 €	-39.398 €	-39.797 €	-40.272 €	-40.842 €	-41.518 €	-42.317 €	-43.246 €	-44.318 €
(Godimento beni di terzi)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Altri costi esterni)	-102.336 €	-9.111 €	-9.972 €	-10.558 €	-11.379 €	-12.342 €	-13.440 €	-14.675 €	-16.048 €	-17.618 €	-19.234 €	-21.137 €	-23.203 €	-25.671 €	-28.288 €	-31.310 €	-34.614 €	-38.457 €	-42.589 €	-47.267 €
VALORE AGGIUNTO (VALUE ADDED)	97.641 €	196.821 €	199.443 €	202.520 €	205.922 €	209.717 €	213.985 €	218.790 €	224.226 €	230.284 €	237.202 €	244.828 €	253.405 €	262.888 €	273.504 €	285.477 €	298.802 €	313.509 €	330.264 €	348.833 €
(Costi del personale dipendente)	-2.397 €	-2.428 €	-2.464 €	-2.504 €	-2.548 €	-2.597 €	-2.653 €	-2.716 €	-2.786 €	-2.864 €	-2.952 €	-3.051 €	-3.160 €	-3.284 €	-3.422 €	-3.576 €	-3.749 €	-3.944 €	-4.161 €	-4.404 €
(Accantonamento al F.do TFR)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	95.244 €	194.393 €	196.977 €	200.016 €	203.374 €	207.119 €	211.332 €	216.082 €	221.441 €	227.420 €	234.250 €	241.777 €	250.245 €	259.605 €	270.172 €	281.901 €	295.052 €	309.655 €	326.103 €	344.429 €
(Ammortamento immobilizzazioni materiali)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Ammortamento immobilizzazioni immateriali)	-111.511 €	-111.511 €	-111.511 €	-111.511 €	-111.511 €	-111.511 €	-111.511 €	-111.511 €	-111.511 €	-112.121 €	-112.121 €	-112.121 €	-112.121 €	-112.121 €	-112.121 €	-112.121 €	-112.121 €	-112.121 €	-112.121 €	-112.121 €
(Accantonamenti per rischi e spese)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	-16.267 €	82.882 €	85.466 €	88.505 €	91.863 €	95.608 €	99.821 €	104.571 €	109.930 €	115.359 €	121.129 €	127.656 €	134.124 €	141.484 €	148.051 €	155.780 €	163.931 €	172.534 €	181.982 €	192.308 €
Ricavi di natura extraoperativa	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Costi di natura extraoperativa)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	-16.267 €	82.882 €	85.466 €	88.505 €	91.863 €	95.608 €	99.821 €	104.571 €	109.930 €	115.359 €	121.129 €	127.656 €	134.124 €	141.484 €	148.051 €	155.780 €	163.931 €	172.534 €	181.982 €	192.308 €
Proventi finanziari	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Oneri finanziari)	-67.918 €	-66.907 €	-66.507 €	-64.045 €	-61.106 €	-58.074 €	-54.952 €	-51.736 €	-48.423 €	-45.011 €	-41.497 €	-37.877 €	-34.149 €	-30.308 €	-26.353 €	-22.279 €	-18.083 €	-13.760 €	-9.308 €	-4.728 €
RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA	-84.184 €	15.975 €	18.960 €	24.456 €	30.757 €	37.534 €	44.869 €	52.835 €	61.506 €	70.288 €	79.633 €	89.779 €	99.975 €	107.175 €	121.698 €	137.501 €	154.849 €	173.774 €	194.674 €	217.585 €
Proventi straordinari	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Oneri straordinari)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-84.184 €	15.975 €	18.960 €	24.456 €	30.757 €	37.534 €	44.869 €	52.835 €	61.506 €	70.288 €	79.633 €	89.779 €	99.975 €	107.175 €	121.698 €	137.501 €	154.849 €	173.774 €	194.674 €	217.585 €
(IRES DELL'ESERCIZIO) (IMPOSTE ANT.)	0 €	-8.834 €	-4.454 €	-5.869 €	-7.382 €	-9.038 €	-10.769 €	-12.681 €	-14.762 €	-16.969 €	-19.352 €	-21.927 €	-24.554 €	-27.222 €	-29.208 €	-33.000 €	-37.164 €	-41.706 €	-46.722 €	-52.220 €
(IRAP DELL'ESERCIZIO) (IMPOSTE ANT.)	0 €	-3.481 €	-3.590 €	-3.717 €	-3.858 €	-4.016 €	-4.192 €	-4.392 €	-4.617 €	-4.823 €	-5.066 €	-5.326 €	-5.601 €	-5.774 €	-6.238 €	-6.711 €	-7.263 €	-7.876 €	-8.567 €	-9.357 €
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	-84.184 €	8.660 €	10.916 €	14.869 €	19.517 €	24.519 €	29.909 €	36.763 €	42.128 €	48.306 €	55.271 €	62.427 €	70.404 €	79.679 €	86.273 €	97.790 €	110.422 €	124.192 €	139.385 €	156.027 €
REDDITIVITA' NETTA [% ricavi]	-65,13%	6,3%	7,8%	10,2%	13,2%	16,4%	19,7%	23,1%	26,6%	30,1%	33,7%	37,4%	41,2%	45,1%	49,1%	53,2%	57,4%	61,7%	66,1%	70,6%

M

BUDGET PATRIMONIALE CONCESSIONE - ATTIVO

ATTIVO	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03	ANNO 04	ANNO 05	ANNO 06	ANNO 07	ANNO 08	ANNO 09	ANNO 10	ANNO 11	ANNO 12	ANNO 13	ANNO 14	ANNO 15	ANNO 16	ANNO 17	ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20	ANNO 21
Immobilizzazioni materiali nette	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilizzazioni immateriali nette	2.118.708 €	2.007.197 €	1.895.686 €	1.784.175 €	1.672.664 €	1.561.153 €	1.449.642 €	1.338.131 €	1.226.621 €	1.221.210 €	1.099.089 €	976.968 €	854.847 €	732.726 €	610.605 €	488.484 €	366.363 €	244.242 €	122.121 €	0 €	0 €
Immobilizzazioni finanziarie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altre immobilizzazioni non strumentali	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale immobilizzazioni nette	2.118.708 €	2.007.197 €	1.895.686 €	1.784.175 €	1.672.664 €	1.561.153 €	1.449.642 €	1.338.131 €	1.226.621 €	1.221.210 €	1.099.089 €	976.968 €	854.847 €	732.726 €	610.605 €	488.484 €	366.363 €	244.242 €	122.121 €	0 €	0 €
Materie prime e ausiliarie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prodotti finiti e semilavorati	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Lavori in corso su ordinazione (meno: anticipi da clienti)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anticipi a fornitori di fattori consumabili	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ratei e risconti attivi	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale disponibilità	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Crediti netti verso clienti et. al.	39.945 €	40.471 €	41.068 €	41.728 €	42.465 €	43.291 €	44.119 €	45.260 €	46.429 €	47.738 €	49.199 €	50.838 €	52.668 €	54.726 €	57.026 €	59.605 €	62.489 €	65.725 €	69.350 €	73.403 €	77.903 €
Altri crediti/attività a breve	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Crediti tributari (Accounti IRES-IRAP)	0 €	7.315 €	8.044 €	9.587 €	11.240 €	13.024 €	14.961 €	17.072 €	19.379 €	22.892 €	26.661 €	30.795 €	35.326 €	40.366 €	45.926 €	52.131 €	58.999 €	66.547 €	74.905 €	84.093 €	94.157 €
Crediti tributari (IVA)	64.183 €	536 €	352 €	147 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.374 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale liquidità differite	104.128 €	48.321 €	49.463 €	51.462 €	53.705 €	56.315 €	59.180 €	62.332 €	65.808 €	69.002 €	72.860 €	77.193 €	81.994 €	87.292 €	93.052 €	99.336 €	106.110 €	113.311 €	121.000 €	129.198 €	137.960 €
Conti correnti bancari attivi	-50.558 €	120.605 €	147.089 €	174.660 €	203.835 €	234.801 €	267.957 €	303.656 €	342.300 €	383.221 €	426.507 €	472.833 €	521.183 €	571.672 €	624.326 €	680.261 €	739.520 €	801.195 €	865.205 €	932.660 €	1.003.570 €
Cassa	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale liquidità immediate	-50.558 €	120.605 €	147.089 €	174.660 €	203.835 €	234.801 €	267.957 €	303.656 €	342.300 €	383.221 €	426.507 €	472.833 €	521.183 €	571.672 €	624.326 €	680.261 €	739.520 €	801.195 €	865.205 €	932.660 €	1.003.570 €
Totale attività correnti	53.570 €	168.927 €	196.553 €	226.122 €	257.540 €	291.115 €	327.136 €	365.989 €	406.108 €	451.224 €	499.367 €	550.666 €	604.666 €	662.344 €	723.698 €	787.527 €	854.945 €	925.980 €	1.000.865 €	1.080.223 €	1.164.530 €
TOTALE ATTIVITA'	2.172.278 €	2.176.124 €	2.092.239 €	2.010.297 €	1.930.204 €	1.852.269 €	1.776.779 €	1.704.120 €	1.634.728 €	1.572.434 €	1.489.456 €	1.425.292 €	1.366.633 €	1.314.121 €	1.268.653 €	1.231.061 €	1.202.399 €	1.183.728 €	1.176.425 €	1.181.855 €	1.104.987 €

BUDGET PATRIMONIALE CONCESSIONE - PASSIVO E P.N.

PASSIVO E P.N.	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03	ANNO 04	ANNO 05	ANNO 06	ANNO 07	ANNO 08	ANNO 09	ANNO 10	ANNO 11	ANNO 12	ANNO 13	ANNO 14	ANNO 15	ANNO 16	ANNO 17	ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20	ANNO 21
Equity	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Quota capitale non richiamata	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Riserva sovrapprezzo azioni/quote	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Riserva legale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanziamento soci	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Utili eserc. precedenti non distribuiti	0 €	-84.184 €	-75.524 €	-65.008 €	-50.139 €	-30.622 €	-6.112 €	23.796 €	59.559 €	101.687 €	143.093 €	192.054 €	249.181 €	315.221 €	390.900 €	477.172 €	574.962 €	685.384 €	809.575 €	948.960 €	1.104.987 €
Utili (perdite) d'esercizio	-84.184 €	8.660 €	10.516 €	14.869 €	19.517 €	24.510 €	29.908 €	35.763 €	42.128 €	49.139 €	56.971 €	65.640 €	75.679 €	87.273 €	100.790 €	116.422 €	134.182 €	154.085 €	176.385 €	201.227 €	228.600 €
Capitale netto	-84.184 €	-75.524 €	-65.008 €	-50.139 €	-30.622 €	-6.112 €	23.796 €	59.559 €	101.687 €	143.093 €	192.054 €	249.181 €	315.221 €	390.900 €	477.172 €	574.962 €	685.384 €	809.575 €	948.960 €	1.104.987 €	1.104.987 €
Debiti finanziari vs. banche	2.130.219 €	2.230.219 €	2.134.969 €	2.036.862 €	1.935.812 €	1.831.730 €	1.724.525 €	1.614.105 €	1.500.372 €	1.383.226 €	1.262.567 €	1.138.287 €	1.010.280 €	878.432 €	742.628 €	602.751 €	458.677 €	310.281 €	157.433 €	0 €	0 €
Altri finanziamenti da terzi	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prestiti obbligazionari/dirotti di debito	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Imposte differite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altre passività a medio/lungo termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fondo TFR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altri fondi a medio/lungo termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Passività consolidate	2.130.219 €	2.230.219 €	2.134.969 €	2.036.862 €	1.935.812 €	1.831.730 €	1.724.525 €	1.614.105 €	1.500.372 €	1.383.226 €	1.262.567 €	1.138.287 €	1.010.280 €	878.432 €	742.628 €	602.751 €	458.677 €	310.281 €	157.433 €	0 €	0 €
Debiti verso fornitori	26.243 €	14.214 €	14.234 €	13.987 €	13.747 €	13.513 €	13.285 €	13.063 €	12.847 €	27.233 €	12.435 €	12.260 €	12.094 €	11.972 €	11.864 €	11.804 €	11.777 €	11.817 €	11.899 €	12.038 €	0 €
Debiti verso banche a breve termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Debiti tributari (IRES/IRAP)	0 €	7.315 €	8.044 €	9.587 €	11.240 €	13.024 €	14.961 €	17.072 €	19.379 €	22.892 €	26.661 €	30.795 €	35.326 €	40.366 €	45.926 €	52.131 €	58.999 €	66.547 €	74.905 €	84.093 €	94.157 €
Debiti tributari IVA	0 €	0 €	0 €	0 €	28 €	114 €	211 €	321 €	444 €	0 €	737 €	911 €	1.104 €	1.321 €	1.562 €	1.833 €	2.134 €	2.473 €	2.850 €	3.272 €	0 €
Fondi a breve termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Altri debiti a breve termine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ratei e risconti passivi	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Passività correnti	26.243 €	21.429 €	22.278 €	22.574 €	25.015 €	26.651 €	28.457 €	30.456 €	32.670 €	46.125 €	34.835 €	37.829 €	41.133 €	44.789 €	48.852 €	53.348 €	58.339 €	63.871 €	70.032 €	76.857 €	0 €
TOTALE PASSIVITA'	2.172.278 €	2.176.124 €	2.092.239 €	2.010.297 €	1.930.204 €	1.852.269 €	1.776.779 €	1.704.120 €	1.634.728 €	1.572.434 €	1.489.456 €	1.425.292 €	1.366.633 €	1.314.121 €	1.268.653 €	1.231.061 €	1.202.399 €	1.183.728 €	1.176.425 €	1.181.855 €	1.104.987 €

M

BUDGET FINANZIARIO CONCESSIONE	ANNO 01	ANNO 02	ANNO 03	ANNO 04	ANNO 05	ANNO 06	ANNO 07	ANNO 08	ANNO 09	ANNO 10	ANNO 11	ANNO 12	ANNO 13	ANNO 14	ANNO 15	ANNO 16	ANNO 17	ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20	ANNO 21
RESULTATO OPERATIVO	16.267 €	82.432 €	85.466 €	69.505 €	91.969 €	95.608 €	96.821 €	104.571 €	109.589 €	105.299 €	112.129 €	119.858 €	128.124 €	137.404 €	148.051 €	159.700 €	172.431 €	187.534 €	203.982 €	222.968 €	0 €
FISCALITA' MES SUL RESULTATO OPERATIVO (-)	0 €	-19.892 €	-20.512 €	-21.243 €	-21.947 €	-22.646 €	-23.337 €	-24.021 €	-24.700 €	-25.372 €	-26.037 €	-26.706 €	-27.369 €	-28.026 €	-28.677 €	-29.322 €	-29.961 €	-30.594 €	-31.221 €	-31.842 €	0 €
FISCALITA' IRAP SUL RESULTATO OPERATIVO (-)	0 €	-3.481 €	-3.590 €	-3.717 €	-3.850 €	-4.016 €	-4.192 €	-4.382 €	-4.587 €	-4.807 €	-5.042 €	-5.293 €	-5.561 €	-5.847 €	-6.152 €	-6.477 €	-6.822 €	-7.187 €	-7.572 €	-7.977 €	0 €
RESULTATO OPERATIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE SPECIFICHE	-16.267 €	59.509 €	61.856 €	44.547 €	64.069 €	66.847 €	67.974 €	75.062 €	78.929 €	75.094 €	86.509 €	85.913 €	94.993 €	98.718 €	106.304 €	114.722 €	124.163 €	134.849 €	146.459 €	159.617 €	0 €
AMMORTAMENTI (+)	331.511 €	311.533 €	311.543 €	311.519 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €	311.511 €
ACCANTONAMENTI E ALTRE VOCI NON MONETARIE (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VARIAZIONI POSITIVE/NEGATIVE DEL CAPITALE CIRCOLANTE (-/+)	77.133 €	50.392 €	-128 €	-702 €	-808 €	-578 €	-1.058 €	-1.154 €	-1.261 €	11.260 €	-14.247 €	-1.642 €	-3.801 €	-1.583 €	-2.266 €	-2.359 €	-2.409 €	-2.882 €	-3.368 €	-3.866 €	58.059 €
INVESTIMENTI IN CAPITALE FISSO (AL NETTO DI EVENTUALI DERIVAMENTI) (-)	-2.230.219 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-138.711 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FREE CASH FLOW FROM OPERATIONS (FLUSSO DI CASSA OPERATIVO NETTO)	-2.212.859 €	222.012 €	172.583 €	174.355 €	175.656 €	179.184 €	182.124 €	185.439 €	189.179 €	92.275 €	188.483 €	206.392 €	212.911 €	218.871 €	226.256 €	234.474 €	243.676 €	253.909 €	265.412 €	278.252 €	58.059 €
ONERI FINANZIARI NETTI (-)	-47.938 €	-66.397 €	-66.397 €	-44.049 €	-61.168 €	-58.074 €	-54.552 €	-51.736 €	-48.423 €	-45.011 €	-41.497 €	-37.877 €	-34.149 €	-30.308 €	-26.353 €	-22.279 €	-18.093 €	-13.760 €	-9.308 €	-4.723 €	0 €
TAX SHIELD - FISCALITA' SUGLI ONERI FINANZIARI NETTI (+)	0 €	16.058 €	16.058 €	15.372 €	14.665 €	13.988 €	13.189 €	12.417 €	11.622 €	10.803 €	9.959 €	9.090 €	8.196 €	7.274 €	6.325 €	5.347 €	4.340 €	3.302 €	2.234 €	1.134 €	0 €
RESULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (+)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FISCALITA' SUL RESULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE	-2.260.777 €	171.163 €	121.734 €	125.678 €	130.225 €	135.048 €	140.340 €	146.129 €	152.377 €	58.066 €	156.345 €	177.606 €	186.358 €	195.837 €	206.228 €	217.542 €	229.933 €	243.451 €	258.338 €	274.663 €	58.059 €
ACCENSIONI NUOVI FINANZIAMENTI (+)	2.230.219 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RIMBORSO FINANZIAMENTI (-)	0 €	0 €	95.250 €	98.167 €	101.059 €	104.082 €	107.204 €	110.421 €	113.733 €	117.145 €	120.646 €	124.239 €	128.008 €	131.948 €	136.063 €	139.977 €	144.074 €	148.396 €	152.846 €	157.492 €	0 €
FLUSSO DI CASSA PER I DETENTORI DEL CAPITALE PROPRIO	-50.558 €	171.163 €	25.484 €	27.571 €	29.175 €	30.966 €	33.156 €	35.699 €	38.644 €	-50.079 €	36.295 €	53.326 €	58.351 €	63.989 €	70.424 €	77.664 €	85.860 €	95.055 €	105.490 €	117.229 €	58.059 €
EQUITY (B)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RIDUZIONI DI CAPITALE/PAGAMENTO DIVIDENDI (C)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO (B) + (A) - (C)	-50.558 €	171.163 €	25.484 €	27.571 €	29.175 €	30.966 €	33.156 €	35.699 €	38.644 €	-50.079 €	36.295 €	53.326 €	58.351 €	63.989 €	70.424 €	77.664 €	85.860 €	95.055 €	105.490 €	117.229 €	58.059 €
POSIZIONE DI LIQUIDITA' - TOTALE A PAREGGIO BUDGET PATRIMONIALE	-50.558 €	120.605 €	147.089 €	174.660 €	203.885 €	244.801 €	297.957 €	363.856 €	442.300 €	293.221 €	319.507 €	372.833 €	431.183 €	495.173 €	565.537 €	643.384 €	729.120 €	824.179 €	929.665 €	1.046.895 €	1.184.987 €
FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO DA BUDGET PATRIMONIALE (E)	-50.558 €	171.163 €	25.484 €	27.571 €	29.175 €	30.966 €	33.156 €	35.699 €	38.644 €	-50.079 €	36.295 €	53.326 €	58.351 €	63.989 €	70.424 €	77.664 €	85.860 €	95.055 €	105.490 €	117.229 €	58.059 €
CHECK - CONTROLLO QUADRATURA (F) = (D) - (E)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Indicatori di progetto [bancabilità PEF]	Valori	Note
Sommatoria ricavi nominali a vita intera	6.165.878 €	Canoni e incentivi
Sommatoria Investimenti	2.346.930 €	##
Finanziamenti a MLT	2.230.219 €	Durata 20 anni - Tasso fisso = 3%
VAN di progetto (pre-finance) [€]	12.380 €	Wacc=5,98%; flusso di cassa di riferimento: FCFO
TIR di progetto (pre-finance) [%]	6,04%	Wacc=5,98%; flusso di cassa di riferimento: FCFO
VAN FCF (FREE CASH FLOWS - FLUSSI DI CASSA LIBERI DELLA CONCESSIONE)	442.927 €	Ke=8,95%; flusso di cassa di riferimento: FCF
Payback period [anni]	11,9	Investimenti/media(FCFO>0)
DSCR minimo	1,56	Valore target >= 1
DSCR medio	1,65	Valore target >= 1
LLCR Minimo	1,05	Valore target >= 1
LLCR medio	1,38	Valore target >= 1
DSRA (Debt Service Reserve Account) 21° Anno	1.104.987 €	##
Σ(Reddiți netti attualizzati) [€]	313.503 €	Ke=8,95%; variabile-flusso di riferimento: redditi netti
Value for Money della Concessione	187.075 €	##

**Relazione illustrativa sulla determinazione del *Value for Money* della
Concessione tramite il metodo del *Public Sector Comparator* (PSC)**

Sommario

I. - Analisi di fattibilità finanziaria ai sensi dell' art 181, comma 3, D.Lgs 50/2016: il <i>Value for Money</i> secondo il metodo del <i>Public Sector Comparator</i>	2
II. - La logica sottesa all'indagine Monte Carlo: la generazione di numeri (pseudo)casuali e il metodo della trasformata inversa (<i>Inverse Transform Method</i>).....	5
III. - La stima del valore numerario dei rischi trasferiti al Concessionario con l'ausilio di simulazioni stocastiche di tipo Monte Carlo	7
IV. - Il trasferimento dei rischi in capo al Concessionario e la determinazione numeraria del <i>Value for Money</i> della Concessione	20

M.

1. - Analisi di fattibilità finanziaria ai sensi dell' art 181, comma 3, D.Lgs 50/2016: il Value for Money secondo il metodo del Public Sector Comparator

Tramite la metodologia del **Public Sector Comparator** diviene possibile stimare il **Value for Money** della Concessione e, di conseguenza, verificare la convenienza relativa di cui beneficia la P.A. tramite il ricorso a contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) piuttosto che a soluzioni alternative di gestione in proprio del servizio.

La presente analisi è svolta in conformità all'art 181 c. 3 del D.Lgs 50/2016. Le operazioni di Partenariato Pubblico Privato (PPP) sono quelle espressamente indicate all'art 3 c. 1 lettera eee) del D.Lgs 50/2016 e, che in linea generale, abbiano le caratteristiche previste al paragrafo 1 della circolare 27 marzo 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso al PPP pone il problema di valutare, caso per caso, il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, la qualità dei servizi resi all'utenza ed i rapporti con le amministrazioni pubbliche concedenti. L'attenzione si sposta inevitabilmente sul valore funzionale del servizio reso.

Nella definizione delle clausole contrattuali che regolano il rapporto occorre tener in debito conto i problemi attinenti alla ripartizione del rischio ed alla misurazione della performance: in particolare, nel caso di specie, il mancato trasferimento del rischio operativo impedisce di qualificare l'operazione nominalmente di PPP come un'effettiva concessione di servizi.

Con riguardo alla corretta allocazione del rischio, si deve premettere che lo stesso dovrebbe essere trasferito alla parte contraente che è meglio in grado di controllarlo, ovvero che è in grado di sostenerlo a costi minori. Il PPP trova la sua giustificazione economica nel trasferimento al contraente privato di rischi più facilmente controllabili – un fattore che, tipicamente, si traduce in tariffe più contenute per la collettività che utilizza l'infrastruttura.

La valutazione dei rischi da trasferire all'operatore privato in caso di PPP risultano cruciali anche per quanto riguarda il conseguimento del Value for Money inteso come margine di convenienza di un'operazione in finanza di progetto o in Partenariato Pubblico Privato (PPP) rispetto ad un appalto tradizionale. Per valutare, sotto il profilo quantitativo, il **Value for Money** è possibile utilizzare la tecnica del c.d. **Public Sector Comparator** (PSC). Il PSC può essere definito come un ipotetico costo aggiustato con una componente di rischio nel caso in cui un'opera infrastrutturale venga finanziata e gestita da un'amministrazione pubblica.

Attraverso l'utilizzo dell'analisi dei rischi e del PSC, le amministrazioni possono meglio orientarsi nel processo di scelta tra l'esecuzione e gestione di una infrastruttura in PPP e la realizzazione della stessa infrastruttura attraverso un appalto tradizionale.

Per calcolare il PSC è necessaria una completa attività di quantificazione dei diversi flussi di cassa relativi all'intero ciclo della costruzione e gestione di una infrastruttura. Il calcolo del PSC è effettuato attraverso la misurazione di varie componenti:

- il PSC base (Raw PSC) che include il costo del capitale ed i costi operativi, sia diretti che indiretti, associati alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione dell'infrastruttura;

- la neutralità competitiva che consiste nella rimozione di qualsiasi vantaggio competitivo che l'amministrazione possa conseguire nella costruzione e gestione di una infrastruttura attraverso un appalto tradizionale;
- il rischio trasferibile che è il rischio associato ad una serie di eventi che influenzano la costruzione e la gestione di un'opera. I rischi trasferibili possono riguardare, ad esempio, aumenti dei costi nella costruzione dell'infrastruttura o scostamenti temporali rispetto ai tempi previsti di conclusione. Altri rischi trasferibili riguardano la gestione dell'infrastruttura ed i rischi di domanda;
- il rischio trattenuto è il rischio che non può essere trasferito al soggetto privato e che quindi rimarrebbe in ogni caso in capo al soggetto pubblico. Un esempio di rischio trattenuto è costituito dalle eventuali modifiche legislative che abbiano ricadute sull'esecuzione e gestione dell'opera.

Il PSC, pertanto, deriva dalla considerazione congiunta delle suddette componenti:

$$\text{Value for Money [PSC]} = \text{PSC base} + \text{neutralità competitiva} - \text{rischio trasferibile} + \text{rischio trattenuto} \quad (1)$$

Il PSC può essere utilizzato sia nella fase iniziale, in cui l'Amministrazione dovrà decidere se realizzare un'opera o affidare un servizio in PPP o attraverso un appalto tradizionale, sia nelle fasi più a valle dove le offerte di operatori privati dovranno essere concretamente valutate. Nel primo caso il PSC viene calcolato nell'ambito dello studio di fattibilità per alimentare il processo decisionale pubblico. Nel secondo caso il PSC può essere utilizzato per confrontare le offerte presentate dai soggetti privati o valutare ex post la convenienza complessiva dell'operazione.

3

L'utilizzo del PSC a monte del processo si concretizza, sostanzialmente, nella definizione del piano dei costi di un progetto e nella delimitazione dei rischi a questo correlati, in modo da individuare la loro possibile allocazione e trasferibilità.

E' bene sottolineare che l'ottimale trasferimento dei rischi si realizza quando sono attribuiti al soggetto privato che realizza e gestisce un'opera, solo i rischi che questo controlla più efficacemente rispetto alla PA. Il trasferimento dei rischi implica, per tale ragione, una valutazione da parte dell'amministrazione pubblica su quali rischi - e in quale misura - devono essere allocati al privato.

Quanto all'individuazione delle principali tipologie di rischio, è stata assunta a riferimento la classificazione elaborata dall'ANAC (cfr. *Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018*).

Il **rischio operativo** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera zz) del codice dei contratti pubblici. In tale categoria di rischio rientrano, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di domanda e/o il rischio di disponibilità, nonché altri rischi specifici descritti al punto 2.5. Il rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti, differenziandosi per tale aspetto da rischi come quelli legati a una cattiva gestione o a inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore economico, che non sono determinanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto come concessione, dal momento che sono insiti anche nei contratti di appalto pubblico.

M.

Il **rischio di costruzione** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera aaa), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:

- a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;
- b) rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
- c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
- d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
- e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
- f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.

Il **rischio di domanda** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera ccc), del codice dei contratti pubblici. Il Rischio di domanda, che può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dall'operatore economico, costituisce di regola un elemento del consueto "rischio economico" sopportato da ogni operatore in un'economia di mercato. In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici: a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico; b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda. Il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l'utenza finale non abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali) e, pertanto, in tali casi, ai fini della qualificazione del contratto come PPP, è necessaria l'allocazione in capo all'operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità di cui al successivo punto 2.4. a)

Il **rischio di disponibilità** è definito all'articolo 3, comma 1, lettera bbb), del codice dei contratti pubblici. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:

- a) il rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
- b) il rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (*Key Performance Indicator - KPI*) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
- c) il rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.

Nel caso di specie il rischio di performance è declinato in termini di capacità di conseguire il valore-obiettivo del risparmio energetico per gli immobili coinvolti nel perimetro della concessione.

In coerenza con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) contenute nella pubblicazione "Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell'intervento: il metodo del

Public Sector Comparator e l'analisi del valore", si ritiene che il contratto di Concessione ipotizzato produca il trasferimento dei seguenti rischi:

- il **rischio di costruzione**, quantificato in termini numerari quale incremento del costo degli investimenti;
- il **rischio operativo**, quantificato in termini numerari quale incremento dei costi operativi associati allo svolgimento del servizio in concessione;
- il **rischio manutentivo**, quantificato in termini numerari quale incremento costi dei manutenzione

II. – La logica sottesa all'indagine Monte Carlo: la generazione di numeri (pseudo)casuali e il metodo della trasformata inversa (Inverse Transform Method)

Le metodologie di tipo PERT (Project Evaluation and Review Techniques) sono funzionali a introdurre nell'analisi dei progetti informazioni di tipo probabilistico – relative sia alla durata dei progetti che ai suoi costi.

La distribuzione di probabilità Beta ricopre un ruolo centrale nelle analisi di tipo PERT, in quanto consente di tenere conto congiuntamente di tre scenari: lo scenario più probabile, a cui si aggiungono, quali valori estremi, quello più ottimistico e quello più pessimistico.

La correlata funzione di densità di probabilità è definita da due parametri $\alpha > 0$ e $\beta > 0$ e assume la seguente formulazione per la variabile aleatoria x (con $a \leq x \leq b$):

$$f(x) = \frac{1}{\int_a^b (u-a)^{(\alpha-1)}(b-u)^{(\beta-1)} du} (x-a)^{(\alpha-1)}(b-x)^{(\beta-1)}$$

5

Per ricavare, in forma parametrica, la specifica distribuzione Beta PERT d'interesse è necessario specificare tre valori (realizzazioni) per la variabile aleatoria oggetto d'indagine:

- a = il valore ritenuto ex ante più favorevole;
- b = il valore ritenuto ex ante più probabile;
- c = il valore ritenuto ex ante meno favorevole.

Se considerati congiuntamente i tre valori consentono di identificare in modo univoco la media e la varianza della distribuzione Beta PERT d'interesse, date rispettivamente da:

$$\mu = \frac{a + 4b + c}{6}$$

e

$$\sigma^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2.$$

Parimenti, a partire dai medesimi valori assunti da a , b e c , è possibile stimare i parametri della distribuzione Beta PERT d'interesse:

5

$$\alpha = \frac{4b + c - 5a}{c - a}$$

e

$$\beta = \frac{5c - a - 4b}{c - a}$$

La distribuzione Beta PERT d'interesse viene poi resa operativa tramite simulazioni stocastiche di tipo Monte Carlo che si fondano sulla generazione di numeri (pseudo)casuali. Stante l'estensione della tematica delle simulazioni stocastiche, in questa sede ci si limita a fornire alcuni cenni sui contenuti rilevanti ai fini del caso pratico qui esposto. Le simulazioni stocastiche di tipo Monte Carlo presuppongono quindi la disponibilità di una sequenza di numeri casuali che coincide con una sequenza U_1, U_2, \dots, U_n di variabili aleatorie indipendenti – ovvero, in modo lievemente più sottile, di variabili aleatorie che abbiano l'apparenza di essere indipendenti – e che soddisfino le seguenti condizioni (in cui è agevole riconoscere i tratti distintivi della distribuzione di probabilità uniforme – cfr. infra):

$$P(U_i \leq u) = 0, \quad u < 0;$$

$$P(U_i \leq u) = u, \quad 0 \leq u < 1;$$


$$P(U_i \leq u) = 1, \quad u \geq 1.$$

A ciascun numero casuale viene associata una realizzazione della variabile aleatoria che segue la distribuzione Beta PERT d'interesse tramite il metodo della cd. trasformata inversa (*Inverse Transform Method*). Al fine di esplicitare la logica di funzionamento si ipotizzi di volere estrarre un campione da una funzione di probabilità cumulata F ovvero di generare una variabile aleatoria x per cui valga la condizione $P(X \leq x) = F(x)$. Il metodo della trasformata inversa prevede che

$$X = F^{-1}(U), \quad U \sim \text{Unif}[0,1],$$

dove F^{-1} indica l'inversa di F e $\text{Unif}[0,1]$ indica una distribuzione di probabilità uniforme sull'intervallo $[0,1]$.

La logica sottesa al metodo della trasformata inversa è illustrata graficamente per una generica e meramente ipotetica funzione cumulata di probabilità F .



Nella rappresentazione grafica i valori della variabile aleatoria uniforme u compresi tra 0 e $F(0)$ sono posti in relazione con valori negativi della variabile aleatoria x , mentre i valori della variabile aleatoria uniforme u compresi tra $F(0)$ e 1 e sono posti in relazione con valori positivi della variabile aleatoria x .

E' piuttosto agevole verificare che la trasformata inversa genera effettivamente dei campioni estratti dalla funzione cumulata di probabilità F tramite l'esame delle realizzazioni della variabile aleatoria X :

$$P(X \leq x) = P(F^{-1}(U) \leq x) = P(U \leq F(x)) = F(x),$$

dove la seconda uguaglianza $- P(F^{-1}(U) \leq x) = P(U \leq F(x))$ - deriva dalla definizione di F^{-1} e dal fatto che, in accordo con la trasformata inversa, gli eventi $\{F^{-1}(u) \leq x\}$ e $\{u \leq F(x)\}$ coincidono per tutte le realizzazioni di u e x ; l'ultima uguaglianza, infine, discende dalla definizione stessa di funzione cumulata di probabilità.

7

III. - La stima del valore numerario dei rischi trasferiti al Concessionario con l'ausilio di simulazioni stocastiche di tipo Monte Carlo

Le fonti di rischio in precedenza individuate e connaturate allo svolgimento della Concessione sono:

- il **rischio di costruzione**;
- il **rischio operativo**;
- il **rischio manutentivo**;
- il **rischio di performance**.

** **

M

Di seguito si procede alla quantificazione del **rischio di costruzione** – declinato in termini di variazione di segno avverso del costo degli investimenti (lavori) previsti nella proposta di Concessione – a seguito dello svolgimento di apposita simulazione Monte Carlo.

Al fine di definire i parametri della distribuzione di probabilità Beta PERT oggetto della simulazione stocastica, si considera:

- a) come valore più probabile (*most likely case*) l'importo degli investimenti (lavori) indicato nel Piano Economico Finanziario della Concessione, pari a **euro 2.346.930**;
- b) come ipotesi più favorevole (*best case*) l'importo degli investimenti (lavori) indicato nel Piano Economico Finanziario della Concessione diminuito del 30%, e quindi pari a **euro 1.642.851**;
- c) come ipotesi più sfavorevole (*worst case*) l'importo degli investimenti (lavori) indicato nel Piano Economico Finanziario della Concessione incrementato del 30%, e quindi pari a **euro 3.051.009**.

<i>Statistica descrittiva simulazione Monte Carlo</i>	
Media	2.330.841
Errore standard	0,113
Mediana	2.332.448
Moda	#N/D
Deviazione standard	263.823
Varianza campionaria	69.602.601.774
Curtosi	-0,640
Asimmetria	0,032
Intervallo	1.310.413
Minimo	1.680.104
Massimo	2.990.517
Somma	2.330.841.433
Conteggio	1.000


** **

Distribuzione di probabilità empirica Beta PERT del costo degli investimenti ottenuta tramite la simulazione Monte Carlo

Importo [€]	Frequenza	Percentuale	Cumulata
1.642.851	0	0,00%	0,00%
1.760.197	6	0,60%	0,60%
1.877.544	32	3,20%	3,80%
1.994.890	72	7,20%	11,00%
2.112.237	115	11,50%	22,50%
2.229.583	147	14,70%	37,20%
2.346.930	155	15,50%	52,70%
2.464.276	151	15,10%	67,80%
2.581.623	131	13,10%	80,90%
2.698.969	97	9,70%	90,60%
2.816.316	68	6,80%	97,40%
2.933.662	21	2,10%	99,50%
3.051.009	5	0,50%	100,00%


** **

Probabilità cumulata di variazione del costo degli investimenti




M.

Frequenza percentuale - Variazione del costo degli investimenti



**Distribuzione di probabilità delle frequenze
Variazione del costo degli investimenti**



Rischio di costruzione trasferito al Concessionario

Importo base [Valore più probabile]	Variazione rispetto all'importo base [%]	Variazione rispetto all'importo base [€]	Probabilità dell'evento sfavorevole	Valore del rischio
2.346.930 €	5%	117.346 €	15,10%	17.719 €
2.346.930 €	10%	234.693 €	13,10%	30.745 €
2.346.930 €	15%	352.039 €	9,70%	34.148 €
2.346.930 €	20%	469.386 €	6,80%	31.918 €
2.346.930 €	25%	586.732 €	2,10%	12.321 €
2.346.930 €	30%	704.079 €	0,50%	3.520 €
Valore del rischio trasferito al Concessionario				130.372 €

Il valore del rischio di costruzione trasferito al Concessionario è pari a **euro 130.372**.

** ** *



Di seguito si procede alla quantificazione del **rischio operativo** – declinato in termini di variazione di segno avverso dei costi operativi – a seguito dello svolgimento di apposita simulazione Monte Carlo.

Al fine di definire i parametri della distribuzione di probabilità Beta PERT oggetto della simulazione stocastica, si considera:

- a) come valore più probabile (*most likely case*) l'importo dei costi operativi indicato nel Piano Economico Finanziario della Concessione, pari a **euro 694.179 €**;
- b) come ipotesi più favorevole (*best case*) l'importo dei costi operativi indicato nel Piano Economico Finanziario della Concessione diminuito del 30%, e quindi pari a **euro 485.925**;
- c) come ipotesi più sfavorevole (*worst case*) l'importo degli investimenti (lavori) indicato nel Piano Economico Finanziario della Concessione incrementato del 30%, e quindi pari a **euro 902.433 €**.

<i>Statistica descrittiva simulazione Monte Carlo</i>	
Media	694.642
Errore standard	0,114
Mediana	691.148
Moda	609338
Deviazione standard	79.281
Varianza campionaria	6.285.488.208
Curtosi	-0,675
Asimmetria	0,065
Intervallo	394.044
Minimo	500.528
Massimo	894.572
Somma	694.642.102
Conteggio	1.000


** **

**Distribuzione di probabilità empirica Beta PERT dei costi operativi della
Concessione ottenuta tramite la simulazione Monte Carlo**

Importo [€]	Frequenza	Percentuale	Cumulata
485.925	0	0,00%	0,00%
520.634	6	0,60%	0,60%
555.343	27	2,70%	3,30%
590.052	56	5,60%	8,90%
624.761	128	12,80%	21,70%
659.470	146	14,60%	36,30%
694.179	146	14,60%	50,90%
728.888	140	14,00%	64,90%
763.597	139	13,90%	78,80%
798.306	102	10,20%	89,00%
833.015	71	7,10%	96,10%
867.724	32	3,20%	99,30%
902.433	7	0,70%	100,00%


** **

Probabilità cumulata di variazioni dei costi operativi




M

Frequenza percentuale - Variazione dei costi operativi



**Distribuzione di probabilità delle frequenze
Variazione dei costi operativi**



Rischio operativo trasferito al Concessionario

Importo base [Valore più probabile]	Variazione rispetto all'importo base [%]	Variazione rispetto all'importo base [€]	Probabilità dell'evento sfavorevole	Valore del rischio
694.179 €	5%	34.709 €	15,10%	5.241 €
694.179 €	10%	69.418 €	13,10%	9.094 €
694.179 €	15%	104.127 €	9,70%	10.100 €
694.179 €	20%	138.836 €	6,80%	9.441 €
694.179 €	25%	173.545 €	2,10%	3.644 €
694.179 €	30%	208.254 €	0,50%	1.041 €
Valore del rischio trasferito al Concessionario				38.562 €

Il valore del rischio operativo trasferito al Concessionario è pari a **euro 38.562**.

** ** *

Di seguito si procede alla quantificazione del **rischio manutentivo** – declinato in termini di variazione di segno avverso dei costi operativi – a seguito dello svolgimento di apposita simulazione Monte Carlo.

Al fine di definire i parametri della distribuzione di probabilità Beta PERT oggetto della simulazione stocastica, si considera:

- a) come valore più probabile (*most likely case*) l'importo dei costi di manutenzione indicato nel Piano Economico Finanziario della Concessione, pari a **euro 549.450**;
- b) come ipotesi più favorevole (*best case*) l'importo dei costi di manutenzione indicato nel Piano Economico Finanziario della Concessione diminuito del 30%, e quindi pari a **euro 384.615**;
- c) come ipotesi più sfavorevole (*worst case*) l'importo dei costi di manutenzione indicato nel Piano Economico Finanziario della Concessione incrementato del 30%, e quindi pari a **euro 714.285**.

Statistica descrittiva simulazione Monte Carlo	
Media	548.716
Errore standard	0,115
Mediana	548.612
Moda	570713
Deviazione standard	63.271
Varianza campionaria	4.003.158.380
Curtosi	-0,601
Asimmetria	-0,011
Intervallo	312.219
Minimo	393.425
Massimo	705.644
Somma	548.716.032
Conteggio	1.000


** **

**Distribuzione di probabilità empirica Beta PERT dei costi di manutenzione
ottenuta tramite la simulazione Monte Carlo**

Importo [€]	Frequenza	Percentuale	Cumulata
384.615	0	0,00%	0,00%
412.088	10	1,00%	1,00%
439.560	31	3,10%	4,10%
467.033	71	7,10%	11,20%
494.505	100	10,00%	21,20%
521.978	135	13,50%	34,70%
549.450	157	15,70%	50,40%
576.923	155	15,50%	65,90%
604.395	137	13,70%	79,60%
631.868	100	10,00%	89,60%
659.340	66	6,60%	96,20%
686.813	32	3,20%	99,40%
714.285	6	0,60%	100,00%


** **

Probabilità cumulata di variazione dei costi di manutenzione




~

Frequenza percentuale - Variazione dei costi di manutenzione



**Distribuzione di probabilità delle frequenze
Variazione dei costi di manutenzione**



Rischio manutentivo trasferito al Concessionario

Importo base [Valore più probabile]	Variazione rispetto all'importo base [%]	Variazione rispetto all'importo base [€]	Probabilità dell'evento sfavorevole	Valore del rischio
549.450 €	5%	27.473 €	15,10%	4.148 €
549.450 €	10%	54.945 €	13,10%	7.198 €
549.450 €	15%	82.418 €	9,70%	7.994 €
549.450 €	20%	109.890 €	6,80%	7.473 €
549.450 €	25%	137.363 €	2,10%	2.885 €
549.450 €	30%	164.835 €	0,50%	824 €
Valore del rischio trasferito al Concessionario				30.522 €

Il valore del rischio manutentivo trasferito al Concessionario è pari a **euro 30.522**.

** ** *

IV. – Il trasferimento dei rischi in capo al Concessionario e la determinazione numeraria del Value for Money della Concessione

Sulla scorta delle precedenti simulazioni stocastiche di tipo Monte Carlo, l'importo atteso dei rischi trasferiti all'operatore privato, in caso di affidamento del servizio in concessione, sono quantificati complessivamente in un importo non inferiori ad euro **199.456**.

<i>Calcolo del Value for Money della Concessione</i>	
Rischio di costruzione trasferito al Concessionario [A]	130.372 €
Rischio operativo trasferito al Concessionario [B]	38.562 €
Rischio manutentivo trasferito al Concessionario [C]	30.522 €
Valore dei rischi trasferiti al Concessionario [D = A + B + C]	199.456 €
VAN di progetto (pre-finance) [€] [E]	12.380 €
Value for money della Concessione [F = E - D]	-187.075 €

20

Nel computo del **Value for Money** si adottano le seguenti assunzioni:

- la neutralità competitiva e il rischio trattenuto non sono valorizzati e sono posti pari a zero in assenza di informazioni affidabili che ne consentano una affidabile quantificazione numeraria;
- il PSC Base è posto pari al valore attuale dei flussi di cassa operativi al netto delle imposte specifiche associati alla gestione del servizio da affidarsi in concessione.

Facendo affidamento sulla precedente formula (1), si procede a quantificare il *Value for Money* conseguibile dalla P.A. Concedente:

$$\begin{aligned} \text{Value for Money [PSC]} &= \text{PSC base} + \text{neutralità competitiva} - \text{rischio trasferibile} + \text{rischio trattenuto} = \\ &= 12.380 \text{ €} + 0 - 187.075 \text{ €} + 0 = -187.075 \text{ €} \end{aligned}$$

Il *Value for Money* della Concessione - i.e. il beneficio monetario netto ritraibile dalla P.A. Concedente - è pertanto stimato non inferiore ad euro **187.075**.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI



Elaborato



Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta

Codice Elaborato	5.3
Data	04.2022
Rev.	00



PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN PROJECT FINANCING PRESENTATA DA UN PROMOTORE PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI



OGGETTO: Proposta di Partenariato Pubblico Privato in project financing presentata da un promotore privato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e smi, volta alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Montevarchi

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO ex ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016

I sottoscritti:

Stefano Paolo Giacinto BONINO nato a Torino (TO) il 17/04/1973, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente del CdA di **GREEN WOLF S.r.l.** (di seguito, per brevità, "GREEN WOLF"), con sede legale in Roma, via del Tritone n. 102, iscritta nel Registro Imprese di Roma al n. 03689140543, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03689140543;

e:

Mario Lelli, nato a Prato il 11/06/75, C.F. LLLMRA75H11G999G, residente in Prato Via di Cantagallo 341, in qualità di Amministratore Unico della società **GRUPPO SIM TEL S.r.l.** con sede legale in Via Dante da Castiglione 8 50125 Firenze e sede operativa/amministrativa in Via Rocco Benini 18/B 50013 Campi Bisenzio – FI iscritta nel Registro Imprese di Firenze al n. 02294060971, codice Fiscale e Partita IVA 02294060971;

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci, assumendosene la piena responsabilità

DICHIARANO

che le spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta ammontano a complessivi **€ 55.437,50 (cinquantacinquemilaquattrocentotrentasette/50).**

Gli importi delle spese sono da intendersi IVA esclusa.

Roma, 27 aprile 2022

In fede.

GREEN WOLF S.r.l.

Presidente del CdA

Ing. Stefano Paolo Giacinto BONINO

Firmato Digitalmente

GRUPPO SIM TEL S.r.l.

Amministratore Unico

Mario Lelli

Firmato Digitalmente



Dichiarazione Spese sostenute

REGOLAMENTO INTERNO della Comunità Energetica Rinnovabile

TITOLO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci, ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Società Consortile, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci e la Società Consortile che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i consorziati nell'ambito dell'attività consortile.

2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Società Consortile, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero **fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021.**

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci consorziati interessate alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dall'impianto di produzione detenuto dalla Società Consortile ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, per gli organi sociali, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Società Consortile.

2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e saranno presentate e approvate dall'Assemblea dei soci.

Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

TITOLO II

FINALITA' E ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Articolo 3 – Finalità e attività della società consortile

1. La Società consortile si propone quale struttura d'impresa comune utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Soci consorziati. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

2. L'attività della Società consortile è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai soci, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

3. Per realizzare tali obiettivi, la Società consortile opererà intraprendendo le seguenti iniziative:

- Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società consortile;

- Promozione dell'attività della Società consortile, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Articolo 4 – Ulteriori attività

1. I settori di intervento della Società consortile sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche delle imprese che ne costituiscono la base sociale e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.

2. L'impegno della Società consortile ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatorie per condurre trattative o formulare proposte

TITOLO III

ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE

Articolo 5 - Procedura di ammissione

1. Possono far parte della società consortile come Soci ordinari

a. persone fisiche,

b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

c. enti territoriali o autorità locali, compreso il Comune, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Possono altresì far parte della Società consortile come Soci investitori i soggetti operanti esclusivamente come finanziatori con i limiti previsti nello Statuto all'articolo 5.

3. La presentazione della domanda di ammissione al **Società consortile** non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo all'impresa richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le

formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento. In particolare, anche se la domanda di ammissione viene positivamente esitata dall'organo amministrativo l'impresa richiedente non può comunque al riguardo vantare, pretendere e/o esercitare nessun diritto, pretesa, aspettativa e/o prerogativa se non a seguito dell'effettivo acquisto e/o della sottoscrizione delle azioni della Società consortile e sempre e solo dopo che ciò sia materialmente e giuridicamente possibile.

4. Ricevuta la domanda di ammissione l'organo amministrativo della Società consortile provvede alla verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stessa ammissione e si pronuncia entro trenta giorni.

5. Successivamente alla ricezione della domanda di ammissione l'organo amministrativo potrà anche richiedere alla impresa che intende aderire al Società consortile integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta. In questo caso il decorso del termine di trenta giorni rilevante ai fini della definizione della procedura ricominciano a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti richiesti.

6. Se l'organo amministrativo ritiene di dover riscontrare positivamente la domanda di ammissione esso invita l'impresa richiedente a consegnare entro i sessanta giorni successivi la seguente documentazione:

a) copia, autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale avente titolo al riguardo, della deliberazione dell'organo societario competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso della impresa richiedente nella Società consortile e la sua partecipazione allo stesso per un periodo non inferiore ad anni cinque.

b) copia dello statuto e del regolamento interno della Società consortile debitamente firmati dal rappresentante legale dell'impresa richiedente per accettazione ed adesione.

7. Acquisita da parte della impresa richiedente la documentazione di cui sopra l'organo amministrativo del Consorzio la rende immediatamente disponibile ai soci presso la sede sociale. Contestualmente all'esercizio di tali adempimenti, laddove occorrente ai fini dell'effettivo ingresso della impresa richiedente all'interno della compagine consortile, l'organo amministrativo convoca l'assemblea dei soci affinché questa



deliberi ai sensi delle disposizioni di legge e dello statuto del Consorzio in ordine alle operazioni sul capitale che si rendono all'uopo necessarie.

8. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione l'organo amministrativo redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare l'impresa non idonea fini della realizzazione degli interessi perseguiti dalla Società consortile e dello sviluppo dell'attività consortile.

Articolo 6 - Criteri per la permanenza

Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle forme connesse ai rapporti sociali ed economici tra Società consortile e Soci è indispensabile per la permanenza dell'impresa nell'ambito della Comunità energetica rinnovabile.

Al fine di consentire una verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione al Consorzio, le organizzazioni associate si impegnano a mettere a disposizione della Società consortile

- a) l'aggiornamento sistematico, almeno annuale, di tutti i dati societari richiamati all'articolo successivo "Banca dati";
- b) copia del verbale dell'ultima revisione;
- c) l'aggiornamento in merito alle eventuali modifiche sopravvenute nell'assetto societario, anche al di fuori delle scadenze annuali, con riferimento particolare alla composizione del Consiglio di Amministrazione, dell'organico e dell'organigramma della associata, alle sedi legali ed operative;
- d) copia del bilancio di esercizio, con relative relazioni, approvato entro trenta giorni dall'Assemblea di approvazione dello stesso.

Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Società consortile valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da tre a cinque componenti.

Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto, può avvalersi di:

- Comitati esecutivi/consultivi

5. Il Comitato, se costituito, presterà, ai soci consorziati che lo richiederanno, l'assistenza necessaria affinché gli stessi, sulla base delle informazioni ricevute, possano pervenire alla conseguente modificazione della disponibilità da porre a disposizione della Società consortile

TITOLO V

RAPPORTI TRA SOCIETA' CONSORTILE E IMPRESE

Articolo 10 – Principi generali: Partecipazione - trasparenza e coerenza

1. La Società consortile promuove, tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti fra i propri Soci e fra Soci e la struttura operativa consortile.
2. Lo scambio con la Società consortile e fra Soci costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte della Società consortile. È pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno ad soci e alla Società consortile, aderendo a logiche che pregiudichino la qualità dell'intervento consortile e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo.

La partecipazione effettiva alle attività della Società consortile da parte dei Soci e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Soci ed attività della Società consortile. Per questo motivo, l'organizzazione della Società consortile si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Soci.

La Società consortile ed i Soci considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 11 - Iniziative, partnership e sostegno consortile

1. I progetti di sviluppo dei singoli Soci, quelli d'area, di territorio e le partnership che necessitano del sostegno consortile, devono essere comunicati e richiesti all'organo amministrativo, accompagnati dalle motivazioni e in tempo congruo.
2. La Società consortile sostiene fattivamente tutti i progetti dei Soci a condizione che:
 - a) siano parte integrante per la piena realizzazione del programma di attività o del progetto di territorio;
 - b) apportino nuovi contributi allo sviluppo del programma di attività o del progetto del territorio;

M

c) consentano lo sviluppo di nuovi servizi coerenti con la missione consortile;

d) non rechino danno alla Società consortile e/o ai singoli Soci.

3. Tutti i progetti devono ottenere l'approvazione formale del Consiglio di amministrazione.

4. Nel caso di sopravvenuti interessi divergenti tra i Soci o di non compatibilità in un'integrazione operativa sulla gestione di un progetto, il Consiglio di amministrazione utilizzerà quale criterio per dirimere il possibile conflitto di interessi, il criterio della "competenza": privilegio al Socio che offre un progetto o una modalità organizzativa più consona alla richiesta della Comunità energetica.

Articolo 12 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

1. La Società consortile, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Soci consorziati della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Società stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.

2. I socie consorziati all'atto dell'adesione alla Società consortile conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Società consortile, obbligandosi ciascun Socio consorziato a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della Società Consortile al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

4. Compete esclusivamente alla Società consortile e, per essa, all'organo amministrativo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti delle imprese consorziate.

Articolo 13 - Distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Società Consortile, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna impresa consorzata, (tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna e degli impegni imprenditoriali assunti nella Società Consortile tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario delle singole imprese)

2. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato ove costituito. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Società Consortile.

Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli soci. Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:

- Ai Soci Produttori:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai soci produttori
Valorizzazione della vendita dell'energia	85%
Tariffa incentivante	85%
Restituzione componenti tariffarie	0%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

- Ai Soci Consumatori:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai soci consumatori
Valorizzazione della vendita dell'energia	15%
Tariffa incentivante	15%
Restituzione componenti tariffarie	100%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD.

3. Il consiglio di Amministrazione potrà istituire un “Fondo di contrasto alla povertà energetica”, con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di soci consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Soci in Fascia Protetta). L’elenco dei soci consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell’Amministrazione comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Soci in Fascia Protetta, proporzionalmente all’energia consumata da ciascun POD.

4. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte dei Soci dei benefici economici loro spettanti.

5. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dall’organo amministrativo ed approvato dall’assemblea entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l’approvazione non potrà essere successiva all’approvazione del bilancio per l’esercizio dell’anno precedente.

6. Il Consiglio d’Amministrazione potrà annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Società consortile in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

7. I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Società consortile.

8. L’Assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare se misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

Articolo 14 - Servizi e consulenze

I rapporti tra Società consortile e Soci relativi ai servizi e alle consulenze erogati ai propri soci dovranno essere regolati e formalizzati da contratti ad hoc.

Articolo 15 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Società consortile

1. La Società consortile potrà richiedere ai soci una contribuzione annuale eventualmente, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo amministrativo.

2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività consortile verrà determinato prima di ogni esercizio annuale da parte dell'organo amministrativo. Nelle more dell'approvazione, l'ammontare della quota sarà fissata in misura pari alla quota deliberata per il precedente esercizio, salvo conguagli successivi alla delibera dell'Assemblea che definirà l'importo della nuova quota di contribuzione.

3. L'organo amministrativo provvederà, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote di contribuzione alle spese di gestione delle attività sociali ed il piano di riparto, stabilito dall'organo amministrativo.

4. Il budget d'esercizio e il relativo piano di riparto sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

5. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai soci presenti a quella data.

M.

STATUTO della Comunità Energetica Rinnovabile

.....

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Comunità Energetica Rinnovabile quale società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter e dell'articolo 2462 del codice civile denominata ".....".

Articolo 2 - Sede Sociale

1. La società consortile a responsabilità limitata ha sede legale nel Comune diall'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Compete invece all'Assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali regionali o nazionali.

Articolo 3 - Durata della Società

1. La durata della società consortile è fissata sino al 31 dicembre e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale ovvero il 75% del capitale sociale.

Articolo 4 - Scopo e oggetto sociale

1. La società consortile avente scopo mutualistico fra i soci persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di loro filiali, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

2. Più precisamente, la Società consortile avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

3.L'obiettivo principale della Società consortile è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Società consortile potrà svolgere le seguenti attività:

a. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società consortile ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. A tal fine potrà anche ai sensi dell'art 8 del Dlgs 199/2021:

- Gestire i rapporti con il GSE;

-Monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;

-Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci;

- Ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento.

b. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021;

c. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/odi distribuzione.

4.La Società consortile potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività della Società consortile, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società consortile;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

5. La Società consortile potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

6. In via strumentale e sussidiaria la Società consortile potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

7. La Società consortile può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL34/2020 e dell'art. 16bis, DPR917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie di qualunque natura.

8. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai soci o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai soci dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

9. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da

parte della Società consortile di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

10. La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO II

SOCI – CONFERIMENTI – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 5- Categorie di Soci

1. I soci consorziati si distinguono in Soci fondatori e Soci ordinari.

2. Sono soci fondatori l'Amministrazione comunale e la Società Concessionaria che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed hanno la proprietà dell'impianto di produzione di energia rinnovabile messo nella disponibilità della Comunità Energetica.

3. Sono soci ordinari coloro che richiedono l'iscrizione alla Società consortile.

4. I soci ordinari si distinguono in:

- Soci produttori;
- Soci consumatori.

Sono soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione primaria denominata "....." e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Sono soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria denominata in rete mediante ".....". Il punto di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di produzione di ciascun socio produttore, può altresì prelevare energia dalla rete nei momenti in cui ciò sia necessario, senza che ciò comporti la decadenza della qualifica di socio produttore.

È consentito al socio produttore che abbia la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui sopra conferire nella disponibilità della Comunità Energetica contestualmente ulteriori POD di solo consumo.

Articolo 6

Capitale - Conferimenti e quote di partecipazione

1. Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) integralmente versato all'atto della costituzione da Soci Fondatori. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare ma in ogni caso non inferiore ad un euro.
2. I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o conferimenti in natura secondo le decisioni che saranno adottate dall'Assemblea dei soci
3. La partecipazione dei soci è rappresentata da quote di partecipazione.
4. I soci consumatori conferiscono un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima Cabina di trasformazione denominata "....." di cui sono titolari.
5. I soci produttori conferiscono l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui hanno la titolarità o la disponibilità connesso alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria.
6. Ai sensi dell'art 2254 c.c. per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.
7. Le quote corrispondenti a tali conferimenti ai sensi dell'art 2464 c.c. devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
8. I diritti sociali spettano, ai sensi dell'art 2468 c.c., ai soci. Ai soci Produttori, ai sensi del comma 3 dell'art.2468, verranno attribuiti particolari diritti di voto.

TITOLO III

AMMISSIONE – DIRITTI E DOVERI – RECESSO E ESCLUSIONE

Articolo 7 -Ammissione

1. Possono far parte della società consortile come Soci ordinari:
 - a. persone fisiche;

b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;

c. enti territoriali o autorità locali, compreso il Comune, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

2. I soggetti che desiderano aderire alla società o rendersi acquirenti e/o sottoscrittori di quote ordinarie e/o speciali o che comunque attribuiscono il diritto di voto in assemblea ordinaria, devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo illustrando brevemente le proprie attività dichiarando:

- la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione denominata ".....",

- la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili,

- la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili,

- di conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica,

- di condividere gli scopi sociali descritti nel precedente Articolo 3,

- di accettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché impegno a versare i contributi richiesti dalla società e a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente statuto.

Articolo 8 - Ammissione dei Soci

1. L'ammissione di nuovi soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio, dei requisiti richiesti.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

3. La procedura di ammissione sarà gestita attraverso un Piattaforma gestionale con le modalità espressamente indicate nel Regolamento interno.

4.L'acquisizione della qualità di socio comporta, in forza del presente statuto, il conferimento e l'attribuzione alla società, per tutta la durata della medesima, e quindi all'organo amministrativo della società stessa, mandato irrevocabile con rappresentanza, per tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni concernenti l'attività sociale.

5.Per le obbligazioni assunte dagli organi sociali per conto dei singoli soci, questi ultimi ne rispondono in proprio in via esclusiva. La società potrà determinare in sede di approvazione del regolamento interno le misure preordinate ad assicurare l'effettività della garanzia.

Articolo 9- Contributo annuale dei soci

1. La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.

2. La determinazione, le modalità ed i tempi di versamento delle quote annuali di contribuzione alle spese di funzionamento di cui all'art.2615-ter c.c. è regolata nell'apposito regolamento di disciplina del funzionamento del consorzio.

3.Le quote annuali eventualmente previste saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai soci presenti a quella data.

Articolo 10- Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a:

-eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

-ricoprire le cariche sociali;

-partecipare all'Assemblea dei soci;

- mantenere i propri i diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;

- ricevere dalla Società consortile i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento interno ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dalla Società.

2.I soci dovranno rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali e provvedere al pagamento del contributo annuale se deliberato.

3. I soci si obbligano a conformare il proprio comportamento a principi di correttezza reciproca, in particolare con riferimento all'adozione delle scelte relative all'attività ordinaria e straordinaria della Società consortile.

Articolo 11 - Sospensione ed esclusione

1. La mancata osservanza di anche una sola delle condizioni espressamente prevista ai fini dell'ingresso nella compagine sociale nella qualità di socio, nonché l'inadempimento di ogni altro obbligo nei confronti della società consortile, comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali del socio autore della violazione, fermo restando il potere di esclusione spettante alla società, come regolato dal presente statuto.

2. La sospensione è deliberata dall'organo amministrativo non appena sia accertata l'esistenza di una delle circostanze che la determinano.

3. L'organo amministrativo può chiedere al socio i chiarimenti opportuni ai fini della delibera. Nel termine previsto di venti giorni il socio dovrà dimostrare l'insussistenza della condizione considerata quale motivo di sospensione da parte dell'organo amministrativo della società consortile. In ogni caso, entro il termine di trenta giorni il socio sospeso ha l'obbligo di rimuovere la condizione che ha determinato la sospensione, a meno che la suddetta circostanza concreti una giusta causa che determini automaticamente l'esclusione.

4. Qualora sia trascorso il termine di trenta giorni senza che la condizione che ha determinato la sospensione sia stata rimossa l'organo amministrativo avvierà la procedura di esclusione.

5. L'esclusione di un socio è deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo e può avere luogo:

- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge;
- per perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione a socio;
- per la sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;
- per interdizione o inabilitazione, qualora si tratti di socio persona fisica;
- per una condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici per gli imprenditori individuali e per i legali rappresentanti delle società, ove questi non siano tempestivamente sostituiti;
- per dichiarazione di fallimento o di ammissione ad una procedura concorsuale; in quest'ultimo caso l'esclusione ha luogo automaticamente;

-non regolare pagamento dei contributi consortili ove previsti e/o l'inadempimento di ogni altro obbligo nei confronti della società consortile;

-non osservanza degli obblighi di buona fede nei confronti della società consortile, tale da determinare il venir meno del vincolo fiduciario presupposto del rapporto consortile;

-modifica dell'oggetto sociale del socio che comporti un cambiamento significativo dell'attività dell'impresa.

6.L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare. Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R o mezzo PEC o idonea forma di notizia mediante la Piattaforma gestionale nei dieci giorni successivi alla delibera.

7. In caso di esclusione non si farà luogo alla restituzione dei contributi eventualmente versati dal socio escluso.

8. Per la liquidazione del socio escluso valgono le norme dettate in materia di recesso, in quanto applicabili.

Articolo 12 - Recesso del socio

1.Hanno diritto di recedere ai sensi dell'art 2473 c.c. i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c)il trasferimento della sede sociale all'estero;

d)la revoca dello stato di liquidazione;

e)le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. Il recesso non può essere parziale ma si riferisce all'intera partecipazione del socio.

3.Il diritto di recesso compete al socio in ogni momento. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r o PEC con preavviso di almeno centoottanta giorni. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria di Socio per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

5. In ragione dello scopo consortile e mutualistico fra le consorziate costituite in consorzio ai sensi degli artt. 2602 e 2615-ter c.c., finalizzato all'integrazione di fasi dell'impresa comune, in sede di recesso od esclusione, i consorziati hanno diritto di ottenere dalla società soltanto il valore nominale corrispondente alla quota di partecipazione sottoscritta.

6. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Articolo 14-Organismi della Società

1. La struttura organizzativa necessaria della società consortile risulta costituita da:

a) Assemblea dei Soci, nella sua composizione ordinaria e straordinaria, la quale delibera con le forme e le modalità di legge e di statuto sulle materie alla stessa attribuite dalla legge e dallo statuto medesimo.

b) Consiglio di Amministrazione che provvede alla gestione della società consortile con le prerogative e i limiti disposti dalla legge e dallo statuto.

c) Ove occorra, ai sensi dell'art. 2744 c.c., il collegio Sindacale, che vigila in generale in ordine al rispetto della legislazione vigente e dello statuto da parte degli organi della società consortile e, in particolare, si adopera ai fini della verifica della regolarità amministrativa e contabile della intera attività consortile.

2. Il consiglio di amministrazione, previa eventuale indicazione al riguardo dell'assemblea dei soci, può altresì istituire dei comitati con funzione consultiva e/o operativa con riferimento a specifici ambiti di attività e/o d'interesse della società consortile. Con la delibera attraverso la quale si istituisce un particolare comitato viene contestualmente definito il carattere temporaneo o permanente dello stesso, identificata la sua composizione, regolamentate le modalità di svolgimento dell'attività propria allo stesso e gli eventuali costi relativi al suo funzionamento e ogni altra esigenza operativa.

Articolo 15 – Assemblea dei soci

1.L'assemblea dei soci, nella sua articolazione ordinaria e straordinaria, delibera in conformità alle disposizioni di legge e dello statuto, in tutti i casi e per le materie alla stessa attribuite dalla legge e dallo statuto medesimo.

2.Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove occorre e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. l'approvazione dell'eventuale regolamento dell'organizzazione e dei rapporti tra lo stesso consorzio e i singoli soci;
- f. approvazione dei contratti con i soci;

L'assemblea ordinaria inoltre delibera:

- sulla eventuale quota annuale di contribuzione nella misura determinata dal consiglio di amministrazione;
- sull'utilizzo degli importi di cui all'art.42bis, commi 8e9, DL 30 dicembre2019,n.162 (la tariffa incentivante ai sensi delDM15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020) e s.m.i. dell'art 8 del Dlgs 199/2021 nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità delibere di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art.42 bis, comma 5, lett. c) DL162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art.42bis,DL162/2019 edalDM15.09.2020),e s.m.i. dell'art 8 del Dlgs 199/2021, agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;

- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette.

3. Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto,

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori,

c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 16 – Convocazione dell'Assemblea

1.L'assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

3.L'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima della riunione assembleare. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o mediante Piattaforma gestionale o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

4.L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno;

5.Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

6.Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei

partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria risulta regolarmente costituita con la presenza in prima convocazione i soci fondatori, il 35% dei soci produttori ed il 15% dei soci consumatori, in seconda convocazione, dovranno essere presenti i soci fondatori, il 20% dei soci produttori ed il 10% dei soci consumatori.

2. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci fondatori e del 35% dei soci produttori e del 15% dei soci consumatori; tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario dei Soci fondatori.

3. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci fondatori e del 40% dei soci produttori e del 20% dei soci consumatori, in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento con l'intervento dei soci fondatori qualora intervenga il 20% dei soci produttori e il 10% dei soci consumatori e delibera con il voto favorevole dei soci fondatori e del 50% dei soci produttori e del 25% dei soci consumatori.

4. Per le delibere inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero è ' comunque richiesto il voto favorevole dei soci fondatori è il 50% dei soci produttori e il 25 dei soci consumatori 5.Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Articolo 18 – Diritto di voto

1.I soci hanno diritti di voto differenziati, ai sensi dell'art. 2468 comma 3, in misura pari ai conferimenti eseguiti ed alle utilità ricevute. Ai Soci produttori viene attribuito il 60% dei voti e verrà tra gli stessi ripartito proporzionalmente alla potenza degli impianti conferiti nella disponibilità e posti sotto il controllo della Società secondo la seguente formula:

$$Voto = 60\% \times \frac{P_{\text{Impianti Socio}}}{P_{\text{Totale Società}}}$$

Dove:

$P_{\text{Impianti Socio}}$: Potenza nominale degli impianti conferiti nella disponibilità della Società da parte del singolo Socio;

$P_{\text{Totale Società}}$: Potenza nominale complessiva di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili conferiti nella disponibilità della Società da parte dei Soci, esclusi quindi gli eventuali impianti realizzati direttamente dalla Società.

Ai soci consumatori viene attribuito il 40% dei voti proporzionalmente alla partecipazione condivisa nei propri punti di prelievo $1Pod = 0,4\%$.

2. Ai fini della determinazione del diritto di voto, nel caso in cui un socio conferisca nella disponibilità della Società sia impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia POD di solo consumo, lo stesso Socio avrà diritto ad esprimere un voto pari alla somma delle due componenti.

3. Il voto è palese.

4. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante delega conferita per iscritto dal socio e verrà acquisita agli atti sociali.

5. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea; in alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Articolo 19- Svolgimento dei lavori

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario per la verbalizzazione. Nel caso di verbalizzazione a cura del notaio non occorre l'assistenza del segretario.

2. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno; egli ha altresì, il potere di proporre

le procedure che possono, tuttavia, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3.L'assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

4.L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, mediante videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni. Le modalità di svolgimento dell'assemblea devono essere compatibili con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione sulla Piattaforma gestionale entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

6.Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

7.L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta.

Articolo 20–Organo Amministrativo

1. L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da tre a cinque componenti.

2. L'assemblea ordinaria elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto. In particolare, l'assemblea nomina: a) 3 consiglieri tra i candidati designati dai soci b) un consigliere ed il Presidente tra i candidati designati dal socio "Amministrazione".

3. I Consiglieri di amministrazione, che potranno essere anche non soci, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o

funzioni: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; c) attività professionali o imprenditoriali attinente al settore di attività della Società.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

5. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 21– Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente, designato dal socio "Amministrazione" ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

4. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

5. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.

5
M

6. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata.

7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.

8. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 22–Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale ove previsto.

3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il consiglio di amministrazione, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificata.

4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo.

7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

Articolo 23 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
- c) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- d) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
- e) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;

f) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;

g) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;

h) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;

i) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;

l) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13;

n) deliberare sulle liti attive e passive.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

5. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito uno o più comitati comitato esecutivi e/o consultivi del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

6. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 24– Compensi degli Amministratori

1 Il mandato conferito al Presidente del Consiglio d'Amministrazione si intende a titolo oneroso. Il mandato conferito agli altri componenti degli organi societari si intende a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al Presidente del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, nell'ambito dell'approvazione del budget d'esercizio.

3. Il Consiglio d'Amministrazione, nei limiti di legge, può conferire incarichi speciali a singoli Consiglieri, assegnando una speciale remunerazione.

Gli Amministratori hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 25– Collegio sindacale

1. Ove richiesto dalla legge o da delibera dei soci il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
 2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.
 3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
 4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
 5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art.21.1 del presente statuto.

Articolo 26– Revisore Legale

1. Ove richiesto dalla legge o da delibera dei soci si procede alla nomina di un revisore o di una società incaricata del controllo contabile.
2. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
 - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

4. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

5. Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui al d.lgs. 27/01/2010, n. 39. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

6. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 27 - Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società. 2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 28-Utili di esercizio – Distribuzione dei benefici

1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente: a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;

c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

3. Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione ai soci informa (i) di pagamento delle bollette dei soci clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla società consortile o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art.42bis, comma 8 DL162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art.42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti

rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 119/2021.

Le modalità per la distribuzione dei benefici sono stabilite nel Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci interno, che rimarrà valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non siamo dificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Articolo 29 - Scioglimento e Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro quindici giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per deliberazione dell'assemblea;
- e) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di cinque giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, in caso di scioglimento delibera con il voto favorevole dei soci fondatori e del 50% dei soci produttori e del 25% dei soci consumatori, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

4. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole dei soci fondatori e del 50% dei soci produttori e del 25% dei soci consumatori a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della Società.

Articolo 30 – Controversie

Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura dovesse insorgere tra i soci o tra costoro e la società circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di _____

M

Articolo 31 - Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.

BOZZA Contratto

CONTRATTO

TRA

La Società Consortile _____ con sede in _____, - capitale sociale € _____ i.v., iscrizione registro imprese di Roma e cod. fisc. n. _____, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. _____, in virtù dei poteri allo stesso conferiti statutariamente, in seguito denominata anche "Comunità Energetica Rinnovabile o anche CER"

- da una parte -

E

La Società _____ con sede in _____, - capitale sociale € _____ i.v., iscrizione registro imprese e cod. fisc. n. _____, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore sig. _____, in virtù dei poteri allo stesso conferiti statutariamente, in seguito denominata anche "Società Concessionaria o anche impresa"

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. In data _____, la Società _____ ha presentato una proposta di partenariato pubblico privato per "la progettazione, costruzione e messa in esercizio di un impianto di produzione da FER. e l'implementazione di una Comunità Energetica rinnovabile (CER)", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
2. All'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto, il Comune di _____, in data _____ ha approvato il progetto e dichiarato la fattibilità dell'operazione di partenariato pubblico privato,
3. In data __ è stato pubblicato il Bando di Gara per _____ sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. __ e in data _____ sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. __ del _____ e per estratto, sui seguenti quotidiani _____,

4. In data _____, con provvedimento del _____ n. _____ è stata individuata la Società _____ quale aggiudicatario finale della Concessione,

5. In data _____, il Comune di _____ ha sottoscritto con la Società Concessionaria la Convenzione avente ad oggetto l'affidamento della progettazione, costruzione e messa in esercizio di un impianto di produzione da FER e l'implementazione della Comunità Energetica rinnovabile (CER)

6. Il Comune di _____ e la Società Concessionaria hanno costituito in data _____, una Comunità Energetica Rinnovabile con l'obiettivo principale di valorizzazione e incentivare dell'energia elettrica condivisa prodotta dall'impianto di produzione FER detenuto dalla Società stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, promuovendo altresì l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

7. Comunità Energetica Rinnovabile è intenzionata ad affidare alla Società Concessionaria i servizi di gestione di meglio indicati nell'articolo _____ necessari per garantire il corretto funzionamento della Comunità stessa,

8. Comunità Energetica Rinnovabile con la stipula del presente contratto intende disciplinare le modalità di svolgimento delle prestazioni affidate,

9. Società Concessionaria accettando l'affidamento dei servizi assume la piena e completa responsabilità dell'espletamento degli stessi e, conseguentemente, addiviene alla stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Premesse

1.1. Le premesse, nonché gli atti ed i documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Il possesso da parte della Società Concessionaria ed il mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti di idoneità tecnico – professionale e regolarità in materia di lavoro e previdenza, nonché di tutte le capacità organizzative di mezzi, persone e finanziarie, è presupposto ritenuto giuridicamente essenziale dalle parti per la stipula del presente contratto, che altrimenti non si sarebbe concluso.

1.3. Il presente contratto rappresenta l'intera volontà negoziale delle parti, pertanto, sostituisce ed annulla ogni e qualsiasi eventuale precedente pattuizione intervenuta tra le stesse che non sia espressamente riportata nel presente accordo.

Articolo 2. Oggetto

2.1 La Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito per brevità CER) affida alla Società Concessionaria, che accetta, l'implementazione e lo sviluppo di una pluralità di Servizi qui di seguito elencati:

- 2.1.1. Implementazione della piattaforma di gestione
- 2.1.2 Installazione e gestione dei misuratori Energetici
- 2.1.3 Gestione dei rapporti con gli enti
- 2.1.4 Servizio di tesoreria
- 2.1.5 2.1.5 Call Center
- 2.1.6 Sviluppo della Comunità
 - Promozione della CER
 - Progettazione di nuovi impianti
 - Ricerca di nuovi utenti.
- 2.1.7 Manutenzione

2.1.1 Implementazione della piattaforma di gestione

La Società Concessionaria si impegnerà ad implementare una piattaforma di gestione online integrata.

La piattaforma integrerà servizi di:

- Monitoraggio della Comunità
- Rendicontazione
- Energy Management
- Gestione Economica

a. Monitoraggio della Comunità

La principale funzione della piattaforma sarà la gestione dei flussi energetici ed economici.

La piattaforma disporrà di interfacce utente dedicate ai membri della CER e interfacce dedicate all'Amministrazione e ad eventuali multiutility che potrebbero avere interesse a collaborare con il progetto

La piattaforma consentirà ai soggetti autorizzati di accedere all'anagrafica degli utenti e degli impianti di produzione. La piattaforma permetterà inoltre di accedere allo storico di consumi e produzioni delle utenze e alla contabilizzazione in tempo reale degli stessi; in questo sarà modo possibile effettuare studi statistici per valutare l'andamento della comunità, progettare possibili strategie di sviluppo ed individuare le utenze più e meno efficienti per garantire un bilanciamento fra produzioni e consumi.

Ogni utente inoltre potrà visualizzare i flussi energetici collegati al proprio POD e verificare le proprie prestazioni così adottando i cambiamenti più opportuni per migliorare i propri consumi.

La piattaforma integrerà al proprio interno le funzionalità attraverso le quali sarà possibile gestire l'intero processo di "community management" nei confronti degli utenti: al suo interno, infatti, ogni utente avrà il suo portafoglio digitale in cui verranno caricati i crediti energetici derivanti sia dall'immissione in rete dell'energia prodotta dal proprio eventuale sistema fotovoltaico sia dai comportamenti virtuosi che portano ad un risparmio energetico o al consumo dell'energia condivisa dagli altri impianti della comunità.

In futuro la piattaforma potrà garantire ai membri la possibilità di ricevere una notifica via app, segnalando i momenti di maggior produzione da parte degli impianti di produzione, in modo da sapere quando massimizzare i propri consumi e il conseguente risparmio.

La piattaforma sarà inoltre dotata di vari strumenti utili ai membri per informarsi su tematiche energetiche inerenti sugli sviluppi della comunità:

- Auto-Diagnosi: dal modulo sarà possibile accedere al servizio di auto-diagnosi energetica grazie al quale l'utente potrà analizzare i propri consumi (termici ed elettrici), in modo da monitorare lo sviluppo dei propri risultati

- nei confronti della comunità, ricevendone un incentivo al miglioramento continuo, anche attraverso, ad esempio, l'assegnazione di crediti aggiuntivi.
- **Calendario delle Manutenzioni:** oltre a monitorare le attività svolte, i lavori previsti e la presenza del personale nei vari immobili, le funzionalità della piattaforma prevedono un servizio di allarmi che comunica agli utenti finali date e modalità degli interventi;
 - **Contatti:** per comunicare eventuali guasti, segnalazioni, informazioni;
 - **Dillo a noi:** per inviare commenti, suggerimenti, opinioni e quindi rendere partecipi gli utenti finali degli immobili;
 - **FAQ:** per visualizzare le risposte alle principali domande sul servizio;
 - **Come Risparmiare Energia:** per sensibilizzare e formare gli utenti finali al risparmio energetico attraverso le buone norme ed i piccoli accorgimenti che si possono utilizzare per non sprecare energia;
 - **News:** per visualizzare le informazioni inerenti alle attività effettuate sul campo ed agli aggiornamenti sull'operatività degli interventi.

b. Rendicontazione

Attraverso la piattaforma di gestione potranno essere generati report periodici per la valutazione dell'andamento della comunità e per valutare eventuali estensioni. In particolare potranno essere generati il bilancio energetico e il documento strategico, documenti espressamente previsti da alcune leggi regionali, strutturati appositamente per la valutazione dei risultati e dello sviluppo della comunità energetica.

Il bilancio energetico

Si tratta di un documento contenente dati sullo stato di fatto della comunità. A titolo di esemplificativo:

- Consumo elettrico e termico annuo dei soggetti, diviso per tipo di utilizzo
- Curve di carico,
- Produzione netta e lorda per fonte,
- Quota di rinnovabile,
- Bilancio energetico ed emissivo considerando tutti i vettori energetici usati,
- Consumo per il sistema di mobilità (se il settore dei trasporti è incluso)

- Quantità di energia non auto consumata
- Capacità di accumulo energetico della comunità
- Percentuale di produzione rinnovabile rispetto alla produzione totale,
- Percentuale di energia rinnovabile rispetto ai consumi,
- Percentuale di energia rinnovabile autoprodotta rispetto ai consumi totali,
- Percentuale di autoconsumo,
- Percentuale di autoconsumo da rinnovabili,
- Fattori di emissione,
- Normalizzazione dei consumi per il riscaldamento rispetto ai gradi giorno
- Diagramma di Sankey, ove applicabile
- Diagramma di carico elettrico e termico con modalità di approvvigionamento
- Un set di indicatori di performance

Documento strategico

Si tratta di un documento contenente obiettivi a breve termine (3 anni) e lungo termine (10 anni) per la comunità energetica. A titolo esemplificativo potrà prevedere:

- Un calo dei consumi specifici annuo minimo sul breve e sul lungo periodo;
- Un obiettivo di incremento della produzione rinnovabile rispetto alla produzione totale, finalizzata ad azzerare le emissioni;
- Un obiettivo di aumento della quota di autoconsumo nel breve e nel lungo periodo;
- La promozione della mobilità elettrica locale;
- Una riduzione dei costi energetici dei membri della comunità;

Al fine del raggiungimento degli obiettivi nel documento verranno indicati gli strumenti finalizzati al raggiungimento, come ad esempio:

- Un cambio del mix dei vettori energetici, verso il rinnovabile;
- Una riduzione dei consumi di edifici e processi produttivi, mobilità, illuminazione etc;
- L'installazione di nuovi impianti di produzione e l'ammodernamento dei vecchi;
- L'utilizzo del teleriscaldamento
- Il miglioramento del dispacciamento interno e la rimodulazione della curva di carico;

- Azioni di sensibilizzazione della comunità;
- Installazione di colonnine di ricarica elettrica per la mobilità.

Per ogni azione sarà indicato il budget necessario, il responsabile dell'attuazione, i tempi di ritorno e i risultati previsti in termini di consumi, produzione o emissioni.

d. Gestione Economica

La Società Concessionaria si occuperà anche di redigere annualmente un bilancio di gestione, contenente a titolo di esempio:

- Stato di fatto della comunità energetica: numerosità degli impianti di produzione e dei membri, con analisi statistiche sul bacino servito
- Stato di manutenzione degli impianti
- Consuntivazione dei flussi energetici gestiti all'interno della comunità energetica
- Rapporto sui flussi economici intercorsi fra GSE, comunità energetica e membri
- Analisi dei benefici ambientali ottenuti
- Rendicontazione delle attività di promozione sostenute
- Suggerimenti sulle azioni da mettere in campo per migliorare le prestazioni
- Resoconto della crescita della comunità nell'anno
- Prospettive di sviluppo futuro

2.1.2 Installazione e gestione dei misuratori Energetici

La Società concessionaria si occuperà di installare i misuratori energetici presso i POD dei membri della CER, allo scopo di monitorare e contabilizzare in tempo reale consumi, immissioni e relativi profili di attività, consentendo così di meglio programmare l'evoluzione della comunità energetica. La presenza dei meter sarà anche di importante sostegno per la ricerca di eventuali anomalie o malfunzionamento, in modo tale da permettere un intervento tempestivo. La contabilizzazione diretta dei flussi energetici consentirà una migliore programmazione e stima degli introiti della CER, oltre che la verifica puntuale delle remunerazioni calcolate dal GSE.

2.1.3 Gestione dei rapporti con gli enti

La Società concessionaria si occuperà di gestire i rapporti continui con le autorità, facendo da tramite per i membri e sollevandoli dalle competenze tecniche

necessarie alla gestione dei flussi energetici e degli atti burocratici necessari. La Società concessionaria effettuerà la richiesta di accesso agli incentivi, le eventuali modifiche alle configurazioni e fornirà alle autorità tutte le documentazioni necessarie per l'autorizzazione dei nuovi impianti o per la rendicontazione delle attività della Comunità.

2.1.4 Servizio di tesoreria

La Società Concessionaria riceverà dal GSE le partite economiche indirizzate alla comunità svolgendo servizio di tesoreria, e garantirà la gestione e distribuzione dei pagamenti nel pieno rispetto del regolamento della comunità energetica approvato in fase di costituzione.

2.1.5 Call Center

La Società Concessionaria istituirà un servizio call center operativo nei giorni feriali e festivi dalle ore ... alle ore ...

2.1.6 Sviluppo della Comunità

La Società Concessionaria si impegna allo sviluppo della Comunità energetica attraverso le seguenti attività
Promozione della CER
Progettazione di nuovi impianti
Ricerca di nuovi utenti

a. Promozione della CER

La comunità energetica potrà avere una continua crescita di anno in anno, sviluppando nuovi impianti e accogliendo nuovi membri. La campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione rappresenterà uno strumento operativo indispensabile a favorire e sviluppare un processo collaborativo efficace, indispensabile a garantire la buona riuscita del progetto e, dall'altro, a generare esempi e comportamenti virtuosi che possano agire da volano per lo sviluppo della comunità energetica.

b. Progettazione di nuovi impianti

La Società Concessionaria si occuperà di analizzare, attraverso i report generati tramite la piattaforma, i riscontri degli utenti e gli ulteriori audit energetici che saranno svolti, i possibili scenari di sviluppo della comunità energetica.

A tal fine saranno individuate le superfici più idonee ad ospitare nuovi impianti di produzione e le utenze con i profili di consumo più consoni all'equilibrio energetico della comunità in un'ottica di continua ricerca ed espansione.

c. Ricerca di nuovi utenti

Per il perseguimento di tale obiettivo avrà particolare rilievo la sensibilizzazione dell'utenza circa la possibilità di riqualificare le proprie abitazioni e la promozione di un mutamento negli stili di vita e nella cultura ambientale, stimolando un ruolo più attivo e responsabile da parte dei cittadini.

La scelta più funzionale sarà la diffusione di messaggi chiari e facilmente comprensibili in grado di garantire il raggiungimento dei diversi destinatari attraverso l'impiego di una pluralità di soluzioni, quali strumenti, analogici e digitali.

2.1.7 Manutenzione dell'impianto di produzione

La Società Concessionaria si impegna a garantire il check-up completo delle funzionalità dell'impianto.

2.2. La Società Concessionaria svolgerà le attività suindicate secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato prestazionale allegato sub A al presente contratto nel rispetto delle regolamentazioni e disposizioni normative vigenti in materia.

2.3. La Società Concessionaria dichiara di assumere in via esclusiva su di sé ogni e qualsiasi alea connessa all'esecuzione o alla mancata esecuzione del contratto ed alla forfezzarietà del corrispettivo previsto, rinunciando espressamente ad avvalersi di quanto disposto dagli artt. 1467, 1664 codice civile.

Articolo 3. Disciplina e allegati al contratto

3.1. Lo svolgimento del presente rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto, da quanto previsto nei seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3.2. La Società Concessionaria dichiara di essere perfettamente a conoscenza e di accettare senza riserva il contenuto di tali documenti, avendone presa piena e personale visione e di considerare pertanto lo stesso contrattualmente vincolante:

A. Capitolato prestazionale

B. _____

Articolo 4. Competenza ed idoneità tecnica

La Società Concessionaria è tenuta a certificare ed a garantire la propria idoneità tecnico professionale a svolgere il servizio oggetto del presente contratto, e

consegna alla "CER" alla sottoscrizione del presente contratto:

- a) autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale della sua impresa e del personale in essa impiegato;
- b) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei servizi oggetto del contratto;
- c) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) d.lgs. n. 81/2008 o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del medesimo decreto;
- d) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) elenco del personale e/o dei consulenti impiegati per l'espletamento dei servizi affidati.

In caso di mancata consegna della documentazione suindicata la CER potrà avvalersi della facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto.

Articolo 5. Modalità di espletamento del servizio

5.1 La Società Concessionaria dovrà svolgere le attività affidate secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato prestazionale allegato sub A al presente contratto per costituire parte integrante e sostanziale.

5.2. La Società Concessionaria si impegna a svolgere l'attività oggetto del contratto in stretto e continuo collegamento con la "CER" che fornirà in tempo utile tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per l'espletamento dei servizi sia per iscritto che verbalmente.

5.3. La Società Concessionaria nomina quale Responsabile del presente contratto il _____ del quale garantisce le competenze tecniche ed il possesso dei necessari requisiti e qualificazioni professionali.

La "CER" nomina quale Responsabile del presente contratto e interlocutore diretto della Società Concessionaria e del Responsabile il _____, del quale garantisce le competenze tecniche e professionali. Questi potrà essere sostituito da un incaricato di fiducia solo a seguito di espressa comunicazione scritta della "CER".

5.4. La Società Concessionaria dovrà costantemente aggiornare, anche per iscritto, il Responsabile della "CER" sullo stato, sullo svolgimento e in genere sulle attività

M

svolte, segnalando tempestivamente eventuali problemi e proponendo soluzioni per garantire l'efficienza dei servizi per tutta la durata del contratto.

5.5. Il Responsabile della "CER" verificherà l'esatta esecuzione di ciascuno dei servizi affidati, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite. La violazione degli obblighi anzidetti da parte della Società Concessionaria comporterà per la "CER" la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

5.6. La "CER" potrà richiedere alla Società Concessionaria, che si impegna a provvedervi, una modifica delle modalità di espletamento del servizio, formulando richiesta scritta alla Società Concessionaria con almeno quindici giorni di anticipo rispetto la data del servizio da eseguire; per eventuali situazioni di emergenza il preavviso potrà essere ridotto.

Articolo 6. Personale

6.1. La Società Concessionaria espletterà i servizi mediante personale e collaboratori qualificati, impegnandosi a fornire apposito Elenco contenente nominativi e qualifiche e/o mansioni alla sottoscrizione del presente contratto.

6.2. La "CER" potrà chiedere, a propria discrezione, la sostituzione delle unità di personale che, a proprio insindacabile giudizio, sarà ritenuto non rispondente all'espletamento del servizio. In questo caso Società Concessionaria dovrà provvedere alla sua sostituzione, costituendo l'inadempimento motivo di risoluzione del contratto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile.

6.3. La Società Concessionaria dichiara di applicare ai propri dipendenti il C.C.N.L. _____ e di applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo disciplinato dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi locali o aziendali, provvedendo ad assolvere in favore dei propri dipendenti tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi stabiliti dai suindicati contratti e dalle vigenti norme di legge.

Il "Concessionario" al fine di consentire il controllo del "Concedente" produrrà alla sottoscrizione del presente contratto: a) Documento unico regolarità contributiva (DURC);

b) ulteriore documentazione che la "CER" riterrà opportuna.

6.4 La Società Concessionaria manleva la "CER" da ogni obbligo e/o responsabilità del proprio personale e dei lavoratori autonomi impiegati nell'esecuzione del contratto per quanto attiene ad adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi.

Articolo 7. Sicurezza sul lavoro

7.1. La Società Concessionaria si obbliga ad adottare tutte le misure per la sicurezza dei lavoratori addetti ai Servizi, previste dalle normative vigenti e, in particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto la gestione dei rischi specifici delle attività oggetto del servizio rimane esclusivamente onere della Società Concessionaria.

7.2 La Società Concessionaria si obbliga ad osservare e far osservare ai dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione dell'attività, le disposizioni di legge vigenti e, in particolare, quelle in materia di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

7.3. La "CER" avrà facoltà di controllare in ogni momento che la gestione dei Servizi avvenga nel rispetto, da parte della Società Concessionaria, di tutti gli obblighi sopra descritti ed nell'ipotesi di accertato inadempimento il "Concedente" potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 8. Attrezzature

8.1. La Società Concessionaria per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto è tenuta a dotarsi di propria attrezzatura e strumenti efficienti, rispondenti alle vigenti norme di legge per garantire la perfetta esecuzione dei servizi.

Articolo 9. Durata

La durata del contratto viene concordemente fissata in _____ con decorrenza dal _____ e cessazione automatica alla scadenza in data _____, senza necessità alcuna disdetta scritta.

Articolo 10. Corrispettivo e modalità di pagamento

10.1. Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto viene determinato in misura percentuale pari a 10% (dieci per cento) dei benefici economici effettivamente percepiti dalla CER. (nelle tre tipologie: i. Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete o diversa modalità di valorizzazione ii. Restituzione delle componenti tariffarie relative all'energia condivisa iii. Tariffa incentivante).

10.2. Le attività di progettazione ed esecuzione degli eventuali interventi che la CER intenderà realizzare direttamente, saranno remunerate a parte sulla base dei tariffari professionali e dei computi metrici estimativi elaborati secondo i prezziari di volta in volta vigenti.

Analogamente, nell'eventuale ambito di presentazione di istanze di finanziamento di qualsiasi natura, la Società Concessionaria si farà carico della predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria con remunerazione in base ai tariffari professionali, con obbligo al versamento del corrispettivo esclusivamente al positivo esito dell'istanza.

10.3. Negli importi come sopra determinati sono espressamente ricompresi tutti gli oneri ed i costi inerenti le prestazioni della Società Concessionaria, che resteranno, pertanto, di sua esclusiva pertinenza, senza che null'altro possa essere richiesto al "CER" per alcun titolo, motivo o ragione.

10.4. L'importo convenuto sarà corrisposto mediante bonifico bancario, solo dopo la verifica da parte del Responsabile incaricato dell'avvenuta corretta esecuzione del servizio o delle altre prestazioni a 60 gg. data fattura fine mese.

Articolo 11. Oneri ed obblighi della Società Concessionaria

Oltre a quanto già previsto e disciplinato nel presente atto la Società Concessionaria si impegna a:

- a) Redigere mensilmente un resoconto scritto delle attività effettuate che verrà trasmesso mediante comunicazione a mezzo pec al Responsabile del "CER".
- b) Assicurare per l'erogazione delle prestazioni, personale e collaboratori dotati di adeguata preparazione professionale.
- c) Erogare le prestazioni osservando il Capitolato prestazionale e le indicazioni ulteriori che verranno eventualmente fornite dalla "CER".
- d) Assicurare le prestazioni urgenti in qualunque condizione ed in qualunque momento.

Articolo 12. Responsabilità e Assicurazioni

12.1. La Società Concessionaria dichiara che i servizi oggetto del presente contratto, nei modi e tempi stabiliti, fanno parte delle proprie attività istituzionali e assicura di disporre di un'organizzazione e dei mezzi necessari per l'espletamento degli stessi.

La Società Concessionaria sarà unica responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso la "CER" che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto propria che dei

propri dipendenti nonché per caso fortuito.

12.2. A copertura di eventuali danni arrecati a terzi o alla "CER" causati da responsabilità dei dipendenti o dei collaboratori la Società Concessionaria dichiara di avere stipulato una Polizza di Assicurazione RCT/RCO di responsabilità civile verso terzi.

La Società Concessionaria si impegna a mantenerla attiva a propria cura e spesa per tutta la durata del presente contratto, provvedendo a consegnarne copia e la relativa attestazione di pagamento del premio all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 13. Verifiche

13.1 La "CER" potrà in ogni momento controllare l'operato della Società Concessionaria.

Qualora accerti che l'espletamento dei servizi non rispetti la regola dell'arte ed il rispetto delle normative vigenti richiederà alla Società Concessionaria – mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata - di provvedere entro il termine di quindici giorni alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In caso di inadempimento la "CER" potrà risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli ulteriori ed eventuali danni.

Articolo 14. Divieto di cessione

E' vietata la cessione anche parziale del presente contratto nonché la cessione a terzi dei crediti dallo stesso derivanti, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 codice civile.

Articolo 15. Riservatezza

La Società Concessionaria si impegna direttamente nei confronti del "CER" affinché tutto il personale impiegato non divulghi notizie e/o informazioni riguardanti la "CER" e mantenga la più assoluta riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'impegno di cui al presente punto ha carattere essenziale ed il suo inadempimento determinerà l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 16. Clausola risolutiva espressa

16.1 Il presente contratto si intenderà risolto per fatto e colpa della Società Concessionaria nel momento in cui, verificandosi uno dei casi sotto elencati, la "CER" dichiarerà che intende avvalersi della presente clausola ex art. 1456 codice civile:

- mancato rispetto delle modalità di espletamento del servizio ai sensi dell'articolo 5 e del Capitolato prestazionale, allegato sub A;
- violazione degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi relativi al personale e ai lavoratori autonomi impiegati nell'appalto;
- violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto della normativa vigente;
- mancata consegna della polizza assicurativa;
- mancato rispetto del divieto di cessione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza.

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte della Società Concessionaria della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal "CER" entro 5 (cinque) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Si conviene fin d'ora che, ricorrendo anche una soltanto delle ipotesi di inadempimento previste, verrà sospeso qualsiasi pagamento, anche se per importi già fatturati, nonché esercitata rivalsa su ogni credito vantato.

In ogni caso di risoluzione del contratto, la Società Concessionaria sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti derivanti dall'inadempimento.

Articolo 17. Risoluzione per inadempimento

17.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, la CER, qualora la Società Concessionaria sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, al fine di consentire al Società Concessionaria di rimediare all'obbligazione inadempita.

17.2 La diffida ad adempiere deve essere comunicata tramite lettera raccomandata A.R. o email all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società Concessionaria e deve contenere l'inadempimento contestato.

Articolo 18. Cause di forza maggiore

18.1 Nessuna Parte sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste dal presente Contratto, qualora l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile da circostanze di forza maggiore od eventi imprevedibili secondo l'ordinaria diligenza.

18.2 Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici;

b) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) epidemie, pandemie e contagi.

18.3 Al verificarsi di una Causa di forza maggiore, la Parte interessata dovrà darne senza indugio comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. o e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'altra Parte indicando l'evento che ha determinato il prodursi della Causa di forza maggiore, la data in cui tale evento si è prodotto, e qualora possibile, la prevedibile durata di tale evento ovvero che tale evento ha determinato una Causa di forza maggiore tale da non consentire l'esecuzione temporanea dell'attività.

18.4 Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'attività o la prosecuzione del Contratto, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile e il Contratto dovrà considerarsi risolto e le Parti dovranno considerarsi libere e sciolte da ogni obbligazione derivante dal Contratto.

Articolo 19. Foro competente

Per ogni controversia o questione che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del contratto, nonché per ogni eccezione o contestazione derivante, sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di

Articolo 20. Clausole finali

20.1 Qualsiasi modifica od integrazione del presente contratto dovrà essere formulata per atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti. Non sono ammesse modifiche unilaterali del presente contratto, salvo la possibilità da parte della "CER" di variare il numero delle ore

previste di servizio, previa informazione alla Società Concessionaria tramite comunicazione scritta.

20.2 Qualora si dovessero riscontrare disservizi o inadempienze relative al presente contratto, la "CER" si riserva, secondo la propria discrezione, di inviare contestazione scritta senza che questa debba essere interpretata come rinuncia alla clausola risolutiva espressa.

Articolo 21. Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Tutte le spese ed oneri connessi e dipendenti dal presente contratto sono a carico della Società Concessionaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civile (in quanto applicabili alla presente fattispecie), la Società Concessionaria dichiara di approvare specificatamente gli articoli: art. 2 (Oggetto) art.5 (Modalità di espletamento del servizio), art 6 (Personale), art. 7 (Sicurezza sul lavoro) art. 9 (Durata), art. 10 (Corrispettivo), art. 11 (Oneri e obblighi del "Concessionario") 12 (Responsabilità e Assicurazione), 13 (Verifiche) art. 16 (Divieto di cessione), art. 16 (Clausola risolutiva espressa), art. 17 (Risoluzione per inadempimento 19 (Foro competente), art 20 (Clausole finali)

Società Concessionaria

Allegato: Definizione dei Corrispettivi

Corrispettivi derivanti dalla valorizzazione dell'energia conferita nella disponibilità della CER

Al concessionario spetterà il 100% (cento per cento) dei benefici economici generati dagli impianti di produzione FER realizzati con oneri interamente a proprio carico e valorizzati nell'ambito della CER.

Se il Concedente parteciperà al finanziamento di uno o più impianti di produzione FER, con fondi propri o altri finanziamenti pubblici a fondo perduto, i benefici economici generati da tali impianti saranno suddivisi proporzionalmente alla percentuale di investimento sostenuto da ciascuna delle Parti.

In applicazione a quanto sopra le ripartizioni dei benefici per gli impianti rientranti all'interno del perimetro della Concessione saranno i seguenti:

N.	Denominazione dell'impianto	Potenza kWp	% Concessionario	% Concedente
1	Impianto Scuola secondaria di I grado Petrarca	53,1	100%	0%
2	Impianto Scuola primaria/infanzia Isidoro del Lungo	36,6	100%	0%
3	Impianto Scuola primaria/infanzia Mazzini	64,8	100%	0%
4	Impianto Scuola secondaria I grado Mochi	81,3	100%	0%
5	Impianto Liceo artistico	25,8	100%	0%
6	Impianto Scuola primaria L. da Vinci	83,7	100%	0%
7	Impianto Scuola primaria Don Milani	97,2	100%	0%
8	Impianto Scuola infanzia staccia Buratta	34,2	100%	0%
9	Impianto Asilo nido La Farfalla	21,6	100%	0%
10	Impianto Liceo scientifico Vasarri	62,4	100%	0%
11	Impianto Palazzetto dello sport	216,3	100%	0%
12	Impianto Centro documentazione	11,7	100%	0%
13	Impianto Scuola primaria Giotto	25,2	100%	0%
14	Impianto Scuola dell'infanzia Il Prato	14,1	100%	0%
15	Impianto Asilo nido La Coccinella	31,2	100%	0%
16	Impianto Scuola dell'infanzia Vittorio emanuele II	4,8	100%	0%
17	Impianto scuola infanzia Pestello	16,2	100%	0%
18	Impianto URP Levane - Piccolo Principe	7,2	100%	0%
19	Impianto Centro culturale La Ginestra	15,0	100%	0%
20	Impianto Scuola levanella	26,4	100%	0%
21	Impianto Cimitero Comunale A	43,5	100%	0%
22	Impianto Cimitero Comunale B	75,0	100%	0%
23	Impianto Cimitero Comunale C	51,6	100%	0%


Ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui alla tabella precedente le Parti terranno esclusivamente conto dei conteggi effettuati dalla CER nel rispetto del Regolamento dalla stessa adottato.

Corrispettivi derivanti dall'autoconsumo fisico dell'energia prodotta

Al Concessionario spetterà un corrispettivo commisurato al valore dell'energia prodotta dagli impianti di produzione FER realizzati con oneri interamente a proprio carico, autoconsumata fisicamente in sito e non immessa in rete.

Il risparmio generato grazie all'autoconsumo fisico degli impianti finanziati dal Concessionario sarà suddiviso fra Concessionario e Concedente.

La quota di energia autoconsumata fisicamente dall'edificio su cui saranno installati gli impianti sarà calcolata come la differenza fra l'energia prodotta dall'impianto, misurata dal relativo contabilizzatore M1, e l'energia immessa in rete dall'edificio, misurata dal contatore M2, come da schema seguente:



Tale quota di energia sarà valorizzata economicamente attraverso il valore di riferimento, per ciascuna fascia di consumo, ricavato dal Contratto di fornitura di energia elettrica tempo per tempo in essere presso il singolo edificio.

Una volta definito il valore economico dell'energia autoconsumata in sito, tale importo sarà suddiviso tra Concessionario e Concedente secondo percentuali riportate nella tabella seguente:

N.	Denominazione dell'impianto	Potenza kWp	% Concessionario	% Concedente
1	Impianto Scuola secondaria di I grado Petrarca	53,1	85%	15%
2	Impianto Scuola primaria/infanzia Isidoro del Lungo	36,6	85%	15%
3	Impianto Scuola primaria/infanzia Mazzini	64,8	85%	15%
4	Impianto Scuola secondaria I grado Mochi	81,3	85%	15%
5	Impianto Liceo artistico	25,8	85%	15%
6	Impianto Scuola primaria L. da Vinci	83,7	85%	15%
7	Impianto Scuola primaria Don Milani	97,2	85%	15%
8	Impianto Scuola infanzia staccia Buratta	34,2	85%	15%
9	Impianto Asilo nido La Farfalla	21,6	85%	15%
10	Impianto Liceo scientifico Vasarri	62,4	85%	15%
11	Impianto Palazzetto dello sport	216,3	85%	15%
12	Impianto Centro documentazione	11,7	85%	15%
13	Impianto Scuola primaria Giotto	25,2	85%	15%

14	Impianto Scuola dell'infanzia Il Prato	14,1	85%	15%
15	Impianto Asilo nido La Coccinella	31,2	85%	15%
16	Impianto Scuola dell'infanzia Vittorio emanuele II	4,8	85%	15%
17	Impianto scuola infanzia Pestello	16,2	85%	15%
18	Impianto URP Levane - Piccolo Principe	7,2	85%	15%
19	Impianto Centro culturale La Ginestra	15,0	85%	15%
20	Impianto Scuola levanella	26,4	85%	15%
21	Impianto Cimitero Comunale A	43,5	85%	15%
22	Impianto Cimitero Comunale B	75,0	85%	15%
23	Impianto Cimitero Comunale C	51,6	85%	15%

In caso di co-finanziamento degli impianti da parte del Concedente, le percentuali di cui alla tabella precedente, saranno riproporzionate considerando la percentuale di investimento sostenuto dal Concessionario.

Corrispettivi da erogazione del servizio di gestione della CER

Al Concessionario spetteranno i corrispettivi derivanti dall'erogazione del servizio di gestione della CER, secondo quanto previsto dal contratto di servizio allegato alla Convenzione.

Fermo restando quanto dettagliatamente specificato nel contratto di servizio di cui sopra, al Concessionario spetterà un corrispettivo per la gestione pari al 10% (dieci per cento) del valore economico dei benefici economici effettivamente incassati dalla CER, attuando, mediante tale meccanismo di remunerazione, un trasferimento del rischio di ottenimento dei benefici in capo al Concessionario stesso.

Ritenuto altresì utile valutare di fare ricorso a forme di cooperazione a lungo termine con operatori privati, richiedendo agli stessi la formulazione di proposte di intervento volte alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile;

Tenuto conto che lo strumento previsto dall'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 appare quello più idoneo allo scopo, poiché consente di effettuare i suddetti interventi finanziando i costi dell'investimento con capitali privati e con le economie derivanti dal risparmio energetico ottenuto;

Tenuto conto che con nota prot. atti n. 18656 del 28/04/2022 (integrata con nota prot. atti n. 23890 del 27/05/2022) è pervenuta a questa Amministrazione una proposta di Partenariato pubblico privato in project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. volta alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Montevarchi;

Vista la proposta presentata dalla Società Green Wolf/SIM TEL e costituita dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

Elaborato	Descrizione
1	PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
1.1	Elenco elaborati
1.2	Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale e allegati
1.3.1	Autodichiarazioni relative alA4 possesso dei requisiti di ordine generale Green Wolf
1.3.2	Autodichiarazioni relative alA4 possesso dei requisiti di ordine generale Gruppo Sim Tel
1.4.1	Certificazioni di qualità Green WolfA4
1.4.2	Certificazioni di qualità GruppoA4 Sim Tel
1.5.1	Documenti di identità delA4 sottoscrittore Green Wolf
1.5.2	Documenti di identità delA4 sottoscrittore Gruppo Sim Tel
1.6	Dichiarazione cauzioni A4
2	Executive summary
2.1	Executive Summary A4
3	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE
3.1	Relazione tecnica A4
3.2	Schede degli impianti A4
3.3	Specificazione delle caratteristicheA4 del servizio e della gestione
3.4	Computo Metrico Estimativo A4
3.5	Quadro Economico A4
4	CONVENZIONE

4.1	Bozza di Convenzione	Cartella
All. 4	Indicatori di <i>Performance</i>	A4
All. 5	Regolamento	A4
All. 6	Statuto	A4
All. 7	Contratto di gestione	A4
All. 8	Distribuzione dei benefici	A4

5 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

5.1	Relazione illustrativa al PEF	A4
5.2	Relazione illustrativa al PSC	A4
5.3	Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta	A4
5.4	Piano economico e finanziario asseverato	A4

Dato atto che la Società Green Wolf/SIM TEL nella proposta offre, con oneri interamente a Suo carico:

- Progettazione, realizzazione e conduzione di 23 impianti fotovoltaici (potenza complessiva 1.099 MWp) su edifici di proprietà comunale con un investimento iniziale complessivo, pari ad 2.230.219,16 €.
- Il pagamento di un canone di affitto al Concedente (Comune di Montevarchi) sulle superfici/aree di proprietà comunale;
- Produzione di energia dagli impianti realizzati dando la possibilità al Concedente (Comune di Montevarchi) di comprare la medesima ad un prezzo agevolato, o meglio con uno sconto del 15% rispetto al prezzo pagato in bolletta.
- L'Energia prodotta in eccesso (e non consumata direttamente dal Concedente) sarà messa a disposizione e valorizzata all'interno della Comunità Energetica. Gli importi economici, derivanti da tale valorizzazione, saranno ripartiti tra Concessionario, in qualità di produttore e quale unica fonte di remunerazione dell'investimento sostenuto dallo stesso, ed i Consumatori che aderiranno alla CER (cittadini, imprese, il Comune stesso, ecc.).
- Tempi di realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma presentato;
- il rischio di mancato ottenimento della remunerazione è interamente a carico del Concessionario (Green Wolf/SIM TEL), senza alcun rischio per il Concedente (Comune di Montevarchi).

Dato atto, altresì, che la proposta prevede che:

- Il Proponente (Green Wolf/SIM TEL), con oneri interamente a Suo carico, propone la costituzione della **COMUNITA' ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO**, avente le principali caratteristiche puntualmente, di seguito sintetizzate, rappresentate nella Bozza di Statuto, nel Regolamento di Esercizio e nel Contratto di Servizio allegati alla proposta presentata:
 - La CER è una società consortile a responsabilità limitata (scarl) avente scopo mutualistico fra i soci e persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali;
 - la CER non avendo fini di lucro non prevede una distribuzione di utili, ma opera mediante distribuzione dei benefici economici dovuti ai propri membri, in relazione alla valorizzazione dell'energia prodotta e scambiata;
 - la CER attraverso la gestione sopra descritta permette la costituzione di un fondo per la lotta alla povertà energetica a favore delle fasce deboli;
 - I costi di costituzione nonché tutti gli oneri, sia operativi che economici sono interamente a carico del Concessionario (Green Wolf/SIM TEL), senza ulteriori impegni a carico del Concedente (Comune di Montevarchi);
 - Chiunque (soggetto pubblico o privato) ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 199/2021 può aderire alla CER:

M

- Concedente e Concessionario assumono il titolo di soci fondatori con maggiori diritti rispetto agli altri soci;
- Il Concedente designa il Presidente del Comitato Direttivo;
- È Istituito un Comitato Tecnico Scientifico (con compiti esecutivi e/o consultivi);
- È prevista l'adesione a partnership nazionali e internazionali sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società consortile;
- È prevista l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
 - È previsto il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati.
- Il Concessionario si impegna a fornire tutti i servizi necessari alla Scarl a fronte della stipula di un "contratto di servizio", già allegato alla proposta, con lo scopo di non aggravare, con costi fissi e anticipati, né il Concedente (Comune di Montevarchi) né terzi. Tale impegno da parte del Concessionario permette di non chiedere alcuna anticipazione per i servizi che saranno erogati.
- La proposta ha i seguenti previsti effetti sul bilancio dell'Ente:
- Attivo ® Canone di affitto pari ad € 12.089,00 annuo per 20 anni;
- Passivo ® Riduzione della spesa nella proposta presentata (stimata nella proposta presentata in € 3.408,24 annui);
- Investimenti ® nessun impatto, investimenti integralmente a carico del Concessionario.

Considerato che l'attuazione della proposta potrà avere i seguenti effetti benefici:

- Economici: flusso destinato ai cittadini consumatori pari a 43.888,09 € al primo anno, che grazie alla crescita della CER porterà i benefici a vita intera a 3.157.317,87 €.
- Ambientali: Risparmio nel primo anno di 259 TEP e 369 tonnellate di CO₂ evitate annualmente grazie agli impianti realizzati dal Concessionario. La CER in 20 anni consentirà di risparmiare complessivamente 18.631 TEP, e di evitare 26.534.547 tonnellate di CO₂.
- Lotta alla povertà energetica: il Fondo per la Lotta alla Povertà Energetica consentirà di attuare efficaci politiche sociali di sostegno alle fasce deboli;
- Percentuale di autosufficienza energetica stimata a vita intera: si stima che il progetto consenta al territorio comunale di ottenere, con i soli impianti a servizio della CER, una copertura in autoconsumo del 20% dei consumi totali.

Ricordato che l'art. 180, comma 8, definisce la tipologia dei contratti di Partenariato pubblico privato, tra i quali vi rientrano: la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti dello stesso art. 180;

Rilevato che il Partenariato pubblico privato:

1. può presentare notevoli vantaggi, insiti nella natura collaborativa e di simmetria di obiettivi ed interessi del rapporto di partenariato che, infatti: è funzionale a stimolare maggiore efficienza, produttività e ricerca di soluzioni innovative da parte del privato; stimola la corretta realizzazione dell'opera e la sua efficiente gestione;
2. i pagamenti della PA vengono erogati solo al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi fissati dalla PA stessa;
3. incentiva un costante monitoraggio degli standard fissati dalla PA la quale, come anticipato, potrà decurtare il pagamento dei corrispettivi pattuiti; è funzionale a creare le condizioni per lo sviluppo strutturale e a lungo termine dei servizi connessi alla realizzazione delle opere, assicurandone il rispetto dei livelli qualitativi fissati nel contratto e relativi allegati;
4. consente di trarre il massimo dei benefici derivanti dall'impiego delle risorse del settore privato, idoneo a conseguire efficienza e innovazione garantendo al contempo la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici;
5. offre maggiori garanzie di esecuzione del progetto in relazione al quale l'Amministrazione può contare su operatori specializzati e professionalizzati; stimola la progettazione di interventi che siano

necessari alla gestione efficiente del servizio; consente di dilazionare nel tempo e per tutto il periodo di durata del partenariato il corrispettivo a carico dell'Amministrazione;

Rilevato che ai sensi del punto 5 delle Linee guida n. 9 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al contratto di Partenariato pubblico privato è allegata la matrice dei rischi (Allegato A), elaborata dal RUP ed è definita sulla base delle caratteristiche specifiche della prestazione oggetto del contratto, con l'obiettivo di disciplinare ex ante le modalità ed i limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base del P.E.F. ed offerte in sede di gara; che pertanto la matrice dei rischi presentata dal RUP prevale su quella proposta dal proponente;

Richiamata la propria deliberazione n. 148 del 07/06/2022 "Atto di indirizzo per nomina personale per attivazione Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Montevarchi;

Vista la matrice dei rischi predisposta dal RUP e approvata con determinazione n. 649 del 28/06/2022 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la progettazione, realizzazione e conduzione di n. 26 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale, per un importo pari a € 2.472.594,20 IVA inclusa, secondo il seguente quadro economico:

VOCE	DESCRIZIONE LAVORI A CORPO	IMPOR TO
A) LAVORI:		
A.1	Realizzazione delle opere	€ 1.991.858,22
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 39.837,16
Sommano totale A)		€ 2.031.695,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
b.1	Progetto di fattibilità tecnico-economica Spese di predisposizione della proposta	€ 55.437,50
b.2	Progetto Definitivo	€ 2.314,66
b.3	Progetto Esecutivo	€ 40.506,47
b.4	Spese tecniche per Direzione Lavori	€ 37.034,49
b.5	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 28.933,19
b.6	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale	€ 9.258,62
b.7	Incentivo R.U.P. *	€ 20.316,95
b.8	Contributo CNPAIALP (4% b.2, b.3, b.4, b.5, b.6)	€ 4.721,90
b.9	I.V.A. Spese tecniche e Cassa (22% di b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.8)	€ 39.205,50
Sommano parziale B)		€ 237.729,28
b.10	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 203.169,54
Sommano totale B)		€ 440.898,82
A+B	IMPOR TO TOTALE DELL'OPERA	€ 2.472.594,20

M.

Evidenziato che per garantire l'esatto svolgimento del procedimento amministrativo si rende necessario:

- l'approvazione del progetto di fattibilità e la dichiarazione di pubblico interesse in funzione degli obiettivi pubblici qui descritti. Con la medesima deliberazione si approva la proposta del contratto di concessione e gestione adeguatamente strutturato adeguato a coprire il periodo di anni 20;
- l'approvazione, con delibera del consiglio comunale, del contratto di concessione e gestione adeguatamente strutturato adeguato a coprire il periodo di anni venti, corredato dal piano economico finanziario e concessione del diritto di superficie e di utilizzo delle infrastrutture in favore dell'aggiudicatario per eguale periodo, ai sensi della lett. l), comma 2, art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 "l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni...";
- procedere all'adozione della deliberazione di modifica al programma dei lavori pubblici;

Rilevato che la proposta di Partenariato pubblico privato di cui si tratta riveste carattere di pubblico interesse per il Comune di Montevarchi;

Ritenuto pertanto di interesse pubblico e fattibile la proposta presentata dalla società Green Wolf/SIM TEL, dando mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Ambiente di proseguire nell'iter previsto dalla normativa vigente attraverso successive e competenti determinazioni;

Preso atto che per quanto sopra, si rende necessario aggiornare, mediante specifica variazione, il vigente Programma Triennale dei Lavori Pubblici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/02/2022;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede:

- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (comma 1);
- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici (comma 3);

Considerato che in data 9 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

Vista l'art. 8 comma 1 lettera d) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni)" che, per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 76/2020 e fino alla data del 30 giugno 2023, prevede: le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19;

Ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DM 16/01/2018, n. 14, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvati con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tenuto conto che:

- il rapporto concessorio, di cui alla proposta in oggetto, presentata al Comune di Montevarchi, si instaura tra Concedente e Concessionario;
- la natura dei servizi della concessione di cui sopra, è la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili e di una Comunità Energetiche Rinnovabile (Cer), non sono dunque classificabili come "servizi pubblici locali";
- per garantire la coerenza ed il rispetto alla disciplina europea in tema di servizi pubblici locali, secondo quanto evidenziato all'art. 34, comma 20, del decreto legge 179/2012, gli Enti di affidamento del servizio sono tenuti a predisporre e a pubblicare una relazione per motivare le proprie decisioni;
- *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";*
- Sono esplicitamente esclusi dalla predisposizione della relazione tutti gli enti affidanti servizi di distribuzione del gas naturale e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché la gestione delle farmacie comunali (D.L. 179/2012, art. 34 comma 25).
- Pertanto, le attività della CER non sono sottoposte all'obbligo di relazione ex art. 34 in quanto hanno ad oggetto un servizio di fornitura di energia elettrica.

Ritenuto di proporre, altresì al Consiglio comunale l'adozione concernenti l'inserimento negli strumenti di programmazione dell'Ente, sulla base della normativa vigente (programma triennale dei lavori pubblici), anche quale atto fondamentale, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000-TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore economico finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2022, immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per le annualità 2022/2024;

Richiamate inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- il D.M. n. 14/2018 del M.I.T.;
- il T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 così come integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili" e con il D.Lgs. n. 126/2014;
- le Linee Guida ANAC n. 9 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Guida MEF per la redazione di contratti di concessione di opere pubbliche in PPP;

Considerato che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, necessita richiedere altresì il parere dell'organo di revisione, in ordine alle modalità di gestione del servizio di Partenariato pubblico privato mediante proposta di concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e conduzione di n. 23 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale;

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, formula la presente proposta di deliberazione anche in relazione alla sua immediata eseguibilità;

A voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, di pubblico interesse e pertanto di approvare, riconoscendone la fattibilità ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e anche ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001, la proposta di fattibilità tecnica ed economica di Partenariato pubblico privato mediante proposta di concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, pervenuta per mezzo PEC con note prot. n. 18656/2022 e così come integrata con prot. n. 23890/2022, avente per oggetto la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile (CER) nel Comune di Montevarchi;

3) di dare atto che con l'approvazione della proposta di Partenariato pubblico privato si intende espressamente approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la progettazione, la realizzazione e la conduzione di n. 23 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale, per un importo pari a € 2.472.594,20 IVA inclusa, costituito dagli elaborati indicati in premessa e secondo il seguente quadro economico:

VOCE	DESCRIZIONE LAVORI A CORPO	IMPORTO
A) LAVORI:		
A.1	Realizzazione delle opere	€ 1.991.858,22
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 39.837,16
Sommano totale A)		€ 2.031.695,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
b.1	Progetto di fattibilità tecnico-economica Spese di predisposizione della proposta	€ 55.437,50
b.2	Progetto Definitivo	€ 2.314,66
b.3	Progetto Esecutivo	€ 40.506,47
b.4	Spese tecniche per Direzione Lavori	€ 37.034,49
b.5	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 28.933,19
b.6	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale	€ 9.258,62
b.7	Incentivo R.U.P. *	€ 20.316,95
b.8	Contributo CNPAIALP (4% b.2, b.3, b.4, b.5, b.6)	€ 4.721,90
b.9	I.V.A. Spese tecniche e Cassa (22% di b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.8)	€ 39.205,50
Sommano parziale B)		€ 237.729,28
b.10	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 203.169,54
Sommano totale B)		€ 440.898,82
A+B	IMPORTO DELL'OPERA TOTALE	€ 2.472.594,20

da realizzare con finanziamento a totale carico del proponente;

4) di dare atto che il canone annuale proposto e derivante dall'affitto del diritto di superficie, risultante dall'offerta economica è di € 12.089,00;

5) di precisare che in merito alle attività di progettazione il RTI costituendo solleva l'Amministrazione comunale e la struttura tecnica da qualunque responsabilità in merito ai rapporti, sia economici sia della proprietà intellettuale del progetto, intercorrenti tra loro e i progettisti;

6) di precisare che il valore dell'IVA rappresenta un costo per gli enti pubblici e che pertanto deve essere ricompreso nella globalità dei costi;

7) di dare atto che qualora dovessero essere approvate e vigenti le norme di cui al nuovo schema di "Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il relativo progetto vi dovrà essere adeguato;

8) di riconoscere sostenibile la proposta dal punto finanziario in quanto non prevede oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale;

9) di modificare l'art. 43 "Effetti della cessazione del contratto" della Bozza di Convenzione in modo che preveda la facoltà, in capo all'Amministrazione, di richiedere, in occasione della cessazione del contratto, senza alcun onere a proprio carico, la rimozione e lo smaltimento degli impianti installati. Tale modifica è richiesta al fine di tutelare l'Amministrazione dal rischio che, al termine della Concessione, gli impianti FER realizzati comportino oneri di rimozione e smaltimento in capo alla stessa Amministrazione e senza che vi sia alcun vantaggio economico derivante dall'energia prodotta;

10) di adottare inoltre modifica al Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e all'elenco annuale dei lavori 2022, secondo le seguenti schede, allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- Scheda B – Elenco delle opere incompiute
- Scheda C – Elenco degli immobili disponibili
- Scheda D – Elenco degli interventi
- Scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale
- Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

11) di dare atto che la modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici e all'elenco annuale in oggetto costituiscono variazione al DUP 2022-2024 nella parte afferente le previsioni di opere pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 21 dicembre 2021;

12) di dare atto che la presente deliberazione, comprensiva delle schede costituenti il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024, così come modificato, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web dell'Amministrazione comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

13) di rimandare a successive deliberazioni del Consiglio comunale:

- a) la deliberazione di approvazione del contratto di concessione e gestione adeguatamente strutturato adeguato a coprire il periodo di anni venti che preveda, all'art. 43 "Effetti della cessazione del contratto" Bozza di Convenzione le modifiche di cui al punto 9) del deliberato
- b) la deliberazione di modifica al programma dei lavori pubblici;

14) di riconoscere alla società Green Wolf/SIM TEL la qualifica di promotore ex comma 15 art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

15) di dare atto che il promotore godrà del diritto di prelazione previsto dall'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

M

16) di dare atto che si andrà a stipulare un "contratto di partenariato pubblico privato", ovvero un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsto dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat;

Con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL VICE SINDACO
Bucciarelli Cristina

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.



Determinazione n° 134 del 26/01/2023

Settore: 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Ufficio proponente: 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI E DI UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI PER LA DURATA DI ANNI 20 - CIG 9346785AFA - CUP E74H22000880005 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. atti n. 18656 del 28/04/2022 (integrata con nota prot. atti n. 23890 del 27/05/2022) è pervenuta a questa Amministrazione una proposta dal RTI Green Wolf/SIM TEL di Partenariato pubblico privato in project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. volta alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Montevarchi;

- che il RTI Costituendo Società Green Wolf/SIM TEL nella proposta offre, con oneri interamente a Suo carico:

- Progettazione, realizzazione e conduzione di 23 impianti fotovoltaici (potenza complessiva 1.099 MWp) su edifici di proprietà comunale con un investimento iniziale complessivo, pari ad 2.230.219,16 €.
- Il pagamento di un canone di affitto al Concedente (Comune di Montevarchi) sulle superfici/aree di proprietà comunale;
- Produzione di energia dagli impianti realizzati dando la possibilità al Concedente (Comune di Montevarchi) di comprare la medesima ad un prezzo agevolato, o meglio con uno sconto del 15% rispetto al prezzo pagato in bolletta.
- L'Energia prodotta in eccesso (e non consumata direttamente dal Concedente) sarà messa a disposizione e valorizzata all'interno della Comunità Energetica. Gli importi economici, derivanti da tale valorizzazione, saranno ripartiti tra Concessionario, in qualità di produttore e quale unica fonte di remunerazione dell'investimento sostenuto dallo stesso, ed i Consumatori che aderiranno alla CER (cittadini, imprese, il Comune stesso, ecc.).
- Tempi di realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma presentato;

il rischio di mancato ottenimento della remunerazione è interamente a carico del Concessionario (Green Wolf/SIM TEL), senza alcun rischio per il Concedente (Comune di Montevarchi).

- che nella proposta è prevista altresì:

la costituzione della COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO, con forma giuridica di Scarl avente caratteristiche rappresentate nella Bozza di Statuto, nel Regolamento di Esercizio e nel Contratto di Servizio allegati alla proposta presentata;

l'impegno del Proponente a fornire tutti i servizi necessari alla Scarl a fronte della stipula di un "contratto di servizio", (allegato alla proposta), con lo scopo di non aggravare, con costi fissi e anticipati, né il Concedente (Comune di Montevarchi) né terzi. Tale impegno da parte del Concessionario permette di non chiedere alcuna anticipazione per i servizi che saranno erogati;

-con Delibera di Giunta Municipale n. 148 del 07/06/2022 il Dirigente del 3 Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Montevarchi Ing. Antonio Longo è stato nominato Rup del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;

- con determinazione n. 649 del 28/06/2022 il Dirigente del 3 settore Lavori Pubblici e Ambiente ha redatto, sulla base delle caratteristiche specifiche della proposta presentata, la matrice dei rischi che, ai sensi del punto 5 delle Linee Guida Anac n. 9, viene utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 29/06/2022 avente per oggetto "APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI", veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e data indicazione agli uffici competenti di individuare, tramite una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e conduzione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 12/07/2022 è stato approvato lo schema di concessione e gestione adeguatamente strutturato adeguato a coprire il periodo di anni venti, corredato dal piano economico finanziario e concessione del diritto di superficie e di utilizzo delle infrastrutture in favore dell'aggiudicatario per eguale periodo, e si è provveduto a modificare il Programma dei lavori Pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori 2022;

- con la determina a contrarre del Dirigente del 3° settore Lavori Pubblici – Ambiente n. 780 del 08/08/2022:

- è stata indetta una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della concessione mediante Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI",

- si è posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato alla proposta presentata dal promotore ed approvato con Delibera di Giunta n. 170 del 29/06/2022 dal quale si evince che:
 - Che il quadro economico dell'intervento prevede un importo totale dell'opera (comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione) l'importo degli investimenti proposti è pari a € 2.472.594,20 al netto dell'IVA;
 - Che la durata prevista per la concessione è prevista in anni 20 (venti)
- è stato stimato in € 6.156.878,00 iva esclusa (euro seimilionicinquantaseimilaottocentotrentotto/00) il valore della concessione prendendo come riferimento i valori indicati nel Piano Economico e Finanziario presentato dal Promotore ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29/06/2022 per l'intero periodo di durata della concessione pari ad anni 20 (venti);
- è stato indicato di svolgere la selezione attraverso la Piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" (START) stabilendo che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b-bis art. 183 co. 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'art. 36 co. 9 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed esclusione a delle offerte anormalmente basse;
- sono stati individuati i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa e dell'offerta economica demandando all'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle procedure di gara, il compito di predisporre gli atti necessari per l'affidamento della concessione di cui sopra;
 - con determinazione n. 811 del 22/08/2022 il Responsabile dell'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle Procedure di Gara approvava gli atti necessari per lo svolgimento telematico della procedura in oggetto tramite la Piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" (START);
 - un estratto del bando di gara è stato pubblicato in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia nei modi, forme e termini previsti:
 - nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 18/08/2022-451830-2022-IT;
 - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 22/08/2022 5° Serie Speciale;
 - su due quotidiani nazionali (La Notizia Ed. Nazionale e Il Messaggero) e su due quotidiani locali (Il Fatto Quotidiano Ed. Centro Nord e Il Giornale Centro Sud);
 - sul sito istituzionale internet del Comune di Montevarchi, sulla piattaforma ANAC, sul sito web del Mit e sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana;
 - entro il termine per la presentazione delle offerte previsto dal disciplinare di gara è pervenuta una sola offerta da parte del promotore del progetto;
 - con determinazione n. 897 del 22/09/2022, in esito alla seduta di verifica della documentazione amministrativa, è stato ammesso a partecipare alla successiva fase di gara l'unico operatore economico partecipante alla selezione;
 - con determinazione n. 886 del 19/09/2022 è stato nominato il seggio per l'apertura delle buste amministrative di gara composto da:
 - Ing. Antonio Longo Dirigente Settore L. P. e Ambiente Presidente Seggio
 - Galletti Angela Istruttore Amministrativo Testimone
 - Dott.ssa Stefania Cei Istr. Dir. Amministrativo Testimone Segretario verbalizzante
 - con determinazione n. 908 del 22/09/2022 è stata nominata la commissione per la valutazione tecnica ed economica delle proposte pervenute composto da:

W

- Arch. Alfredo D'Ercole Direttore Tecnico Studio D'Ercole Presidente
 - Commissione
 - Ing. Maria Chiara Papini Istruttore Direttivo Tecnico Commissario
 - Arch. Paola Bucci Istruttore Direttivo Tecnico Commissario
 - Dott.ssa Stefania Cei Istruttore Direttivo Amministrativo Segretario
- Verbalizzante

CONSIDERATO CHE all'esito dell'esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, con determinazione n. 1034 del 26/10/2022 sono stati approvati i verbali di gara e la stessa è stata aggiudicata (aggiudicazione non efficace) ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **per la durata di 20 anni l'attività di progettazione, realizzazione, e conduzione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili e per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile alla società alla RTI COSTITUENDO GREEN WOLF/SIMTEL CON SEDE LEGALE A Roma in via del Tritone, 102, che ha ottenuto il seguente punteggio:**

FORNITORE	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Offerta Economica	Rialzo %	Punteggio Completivo
RTI costituendo Green Wolf s.r.l. e Gruppo Sim Tel s.r.l	23	30	canone concessorio annuo offerto € 11.011,00 sconto offerto pari al 15.02% sul costo della bolletta	0.10%	53

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione non è efficace fino all'esito della verifica del possesso dei requisiti;
 - il Responsabile della U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle Procedure di Gara, con nota in data 24 gennaio 2023 prot. atti n. 4056, trasmetteva al Dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente e RUP del procedimento, Ing. Antonio Longo, gli esiti dei controlli effettuati, al fine di consentire l'adozione degli atti di competenza (dichiarazione di efficacia della determina di aggiudicazione);
 - con la stessa nota veniva specificato che i controlli sono stati eseguiti sul Raggruppamento Temporaneo Green Wolf srl e Gruppo Sim Tel srl, che hanno indicato quali ausiliari per la progettazione Sofein Spa e Upgrading Services Spa per il requisito dell'attestazione SOA categoria OG 9 classifica IV-bis;
 - sempre nella citata nota si comunica che in data 22/12/2022 con prot. atti n. 5688 è pervenuto l'atto di costituzione della società di progetto Energy Montevarchi srl e che le verifiche sono state eseguite anche su tale operatore economico senza che siano risultate cause ostative alla sottoscrizione del contratto;

DATO ATTO del positivo riscontro dei controlli effettuati e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 1034/2022;

DATO ATTO CHE il CUP è il seguente: **E74H22000880005**

DATO ATTO CHE il CIG è il seguente: **9346785AFA**

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopraesposte di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 7;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50/2016 (e smi);
- Il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così come integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili" e con il D.Lgs. n. 126/2014;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del Decreto sindacale n. 41 del 12/07/2022 con il quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente;

CONSIDERATO che ai sensi di cui all'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 -T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2023, immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2023-2025;

DETERMINA

DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e per la durata di 20 anni l'attività di progettazione, realizzazione, e conduzione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili e per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile alla **RTI COSTITUENDO GREEN WOLF/SIMTEL CON SEDE LEGALE A Roma in via del Tritone, 102, C.F./P.IVA 16956661009** che ha ottenuto il seguente punteggio:

FORNITORE	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Offerta Economica	Rialzo %	Punteggio Complessivo
RTI costituendo Green Wolf s.r.l. e Gruppo Sim Tel s.r.l	23	30	canone concessorio annuo offerto € 11.011,00 sconto offerto pari al 15.02% sul costo della bolletta	0.10%	53

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 184 è stata costituita una società di progetto in forma di società a responsabile limitata denominata ENERGY MONTEVARCHI srl con la quale si procederà alla stipula del contratto;

DI DARE ATTO che a fronte della disponibilità dell'immobile al Comune di Montevarchi non compete alcun canone di disponibilità ai sensi di quanto indicato nell'art. 180 comma 4 del

Codice dei contratti e che l'investimento e le spese necessarie per tutta l'operazione risultano a carico del promotore aggiudicatario;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito comunale ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle procedure di gara per gli adempimenti di competenza.

Montevarchi, 26/01/2023

IL DIRIGENTE
ANTONIO LONGO / ArubaPEC S.p.A.


Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali”, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.LGS. 50/2016) ed articolo 2, comma 1, lett. M) ed articolo 15 del D.lgs n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.lgs n. 102/2014.

2. Il Concedente con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 07/06/2022 ha approvato l’“Atto di indirizzo per nomina personale per attivazione partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile (CER) nel Comune di Montevarchi”.

3. Il Concedente con determina n. 649 del 28/06/2022 ha approvato la matrice dei rischi predisposta, ai sensi del punto 5 delle Linee guida ANAC n. 9 di attuazione del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) incaricato.

4. All’esito dell’istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il Concedente, in data 29/06/2022, con delibera della Giunta Comunale n. 170 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la progettazione, la realizzazione e la conduzione degli impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale”, del costo complessivo di € 2.472.594,20 nel rispetto del Quadro Economico, e dichiarato la fattibilità dell’operazione di partenariato pubblico privato riconoscendo



alla Società GreenWolf/SimTel la qualifica di promotore, con diritto di prelazione, ex art. 15 art. 183 del D.lgs. n. 50/2016.

5. Con la medesima delibera di cui al precedente punto del 29/06/2022 il Concedente ha dichiarato di pubblico interesse la proposta approvata, riconoscendone la fattibilità tecnica economica della stessa e ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e degli Elaborati Progettuali per la realizzazione di n. 23 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale, per un importo pari a € 2.472.594,20 IVA inclusa, da realizzare con finanziamento a totale carico della Società proponente.

6. Il Concedente con delibera della Giunta Comunale n. 170 del 29/06/2022 ha deliberato, tra le altre cose, di adottare la modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e nell'elenco annuale dei lavori 2022 di cui all'articolo 21 del Codice, dando atto che le stesse costituiscono variazione al DUP 2022-2024 nella parte afferente alle previsioni di opere pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 21 dicembre 2021.

7. Il Concedente con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 12/07/2022 ha deliberato l'approvazione del "contratto di concessione e gestione per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di cui trattasi, da realizzare in partenariato pubblico privato, dando atto che il medesimo potrà subire modifiche non sostanziali", ritenendo lo stesso adeguatamente strutturato a coprire il periodo di anni venti, corredato dal piano economico finanziario e concessione del diritto di superficie e di utilizzo delle infrastrutture in favore dell'aggiudicatario

per eguale periodo ai sensi della lett. l), comma 2, art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 "l). Ha altresì disposto che l'affidamento dovrà svolgersi con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e dato atto che per l'operazione di Partenariato pubblico privato de quo, è stata svolta preliminarmente, l'analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, al fine di verificare la possibilità di trasferimento all'operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti di concessione, del rischio operativo.

8. Il Concedente con delibera della Giunta Comunale n. 198 del 04/08/2022 nel richiamare tutto quanto sopra, ha deliberato di dare indirizzo agli uffici di integrare la proposta di partenariato, richiedendo al vincitore della procedura di scelta del contraente di ampliare l'investimento prevedendo la posa di pannelli fotovoltaici anche sugli edifici dell'impianto sportivo del Crossdromo di Miravalle.

9. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice, è individuato nell'Ing. Antonio Longo, dirigente del Settore "Lavori pubblici ed ambiente".

10. In data 04/08/2022 con prot. n. 34973 il RUP incaricato ha, mediante verbale di validazione, provveduto alla validazione del progetto preliminare delle opere relative alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Montevarchi per la durata di venti anni. CUP: E74H22000880005 - CIG: 9346785AFA.

11. Con determina dirigenziale n. 811 in data 22/08/2022 è stato approvato, dal Responsabile dell'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle Procedure di Gara, il Disciplinare e la restante documentazione di gara per la realizzazione dell'intervento mediante lo strumento del project financing di cui all'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice), mediante procedura di gara da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice.

12. In data 19/08/2022, è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. 2022/S 451830-2022-IT e in data 22/08/2022 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. 97, 5° Serie Speciale, su due quotidiani nazionali (la Notizia Ed. Nazionale e Il Messaggero) e sul sito istituzionale internet del Comune di Montevarchi, sulla piattaforma ANAC, sul sito web del Mit e sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana.

13. Con determinazione n. 1034 del 26/10/2022 è stato determinato di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la durata di 20 anni l'attività di progettazione, realizzazione, e conduzione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili e per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile al Costituendo RTI Green Wolf S.r.l. (capogruppo mandataria) e Sim Tel S.r.l. (mandante) quale aggiudicatario finale della Concessione.

14. In data 14/12/2022, ai sensi dell'articolo 3 BIS – SOCIETA' di PROGETTO del Bando di Gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata

costituita la Società di Progetto, "Energy Montevarchi S.r.l." con capitale sociale di euro 21.108,01 (pari all'1% del valore dell'investimento) interamente versato all'atto della costituzione, con sede legale in Roma, alla via del Tritone, n. 102, codice fiscale 16956661009 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 1687242, la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario.

15. Le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione "per la realizzazione mediante project financing di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Montevarchi per la durata di venti anni. CUP: E74H22000880005 - CIG: 9346785AFA, come da determinazione dirigenziale del Comune di Montevarchi n. 134 del 26/01/2023 di aggiudicazione efficace, che le parti danno per letta ed omettono di allegare.

16. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario:

l'importo dell'investimento che è pari a Euro 2.110.801,00 e, in particolare, i costi di progettazione pari a Euro 165.103,00 e quelli di costruzione pari a Euro 1.945.698,00;

la durata della Concessione;

l'importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e 30;

la costituzione, approvazione del Regolamento della CER e sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi;

gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario.

17. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

18. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:

TIR Progetto (pre-finance) pari a 6,08%.

19. Con note pervenute al prot. 4669 del 27/01/2023 sono state presentate le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 159/2011 codice delle leggi antimafia e pertanto la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia tempo per tempo vigente.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi



necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

c) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

d) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione delle Opere oltre alla costituzione, promozione e fornitura del servizio di gestione della Comunità Energetica Rinnovabile atta ad assicurare la condivisione e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta. Il valore della Concessione è pari a euro 5.699.844,00 calcolata come somma dei ricavi ottenuti dal Concessionario per l'intera durata della Convenzione oltre all'eventuale contributo riconosciuto.

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo delle Opere;
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione delle Opere;
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità degli Elaborati Progettuali;
- d) la presa in carico della gestione del servizio come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione";
- e) la Manutenzione delle Opere previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle Opere e delle loro parti, in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione";
- f) la gestione delle Opere e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione come dettagliatamente previsto nel documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 19.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la

vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente.

Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di 20 (venti) anni, ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 20 e 27.

2. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione.

SEZIONE II- SOCIETÀ DI PROGETTO

6. SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e

completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro 21.108,01 (pari all'1% del valore dell'investimento) interamente sottoscritto e versato all'atto della costituzione;

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

Green Wolf S.r.l. (* quota del 51 % di partecipazione);

Gruppo SimTel S.r.l. (* quota del 49 % di partecipazione).

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo di legge e/o quello indicato nel bando di gara, pari a euro 21.108,01 (pari all'1% del valore dell'investimento);

c) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di

avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

d) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 38.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;


b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 90 (novanta) giorni dalla

comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella compagine sociale della Società di Progetto e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa comunicazione del Concedente e della documentazione di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata alla comunicazione preventiva del Concedente, e sarà ammessa nel caso in cui non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della



qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione straordinaria.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 37, comma 2, lettera i).

8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

1. Qualora nel corso di validità della presente Convenzione, intervengano modifiche tali per cui sia riconosciuto in favore del Concessionario un contributo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto, o i soci direttamente per conto della Società di Progetto, forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni, di propria competenza, necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni, concessioni e/o certificazioni, necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi



precedenti.

9bis. COSTITUZIONE E GESTIONE DELLA COMUNITÀ
ENERGETICA RINNOVABILE

1. Il Concessionario ed il Concedente si impegnano a costituire sul territorio di competenza di quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Comunità Energetica rinnovabile denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI-VALDARNO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA Scarl", di seguito definita anche CER Montevarchi – Valdarno.

2. Le Parti, in qualità di Soci fondatori della CER si impegnano ad adottare e rispettare lo "Statuto" allegato alla presente Convenzione.

3. Le Parti, in qualità di Soci fondatori si impegnano ad adottare e rispettare il "Regolamento interno" della CER, allegato alla presente Convenzione.

4. Al fine di assicurare la necessaria efficacia nella promozione e gestione della CER, le Parti si impegnano ad approvare nell'Assemblea dei soci della "CER Montevarchi – Valdarno", in qualità di Soci fondatori, il "Contratto di affidamento dei servizi" allegato alla presente Convenzione tra la "CER Montevarchi – Valdarno" ed il Concessionario, e a dare mandato al legale rappresentante affinché provveda alla sottoscrizione dello stesso.

5. Il Concessionario si impegna a sottoscrivere il suddetto "Contratto di affidamento dei servizi" e ad erogare tutte le attività secondo lo schema allegato alla presente Convenzione dare seguito a tutti gli

obblighi contrattuali ivi contenuti.

6. Tutti gli oneri di costituzione e registrazione della CER sono a carico del Concessionario.

7. Il Concedente si impegna a partecipare, per quanto di propria competenza, alle attività di promozione della CER.

8. Il Concessionario si impegna a realizzare a sua volta l'attività di promozione, sostenendo attivamente lo sviluppo tramite comunicazione e formazione, proposte e progetti per nuovi impianti, fundraising.

9. Il Concessionario si impegna a gestire la CER attraverso l'installazione dei misuratori energetici, ove previsti, fornitura della piattaforma di gestione e cura del rapporto con gli enti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il GSE.

10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 21, 28 e 29, 30 secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione delle Opere;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a



consentire la regolare esecuzione dei lavori e conseguentemente redigere il relativo verbale;

c) approvare Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

d) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 19;

e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;

f) prendere in consegna l'Opera entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo;

g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nei documenti tecnici, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

i) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30;

b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;

c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;

d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 41.

4. Il Concedente si impegna, altresì, alla presentazione, su indicazione e con il supporto del Concessionario, di istanze di finanziamento incentivazione o agevolazione da parte di soggetti terzi che abbiano attinenza con le attività, i beni e/o i servizi oggetto della presente Convenzione, con oneri a proprio carico. Nel caso in cui, nel rispetto della normativa vigente e dell'articolo 19, sussistano le



condizioni per investire tali ulteriori risorse finanziarie nell'ambito del perimetro della Concessione, tali affidamenti, in favore del Concessionario, comporteranno l'avvio della procedura di cui all'articolo 32, con oneri a carico del Concedente.

5. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione dello stesso adeguati spazi affinché il Concessionario possa realizzare, con oneri a proprio carico, quanto necessario alla realizzazione e all'installazione degli impianti di produzione da FER.

6. Il Concedente si impegna altresì a mettere a disposizione del Concessionario le aree di propria competenza (superfici), affinché quest'ultimo le possa utilizzare per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'affitto del diritto di superficie verrà remunerato dal Concessionario mediante la corresponsione di un canone annuo, secondo le modalità di cui all'Allegato 8 "Definizione dei corrispettivi" per tutta la durata del Contratto di concessione.

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione delle Opere.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla

Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione delle Opere, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso nel Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto.

Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione delle Opere, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) redigere gli elaborati progettuali secondo quanto approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, gli elaborati progettuali, entro il termine di cui all'articolo 15 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 60 (sessanta) dalla data di efficacia

del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9;

e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre sei mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;

f) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

g) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto

stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni;

l) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

m) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

n) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

o) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;

p) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni

contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal
Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione,
informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal
Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da
parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori
tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del
Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine
di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di
Collaudo;

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi
nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia
indisponibilità, anche parziale, delle Opere e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche
solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o
decadenza del Contratto;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche
solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o
decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al
Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il
mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di
Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte

a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato".

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

7. Il Concessionario si impegna a osservare e far osservare rigorosamente al proprio personale e/o propri collaboratori tutte le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene ambientale inerenti all'esecuzione delle attività affidate, con particolare riferimento

al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Il Concessionario si impegna a gestire gli eventuali rifiuti prodotti nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e da ogni altra norma eventualmente applicabile, in ragione alla tipologia e alle caratteristiche del rifiuto trattato. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.

9. Il Concessionario provvederà a richiedere e valorizzare, con rischio a proprio carico, eventuali ulteriori benefici oltre a quelli già previsti nell'ambito della presente Concessione.

10. Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente il canone di affitto del diritto di superficie nei modi e nei tempi previsti, al precedente articolo 10, comma 6, per l'intera durata della Concessione.

12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e

richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione delle Opere e delle attività connesse.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle



operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie CUP: E74H22000880005 - CIG: 9346785AFA.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, successivamente alla sua accensione e comunicazione di cui al precedente punto 2, lettera b), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Arezzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Arezzo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CUP: E74H22000880005 - CIG: 9346785AFA al cessionario, che dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

14. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie, pandemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di

attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire delle Opere, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui

all'articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

15. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

3. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Definitivo/Esecutivo approvato.

4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.

5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario ha l'obbligo di dichiarare l'assenza, in capo ai subappaltatori incaricati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

6. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.


16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

3. Il Direttore dei Lavori e con l'Ufficio di Direzione Lavori, e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

4. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dal Concedente ed i relativi costi saranno a carico del Concessionario nella misura massima indicata nel Quadro Economico, coerentemente



con quanto disposto dalla normativa vigente e delibera dell'ANAC n. 267 del 14 marzo 2018.

17. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dall'articolo 216 del DPR n. 207/2010.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X.

4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

18. ESPROPRIAZIONI [non applicabile al caso di specie]

1. Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

1. Il Concedente ha delegato [o si impegna a delegare (qualora non lo avesse già fatto)] il Concessionario, con atto registrato [da registrare]

in data [•], n. [•], allegato al Contratto, l'esercizio [totale o parziale] [in caso di impegno a delegare riportare in dettaglio l'ambito della delega come specificata nei Documenti di Gara] dei propri poteri espropriativi.

2. Per effetto della delega, il Concessionario diviene autorità espropriante tenuta ad ottemperare agli obblighi di legge nonché a:

a) rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell'atto di delega, i cui estremi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;

b) fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.

3. Il Concessionario, nell'ambito delle attività delegate, è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi rispetto a quelli previsti nel Piano Particolare degli Espropri allegato al Progetto Esecutivo determinati da errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario stesso, nonché di tutte le spese e gli oneri derivanti dai ritardi, errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario nella gestione del procedimento espropriativo. Gli eventuali aggravii in termini di costi e tempi conseguenti ai suddetti ritardi, errori e/o omissioni sono a carico del Concessionario.

4. Il Concessionario non può in ogni caso eccepire errori od omissioni nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli indennizzi nei limiti del [30] per cento delle stime effettuate, ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità



tecnica dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
- b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1;
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del

Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

3. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario [regionale/provinciale] vigente o dal listino dei Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), tempo per tempo vigente utilizzato come riferimento per la Concessione. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale e/o nazionale. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto eventualmente offerto dal Concessionario. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

4. I lavori di cui al comma 1, lettera b), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella



qualità delle Opere o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;

c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;

d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;

e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;

f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;

g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le

modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 32, comma 3;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 32.

8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare

l'allocazione dei rischi.

20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al

Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) ritrovamenti archeologici;

iv) sorprese;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e

imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e



calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a dieci giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

21. CONTRIBUTO

1 Qualora nel corso di validità della presente Convenzione, venga riconosciuto un contributo a favore del Concessionario in applicazione dell'articolo 19, eventualmente a seguito dell'attività del Concessionario di cui agli articoli 24 e ss., i soci della Società di Progetto saranno solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente.

2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. Le somme di cui al comma 1, saranno erogate pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all'investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.

3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del Codice.

4. Le somme di cui al comma 1, sono corrisposte entro 30 giorni

dall'approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.

5. Le attività di Collaudo di cui all'articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra l'altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.

6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall'approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con le conseguenze di cui all'articolo 40.

22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

2. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, nella presentazione degli elaborati progettuali al Concedente rispetto alle

previsioni stabilite nel Cronoprogramma, si applicherà una penale corrispondente al 0,1% (zero virgola uno per cento) calcolato sul valore della progettazione ancora da eseguire, al netto dell'IVA.

4. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna delle Opere stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo totale dei lavori ancora da realizzare, al netto dell'IVA.

5. Nel caso sia previsto il pagamento di un Contributo ai sensi dell'articolo 21, il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo al collaudo finale delle Opere con esito positivo. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la somma di competenza secondo quanto disciplinato al successivo comma.

6. Qualora la Concessione non preveda il Contributo, il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, provvede a trattenerne l'importo dal corrispettivo di cui al successivo articolo 29 ovvero si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33.

7. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10% (dieci per cento), da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 37.

3. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.



SEZIONE V – GESTIONE

23. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24, 25 e 26 ha inizio a seguito del Collaudo delle Opere con esito positivo, previa consegna delle Opere.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni della documentazione tecnica;

c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

4. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità delle Opere e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità delle Opere secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".

2. Sono Servizi:


a) Gestione e manutenzione degli impianti di produzione FER

Il Concessionario si impegna ad assicurare l'erogazione dei servizi di conduzione, manutenzione, monitoraggio e misurazione dell'energia prodotta dagli impianti di produzione FER oggetto della presente Convenzione, funzionali per assicurare l'avvio concreto della transizione energetica e fornire concreti benefici ambientali, sociali ed economici ai soci della comunità.

b) Gestione della Comunità Energetica Rinnovabile

Il Concessionario, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, si impegna a costituire, gestire e sviluppare la Comunità Energetica Rinnovabile di cui al precedente articolo 9 bis come dettagliatamente illustrato nella documentazione denominata "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".

3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione delle Opere e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Cronoprogramma, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare le Opere al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come



previsto nel Documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".

4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità delle Opere dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione delle Opere e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità delle Opere secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" per tutta la durata del Contratto.

5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25.

25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ [non applicabile al caso di specie]

1. Limitatamente al/i Servizio/i Accessorio/i alla Disponibilità di seguito elencato/i, la durata della relativa Gestione deve intendersi pari a venti anni a partire dall'inizio della Fase di Gestione di cui all'articolo 23, comma 1.

2. Nell'ambito del nuovo affidamento dei Servizi Accessori, il Concedente può indicare nuove o diverse prestazioni quantitative, qualitative e condizioni di prezzo e stabilire diversi tempi di esecuzione del/i Servizio/i.

26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del

Contratto i Servizi di seguito indicati:

a) Assistenza al Concedente per la presentazione di istanze di finanziamento.

Il Concessionario, durante l'intera durata di vigenza contrattuale, si impegna a monitorare ogni forma di possibile finanziamento, incentivazione o agevolazione da parte di soggetti terzi che abbia ad oggetto attività, beni e/o servizi oggetto della presente Convenzione.

Nel caso in cui si dovessero verificare tali opportunità, il Concessionario si impegna a segnalare al Concedente il relativo Avviso e, su istanza di quest'ultimo, a garantire, senza alcun onere a carico del Concedente, l'assistenza alla predisposizione di tutta la documentazione utile e necessaria a partecipare alla procedura.

In caso di esito positivo e di erogazione a favore del Concedente del relativo finanziamento, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di assistenza nei modi e nei limiti previsti dall'Avviso stesso. Resta espressamente inteso che laddove il finanziamento non venga ottenuto o non si preveda la possibilità di rimborso, tutti gli oneri resteranno in carico al Concessionario che nulla avrà a pretendere.

b) Assistenza alla partecipazione a progetti di ricerca.

2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite negli elaborati tecnici.

27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e

imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di

sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a dieci giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui all'articolo 28 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20, comma 6, in quanto compatibili.

28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Opera fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo mensile a

remunerazione delle Attività e dei Servizi.

2. Per le attività svolte dal Concessionario non è previsto alcun Canone a carico del Concedente.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell'eventuale decurtazione automatica di cui all'articolo 29. Conclusa la verifica, in assenza di contestazioni decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, il Concedente provvede alla liquidazione della stessa e il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del trimestre di effettiva fornitura dei Servizi previa ricezione della Fattura Elettronica.

4. La prima rata del Corrispettivo decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva dei Servizi, a seguito della Messa in esercizio delle Opere. L'ultima rata del Corrispettivo è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo mese liquidato e la scadenza del Contratto.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 40, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

29. CORRISPETTIVO

1. Il I Concessionario verrà remunerato mediante un Corrispettivo



mensile variabile in funzione dell'energia effettivamente prodotta dalle Opere realizzate dal Concessionario con oneri a proprio carico, secondo le modalità e valori meglio specificati nell'Allegato 8 alla presente Convenzione:

a) Per il servizio di gestione della comunità energetica, al Concessionario spetterà una remunerazione come da Allegato 8.

b) Per la realizzazione delle Opere il Concessionario sarà remunerato attraverso una percentuale del ritiro dedicato dell'energia prodotta, oltre ad una percentuale della tariffa incentivante generata dall'impianto, similmente a quanto previsto per ogni altro privato investitore secondo le modalità di cui al Regolamento della CER.

2.

2. I termini di pagamento, al netto delle eventuali decurtazioni e/o penali, sono fissati in 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Ai fini dell'applicazione delle eventuali penali, il Responsabile del Procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente procederà con l'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del Procedimento convocherà la Parte entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame

della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

30. TARIFFE

1. Non è prevista l'erogazione di servizi soggetti a tariffazione.
2. Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario ottenere ogni misura incentivante e/o finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la realizzazione degli interventi previsti che spetteranno al Concessionario per tutta la durata della Concessione. Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo all'ottenimento dell'incentivo. Qualora per qualsiasi ragione – anche eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, l'incentivo, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini del Contratto.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico



Finanziario valutati congiuntamente:

Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a 6,08% [€ 16.456,00];

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a 1,53;

Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a 1,04.

Qualora anche uno solo dei suindicati indicatori dovesse variare in misura tale da compromettere l'equilibrio del PEF, il Concedente autorizza sin d'ora il Concessionaria a procedere alla revisione dello stesso al fine di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 32.

32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione delle Opere e dei Servizi ovvero sulle condizioni di

pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) [non applicabile al caso di specie] i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4;

d) i casi di sospensione di cui all'articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 30 giorni in Fase di Gestione;

e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 14, comma 3;

f) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 19, comma 7, lettera b);

g) la mancata costituzione, approvazione del Regolamento della CER e sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi.

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano



Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto del Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune

accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

33. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da CONFIDICOOP MARCHE società cooperativa, è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione

del Servizio, il Concessionario ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia che avrà una durata iniziale di 2 (due) anni. Il concessionario si obbligherà a richiedere al Concedente, beneficiario della garanzia, nei 120 (centoventi) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 2 (due) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 2 (due) anni, e così di due anni in due anni, o per la minore durata residua della Concessione. La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Concedente da parte del Concessionario.

3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

34. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale delle Opere e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari all'importo dei lavori.

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari almeno al 5% del massimale dell'assicurazione di cui al comma precedente;

b) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.

3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo delle Opere con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di



assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza emessa nel rispetto dell'art. 111 del dlgs 163/2006 decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non superiore a euro 1.000.000. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 500.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle Opere gestite dal Concessionario e di sua competenza, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

a) almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di



assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo.

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori delle Opere, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al concessionario/creditore pignoratorio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente

1
M

entro 60 (sessanta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata

all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale

per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 4;

b) gravi vizi o difformità delle Opere tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle Opere o dell'erogazione dei Servizi;

c) perimento totale o parziale delle Opere ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato "Capitolato di Gestione";

d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità delle Opere ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'articolo 29 e del Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo";

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;

f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva comunicazione al Concedente;

i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 5;

l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21:

a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo

e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o delle Opere conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere a), b);

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o delle Opere conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c);



(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro venti giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

7. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento integrale da parte del Concedente delle somme previste dai commi precedenti.

38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E



DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 37, comma 3.

39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di

esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del

Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 37.

5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del

Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria delle Opere, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria delle Opere fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore delle Opere realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal

Concedente ai sensi dell'articolo 21 ove non già dedotto];

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il

Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del

Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

41. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 40, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

42. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro quindici giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore delle Opere realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro trenta giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento

di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria delle Opere alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.


43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da

vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In occasione della cessazione degli effetti del Contratto di Concessione è facoltà del Concedente richiedere, senza alcun onere a proprio carico, la rimozione e lo smaltimento degli impianti FER realizzati. Di tale eventualità, ove richiesto dal Concedente, verrà dato atto all'interno del verbale di restituzione di cui sopra.

3. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero sei mesi prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal



Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

44. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

45. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.

2. Fermo quanto sopra, il Concessionario si obbliga a procedere, di concerto con il Concedente alle attività di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni secondo quanto disciplinato nella documentazione tecnica.

3. Il Concessionario, inoltre, si obbliga verso il Concedente a prestare la massima collaborazione per la predisposizione e applicazione di eventuali ulteriori sistemi di monitoraggio che il Concedente dovesse ritenere utili e funzionali allo svolgimento delle attività di controllo di competenza.

46. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: comune.montevarchi@postacert.toscana.it;

b) per il Concessionario: energymontevarchi@legalmail.it

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario

Documento [2]: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi

Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo

Documento [4]: Cronoprogramma

Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [6]: Capitolato di Gestione [Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione]

Documento [7]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo

Documento [8]: Piano Economico Finanziario

Documento [9]: Quadro economico

Documento [10]: Garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [11]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo 13 del Contratto

Documento [12]: Regolamento e Statuto delle CER

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

L'elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l'opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l'elenco

proposto.

DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3), Regolamento CER (Allegato 5), Statuto CER (Allegato 6), Contratto di servizio (Allegato 7) e Definizione dei corrispettivi (Allegato 8).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione secondo i parametri di legge rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione secondo i parametri di legge rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione secondo i parametri di legge rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto; o

(iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto: variazione di secondo i parametri di legge rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione delle Opere, alla prestazione dell'attività primaria o alla

prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica l'allegato al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale delle Opere e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

CER: Comunità Energetiche Rinnovabili;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

M

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, così come disciplinato dall'articolo 42-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Rientrano tra le CER anche le "comunità di energia rinnovabile", disciplinate dall'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11/12/2018;

Collaudo: il collaudo delle Opere risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo delle Opere obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi con sede legale in Montevarchi, Piazza Varchi n.5, C.F./P.I. 00177290517 ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione Energy

Montevarchi S.r.l. con sede legale in Roma, via del Tritone n. 102,
C.F./P.I. 16956661009 ai sensi del Contratto e la Società di Progetto
a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato
dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso
nel possesso delle aree ai fini della realizzazione delle Opere oggetto
di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna
di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli
Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e
le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della
Concessione;

Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario
(che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i
lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i
lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in
data [] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i
Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa,
inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o
manutenzione delle Opere [nei limiti di quanto indicato nel Piano
Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/le esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Codice e dell'articolo 21 del Contratto;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Corrispettivo/Canone: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali delle Opere ai sensi dell'articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità delle Opere, ai sensi dell'articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del

Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione delle Opere fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione delle Opere e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione delle Opere affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione delle Opere, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disponibilità delle Opere: la piena ed effettiva fruibilità delle Opere assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell'Allegato n. 6 denominato "Capitolato di Gestione";

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche

>
M

tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione delle Opere ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

FER: Fonti Energetiche Rinnovabili;

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione delle Opere, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento delle Opere), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare



per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto;

GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilità: l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità delle Opere;

LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ooquinques), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opere: le Opere oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione delle Opere per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da Ria Grant

Thorton S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti 32/A, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 32, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione delle Opere: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli

asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione delle Opere in conformità all'articolo 185 del Codice.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Quadro Economico delle Opere: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di

2

supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di

godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizi: congiuntamente i Servizi, i Servizi Accessori e i Servizi a Tariffa;

Servizi Accessori: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità delle Opere e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per esempio, lavanderia e mensa);

Servizi a Tariffa: eventuali servizi svolti nei confronti dell'utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);

Servizi: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità delle Opere, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità delle Opere, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Società di Progetto: Energy Montevarchi S.r.l., partecipata dai soggetti Green Wolf S.r.l. e SimTel S.r.l. e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, subentrata all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell'articolo 22 del Contratto;

TEE: Titoli di efficienza energetica;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti,

così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Contratto.



		media, alta)						
Rischio amministrativo					X			Art. 9, comma 1
			Ritardi e/o maggiori costi.					Art. 32, comma 1, lettera b)
	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.					X		Art. 3, comma 2, lettera c)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.					Art. 9, comma 2
								Art. 11, comma 3,
								lettera c)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o		X	X		Art. 9, comma 3

M

			eventuali minori ricavi.					
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.				X			Art. 32, comma 1, lettera c)
			Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 11, comma 2, lettera c)
								Art. 18, commi 3 e 4
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.		Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 11, comma 2, lettera a)
					X			Art. 20, comma 1
Rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non				X			Art. 10, comma 2
			Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 11, comma 2

	derivanti da								
	errori e/o								
	omissioni di								
	progettazione.								

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Nomenclatura	Riferimenti Contratto
Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali			X		Art. 11, comma 2 Art. 19, comma 6

Mi

		omissioni di progettazione.	minori ricavi. Eventuale modifica progettuale.				
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione e del Progetto esecutivo.		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	X	X		Art. 10, comma 2, lettera c Art. 11, comma 3, lettere b) Art. 22, comma 2
Rischio di esecuzione delle Opere difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione delle Opere in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.		X		Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 11, comma 3, lettera h) Art. 37, comma 2, lettera b)

Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.		Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.		X	Art. 4, comma 4
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione delle Opere rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma.	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.		Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale.		X	Art. 11, commi 3, lettera h), 4 e 5 Art. 22, comma 1

M-

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione	Allocazione	N	Riferimenti Contratto
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.		Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio		X			Art. 20, commi 1 e 6 Art. 14, comma 3 Art. 34, comma 1, lettere b) e d) Art. 34 comma 1, lettera a)
					X	X		

			PEF.					
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento.		Risoluzione del Contratto.			X		Art. 11, comma 3, lettera e) Art. 36
	Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.		Maggiori costi.					
Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.		Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione.					Tale rischio richiede una valutazione caso per caso. In genere questo rischio è allocato al Concessionario.
Rischio commissionament o/ stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici		Ritardi nella realizzazione. Contenziosi.					È necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders.

	o della							
	collettività							
	(portatori di							
	interessi nei							
	confronti delle							
	Opere),							
	necessaria per							
	procedere alla							
	realizzazione							
	delle Opere.							
Rischio di	Rischio						Tale rischio	
aumento del costo	connesso						richiede una	
dei fattori	all'oscillazione						valutazione caso	
produttivi ovvero	del costo dei						per caso.	
di inadeguatezza	fattori produttivi							
o indisponibilità	o alla							
dei fattori	reperibilità sul							
produttivi stessi	mercato degli							
come previsti nel	stessi.							
progetto.								

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione	Allocazione	N	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto		Ritardi e/o maggiori costi.		X			Art. 32, comma 1, lettera a)



	determinino un							
	aumento dei costi							
	di progettazione							
	e/o costruzione.							
	Rischio che venga							
	meno, nel tempo,							
	il <i>commitment</i>							
	politico per la							
	realizzazione delle							
	Opere.							
	Rischio che					X		
	modifiche							
	normativo							
	regolamentari							
	prevedibili alla		Ritardi					
	data della firma		e/o					
	del contratto		maggior					
	determinino un		i costi.					
	aumento dei costi							
	di progettazione							
	e/o costruzione.							

GESTIONE

RISCHIO DI DOMANDA

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa

Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.					X		Art. 26
				Diminuzione ricavi.				
Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.					X		Art. 26
				Diminuzione ricavi.				

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi).	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali o valori qualitativi).	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concesionario	Allocazione Concessionario	Non all'occatore	Riferimenti Contratto

Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale delle Opere in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenze nello svolgimento delle precenti attività di manutenzione	Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penale. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al	X	Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 11, commi 1, 3, lettera i), 4 e 5 Art. 12, comma 1, lettera a) Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 25 Art. 29, comma 1 e 4 Art. 39
--------------------------	--	---	---	--

			Conced						
			ente.						

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione	Allocazione	Concessione	Concessione	Concessione	Riferimenti Contratto

		bassa, media, alta)					
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta.		Maggiori costi e/o minori ricavi.			X	Art. 4, comma 2, lettera e)
	Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.		Decurtazione del corrispettivo di disponibilità.				Art. 11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5
	Rischio di mancata erogazione dei servizi.		Applicazione penali.				Art. 23, comma 2
			Eventuale risoluzione contrattuale.				Art. 24
			Risarcimento danni al Concedente.				Art. 26
							Art. 29,

Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	Possibile blocco dei servizi.			X	Art. 6, comma 2, lettere d) ed e) Art 11, comma 5, lettere e) ed f)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	Diminuzione ricavi.			X	ART. 29, comma 2
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa	Aumento dei costi assicurativi Risarcimento al concessionari o in caso di risoluzione contrattuale			X	
					X	

Rischio amministrativo					X			Art. 9, comma 1
			Ritardi e/o maggiori costi.					Art. 32, comma 1, lettera b)
	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.		Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.			X		Art. 3, comma 2, lettera c)
			Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi.		X	X		Art. 9, comma 2
								Art. 11, comma 3, lettera c)
								Art. 9, comma 3
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.		Ritardi e/o maggiori costi.		X			Art. 32, comma 1, lettera c)
						X		Art. 11, comma 2, lettera c)
								Art. 18, commi 3 e 4
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.		Ritardi e/o maggiori costi.			X		Art. 11, comma 2, lettera a)
					X			Art. 20, comma 1

Rischio di	Rischio connesso				X			Art. 10, comma 2
modifica	alla necessità di							
progettuale	richieste							
	da parte del					X		Art. 11, comma 2
	Concedente di		Ritardi e/o					
	modifiche progettuali		maggiori costi.					
	non derivanti da							
	errori e/o omissioni							
	di progettazione.							

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione	Allocazione	N	Riferimenti Contratto
----------------------	-------------	---	--	--	-------------	-------------	---	-----------------------

Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale.	X		Art. 11, comma 2 Art. 19, comma 6
Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	X	X	Art. 10, comma 2, lettera c Art. 11, comma 3, lettere b) Art. 22, comma 2
Rischio di esecuzione delle Opere difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione delle Opere in modo difforme dal progetto approvato.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con	X		Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 11, comma 3, lettera h) Art. 37, comma 2, lettera b)

	Rischio		risarcimento				
	connesso alla		danni.				
	presenza di						
	vizi intrinseci.						
Rischio di errata	Rischio				X		Art. 4, comma 4
stima/valutazione	derivante						
dei costi di	dalla errata		Ritardi e/o				
costruzione.	individuazione		maggiori costi				
	dei costi di		e/o minori				
	costruzione in		ricavi.				
	sede di						
	offerta.						
Rischio di			Ritardi e/o		X		Art. 11, commi 3,
slittamento dei			maggiori costi				lettera h), 4 e 5
tempi di			e/o minori				Art. 22, comma 1
realizzazione	Rischio		ricavi.				
delle Opere	derivante da		Applicazione				
rispetto alle	ritardi nella		penali.				
tempistiche	costruzione		Riduzione				
fissate dal	da parte del		della fase di				
Cronoprogramma.	Concessionari		gestione con				
	o.		conseguenti				
			minori ricavi.				
			Eventuale				

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione	Allocazione	Non all'occolato	Riferimenti Contratto
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori		Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale		X			Art. 20, commi 1 e 6 Art. 14, comma 3 Art. 34, comma 1, lettere b) e d)

maggior	esogeni.		per		X	X	Art. 34 comma 1,
			impossibilità				lettera a)
			sopravvenuta.				
			Riequilibrio				
			PEF.				
Rischio finanziario	Rischio di					X	Art. 11, comma 3,
	mancata						lettera e)
	sottoscrizione						Art. 36
	del contratto						
	di		Risoluzione				
	finanziamento		del Contratto.				
			Maggiori costi.				
	Rischio di						
	oscillazione						
	dei tassi di						
	interesse.						
Rischio delle	Rischio che le						Tale rischio
relazioni	relazioni con						richiede una
industriali	altri soggetti		Incremento				valutazione caso
	(parti sociali)		dei costi e				per caso.
	influenzino		ritardi nella				In genere questo
	negativamente		realizzazione.				rischio è allocato
	e costi e						al Concessionario.
	tempi della						

	consegna.							
Rischio di commissionament of stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione e da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti delle Opere), necessaria per procedere alla realizzazione delle Opere.		Ritardi nella realizzazione.	Contenziosi.				È necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders.
Rischio di aumento del costo dei fattori	Rischio connesso all'oscillazione							Tale rischio richiede una valutazione caso

M

		bassa, media, alta)	mesi, etc.)					
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. Rischio che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione delle Opere.					X		Art. 32, comma 1, lettera a)
			Ritard i e/o maggi ori costi.					

	Rischio che modifiche normativo regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.					X		
GESTIONE								
RISCHIO DI DOMANDA								
Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa								
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.					X		Art. 26
				Diminuzione ricavi.				
Rischio di concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.					X		Art. 26
				Diminuzione ricavi.				

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificati e in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	N. all'occatore	Riferimenti Contratto
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normative regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto			Diminuzione ricavi	X			Art. 32, comma 1, lettera a)

M

	determinino una								
	riduzione della								
	domanda di servizi.								
	Rischio che venga								
	meno, nel tempo, il								
	commitment politico								
	per la gestione dei								
	servizi.								
	Rischio che modifiche						X		
	normativo								
	regolamentari								
	prevedibili alla data								
	della firma del								
	contratto determinino								
	una riduzione della								
	domanda di servizi.								
<p>RISCHIO DI DISPONIBILITÀ</p> <p>Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti</p>									

Rischio di			Maggi			X		Art. 4, comma 2,
disponibilità			ori					lettere d) ed e)
			costi					Art. 11, commi 1,
	Rischio di		di					3, lettera i), 4 e 5
	indisponibilità totale o		manut					Art. 12, comma 1,
	parziale delle Opere in		enzio					lettera a)
	relazione agli standard		ne e/o					Art. 23, comma 2
	tecnici e funzionali		minori					Art. 24
	stabiliti dal Contratto,		ricavi.					Art. 25
	anche per		Decur					Art. 29, comma 1
	obsolescenza tecnica;		tazion					e 4
	necessità di eseguire		i del					Art. 39
	maggiori		corris					
	manutenzioni		pettiv					
	ordinarie e		o di					
	straordinarie rispetto a		dispo					
	quelle previste e		nibilit					
	quantificate nel PEF,		à.					
	per carenze		Applic					
	costruttive o carenza		azion					
	nello svolgimento delle		e					
	precenti attività di		penali					
	manutenzione		.					
			Event					
			uale					

			risolu						
			zione						
			contra						
			attuale.						
			Risar						
			cimen						
			to						
			danni						
			al						
			Conc						
			edent						
			e.						

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non all'occorso	Riferimenti Contratto
----------------------	-------------	--	--	--	------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------

		es. nulla, minima bassa, media, alta)					
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta.		Maggiori costi e/o minori ricavi.			X	Art. 4, comma 2, lettera e)
	Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.		Decurtazione del corrispettivo di disponibilità.				Art. 11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5
	Rischio di mancata erogazione dei servizi.		Applicazione penali.				Art. 23, comma 2
			Eventuale risoluzione contrattuale.				Art. 24
			Risarcimento danni al Concedente.				Art. 26
							Art. 29,

Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	Possibile blocco dei servizi.			X	Art. 6, comma 2, lettere d) ed e)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	Diminuzione ricavi.			X	ART 29, comma 2
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi	Aumento dei costi assicurativi			X	
	Rischio di impossibilità assicurativa	Risarcimento al concessionario o in caso di risoluzione contrattuale				
					X	

ALLEGATO 4: VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 20 GENNAIO 2023 DI CONFERIMENTO DEI POTERI DI FIRMA
AL CONSIGLIERE MARIO LELLI.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Mario Lelli', is written on the right side of the page.

Allegato "C" alla deliberazione consiliare n. 65 del 27.07.2023

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

L'anno duemilaventitré, il giorno del mese di, in Milano, nel mio studio in Via civico numero, . Avanti a me dott., Notaio....., previa dichiarazione degli infra generalizzati comparenti di essere stati previamente informati ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati personali n. 679 del 24 maggio 2016 e di confermare il loro consenso al trattamento dei dati personali, sono comparsi

i Signori: Silvia Chiassai Martini (Sindaco del Comune di Montevarchi)

e

(di seguito i "Fondatori").

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, intendendo promuovere l'istituzione di una fondazione di partecipazione con le finalità infra specificate, dichiarano quanto segue.

1. È costituita dai Fondatori Signori una fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO " (di seguito anche la "Fondazione").

2. La Fondazione ha sede in Montevarchi via

3. La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

4. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- Organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- Gestire i rapporti con il GSE;
- Monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra gli associati;
- Ripartire i benefici economici tra i partecipanti nel rispetto delle modalità definiti dal Consiglio di Fondazione;
- Produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- Accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o

mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

5. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.

In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Avuto riguardo gli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità agli associati dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai partecipanti. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Fondazione di personale e risorse messe a disposizione dai

partecipanti saranno disciplinate da specifiche pattuizioni.

6. La Fondazione è retta e regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello Statuto composto da 29 (ventinove) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti medesimi.

7. A costituire il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione - il Signor, nella qualità di legale rappresentante della **Energy Montevarchi S.r.l.**, conferisce il Fondo di dotazione cui è attribuito un valore di Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero zero), come risulta dalla relazione di stima effettuata dal Dott., commercialista con studio in, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti al n. e al Registro dei Revisori Legali dei conti al n., asseverata con giuramento avanti a me Notaio in data, con Verbale avente numero di Repertorio, quale perizia che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti; il Sig, nella qualità di legale rappresentante della **Energy Montevarchi S.r.l.**, conferisce l'importo di Euro 1.000,00 (mille e centesimi zero zero) che i Fondatori destinano a costituire iniziale Fondo di Gestione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

8. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Presidente è nominato nella persona dell'attuale Sindaco di Montevarchi dott.ssa Silvia Chiassai Martini, nata a il

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Presidente della Fondazione rimarrà in carica per cinque anni e, pertanto, fino al2028.

Al Presidente vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 17 dello Statuto,

come sopra allegato, e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

9. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto il Comitato di Gestione è composto da 5 (cinque) membri che, per la prima volta, vengono designati nelle persone:

- sig nato a residente codice fiscale.....
nella qualità di Presidente del Comitato di Gestione;

- signato ail Residente....., nella
qualità di Consigliere;

-

-

-

10. Ai sensi dell'art.22 dello Statuto il comitato di Gestione rimarrà in carica per cinque anni e, pertanto, fino al2028.

11. Al Comitato di Gestione vengono conferiti i poteri di cui all'art. 22 dello Statuto.

12. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2023 (trentuno dicembre duemila ventitré).

13. Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.



Relazione Illustrativa dello *schema di Business Plan* della CER Valdarno

03 luglio 2023

Sommario

1. Assunzioni alla base del modello di calcolo.....	2
2. Sostenibilità Oggettiva	6
3. Sostenibilità Soggettiva.....	7
4. Allegati.....	9

M-



1. Assunzioni alla base del modello di calcolo

Per la definizione del *Business Plan* del progetto CER Valdarno, si precisa che le assunzioni tecniche alla base della redazione del modello di calcolo, fanno riferimento ai medesimi parametri utilizzati per la predisposizione del PEF dell'iniziativa presentato in gara.

Le principali assunzioni vengono riportate nel seguente prospetto sintetico:

PARAMETRI	VALORI	U.D.M.
Titolo Progetto	CER Valdarno	
Orizzonte temporale	20,00	anni
Ubicazione siti FER	Toscana	---
Ore equivalenti	1264,67 ¹	hEq
Tasso di condivisione	98,00% ²	---
Decadimento annuo producibilità FV	0,83%	---

Per la definizione del *Business Plan* del progetto CER Valdarno, rappresentato nella forma del Rendiconto di Cassa (semplificato), i flussi economici sono stati dimensionati sulla base assunzioni relative alla *Quantificazione dei Ricavi*, alla *Quantificazione dei Costi* ed alla *Quantificazione dei benefici distribuiti agli utenti*.

Di seguito viene riportato un sintetico dettaglio circa i valori e le assunzioni considerati per la definizione del prospetto.

i. Quantificazione dei Ricavi

I ricavi presi in considerazione per la definizione del modello di calcolo derivano da tre voci quali:

- Quota incentivo (equivalente alla Tariffa Premiante riconosciuto dal MASE per l'energia condivisa, dimensionata nel modello di calcolo in 110€/MWh per la quota parte di energia condivisa nelle CER).
- Ristoro delle componenti tariffarie (equivalente alla Compensazione per gli oneri non goduti, dimensionato nel modello di calcolo in 8,55 €/MWh per la quota parte di energia condivisa nella CER).
- Vendita tramite ritiro dedicato GSE (equivalente al corrispettivo riconosciuto dal GSE per la vendita, tramite scambio sul posto, dell'energia immessa in rete dagli impianti FER facenti riferimento alla configurazione, dimensionata nel modello di calcolo in 90€/MWh).

In sintesi:

RICAVI	anno 1	Vita intera (20 anni)
Vendita tramite ritiro dedicato GSE	117.976 €	7.507.819 €
Quota incentivo	141.309 €	8.992.699 €
Ristoro componenti tariffarie	10.984 €	698.978 €

¹ Assunto giustificato da dati satellitari

² Il tasso di condivisione viene stimato sulla base dell'energia immessa in rete dagli impianti FER, al netto della quota parte auto-consumata fisicamente dagli edifici.



ii. Quantificazione dei Costi

I costi presi in considerazione per la definizione del modello di calcolo si compongono di Costi Operativi e Costi di Investimento.

Nel caso specifico non sono previsti investimenti in capo alla CER Valdarno, gli investimenti per la realizzazione di siti di produzione FER sono infatti realizzati in prima battuta dal Concessionario (per conto del Comune di Montevarchi) e in seconda battuta da soggetti privati (residenziali o PMI) intenzionati ad aderire alla CER e realizzare nuovi impianti FER.

Per quanto riguarda i Costi Operativi è possibile operare la seguente suddivisione:

- Costi Tecnici
- Costi Amministrativi

Costi Tecnici: per la definizione del prospetto sono state considerate le seguenti voci.

- Corrispettivo per il servizio di gestione

Il progetto prevede che CER Valdarno riconosca un corrispettivo (in percentuale fissa sul transato complessivo della CER) per il servizio di gestione della CER stessa (di seguito alcune delle attività previste dal "contratto di servizio" posto a base di gara: gestione dei rapporti con il GSE, elaborazione della reportistica, contabilizzazione dei benefici e ripartizione degli stessi tra gli utenti, gestione, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software di *energy management*, supporto e consulenza per l'adesione alla CER, ecc...). Tale corrispettivo viene riconosciuto da GreenWolf a favore del gestore della CER (la convenzione prevede che il servizio di gestione venga erogato dal concessionario Energy Montevarchi per il tramite dei suoi soci, nel caso specifico Green Wolf) e viene dimensionato in misura pari al 10% del transato annuale della CER (sommatoria dei ricavi depurati dal "corrispettivo per il GSE").

- Corrispettivo per il GSE.

Valore corrisposto da CER Valdarno a favore del GSE per l'accesso al servizio di valorizzazione dell'energia condivisa. Tale corrispettivo viene dimensionato secondo le indicazioni del GSE. <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/tempistiche-e-pagamenti>

Costi Amministrativi: per la definizione del prospetto sono state considerate le voci di seguito riportate

- Costi Amministrativi (generali)

Il modello di calcolo prende in considerazione un costo fisso quantificato in 2k€/anno per far fronte alle esigenze amministrative contabili (non incluse nelle attività facenti riferimento al servizio di gestione) quali la CER potrebbe incorrere.

- Corrispettivo per Organo di Revisione (Monocratico)

Secondo lo statuto della Fondazione di Partecipazione CER Valdarno, e come previsto per le Fondazioni in generale, tra i costi relativi alla gestione amministrativa è prevista la corresponsione di un Corrispettivo a favore degli Organi di Revisione. Nel caso specifico è previsto un Organi di Revisione Monocratico il cui costo è stato dimensionato pari a 5k€ all'anno.



In sintesi:

COSTI TECNICI	anno 1	Vita intera (20 anni)
Corrispettivo per il GSE	2.500 €	112.720 €
Corrispettivo per il servizio di gestione	26.777 €	1.708.678 €

COSTI AMMINISTRATIVI	anno 1	Vita intera (20 anni)
Costi amministrativi (generali)	2.000 €	40.000 €
Corrispettivo per Organo di Revisione (m.)	5.000 €	100.000 €

Tra le ulteriori uscite previste per la CER si fa riferimento inoltre a:

- Imposizione Fiscale (IRAP, IRES, IVA)
- Distribuzione di benefici agli utenti

Imposizione Fiscale: per la definizione del prospetto sono state considerate le ipotesi di seguito riportate

- Imposte Dirette (IRES, IRAP)

Per quanto riguarda le imposte dirette rappresentate nel modello di calcolo è stato considerato IRES pari a 24% e IRAP pari a 3,9%. L'imposizione fiscale è stata considerata sulla base imponibile calcolata come differenza tra i ricavi derivanti dalla valorizzazione dell'energia immessa in rete dalla CER (tramite il servizio di ritiro dedicato fornito dal GSE/la vendita sul libero mercato dell'energia) ed i costi tecnici/operativi sostenuti dalla CER.

- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Per quanto riguarda l'imposizione IVA il modello considera che la CER riconosca l'IVA ai propri fornitori maturando di conseguenza un credito e che tale credito venga portato in detrazione sulle imposte di competenza dell'esercizio.

In sintesi:

IMPOSTE	ALIQUOTA (%)
IRES	24,0%
IRAP	3,9%
IVA	22,0%

iii. Quantificazione dei benefici distribuiti agli utenti

Per quanto riguarda le uscite della CER in ultimo è importante tenere in considerazione i benefici economici che la stessa è in grado di ripartire tra i propri membri produttori, consumatori o prosumer.

La distribuzione dei benefici tra gli utenti viene rappresentata nel modello secondo quanto definito dalla convenzione sottoscritta tra *Energy Montevarchi S.r.l.* ed il Comune di Montevarchi e prevede che la CER ripartisca i benefici al netto dei costi sostenuti – anche tenendo in considerazione l'apporto che il singolo utente garantisce alla CER in termini di potenza FER - secondo lo schema di seguito riportato:



FONTI	PRODUTTORE (%)	CONSUMATORE (%)
Vendita tramite ritiro dedicato GSE	85%	15%
Quota incentivo	85%	15%
Ristoro componenti tariffarie	0%	100%

Handwritten signature or mark.



2. Sostenibilità Oggettiva

Per "Sostenibilità Oggettiva" della proposta formulata da GreenWolf per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio del Comune di Montevarchi (e dei Comuni limitrofi afferenti alla medesima cabina primaria) - CER Valdarno - si intende la garanzia circa il bilanciamento economico e finanziario delle risorse a disposizione della CER stessa. In particolare, la CER deve avere disponibilità finanziaria tale da assicurare il perseguimento delle proprie finalità statutarie e più in generale delle finalità definite dal Legislatore per le CER (finalità economiche, sociali e ambientali).

In particolare, si intende dimostrare come i flussi di cassa della CER, tenuto conto di quanto riportato nel Cap. 1 - Assunzioni alla base del modello di calcolo) risultino essere sempre in equilibrio.

Per quanto riguarda le modalità di rappresentazione dei flussi è stata utilizzata la logica della competenza: i flussi sono stati imputati agli esercizi di riferimento senza considerare dilazioni temporali per il pagamento dei debiti e per l'incasso dei crediti. Allo stesso modo le imposte e le detrazioni relative ai Crediti IVA maturati dalla CER vengono portate in detrazione nello stesso esercizio in cui vengono maturati.

Viene di seguito riportato un prospetto sintetico estratto da rendiconto di Cassa semplificato elaborato secondo le assunzioni tecnico-economiche di cui sopra

Competenza	Anno 1	Anno 2	Anno 3	VITA INTERA
INCASSO (€)	270.268	299.977	332.924	17.199.495
Vendita tramite ritiro dedicato GSE (€)	117.976	130.944	145.326	7.507.819
Quota incentivo (€)	141.309	156.842	174.068	8.992.699
Ristoro componenti tariffarie (€)	10.984	12.191	13.530	698.978
PAGAMENTO (€)	(270.268)	(299.977)	(332.924)	(17.199.495)
Corrispettivo GSE (€)	(2.500)	(2.656)	(2.828)	(112.720)
Corrispettivo per Servizio di Gestione (€)	(26.777)	(29.732)	(33.010)	(1.708.678)
Corrispettivo per Organo di Revisione (m.) (€)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(100.000)
IVA su Costi Operativi (€)	(6.991)	(7.641)	(8.362)	(397.909)
Costi Amministrativi (€)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(40.000)
Imposte (€)	(29.785)	(33.185)	(36.956)	(1.945.361)
Distribuzione benefici a produttori (€)	(160.821)	(179.207)	(199.598)	(10.515.171)
Distribuzione benefici a consumatori (€)	(36.395)	(40.556)	(45.170)	(2.379.657)
FLUSSO DI CASSA (€)	0	0	0	0

Legenda: valori in euro, in parentesi tonda se minori di zero

Conclusioni:

Come reso evidente dal prospetto di cui sopra i flussi di cassa della CER, organizzati secondo la logica della competenza, le entrate e le uscite caratteristiche della CER si bilanciano perfettamente in ogni esercizio raggiungendo un adeguato punto di equilibrio e dimostrando la facoltà della CER di operare come previsto dal progetto e di conseguenza la **Sostenibilità Oggettiva** della CER stessa.



3. Sostenibilità Soggettiva

Per "Sostenibilità Soggettiva" della proposta formulata da GreenWolf per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio del Comune di Montevarchi (e dei Comuni limitrofi afferenti alla medesima cabina primaria) - CER Valdarno - si intende la garanzia circa la convenienza economica (garantita dall'equilibrio tra proventi ed esborsi specifici) della CER Valdarno dal punto di vista degli impegni richiesti all'Ente Pubblico in funzione del Suo coinvolgimento nello sviluppo della CER.

Al fine di rendere evidente la convenienza economica del progetto CER Valdarno dal punto di vista del Comune di Montevarchi (e quindi individuare e dimensionare il vantaggio economico generato per il Comune stesso) viene di seguito preso in considerazione l'impatto del progetto sulle principali voci che compongono il bilancio degli Enti Pubblici quali in particolare:

- i. Investimenti;
- ii. entrate;
- iii. spesa corrente.

Di seguito viene proposta una sintetica analisi circa gli effetti attesi sui conti pubblici della realizzazione della CER Valdarno secondo la formula proposta dal concessionario *Energy Montevarchi S.r.l.*

i. Investimenti

La proposta formulata da *Green Wolf S.r.l. e gruppo Sim Tel S.r.l.* per il tramite della società di scopo *Energy Montevarchi S.r.l.* non prevede investimenti in capo al Comune di Montevarchi per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili né, tantomeno, per la costituzione (e lo *start-up*) della CER Valdarno, costituita sotto forma di Fondazione di Partecipazione da *Energy Montevarchi S.r.l.* congiuntamente al *Comune di Montevarchi*.

La formula del *Project Financing* (attinente alla disciplina del Partenariato Pubblico-Privato), secondo la quale è stato sviluppato il progetto, consente all'Ente Pubblico (Comune di Montevarchi) di fruire dei vantaggi economici (oltre che quelli ambientali e sociali) derivanti dall'investimento effettuato dal soggetto privato.

Il progetto CER Valdarno inoltre consente all'Amministrazione Comunale di intraprendere un importante percorso di rinnovamento nella direzione della transizione energetica garantendo alla comunità locale importanti benefici in termini ambientali e sociali oltre che economici.

ii. Spesa corrente

La proposta formulata da *Green Wolf S.r.l. e gruppo Sim Tel S.r.l.* per il tramite della società di scopo *Energy Montevarchi S.r.l.* comporta una riduzione della spesa corrente per il concedente. In particolare, per gli edifici sui quali è prevista la realizzazione di impianti di produzione FER da parte del concessionario è previsto che l'energia prodotta dagli impianti stessi e auto-consumata fisicamente venga fornita al Concedente dal Concessionario applicando uno sconto pari al 15% rispetto al prezzo di mercato di riferimento per l'energia elettrica.

Il tal senso il vantaggio garantito al Comune di Montevarchi deriva dall'approvvigionamento energetico a prezzi inferiori ai target di mercato e incrementa in funzione della capacità del Comune di ottimizzare la quota parte di energia auto-consumata in loco dagli edifici. La formula individuata per la concessione non prevede la possibilità che il concedente sostenga costi superiori rispetto a quanto avrebbe sostenuto in assenza della stipula di convenzione con *Energy Montevarchi S.r.l.*

Worst Case: il Comune di Montevarchi auto-consuma il loco lo 0% dell'energia prodotta dagli impianti FER, in questo caso, la spesa relativa alla fornitura energetica, per la quota parte di energia consumata dagli edifici

M



per cui è stata prevista la concessione del diritto di superficie, risulta pari a quella cui il Comune sarebbe incorso previa stipula della Convenzione.

Best Case: il comune di Montevarchi auto-consuma in loco il 100% dell'energia prodotta dagli impianti FER, in questo caso, la spesa relativa alla fornitura energetica, per la quota parte di energia consumata dagli edifici per cui è stata prevista la concessione del diritto di superficie, risulta integralmente scontata del 15% rispetto al costo cui il Comune sarebbe incorso in assenza della stipula della Convenzione.

iii. Entrate

La proposta formulata da *Green Wolf S.r.l. e gruppo Sim Tel S.r.l.* per il tramite della società di scopo *Energy Montevarchi S.r.l.* comporta entrate aggiuntive per il Comune di Montevarchi. In particolare, la convenzione garantisce al Concedente, parallelamente alle riduzioni di spesa energetica derivanti dall'installazione e messa in opera di impianti FER (vedi "ii. Spesa corrente"), la corresponsione di un canone a favore dell'Amministrazione Comunale. Il canone versato a favore del Comune di Montevarchi è dimensionato sulla base delle superfici che l'Ente mette a disposizione del Concessionario per la realizzazione di impianti Fotovoltaici: è prevista a favore del Comune di Montevarchi la corresponsione di un Canone pari a 10.000 €/anno per ogni MW realizzato su superfici pubbliche in concessione ad Energy Montevarchi S.r.l..

In sintesi:

VOCI DI BILANCIO	CER Valdarno (attiva)
Investimenti	Nessun investimento richiesto
Spesa corrente	Diminuzione ↓
Entrate	Aumento ↑

Conclusioni

Come reso evidente dal prospetto sintetico di cui sopra la valutazione dell'impatto della CER Valdarno sul Comune di Montevarchi non può che essere positivo, incorporando e dimostrando le condizioni di **Sostenibilità Soggettiva** del progetto dal punto di vista del Comune di Montevarchi.



4. Allegati

- ◆ Rendiconto di Cassa semplificato

mm



CITTA' DI MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

Commissione Consiliare n. 2 " "Governo del territorio, lavori pubblici, problemi urbanistici, trasporti, traffico, viabilità" - seduta n. 9 del 20.07.2023

Ordine del giorno:

- 1) Proposta di deliberazione consiliare n. 74 avente per oggetto; "REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26.01.2023. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE CER MONTEVARCHI - VALDARNO";
- 2) Varie ed eventuali;

VERBALE DELLA SEDUTA

Ai sensi dell'art. 21 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" è stata convocata, con nota prot. gen. n. 0033358 del 15.07.2023, la seduta della Commissione Consiliare n. 2 per il giorno 20.07.2023 alle ore 18.00.

Sono presenti in sala giunta i c.ri: Becattini Lorenzo e Salvi Angiolo. Sono presenti da remoto i c.ri Brandi Giacomo, Cuzzoni Samuele, Rossetti Luciano, Rossi Claudio, Salvi Alessia Paola e Scancariello Lucia.

È presente in seduta il Sindaco.

È presente in seduta come segretario verbalizzante il coordinatore delle commissioni consiliari, Chiarini Fausto.

È inoltre presente da remoto l'assessore Posfortunato.

Ai sensi dei commi 5 e 5bis dell'art. 18 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" si prende atto che la registrazione audio del dibattito della seduta è depositata presso la Segreteria di Presidenza del Consiglio comunale.

Verificato il numero legale dei presenti il Presidente Salvi Angiolo apre la seduta alle ore 18.10. Punto 1 all'ordine del giorno: "REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/01/2023. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE CER MONTEVARCHI - VALDARNO". Parola al Sindaco.

Il Sindaco espone la proposta. Successivamente alle indicazioni della Corte dei Conti la giunta ha richiesto un parere legale sulla questione. Le ulteriori riflessioni fatte hanno portato a delineare la scelta per la forma giuridica denominata "Fondazione CER Montevarchi - Valdarno".

Entrano in seduta: il c.re Camiciottoli in presenza ed il Segretario Comunale Capalbo da remoto.

Entra da remoto il ViceSindaco Bucciarelli.

Intervengono i consiglieri Camiciottoli e Rossetti. Rispondono il Sindaco ed il Segretario Comunale.

Il presidente Salvi apre le dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione n. 74:

CITTA' DI MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

Becattini, Brandi, Rossi Claudio, Salvi Alessia Paola, Salvi Angiolo e Scancariello Lucia dichiarano che il loro voto sarà positivo.

I consiglieri Cuzzoni e Rossetti dichiarano astensione in attesa delle valutazioni da parte uno studio legale che il gruppo consiliare Partito Democratico ha autonomamente incaricato di studiare l'atto.

Il c.re Camiciottoli dichiara la sua contrarietà: a suo parere si è snaturata la forma dell'opera tendendo di più alla tutela dell'investitore che a quella di tutti gli aderenti. Non rileva consequenzialità fra la forma giuridica SCARL scelta in sede di progettazione e quella che gestirà effettivamente la Comunità Energetica. Inoltre rileva poca chiarezza sulla governance della stessa.

Votazione della proposta di deliberazione consiliare n. 74 avente per oggetto: "REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/01/2023. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE CER MONTEVARCHI - VALDARNO":

Votanti n. 9:

Favorevoli n. 6: Becattini, Brandi, Rossi Claudio, Salvi Alessia Paola, Salvi Angiolo e Scancariello;

Astenuti n. 2: Cuzzoni e Rossetti;

Contrari n. 1: Camiciottoli.


La commissione esprime parere favorevole.

Alle ore 19.20, verificata l'assenza di altri argomenti il presidente chiude la seduta.

Si elencano le presenze/assenze alla seduta:

<u>CONSIGLIERE</u>	<u>PRESENTE</u>	<u>ASSENTE</u>
Becattini Lorenzo	X	
Brandi Giacomo	X remoto	
Camiciottoli Fabio	X	
Cuzzoni Samuele	X remoto	
Emanuele Mauro		X
Masini Chiara		X
Rossetti Luciano	X remoto	
Rossi Claudio	X remoto	
Rossi Cristina		X
Salvi Alessia Paola	X remoto	
Salvi Angiolo	X	
Scancariello Lucia	X remoto	

Letto e approvato: Il Presidente della commissione



Il segretario verbalizzante





COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 27/07/2023

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/01/2023. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE CER MONTEVARCHI -VALDARNO".

L'anno 2023, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 10:30 è convocata, presso la sala consiliare del Palazzo del Podestà, la seduta del Consiglio Comunale.

L'adunanza ha avuto inizio alle ore 10:53.

Risultano presenti:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Sindaco	X	
BADII RITA	Consigliere	X	
BALDETTI LETIZIA	Consigliere		X
BECATTINI LORENZO	Consigliere	X	
BERTINI ELISA	Consigliere		X
BRANDI GIACOMO	Consigliere	X	
CAMICIOTTOLI FABIO	Consigliere		X
CUZZONI SAMUELE	Consigliere	X	
EMANUELE MAURO	Consigliere		X
MASINI CHIARA	Consigliere		X
PECORARO ALFONSO	Consigliere	X	
ROSSETTI LUCIANO	Consigliere		X
ROSSI CLAUDIO	Consigliere	X	
ROSSI CRISTINA	Consigliere	X	
SALVI ALESSIA PAOLA	Consigliere	X	
SALVI ANGIOLO	Consigliere	X	
SCANCARIELLO LUCIA	Consigliere	X	
TOTALE		11	6

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Alfonso Pecoraro.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Dato atto che sono presenti gli assessori: Bucciarelli, Posfortunato, Piomboni ed Allegrucci.

Preso atto del dibattito sull'argomento che riporta i motivi principali della discussione con l'indicazione degli oratori intervenuti, il tutto come dai resoconti verbali ed elettronici depositati agli atti del Consiglio comunale. Sentito il Sindaco relazionare sulla proposta di deliberazione.

Sentito il Consigliere Cuzzoni Samuele affermare che nell'atto ci sono cose non chiare e dichiarare che il suo gruppo non partecipa al voto.

Sentita la Consigliere Rossi Cristina affermare che leggendo questi atti non c'è un motivo per votare a favore e dichiarare di non partecipare al voto.

Sentito il Sindaco affermare che dispiace che i gruppi di minoranza non partecipino al voto su un atto che segna il futuro che avrà la comunità di Montevarchi.

Sentita la Consigliere Rossi Cristina affermare che ogni persona sarà libera di valutare.
A questo punto i Consiglieri Cuzzoni Samuele e Rossi Cristina abbandonano la seduta.



Lu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente e sulla società comportano la riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera.
- L'Unione europea ha fissato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990. L'Italia, in particolare, per rispettare questo obiettivo dovrà incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico, entro il 2030.
- Tale ambizioso obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere entro il 2030. La tecnologia moderna permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).
- Si auspica che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili, partendo dalla realizzazione di impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici che non richiedono particolari procedimenti autorizzativi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del suolo praticamente nullo. L'accessibilità degli impianti di piccola taglia si collega, naturalmente con le CER, che uniscono i vantaggi dell'installazione di nuovi impianti ai benefici dell'autoconsumo di energia.

Evidenziato il contesto normativo:

- Le direttive comunitarie europee 2010/31/UE e 2012/27/UE che attribuiscono alla pubblica amministrazione un ruolo esemplare nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione europea per il 2020, il 2030 e il 2050.
- In Italia, il recepimento delle direttive europee ha portato all'emanazione del D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e del PAEE 2014 "Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica del 2014" attuando un potenziamento della policy nel settore energetico, prefissando una riduzione dei consumi di energia primaria.
- Le direttive europee "rinnovabili" 2018/2001/UE c.d. RED II e 2019/944/UE, c.d. IEM hanno definito il quadro normativo per la partecipazione dei singoli e della collettività alla produzione, al consumo ed alla condivisione di energie da fonti rinnovabili.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ed in particolare l'art. 31 "Comunità energetiche rinnovabili" che recepisce ed attua la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che recepisce e attua la direttiva 2019/944/UE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica.
- Il decreto del ministero dello sviluppo economico 15/09/2020 che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità di energia rinnovabile.
- La delibera ARERA 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia condivisa nell'ambito della comunità di energia.
- La delibera ARERA del 7 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel che approva il Testo Integrato dell'Autoconsumo diffuso (TIAD) dando attuazione alle disposizioni dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche dei cittadini, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione, clienti attivi "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione.
- Le Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

- La L.R. n. 42 del 28 novembre 2022, "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili" con la quale la Regione Toscana, in coerenza con il percorso già avviato con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2022, n. 336 (Promozione delle Comunità Energetiche), ritiene opportuno dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del "Green New Deal Europeo".
- L'art. 2 della L.R. n. 42 del 28 novembre 2022, rubricato "Comunità energetiche rinnovabili" che definisce CER il soggetto giuridico avente le caratteristiche previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
- L'art. 21-*quinquies* della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che disciplina la revoca del provvedimento.
- L'art. 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- L'art. 226, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Considerato che:

- L'obiettivo principale della comunità energetica è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, prima che profitti finanziari.
- La comunità energetica utilizza la rete elettrica esistente, non sono quindi previste reti chiuse, dal momento che i trasferimenti della comunità saranno regolati tramite un modello regolatorio virtuale.
- Gli azionisti o membri della comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali o enti, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale principale. I membri mantengono tutti i loro diritti di clienti finali, fra cui il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore.
- I rapporti interni alla comunità sono regolati dallo statuto della comunità e dal suo regolamento, oltre che da contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della CER o soggetto terzo, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE.
- Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della comunità energetica devono o avere potenza massima incentivabile di 1 MW:
 - o Essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea, ferma restando la possibilità di connessione per impianti esistenti, sempre a fonte rinnovabile, per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva.
 - o Essere connessi alla stessa cabina primaria di trasformazione alta/media tensione.
 - o Essere detenuti dai membri della comunità: gli impianti possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità.
- Le Amministrazioni locali assumono secondo la normativa succitata un ruolo di estrema rilevanza come punto di riferimento iniziale per la nascita delle Comunità energetiche rinnovabili CER, per essere considerati enti aggregatori di tutta la comunità territoriale e fungere da volano per la crescita della comunità e attrattiva per nuovi membri ed investitori.
- Con nota prot. atti n. 18656 del 28/04/2022 (integrata con nota prot. atti n. 23890 del 27/05/2022) è pervenuta a questa Amministrazione una proposta dal RTI Green Wolf/SIM TEL di Partenariato pubblico privato in project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Montevarchi.
- Il RTI Costituendo Società Green Wolf/SIM TEL nella proposta ha offerto, con oneri interamente a suo carico:
 - o La progettazione, realizzazione e conduzione di 23 impianti fotovoltaici (potenza complessiva 1.099MWp) su edifici di proprietà comunale con un investimento iniziale complessivo, pari ad 2.230.219,16 €.
 - o Il pagamento di un canone di affitto al Concedente (Comune di Montevarchi) sulle superfici/aree di proprietà comunale.

- o La produzione di energia dagli impianti realizzati dando la possibilità al Concedente (Comune di Montevarchi) di comprare la medesima ad un prezzo agevolato o, meglio, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo pagato in bolletta.
- o L'Energia prodotta in eccesso (e non consumata direttamente dal Concedente) sarà messa a disposizione e valorizzata all'interno della Comunità Energetica. Gli importi economici, derivanti da tale valorizzazione, saranno ripartiti tra Concessionario, in qualità di produttore e quale unica fonte di remunerazione dell'investimento sostenuto dallo stesso, ed i Consumatori che aderiranno alla CER (cittadini, imprese, il Comune stesso, ecc.).
- o Tempi di realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma presentato.
- o Il rischio di mancato ottenimento della remunerazione è interamente a carico del Concessionario (Green Wolf/SIM TEL), senza alcun rischio per il Concedente (Comune di Montevarchi).

Tenuto conto che:

- Con delibera di Giunta comunale n. 148 del 07/06/2022 il Dirigente del 3 Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Montevarchi Ing. Antonio Longo è stato nominato Rup del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016.
- Con determinazione n. 649 del 28/06/2022 il Dirigente del 3 settore Lavori Pubblici e Ambiente ha redatto, sulla base delle caratteristiche specifiche della proposta presentata, la matrice dei rischi che ai sensi del punto 5 delle Linee Guida Anac n. 9, viene utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale.
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 29/06/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e data indicazione agli uffici competenti di individuare, tramite una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e conduzione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 12/07/2022, è stato approvato lo schema di concessione e gestione adeguatamente strutturato per coprire il periodo di anni venti, corredato dal piano economico finanziario e concessione del diritto di superficie e di utilizzo delle infrastrutture in favore dell'aggiudicatario per eguale periodo, e si è provveduto a modificare il Programma dei lavori Pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori 2022.
- Con determina a contrarre del Dirigente del 3° settore Lavori Pubblici – Ambiente n. 780 del 08/08/2022 è stata indetta una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della concessione mediante Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto *“LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI”*.
- A base di gara è stato posto il progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato alla proposta presentata dal promotore ed approvato con Delibera di giunta n. 170 del 29/06/2022 dal quale si evince che:
 - o il quadro economico dell'intervento prevede un importo totale dell'opera (comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione) l'importo degli investimenti proposti è pari a € 2.472.594,20 al netto dell'IVA;
 - o la durata prevista per la concessione è prevista in anni 20 (venti);
 - o Il valore della concessione è stimato in € 6.156.878,00 iva esclusa (euro seimilionicinquantaseimilaottocentosettantotto/00) prendendo come riferimento i valori indicati nel Piano Economico e Finanziario presentato dal Promotore ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29/06/2022 per l'intero periodo di durata della concessione;
 - o È stato indicato di svolgere la selezione attraverso la Piattaforma “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START) stabilendo che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b-bis art. 183 co. 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dell'art. 36 co. 9 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed esclusione delle offerte anormalmente basse;

o Sono stati individuati i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa e dell'offerta economica demandando all'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle procedure di gara, il compito di predisporre gli atti necessari per l'affidamento della concessione di cui sopra.

· Con determinazione n. 811 del 22/08/2022 il Responsabile dell'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle Procedure di Gara approvava gli atti necessari per lo svolgimento telematico della procedura in oggetto tramite la Piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" (START).

· Con determinazione dirigenziale n. 897 del 22/09/2022, in esito alla seduta di verifica della documentazione amministrativa è stato ammesso a partecipare alla successiva fase di gara l'unico operatore economico partecipante alla selezione.

· Con determinazione dirigenziale n. 1034 del 26/10/2022, è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la durata di 20 anni della concessione avente ad oggetto l'attività di progettazione, realizzazione e conduzione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili e per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile alla RTI COSTITUENDO GREEN WOLF/SIMTEL CON SEDE LEGALE a Roma in via del Tritone, 102, dando atto che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

· In data 22.12.2022 (prot. in atti n. 56888/2022) sono stati acquisiti gli atti relativi alla Costituzione della Società a responsabilità limitata "Energy Montevarchi s.r.l.", quale società di progetto ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società a responsabilità limitata "Energy Montevarchi s.r.l.", nei limiti di legge, anche nei confronti del pubblico e comunque subordinatamente al possesso dei requisiti e delle autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia, a seguito della verifica dei requisiti posseduti, sarà chiamata a svolgere le attività previste nella convenzione che verrà stipulata con il Comune di Montevarchi, avente ad oggetto: «*CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILE (CER), AI SENSI DELL'ARTICOLO 164 E SEGUENTI, DELL'ARTICOLO 180 E DELL'ARTICOLO 183, COMMA 15 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL COMUNE DI MONTEVARCHI*».

· Con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2023 pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune è stata deliberata la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile nella forma della società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO SCARL" e approvato il relativo Statuto e Atto costitutivo.

Dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ("TUSPP"), ed in particolare:

· L'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;

· L'art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

· L'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, introduce modifiche significative alla disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed in particolare all'art. 5 che la Corte dei conti «*delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*».

Considerato che:

· In data 2/2/2023, il Comune di Montevarchi ha trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, ex art. 5, comma 3, del T.U.S.P., la deliberazione del Consiglio

comunale del 26/01/2023, n. 5 avente ad oggetto "Costituzione della nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO SCARL", unitamente alla bozza di Statuto e dell'Atto costitutivo, allegati quale parte integrante della delibera per consentire l'esercizio della nuova funzione intestata alla magistratura contabile ovvero l'adozione del parere previsto dall'art. 5, comma 4, del T.U.S.P.

· Con note prot. n. SEZ_CON_TOS -0000943/2023 e prot. n. SEZ_CON_TOS -0001775/2023 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, formulava due distinte richieste istruttorie tempestivamente riscontrate dal Comune di Montevarchi fornendo puntuali chiarimenti e idonea documentazione.

· Con Deliberazione n. 77/2023/PASP la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, all'esito del controllo sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ex art. 5 T.U.S.P. ha ritenuto che dall'esame condotto sull'atto deliberativo n. 5/2023, sono emerse alcune criticità rispetto alla scelta del modulo organizzativo di tipo societario consortile per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile.

· In particolare, la Corte ha sollevato alcuni dubbi di coerenza tra le clausole statutarie previste in conformità al modello operativo della Comunità Energetica Rinnovabile con le regole ordinarie di tale tipo societario.

Atteso che secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.»

Considerato, altresì, che:

· L'Amministrazione comunale, alla luce dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, anziché procedere ugualmente nella decisione assunta con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 5 del 26/01/2023, ha ritenuto opportuno procedere, di converso, all'analisi di eventuali ulteriori moduli organizzativi diversi dalla società consortile a responsabilità limitata per la costituzione della CER, tra i quali la società cooperativa e la fondazione di partecipazione sono risultati opzioni percorribili.

Ritenuto che:

· Gli enti pubblici sono pienamente legittimati a partecipare a società cooperative in virtù del richiamo offerto dall'art. 2 lett. l) TUSP ai titoli V e VI del libro V del c.c., in cui è disciplinata la società cooperativa; tale modello organizzativo inoltre garantisce la partecipazione di soggetti che non apportano energia alla comunità energetica, ma ne fruiscono solo i benefici in termini di risparmio in bolletta (i consumatori) e permette di tutelare l'investimento dei soci produttori (i prosumers), risultando il meccanismo dei ristorni – tipico delle società cooperative - aderente alla ripartizione dei benefici economici.

· Del pari gli enti pubblici sono pienamente legittimati a partecipare ad una fondazione di partecipazione in quanto negozio giuridico a struttura aperta che racchiude in sé alcuni elementi propri della fondazione, combinati con peculiarità dell'associazione.

Evidenziato che in assenza di ufficio legale proprio dell'Ente, è stato espressamente richiesto parere legale al professionista incaricato, Avv. Sara Di Cunzolo, in merito all'individuazione delle possibili forme giuridiche per la costituzione della "Comunità Energetica Montevarchi Valdarno.

Visto il parere legale pro veritate espresso in data 3 luglio 2023, dall'Avv. Sara Di Cunzolo, acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 0031838/2023 del 07/07/2023 ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - lettera "A" -, il quale inquadra correttamente l'ambito normativo di riferimento e tenendo conto degli elementi conoscitivi risultanti dalla proposta di delibera, ritiene utile per l'Ente procedere con la forma giuridica della Fondazione di partecipazione, che «... può rappresentare, in un'ottica di amministrazione efficiente, la forma giuridica più adeguata per rispondere nel tempo alle esigenze di pubblico interesse, assicurando una certa stabilità del modello, pur soddisfacendo a pieno il principio della "porta aperta", potendosi ritenere per le ragioni tutte dinanzi spiegate maggiormente in linea con le caratteristiche tipiche delle Comunità ad energia rinnovabile....».

Considerato che:

- La Fondazione di partecipazione è un ente non lucrativo che persegue uno scopo di utilità generale, qual è ai sensi dell'art 31 del D.lgs. n. 199/2021 fornire benefici ambientali ed economici ai membri della fondazione derivanti dall'immissione in rete dell'energia prodotta dagli impianti.
- La Fondazione di partecipazione garantisce piena compatibilità con il principio delle porte aperte, giusto il disposto degli artt. 1332 c.c. e 23 del D.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) in quanto i tratti fondamentali di tale modulo organizzativo sono rappresentati:
 - o dalla pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento dello scopo;
 - o dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all'ente;
- Il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, dunque, assicura la coesistenza di soggetti imprenditori e non imprenditori all'interno della CER, da differenziarsi in base all'apporto di ciascuno allo scopo della fondazione, potendo dunque distinguersi tra soci enti pubblici, soci imprenditori, soci consumatori, soci *prosumers*.
- È caratterizzata dalla necessaria presenza di un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo di interesse generale predeterminato dai fondatori, destinato a rimanere tale per tutta la durata della fondazione, a pena di scioglimento della stessa: dunque nel caso di specie gli impianti fotovoltaici oggetto della concessione potrebbero costituire il fondo di dotazione della fondazione, nel senso che il concessionario ne conferirebbe la disponibilità alla CER in forma vincolata all'utilizzo per il perseguimento delle finalità a cui è preordinata la costituzione della Comunità.
- Prevede la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale è aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori, con la possibilità di accrescimento del fondo di dotazione con il conferimento della proprietà/disponibilità di altri impianti realizzati da altri produttori.
- Garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica la fondazione di partecipazione risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
- Non richiede, diversamente rispetto al modello cooperativo ed a quello meramente associativo, il rispetto di regole relative al voto capitaro per la formazione della volontà dell'ente, potendo aversi la possibilità di lasciare alla volontà dei fondatori le scelte operative sulla gestione della fondazione.
- Nella prassi, la fondazione di partecipazione già rappresenta uno strumento moderno attraverso il quale istituzioni ed enti pubblici, imprese e privati cittadini possono perseguire uno scopo di pubblica utilità, creando partnership pubblico-privato e consentendo al sistema pubblico di usufruire di maggiori disponibilità finanziarie e di attività di management nella gestione dei servizi di utilità sociale.

Considerato anche che:

- Mediante apposito *Business Plan*, sono state verificate le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la CER si prefigge di conseguire in quanto "tali elementi costituiscono le ipotesi di fondo sulla base delle quali devono essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario") nonché la situazione patrimoniale prospettica, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto)";
- Inoltre mediante apposite note esplicative nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, sono state esposte le ipotesi di sviluppo e in particolare la natura dei ricavi (se consistente in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi: ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (break even point) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati.

Ritenuto che:

- il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione soddisfa i tratti caratterizzanti la comunità energetica rinnovabile:
 - o la libertà nella scelta della forma giuridica, purché tale da garantire la massima partecipazione a tutti i consumatori (Considerando n. 71 Direttiva (UE) 2018/2001, Deliberazioni 318/2020/R/EEL e 727/2022/R/EEL di ARERA);

M

- o l'autonomia giuridica dei soci o membri, con titolarità di propri diritti ed obblighi (combinato -disposto degli artt. 2 n. 16), Direttiva (UE) 2018/2001 e 31 comma 1 lett. b), D.lgs. 199/2021);
- o la prevalenza di scopo mutualistico, sebbene non sia vietata in assoluto la distribuzione di utili, (combinato - disposto degli Artt. 2 n. 16) lett. c), Direttiva (UE) 2018/2001 e 31 comma 1 lettera a) D.lgs. 199/2021).
- Dalle analisi e verifiche effettuate tale modello può essere individuato quale forma giuridica alternativa alla comunità energetica costituita nella forma della società consortile.
- In tale ottica, questa Amministrazione ha individuato nella Fondazione di partecipazione, il modello organizzativo più idoneo a garantire la gestione della Comunità Energetica Rinnovabile di cui è parte fondatrice l'Ente territoriale.

Considerato che:

- Lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione - lettera "B" - precisa le ripartizioni di competenza fra gli organi, con un sistema di responsabilità interno di immediata evidenza, per garantire un'azione ancorata al risultato. Nello schema di Statuto sono contenute anche le disposizioni relative alla contabilità, al patrimonio, alla devoluzione dei beni nel caso di scioglimento.
- Lo schema di Statuto allegato garantisce e tutela con particolare attenzione il ruolo del Comune di Montevarchi, che nella sua qualità di Socio Fondatore Promotore non solo assume un ruolo propositivo e propulsivo, ma garantisce alla Fondazione di Partecipazione le risorse indispensabili per l'avvio dell'attività e il controllo sull'attività della Fondazione stessa e sulle risorse necessarie al perseguimento dello scopo.
- Per quanto attiene al sistema di governance della Fondazione, il controllo da parte del Comune di Montevarchi, quale Socio Promotore Fondatore, è assicurato in conformità a quanto previsto dai principi espressi dalla Corte dei conti (cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 130 del 2020).

Considerato, altresì, che:

- La costituzione della Fondazione di partecipazione da parte del Comune di Montevarchi rientra nelle competenze esclusive del Consiglio Comunale, cui è rimessa ogni determinazione in ordine alle finalità e all'attività svolta dalla Fondazione, in grado di rispondere ai bisogni e agli interessi generali della comunità amministrata.
- La forma giuridica della Fondazione di partecipazione rappresenta attualmente la scelta gestionale più adeguata al perseguimento degli obiettivi del progetto intrapreso dall'Amministrazione Comunale per la costituzione della Comunità energetica, garantendo l'efficacia di un'azione in grado di affrontare ed adeguarsi tempestivamente alle continue mutazioni del contesto normativo di riferimento.
- Quanto sopra esposto, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, trova altresì conferma nell'allegato business plan predisposto dall'Amministrazione comunale nell'ottica del nuovo percorso individuato.
- Il Fondo di dotazione sarà costituito da € 30.000,00.
- Per quanto riguarda il Fondo di Gestione (utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione) non è previsto alcun impegno di spesa da parte del Comune di Montevarchi.

Atteso che l'agire dell'amministrazione pubblica deve essere sempre "proporzionato" all'obiettivo perseguito dalle norme, imponendo ai cittadini (e alle imprese) il minor onere possibile e garantendo la non arbitrarietà delle scelte, che devono essere logiche e consequenziali rispetto alle premesse risultanti dai fatti, utilizzando gli spazi lasciati dalla legge per meglio rispondere ai casi concreti.

Considerato che in funzione del principio di proporzionalità l'amministrazione adotta provvedimenti non eccedenti quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e che in ogni caso è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, per trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile.

Atteso che la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido e imm modificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la sua rispondenza alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso "nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale" (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 gennaio 2015 n. 284).

Atteso altresì che parallelamente, la ragionevolezza è un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento).

Richiamato l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.».

Considerato, altresì, che risulta, pertanto, sussistendone i presupposti e l'interesse, così come sopra individuati, necessario per rispondere nel tempo alle esigenze di pubblico interesse, revocare la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2023, con la quale:

- è stata deliberata la costituzione, nel Comune di Montevarchi, la nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO Scarl", ai sensi dell'articolo 2615-ter e dell'articolo 2462 c.c.;
- è stato approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo della "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO Scarl";
- è stato demandato al Sindaco del Comune di Montevarchi, quale socio fondatore la sottoscrizione dell'Atto costitutivo della Società consortile "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO Scarl";
- è stata prenotata la spesa per il versamento della quota di capitale sociale pari ad € 1,00 sul capitolo di PEG 7251.01 avente per oggetto "Acquisizione di partecipazioni e conferimento di capitali in altre imprese" macroaggregato 01.03.3.01 P.FIN.U. 3.01.01.03.002 che presenta la necessaria disponibilità.

Atteso che sotto concorrente e diverso profilo, dopo aver indagato sulla questione relativa alla forma giuridica più adeguata alla costituzione della CER occorre valutare l'ulteriore aspetto della modifica del contratto di concessione che prevede l'uso della forma della società consortile a responsabilità limitata, a cui dovrebbe subentrare la diversa veste giuridica.

Visto la concessione sottoscritta, con atto pubblico – amministrativo, dinanzi al Segretario comunale, Avv. Angelo Capalbo, in data 27 gennaio 2023, Rep. n. 776.

Rilevato che possa procedersi alla modifica del contratto di concessione, in ordine all'art. 175, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – norma sebbene abrogata, a decorrere dal 1° luglio 2023, è ancora applicabile, al caso di specie, in applicazione dell'art. 226, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - secondo cui sono ammesse modifiche se, le stesse, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali e cioè allorché siano tali da non alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. Una modifica è da considerarsi sostanziale se: introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione; se altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale; se estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione; se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione.

Considerato, altresì, che:

- La modifica della forma giuridica della Comunità Energetica Rinnovabile non incide sulla procedura di project financing sopra citata;
- È necessario modificare la concessione sottoscritta, con atto pubblico – amministrativo, dinanzi al Segretario comunale, Avv. Angelo Capalbo, in data 27 gennaio 2023, Rep. n. 776, nella parte in cui il modello giuridico della Comunità Energetica era rappresentato da una Società Consortile a responsabilità limitata.

Considerato a riguardo, che la modifica della forma giuridica della CER come ascrivibile all'ipotesi di cui all'art. 175 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal momento che:

- non altera l'equilibrio economico-finanziario;
- non consente un ampliamento della platea dei concorrenti della gara perché i diritti ed obblighi previsti dal contratto di concessione in capo al concessionario rimangono identici;
- non si ravvisano estensioni dell'ambito di applicazione della concessione;
- la società di progetto non viene sostituita da un nuovo concessionario;
- l'utilizzo di un modulo diverso rispetto alla società consortile è giustificato dalla necessità di tenere conto dei rilievi svolti dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, utilizzando una forma giuridica maggiormente aderente alla finalità delle comunità energetiche rinnovabili, che devono garantire la partecipazione a tutti i consumatori.

Riscontrato che risultano rispettati i seguenti requisiti:

- L'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
- La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).
- Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
- La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Riscontrato la costituenda Comunità energetica rinnovabile di cui al comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 andrà ad operare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- *«fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;*
- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
- *nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate*

all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.».

Visto l'art. 67 dello Statuto comunale, secondo il quale la Giunta Comunale esercita l'attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 14 luglio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, si propone di revocare la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2023 con cui è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO SCARL" e sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo e di costituire, nella qualità di Socio Promotore Fondatore, la Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO", finalizzata alla realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO".

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui l'organo di revisione esprime il parere, tra gli altri in modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il segretario generale, in sostituzione del dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente assente ed impossibilitato ad intervenire, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto l'art. 45 della Costituzione;

Visto l'art. 25 del codice civile;

Visto l'art. 1332 del codice civile;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

Visto il D.lgs. n. 175/2016

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale;

Visti i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL e del collegio dei revisori dei conti;

Visto il parere della competente commissione consiliare n. 2 espresso nella seduta del 20.07.2023.

Osservato il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con voti resi mediante sistema elettronico:

Presenti n. 9.

N. 9 votanti

N. 9 voti favorevoli

Nessun voto contrario

Nessun astenuto

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale, del presente atto,

1. Di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, la propria deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2023, con cui è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO SCARL" per rispondere tempo alle esigenze di pubblico interesse, assicurando una certa stabilità del modello, pur soddisfacendo a pieno il principio della "porta aperta", potendosi ritenere maggiormente in linea con le caratteristiche tipiche delle Comunità ad energia rinnovabile, secondo le considerazioni sviluppate nel parere legale pro veritate espresso in

data 3 luglio 2023, dall'Avv. Sara Di Cunzolo, acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 0031838/2023 del 07/07/2023 ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - lettera "A".

2. Di dare atto che la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
3. Di costituire, nella qualità di Socio Promotore Fondatore, la Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO", finalizzata alla realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO".
4. Di approvare lo schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Fondazione di Partecipazione che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale (rispettivamente allegato B e allegato C).
5. Di approvare il Business Plan predisposto dall'Amministrazione Comunale che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato D).
6. Di prendere atto che i fondatori promotori della "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER MONTEVARCHI - VALDARNO" risultano essere l'amministrazione comunale di Montevarchi e la Società di progetto, Energy Montevarchi S.r.l., Società concessionaria in esecuzione dell'avvenuta aggiudicazione a seguito della gara ad evidenza pubblica.
7. Di prendere atto che il Fondo di dotazione sarà costituito da € 30.000,00, come risulta dallo schema di relazione di stima (allegato E) è interamente conferito dalla Società di progetto, Energy Montevarchi S.r.l.
8. Di prendere atto che, per quanto riguarda il Fondo di gestione (utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione) non è previsto alcun impegno di spesa da parte del Comune di Montevarchi.
9. Di demandare al Sindaco di procedere alla stipula dell'Atto costitutivo della Fondazione di partecipazione.
10. Di demandare ed autorizzare il Dirigente del Settore Lavori pubblici e ambiente, di concerto con i Funzionari eventualmente interessati a porre in essere gli atti inerenti e conseguenti all'attuazione della presente delibera e provvedere alla modifica della concessione sottoscritta, con atto pubblico – amministrativo, dinanzi al Segretario comunale, Avv. Angelo Capalbo, in data 27 gennaio 2023, Rep. n. 776, nella parte in cui il modello giuridico della Comunità Energetica era rappresentato da una Società Consortile a responsabilità limitata.
11. Di inoltrare, copia della presente deliberazione al Settore Lavori Pubblici – Ambiente e al Settore Economico e Finanziario, per quanto di competenza.

Successivamente, stante la necessità di dare piena ed immediata eseguibilità alla realizzazione nel Comune di Montevarchi alla Comunità energetica rinnovabile,

Con voti resi mediante sistema elettronico:

Presenti n. 9.

N. 9 votanti

N. 9 voti favorevoli

Nessun voto contrario

Nessun astenuto

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alfonso Pecoraro

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M', located in the bottom right corner of the page.

**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di MONTEVARCHI**

Parere n. 23/2023

**OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5
DEL 26/01/2023. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
DENOMINATA "FONDAZIONE CER MONTEVARCHI -VALDARNO".**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi, riunitosi per via telematica, nelle persone del Presidente Pietro Turicchi e dei membri ordinari Claudio Antonelli e Fabrizio Mascarucci;

Visto

- La delibera di giunta Comunale n. 190 del 14/07/2023;
- La proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 15/07/2023;
- Le bozze dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione di partecipazione CER Valdarno;
- La documentazione allegata alla proposta di cui all'oggetto;

Richiamato

- Le direttive comunitarie europee 2010/31/UE e 2012/27/UE in ordine al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione europea per il 2020, il 2030 e il 2050.
- il D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e del PAEE 2014 "Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica del 2014";
- il d.lgs 08/11/2021 n. 199, in particolare l'art. 31 "Comunità energetiche rinnovabili", che recepisce ed attua la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- Il D.Lgs 8/11/2021, n. 210, che recepisce e attua la direttiva UE 2019/944 del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15/09/2020, che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità di energia rinnovabile (CER) e la delibera ARERA 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia condivisa nell'ambito delle Comunità di energia;

- la nota prot. atti n. 18656 del 28/04/2022 (integrata con nota prot. atti n. 23890 del 27/05/2022) pervenuta all'Amministrazione comunale di Montevarchi dal RTI Green Wolf/SIM TEL contenente proposta di Partenariato pubblico privato in Project Financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Montevarchi;

Visto e considerato

- Che, come da nota prot. atti n. 18656 del 28/04/2022, il RTI Costituendo Società Green Wolf/SIM TEL nella proposta, con oneri interamente a proprio carico, offre:
 - Progettazione, realizzazione e conduzione di 23 impianti fotovoltaici (potenza complessiva 1.099 MWp) su edifici di proprietà comunale con un investimento iniziale complessivo, pari ad 2.230.219,16 €;
 - Il pagamento di un canone di affitto al Concedente (Comune di Montevarchi) sulle superfici/aree di proprietà comunale;
 - La produzione di energia dagli impianti realizzati dando la possibilità al Concedente (Comune di Montevarchi) di comprare la medesima ad un prezzo agevolato, o meglio con uno sconto del 15% rispetto al prezzo pagato in bolletta;
 - Che l'energia prodotta in eccesso (e non consumata direttamente dal Concedente) sia messa a disposizione e valorizzata all'interno della Comunità Energetica e che gli importi economici, derivanti da tale valorizzazione, vengano ripartiti tra Concessionario, in qualità di produttore e quale unica fonte di remunerazione dell'investimento sostenuto dallo stesso ed i Consumatori che aderiranno alla CER (cittadini, imprese, il Comune stesso, ecc.);
 - Che il rischio di mancato ottenimento della remunerazione è interamente a carico del Concessionario (Green Wolf/SIM TEL), senza alcun rischio per il Concedente (Comune di Montevarchi);

Visto

- la determinazione n. 649 del 28/06/2022 con la quale il Dirigente del 3 settore Lavori Pubblici e Ambiente, Ing. Antonio Longo, ha redatto la matrice dei rischi (punto 5 delle Linee Guida Anac n. 9), utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 29/06/2022, con cui veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e data indicazione agli uffici competenti di individuare, tramite una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante P.P.P. ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la conduzione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 12/07/2022 con la quale è stato approvato lo schema di concessione e gestione adeguato a coprire il periodo di anni venti, corredato dal piano economico finanziario e concessione del diritto di superficie e di utilizzo delle infrastrutture in favore dell'aggiudicatario per eguale periodo.
- la determina a contrarre del Dirigente del 3° settore Lavori Pubblici – Ambiente n. 780 del 08/08/2022 con la quale:

- è stata indetta una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della concessione mediante Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel comune di Montevarchi";
- si è posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato alla proposta presentata dal promotore ed approvato con Delibera di Giunta n. 170 del 29/06/2022; dal quale si evince che:
 - il quadro economico dell'intervento prevede un importo totale dell'opera (comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione) pari a € 2.472.594,20 al netto dell'IVA;
 - Che la durata prevista per la concessione è prevista in anni 20 (venti);
 - è stato stimato in € 6.156.878,00, iva esclusa, il valore della concessione, prendendo come riferimento i valori indicati nel Piano Economico e Finanziario presentato dal Promotore ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29/06/2022 per l'intero periodo di durata della concessione (anni 20);
 - è stato indicato di svolgere la selezione attraverso la Piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" (START), stabilendo che l'aggiudicazione avvenga ai sensi dell'art. 95, co. 3 lett. b-bis, art. 183, co. 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 36 co. 9 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), ed esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - sono stati individuati i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa e dell'offerta economica demandando all'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle procedure di gara, il compito di predisporre gli atti necessari per l'affidamento della concessione di cui sopra.

Richiamato

- la determinazione n. 811 del 22/08/2022, con la quale il Responsabile dell'U.O.A. Coordinamento, Predisposizione e Controllo delle Procedure di Gara approvava gli atti necessari per lo svolgimento telematico della procedura in oggetto tramite la Piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" (START);
- la determinazione dirigenziale n. 897 del 22/09/2022 con la quale in esito alla seduta di verifica della documentazione amministrativa è stato ammesso a partecipare alla successiva fase di gara l'unico operatore economico partecipante alla selezione;
- la determinazione dirigenziale n. 1034 del 26.10.2022, con la quale si dispone l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 20 anni, l'attività di progettazione, realizzazione, e conduzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) alla RTI COSTITUENDO GREEN WOLF/SIMTEL, dando atto che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Preso atto

- che, successivamente, in data 22.12.2022 (prot. in atti n. 56888/2022) sono stati acquisiti gli atti relativi alla Costituzione della Società a responsabilità limitata "Energy Montevarchi s.r.l.";
- che la "Energy Montevarchi s.r.l.", nei limiti di legge, anche nei confronti del pubblico e comunque subordinatamente al possesso dei requisiti e delle autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia, a seguito della verifica dei requisiti posseduti, sarà chiamata a svolgere le attività previste nella convenzione che verrà stipulata con il Comune di Montevarchi, avente ad oggetto: «concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche

rinnovabili e di una comunità energetiche rinnovabile (CER), ai sensi dell'articolo 164 e seguenti, dell'articolo 180 e dell'articolo 183, comma 15 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel comune di Montevarchi»;

- Con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2023 pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune è stata deliberata la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile nella forma della società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO SCARL" e approvato il relativo Statuto e Atto costitutivo.

Dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ("TUSPP"), ed in particolare:

- l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
- l'art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- l'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, introduce modifiche significative alla disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed in particolare all'art. 5 che la Corte dei conti «*delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*».

Visto che

- In data 2/2/2023, il Comune di Montevarchi ha trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, ex art. 5, comma 3, del T.U.S.P., la deliberazione del Consiglio comunale del 26/01/2023, n. 5 avente ad oggetto "Costituzione della nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO SCARL", unitamente alla bozza di Statuto e dell'Atto costitutivo, allegati quale parte integrante della delibera per consentire l'esercizio della nuova funzione intestata alla magistratura contabile ovvero l'adozione del parere previsto dall'art. 5, comma 4, del T.U.S.P..

Preso atto che

- Con note prot. n. SEZ_CON_TOS -0000943/2023 e prot. n. SEZ_CON_TOS -0001775/2023, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, formulava due distinte richieste istruttorie tempestivamente riscontrate dal Comune di Montevarchi fornendo puntuali chiarimenti e idonea documentazione.
- Con Deliberazione n. 77/2023/PASP la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, all'esito del controllo sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ex art. 5 T.U.S.P. ha ritenuto che dall'esame condotto sull'atto deliberativo n. 5/2023, sono emerse alcune criticità rispetto alla scelta del modulo organizzativo di tipo societario consortile per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, sollevando alcuni dubbi di coerenza tra le clausole statutarie previste in conformità al modello operativo della Comunità Energetica Rinnovabile con le regole ordinarie di tale tipo societario.

Atteso che secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.».

Visto altresì che:

- L'Amministrazione comunale, alla luce dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, anziché procedere ugualmente nella decisione assunta con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 5 del 26/01/2023, ha ritenuto opportuno procedere, di converso, all'analisi di eventuali ulteriori moduli organizzativi diversi dalla società consortile a responsabilità limitata per la costituzione della CER, tra i quali la società cooperativa e la fondazione di partecipazione sono risultati opzioni percorribili.

Ritenuto che:

- Gli enti pubblici sono pienamente legittimati a partecipare ad una fondazione di partecipazione in quanto negozio giuridico a struttura aperta che racchiude in sé alcuni elementi propri della fondazione, combinati con peculiarità dell'associazione.

Visto che

- in assenza di ufficio legale proprio dell'Ente, è stato espressamente richiesto parere legale al professionista incaricato, Avv. Sara Di Cunzolo, in merito all'individuazione delle possibili forme giuridiche per la costituzione della "Comunità Energetica Montevarchi Valdarno.
- il parere legale pro veritate espresso in data 3 luglio 2023, dall'Avv. Sara Di Cunzolo, acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 0031838/2023 del 07/07/2023, il quale inquadra correttamente l'ambito normativo di riferimento e tenendo conto degli elementi conoscitivi risultanti dalla proposta di delibera, ritiene utile per l'Ente procedere con la forma giuridica della Fondazione di partecipazione, che «... può rappresentare, in un'ottica di amministrazione efficiente, la forma giuridica più adeguata per rispondere nel tempo alle esigenze di pubblico interesse, assicurando una certa stabilità del modello, pur soddisfacendo a pieno il principio della "porta aperta", potendosi ritenere per le ragioni tutte dinanzi spiegate maggiormente in linea con le caratteristiche tipiche delle Comunità ad energia rinnovabile....».

Considerato che:

- La Fondazione di partecipazione è un ente non lucrativo che persegue uno scopo di utilità generale, qual è ai sensi dell'art 31 del D.lgs. n. 199/2021 fornire benefici ambientali ed economici ai membri della fondazione derivanti dall'immissione in rete dell'energia prodotta dagli impianti.
- La Fondazione di partecipazione garantisce piena compatibilità con il principio delle porte aperte, giusto il disposto degli artt. 1332 c.c. e 23 del D.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) in quanto i tratti fondamentali di tale modulo organizzativo sono rappresentati:
 - dalla pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento dello scopo;
 - dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all'ente;
- Il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, dunque, assicura la coesistenza di soggetti imprenditori e non imprenditori all'interno della CER, da differenziarsi in base all'apporto di ciascuno allo scopo della fondazione, potendo dunque distinguersi tra soci enti pubblici, soci imprenditori, soci consumatori, soci *prosumers*.
- È caratterizzata dalla necessaria presenza di un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo di interesse generale predeterminato dai fondatori, destinato a rimanere tale per tutta la durata della fondazione, a pena di scioglimento della stessa: dunque nel caso di specie gli impianti fotovoltaici oggetto della concessione potrebbero costituire il fondo di dotazione della fondazione,

U

COMUNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale
Protocollo N.0034947/2023 del 25/07/2023

nel senso che il concessionario ne conferirebbe la disponibilità alla CER in forma vincolata all'utilizzo per il perseguimento delle finalità a cui è preordinata la costituzione della Comunità.

- Prevede la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale è aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori, con la possibilità di accrescimento del fondo di dotazione con il conferimento della proprietà/disponibilità di altri impianti realizzati da altri produttori.
- Garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica la fondazione di partecipazione risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
- Non richiede, diversamente rispetto al modello cooperativo ed a quello meramente associativo, il rispetto di regole relative al voto capitario per la formazione della volontà dell'ente, potendo aversi la possibilità di lasciare alla volontà dei fondatori le scelte operative sulla gestione della fondazione.
- Nella prassi, la fondazione di partecipazione già rappresenta uno strumento moderno attraverso il quale istituzioni ed enti pubblici, imprese e privati cittadini possono perseguire uno scopo di pubblica utilità, creando partnership pubblico-privato e consentendo al sistema pubblico di usufruire di maggiori disponibilità finanziarie e di attività di management nella gestione dei servizi di utilità sociale.

Visto, altresì, che l'Amministrazione, pertanto, sussistendone i presupposti e l'interesse, per rispondere nel tempo alle esigenze di pubblico interesse, intende procedere alla revoca della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26/01/2023, con la quale:

- è stata deliberata la costituzione, nel Comune di Montevarchi, la nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO Scarl", ai sensi dell'articolo 2615-ter e dell'articolo 2462 c.c.;
- è stato approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo della "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO Scarl";
- è stato demandato al Sindaco del Comune di Montevarchi, quale socio fondatore la sottoscrizione dell'Atto costitutivo della Società consortile "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO Scarl";
- è stata prenotata la spesa per il versamento della quota di capitale sociale pari ad € 1,00 sul capitolo di PEG 7251.01 avente per oggetto "Acquisizione di partecipazioni e conferimento di capitali in altre imprese" macroaggregato 01.03.3.01 P.FIN.U. 3.01.01.03.002 che presenta la necessaria disponibilità.

Atteso che sotto concorrente e diverso profilo, dopo aver indagato sulla questione relativa alla forma giuridica più adeguata alla costituzione della CER occorre procedere alla valutazione dell'ulteriore aspetto della modifica del contratto di concessione che prevede l'uso della forma della società consortile a responsabilità limitata, a cui dovrebbe subentrare la diversa veste giuridica.

Visto la concessione sottoscritta, con atto pubblico - amministrativo, in data 27 gennaio 2023, Rep. n. 776.

Considerato, altresì, che:

- La modifica della forma giuridica della Comunità Energetica Rinnovabile non incide sulla procedura di project financing sopra citata;
- È necessario modificare la concessione sottoscritta, con atto pubblico - amministrativo, dinanzi al Segretario comunale, Avv. Angelo Capalbo, in data 27 gennaio 2023, Rep. n. 776, nella parte in cui il modello giuridico della Comunità Energetica era rappresentato da una Società Consortile a responsabilità limitata.

Considerato a riguardo, che la modifica della forma giuridica della CER come ascrivibile all'ipotesi di cui all'art. 175 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal momento che:

- non altera l'equilibrio economico-finanziario;

- non consente un ampliamento della platea dei concorrenti della gara perché i diritti ed obblighi previsti dal contratto di concessione in capo al concessionario rimangono identici;
- non si ravvisano estensioni dell'ambito di applicazione della concessione;
- la società di progetto non viene sostituita da un nuovo concessionario;
- l'utilizzo di un modulo diverso rispetto alla società consortile è giustificato dalla necessità di tenere conto dei rilievi svolti dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana, utilizzando una forma giuridica maggiormente aderente alla finalità delle comunità energetiche rinnovabili, che devono garantire la partecipazione a tutti i consumatori.

Vista la deliberazione della **Giunta comunale n. 190 del 14 luglio 2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, si propone di revocare la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2023 con cui è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO SCARL" e sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo e di costituire, nella qualità di Socio Promotore Fondatore, la Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO", finalizzata alla realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO".

Atteso che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "TUSPP", ed in particolare gli artt. 5 e 7;

Richiamato l'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, che introduce modifiche significative alla disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Visto inoltre che la Società è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria nei limiti previsti dalle Regole Tecniche del GSE par. 2.3.3, delle disposizioni della deliberazione 318/2020/R/eel e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020;

Considerato che, in tale ottica, l'Amministrazione ha individuato nella Fondazione di partecipazione il modello organizzativo più idoneo a garantire la gestione della Comunità Energetica Rinnovabile di cui è parte fondatrice l'Ente territoriale.

Considerato altresì che:

- Lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione - lettera "B" - precisa le ripartizioni di competenza fra gli organi, con un sistema di responsabilità interno di immediata evidenza, per garantire un'azione ancorata al risultato. Nello schema di Statuto sono contenute anche le disposizioni relative alla contabilità, al patrimonio, alla devoluzione dei beni nel caso di scioglimento.
- Lo schema di Statuto allegato garantisce e tutela con particolare attenzione il ruolo del Comune di Montevarchi, che nella sua qualità di Socio Fondatore Promotore non solo assume un ruolo propositivo e propulsivo, ma garantisce alla Fondazione di Partecipazione le risorse indispensabili per l'avvio dell'attività e il controllo sull'attività della Fondazione stessa e sulle risorse necessarie al perseguimento dello scopo.
- Per quanto attiene al sistema di governance della Fondazione, il controllo da parte del Comune di Montevarchi, quale Socio Promotore Fondatore, è assicurato in conformità a quanto previsto dai principi espressi dalla Corte dei conti (cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 130 del 2020).
- La costituzione della Fondazione di partecipazione da parte del Comune di Montevarchi rientra nelle competenze esclusive del Consiglio Comunale, cui è rimessa ogni determinazione in ordine alle finalità e all'attività svolta dalla Fondazione, in grado di rispondere ai bisogni e agli interessi generali della comunità amministrata.
- La forma giuridica della Fondazione di partecipazione rappresenta attualmente la scelta gestionale più adeguata al perseguimento degli obiettivi del progetto intrapreso dall'Amministrazione

Comunale per la costituzione della Comunità energetica, garantendo l'efficacia di un'azione in grado di affrontare ed adeguarsi tempestivamente alle continue mutazioni del contesto normativo di riferimento.

- Il Fondo di dotazione, di € 30.000,00 è interamente conferito dalla Società di progetto, Energy Montevarchi S.r.l.;
- Per quanto riguarda il Fondo di Gestione (utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione) non è previsto alcun impegno di spesa da parte del Comune di Montevarchi.

Visto altresì

- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014, in particolare l'art. 11;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
- la normativa del TUSPP;
- gli schemi di atto costitutivo e dello statuto della Comunità Energetica rinnovabile denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE VALDARNO CER";
- i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL;
- il parere della competente commissione consiliare.

Ribadendo, in conclusione, i precedenti pareri dello scrivente Organo di controllo, riferito all'argomento di cui trattasi, con i quali si dichiarava "...le operazioni di cui alla citata proposta di deliberazione consiliare attengono ad una fase preliminare e propedeutica al progetto di realizzazione nel Comune di Montevarchi di impianti di produzione energetica da fonti alternative rinnovabili, nonché di costituzione di relativa comunità energetica, e che necessariamente si dovranno monitorare le successive fasi del progetto in questione, al fine di ottenere sostanziali garanzie sia dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria, che della efficacia in termini di grado di conseguimento degli obiettivi";

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta in oggetto.

Barga, 24 luglio 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(documento firmato digitalmente)

Dott. Pietro Turicchi (Presidente)

Dott. Claudio Antonelli (Componente)

Rag. Fabrizio Mascarucci (Componente)



Avv. Sara Di Cunzolo

Patrocinante dinanzi alle giurisdizioni superiori

Spett.le

Comune di Montevarchi

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI FORME GIURIDICHE PER LA COSTITUZIONE DELLA "COMUNITÀ ENERGETICA MONTEVARCHI – VALDARNO".

1. QUESITO.

È stato chiesto di individuare la forma giuridica più idonea per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile prevista dal contratto di partenariato pubblico privato in project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, aggiudicato dal Comune di Montevarchi al RTI Costituendo Società Green Wolf/SIM TEL, in alternativa alla società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.), originariamente prevista ed alla verifica della possibilità di applicare la forma giuridica alternativa così individuata alla costituenda CER ("CER Montevarchi – Valdarno").

1.1. Per la redazione del presente Parere sono stati consultati:

- Deliberazione Corte dei conti – Sez. Reg. di controllo per la Toscana n. 77/2023;
- Deliberazione Corte dei conti – Sez. Reg. di controllo per il Friuli-Venezia Giulia n 52/2023;



- Bando di gara relativo alla Procedura tramite PPP ai sensi degli artt. 180 e 183 D.lgs. n. 50/2016;
- Deliberazione ARERA n. 318/2020;
- Delibera C.C. Montevarchi n. 5 del 2023;
- Statuto "CER Montevarchi – Valdarno s.c.a.r.l."

2. PREMessa.

In data 28.04.2022, il RTI costituendo Green Wolf/SIM TEL formulava al Comune di Montevarchi una proposta di partenariato recante *"Proposta di fattibilità tecnica ed economica di Partenariato pubblico privato mediante proposta di concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche volta alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Montevarchi"*.

In data 29.06.2022, con deliberazione della giunta comunale n. 170, la proposta veniva approvata, dichiarata di pubblico interesse e, pertanto, inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024.

In data 12.07.2022, con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 veniva approvato lo schema di contratto di concessione e gestione per la progettazione, la costruzione e la gestione delle opere in questione e veniva disposto che l'affidamento si sarebbe dovuto svolgere con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

Veniva pertanto disposta, con Determinazione a contrattare n. 780

del 08.08.2022, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto "*Procedura tramite Partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione, mediante project financing, di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile nel comune di Montevarchi per la durata di venti anni*".

In data 19.08.2022 veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale della Comunità europea (GUCE) il relativo bando di gara.

In data 26.10.2022, con Determinazione dirigenziale n. 1034, veniva aggiudicata la procedura sopra menzionata al RTI costituendo Green Wolf/SIM TEL.

Il 14.12.2022, ai sensi degli artt. 3 bis del Bando di gara e 184 D.lgs. n. 50/2016, Green Wolf s.r.l. e SIM TEL s.r.l. costituivano la società di progetto "*Energy Montevarchi s.r.l.*", che avrebbe dovuto stipulare con il Comune di Montevarchi il relativo contratto di concessione.

Con Delibera del Consiglio comunale n. 5 del 26.01.2023, veniva disposta la costituzione della CER "*Comunità energetica Montevarchi – Valdarno s.c.a.r.l.*", tra il Comune di Montevarchi e la società divenuta concessionaria, "*Energy Montevarchi s.r.l.*".

La delibera prevede, conformemente al progetto presentato dal promotore e a quanto previsto nella documentazione di gara, la costituzione della CER nella forma della società consortile a

UCOMUNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale

Protocollo N.0031838/2023 del 07/07/2023



responsabilità limitata (s.c.a.r.l.)¹.

3. POSSIBILI FORME GIURIDICHE DELLA CER, CON SPECIFICO RIGUARDO ALL'IPOTESI IN CUI LA COMUNITÀ SIA COSTITUITA DA UNO O PIÙ SOGGETTI PUBBLICI.

3.1. Le Comunità Energetiche Rinnovabili non richiedono, ai fini della loro valida costituzione, una specifica forma giuridica, fermo restando che devono comunque rappresentare un autonomo soggetto giuridico rispetto ai membri che lo costituiscono².

La CER è innanzitutto un soggetto giuridico di tipo collettivo e pertanto, indipendentemente dal possesso di personalità giuridica o meno, deve avere la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive in modo autonomo rispetto a quello dei membri o componenti, deve essere dotato di un'organizzazione e di propri organi.

¹ La possibilità per gli Enti locali di costituire un consorzio è prevista dall'articolo 31 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); mentre l'articolo 3 T.U.S.P. (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica) consente agli stessi di aderire a società consortili già costituite.

Sul punto, l'ARERA, con Deliberazione n. 318/2020 ha precisato che: *"dovrebbe essere possibile prevedere che le comunità di energia rinnovabile possano essere costituite in qualsiasi forma giuridica (associazione, cooperativa, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, "società benefit", società a responsabilità limitata, associazione temporanea di imprese), purché tali entità, agendo a proprio nome, possano esercitare diritti ed essere soggette a obblighi"*.

Inoltre, la società consortile a responsabilità limitata figura tra i tipi societari consentiti alle Pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, T.U.S.P..

È, inoltre, riconosciuta la possibilità di società consortili 'miste', ovvero che prevedano la partecipazione sia di soci imprenditori che non imprenditori.

La pratica delle società consortili miste (nonché dei consorzi partecipati anche da soggetti non imprenditoriali), contemplata, tra l'altro, dall'articolo 31 TUEL, è stata riconosciuta da diversi orientamenti dottrinali (Sarale, Putzolu) i quali sostengono che la possibilità di consentire la partecipazione di soci non imprenditori nella società consortile è ammessa a patto che la loro presenza all'interno della società risulti strumentale al perseguimento delle finalità consortili.

² Cfr. art. 2, punto 16, Direttiva UE 2018/2001 (Direttiva Red II) e art. 31 D.lgs. n. 199/2021.

Inoltre, non deve perseguire quale scopo principale quello di lucro, ossia ricerca di utili finanziari, che può essere perseguito - eventualmente - solo in via accessoria³.

Ferme queste premesse, si andranno ad esaminare i più diffusi modelli costitutivi di una Comunità Energetica da poter utilizzare nel caso in esame⁴.

Tra le forme giuridiche che può assumere una CER, rivestono un ruolo centrale le associazioni (riconosciute e non) e le cooperative, in quanto, per ragioni di convenienza e praticità, risultano maggiormente compatibili con la finalità delle Comunità energetiche, ma nondimeno, ancorché meno conosciute nel panorama attuale, rispetto alla questione in argomento, non potrà non essere dato conto della fondazione di partecipazione, quale modello maggiormente compatibile proprio nelle ipotesi di partenariato.

3.2. LE ASSOCIAZIONI.

3.2.1. Le associazioni, riconosciute o meno, sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica.

Le associazioni hanno una base democratica che riunisce soggetti accomunati da uno scopo comune di natura ideale e possono

³ Devono, pertanto, escludersi i modelli costitutivi che sono caratterizzati intrinsecamente dallo scopo di lucro (ossia le società di persone e quelle di capitali che non siano cooperative o consortili).

⁴ Nel presente lavoro non si tratterà dei consorzi, se pur, come si è visto sopra (cfr. nota 1), rappresentano una forma giuridica astrattamente utilizzabile per la costituzione di una CER, in quanto l'analisi è volta ad individuare forme alternative alla società consortile, di cui il consorzio è la forma giuridica più vicina tra le diverse possibili per una CER.



aderirvi come soci sia persone fisiche che persone giuridiche (altri enti, aziende o amministrazioni pubbliche). Peraltro, i soci sono direttamente coinvolti nella realizzazione delle attività.

3.2.2. Per quanto riguarda specificamente il procedimento di costituzione, per le associazioni non riconosciute non sono previsti vincoli di forma e non è richiesto l'atto pubblico, mentre le associazioni riconosciute sono costituite con atto pubblico e l'atto costitutivo e lo statuto devono indicare denominazione, scopo, patrimonio adeguato al suo raggiungimento, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, diritti ed obblighi degli associati, condizioni di ammissione⁵.

3.2.3. Si deve, ricordare, inoltre, che nel caso delle associazioni non riconosciute, rispondono direttamente e solidalmente dei debiti dell'associazione anche i soci che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c. *"Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"*).

Le associazioni riconosciute, invece, godono di autonomia patrimoniale perfetta, pertanto, per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione, i soci rispondono nei limiti delle loro

⁵ Non sussiste alcuna preclusione normativa alla partecipazione di Enti Pubblici ovvero Pubbliche Amministrazioni ad associazioni, anche non riconosciute, ma in quest'ultimo caso dovranno essere seguite alcune formalità ulteriori rispetto ad associazioni costituite da soli soci privati, considerata la qualità pubblica di uno o più dei membri, come ad esempio la costituzione con atto in forma scritta.

quote e i terzi creditori non si possono rivalere sul patrimonio personale dei soci.

3.2.4. Se da una parte, l'autonomia patrimoniale perfetta e la semplicità del modello concorrono a voler preferire la forma dell'associazione riconosciuta per la costituzione di una CER, nel caso di specie tale modello non sembra, tuttavia, del tutto compatibile con le premesse svolte.

Si ricorda, infatti, che la CER di cui si discute verrà costituita a seguito di una procedura di affidamento in project financing già definita, dove l'investimento iniziale – rilevante – viene sopportato integralmente dal concessionario e dove gli immobili ove verranno installati i pannelli sono stati tutti forniti in uso dal Comune.

Non si tratta, quindi, di una realtà ad iniziativa diffusa, ovvero di una Comunità ove l'Amministrazione ha svolto un mero ruolo di impulso, ma di una realtà che potrà avere luogo solo grazie al ruolo preminente dell'Amministrazione ed all'utilizzo di un modello di partenariato pubblico privato.

In questo caso, i principi organizzativi che caratterizzano le associazioni (sia riconosciute che non), ossia la disciplina uniforme del rapporto associativo, la democraticità e uguaglianza tra gli associati, la possibilità di modificare l'oggetto sociale, mal si coniugano con la necessità di garantire in capo prima di tutto all'Ente territoriale del potere di indirizzo e di controllo nei confronti della Comunità.

Tale ruolo dell'Amministrazione, infatti, non potrebbe essere



garantito in un modello basato sul principio del diritto ad un voto e a non più di un voto per ogni associato (problema che, come si vedrà, caratterizza anche il sistema delle cooperative)⁶.

Infatti, in forza di tale principio gli associati devono poter concorrere paritariamente al governo dell'associazione, nel rispetto, all'interno del gruppo, del principio di uguaglianza.

3.3. LE COOPERATIVE.

3.3.1. Altro modello diffuso per la costituzione della CER è la società cooperativa (art. 2511 ss. c.c.).

Tale modello, infatti, è in grado di favorire la cooperazione tra tutti i differenti portatori di interessi (pubblici e privati) che operano nello stesso territorio e, pertanto, costituisce una delle forme giuridiche più coerenti per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, anche se necessita di maggiori formalità ed adempimenti rispetto alla costituzione di un'associazione.

Il modello della cooperativa, infatti, appare particolarmente aderente al quadro regolatorio definito dal D.lgs. 199/2021⁷, consentendo la partecipazione democratica alla produzione e al consumo di energia e configurandosi come un soggetto autonomo ed indipendente, tra

⁶ Diverso è il caso, recente, relativo al Comune di Arezzo, in cui si è optato per la costituzione di un'associazione di cui è parte anche l'Ente territoriale, per la creazione di una CER in cui gli impianti, tuttavia, sono messi a disposizione da fornitori esterni (e nella specie società partecipate dal Comune) con risorse e superfici già nella loro disponibilità.

⁷ Da ultimo, con Deliberazione n. 52 del 18.05.2023, di cui è stata trasmessa - a richiesta - copia dall'Ufficio, la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha formulato parere positivo in merito alla adesione dell'Ente comunale ad una CER in forma di cooperativa a partecipazione pubblica già costituita nel Comune di Fontanafredda (PN).

l'altro fortemente legato al territorio, che nasce dall'obiettivo di realizzare benefici sociali, economici ed ambientali a vantaggio della collettività e dall'intento di perseguire finalità mutualistiche, consistenti, in questo caso, nel fornire prodotti energetici ai propri partecipanti a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

La diffusione del modello cooperativo, inoltre, si giustifica in ragione della possibilità di accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione nazionale.

3.3.2. Inoltre, il modello della cooperativa si caratterizza, contrariamente alle società di capitali, per la variabilità del capitale sociale, vale a dire la possibilità di consentire nuovi ingressi (e uscite) dei soci senza modifiche all'atto costitutivo, e quindi senza la necessità di ricorrere a delibere assembleari. Questa fondamentale caratteristica delle cooperative consente di realizzare in via immediata e garantire il principio della partecipazione aperta e volontaria (o "della porta aperta"): infatti, l'art. 2528 c.c. (rubricato "*Procedura di ammissione e carattere aperto della società*") stabilisce che l'ammissione di un nuovo socio (nella cooperativa) è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda dell'interessato; solo in caso di rigetto della domanda da parte degli Amministratori, l'interessato potrà sollecitare, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, la convocazione dell'Assemblea.

3.3.3. Un'altra peculiarità del modello cooperativo riguarda il sistema di voto in Assemblea: l'articolo 2538 c.c. configura un meccanismo



di voto *pro capite* (una testa un voto) per cui, ai sensi del secondo comma, ciascun socio cooperatore, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute, può esprimere un solo voto.

I commi 3 e 4 della norma prevedono alcune eccezioni: per cui il terzo comma stabilisce che ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, massimo 5, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri; mentre, il quarto comma prevede che nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto in Assemblea sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico (in ogni caso, lo Statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna Assemblea e ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea).

Il meccanismo del voto capitario limita fortemente il potere di controllo e di indirizzo dell'Ente comunale nella CER Cooperativa, a fronte di possibili future adesioni di nuovi aderenti alla Comunità energetica. Allo stesso modo, le deroghe di cui all'articolo 2538 c.c. commi 3 e 4 prevedono, comunque, delle aperture troppo esigue per ampliare in modo significativo detto, limitato, potere di indirizzo dell'Ente promotore all'interno della CER Cooperativa. La possibilità

di sottoscrivere patti parasociali, eventualmente volti a limitare il diritto di voto dei nuovi aderenti, allo scopo di salvaguardare il peso dei soggetti promotori nella CER, poi, è un'ipotesi che non può essere presa in considerazione in questo caso, in quanto una siffatta scelta si porrebbe inevitabilmente in contrasto con il rispetto del principio democratico su cui si fonda la società cooperativa.

La forma della cooperativa, dunque, appare soffrire delle medesime criticità riscontrate per il modello dell'associazione riconosciuta nel caso si voglia applicarla ad una CER costituita a seguito di una procedura di project financing, fattispecie in cui il ruolo dei fondatori è fondamentale così come la garanzia di poter mantenere nel tempo la piena facoltà di controllo e di indirizzo sulla Comunità, al fine di salvaguardarne l'integrità degli obiettivi, delle funzioni e del 'patrimonio' messo a disposizione⁸.

3.4. LE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE.

3.4.1. Un ulteriore modello utilizzabile per la costituzione di una CER è rappresentato dalla fondazione di partecipazione.

La fondazione di partecipazione rappresenta un modello che coniuga, in un unico soggetto, l'elemento "*patrimoniale*" tipico delle Fondazioni, con l'elemento "*personale*" caratteristico delle

⁸ Diverso è il caso, sopra citato (Comune di Fontanafredda), in cui l'Ente territoriale acquisisce una quota di una società cooperativa già attiva nel settore delle Comunità Energetiche e operante quale soggetto aggregatore per la creazione (ove ancora non sussistente) ovvero per l'implementazione (ove già sussistente) della CER. In tal caso, difatti, manca del tutto il coinvolgimento pubblico riscontrabile nella procedura di project financing adottata, invece, dal Comune di Montevarchi e il conseguente ruolo attivo e propositivo dell'Ente territoriale.



associazioni, costituendo un modello ibrido, in cui il patrimonio (nel caso di specie, gli impianti fotovoltaici che i concessionari promotori mettono al servizio della CER) viene impiegato per finalità di interesse pubblico⁹. Può essere considerata una particolare tipologia di Ente del Terzo settore¹⁰ che differisce dalla fondazione tradizionale per il fatto che essa non viene istituita da un unico socio fondatore, bensì è frutto della collaborazione di più soggetti, come Enti pubblici e organizzazioni private, che condividono uno stesso obiettivo, chiaramente senza scopo di lucro.

Le fondazioni di partecipazione rappresentano uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato, in quanto enti di forma privatistica in cui più soggetti, privati e pubblici, perseguono finalità di utilità sociale. Non si tratta dunque di emanazioni di amministrazioni pubbliche, né di forme elusive dei vincoli pubblicistici, quanto piuttosto di espressioni istituzionalizzate dell'incontro di volontà tra soggetti pubblici e privati per realizzare

⁹ "Nel caso di specie, la fondazione origina dal comune co-fondatore e da un soggetto privato, profilandosi la cosiddetta fondazione di partecipazione. Quest'ultima risponde all'esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione ordinaria, caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale, segnatamente proprio della fondazione (o istituzione), con quello associativo, ascritto alle associazioni (o corporazioni), in ragione della partecipazione di più soggetti, pubblici o privati (come nel caso di che trattasi), alla costituzione dell'organismo, funzionali in particolare alle ipotesi di partenariato pubblico privato (Corte conti, sez. contr. Veneto, 345/2014/PAR, cit.)" (Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 130 del 2020).

¹⁰ Per Terzo settore, riconosciuto per la prima volta in Italia con la Legge delega 106/2016, (confluito nel D.lgs. n. 117/2017), si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Il terzo settore si aggiunge agli altri due (mercato ed Enti pubblici) collaborando con essi.

Le fondazioni di partecipazione, già di per sé munite di personalità giuridica, ove ne posseggano i requisiti, possono richiedere anche il riconoscimento quali Enti del Terzo Settore (ETS).

una forma di cooperazione a lungo termine per il conseguimento di scopi di utilità sociale¹¹.

La fondazione di partecipazione, rappresenta un modello giuridico particolarmente in linea con le caratteristiche che deve possedere la Comunità energetica¹², un modello senz'altro più snello rispetto quello societario, anche nella forma della cooperativa, che, contestualmente, offre diversi vantaggi anche rispetto al più semplice modello associativo.

Le fondazioni di partecipazione, così come le associazioni, da una parte, e le cooperative, dall'altra, sono aperte alla partecipazione successiva di altri soggetti secondo il principio della porta aperta.

3.4.2. Per quanto riguarda le differenze tra la fondazione (anche di partecipazione) e le associazioni, occorre, in primo luogo evidenziare che la prima è necessariamente dotata di personalità giuridica, mentre le seconde, si è visto, ne sono munite solo nel caso siano riconosciute.

Le fondazioni sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta (come le associazioni riconosciute), pertanto, delle obbligazioni della fondazione risponde solo l'ente con il proprio patrimonio¹³. I titolari

¹¹ Fondazione italiana del Notariato, "La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto comunitario", M. Chiti.

¹² Si pensi anche al fatto che nella fondazione l'attività e l'impiego del patrimonio è rivolto a finalità di interesse collettivo; proprio come accade nelle CER che vengono costituite allo scopo di garantire e assicurare condizioni di uguaglianza sociale.

¹³ Nel caso di Fondazione a partecipazione pubblica, l'Ente Locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali – diversamente che nel caso di società a partecipazione pubblica, in cui questa possibilità è prevista dall'art. 21, comma 3-bis, D. Lgs. 175/2016 – in quanto deve farvi fronte necessariamente la fondazione stessa con il suo patrimonio (cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 130 del 2020 cit.).



degli organi che agiscono in nome e conto della fondazione non rispondono solidalmente con essa.

3.4.3. L'atto costitutivo di una fondazione di partecipazione è classificabile come un contratto a struttura aperta, ai sensi dell'articolo 1332 c.c.¹⁴, che realizza una forma di cooperazione senza finalità lucrative e al quale possono aderire persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, che contribuiranno alla *formazione progressiva del patrimonio*, altra peculiare caratteristica del modello in esame.

Inoltre, il meccanismo di formazione della volontà dell'ente è rimesso all'autonomia negoziale dei fondatori, che potranno, dunque, optare per un sistema diverso da quello capitaro che, invece, caratterizza necessariamente le cooperative (e, in forma analoga, come si è visto le associazioni), che limita inevitabilmente la possibilità di controllo dell'Ente Pubblico sulla CER.

Da questo punto di vista, la fondazione di partecipazione, appare maggiormente compatibile ad una CER costituita su 'impulso' dell'Ente locale, in quanto l'atto costitutivo e lo statuto possono prevedere modalità organizzative e di governance volte a garantire il costante controllo da parte dell'Ente pubblico e del promotore a prescindere dalla successiva adesione di nuovi consumer e prosumer.

¹⁴ Si deve segnalare che parte della dottrina configura l'atto costitutivo della fondazione di partecipazione, comunque, come un atto unilaterale se pur da parte di più di un soggetto e non come contratto (in questo senso anche Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 130 del 2020 cit.).

La fondazione, inoltre, appare maggiormente coerente, rispetto all'associazione, con riferimento al principio dell'immutabilità dello scopo. Una volta costituita la fondazione per la gestione della CER si ha la certezza dell'immodificabilità dell'oggetto dell'attività dell'Ente, a cui, del resto, è finalizzata la dotazione iniziale dell'impianto fotovoltaico (nonché gli eventuali successivi apporti da parte di nuovi prosumer).

3.4.4. La Fondazione deve essere dotata di un patrimonio, che può essere anche costituito solo in parte dall'iniziale conferimento, e successivamente integrato dall'apporto dei nuovi partecipanti alla Fondazione/CER.

Per quanto concerne la natura e l'entità di tali apporti dei soci successivamente aderenti alla CER, il modello della fondazione di partecipazione si caratterizza per un'ampia autonomia negoziale dei soggetti fondatori, che potranno stabilire nello Statuto della CER soglie minime o forme alternative per detta contribuzione, nonché limitare l'apporto solo a determinate categorie di nuovi aderenti.

In particolare, il patrimonio della fondazione di partecipazione è composto – in linea generale – da:

- Il Fondo Patrimoniale, che non può essere impiegato per la gestione della Fondazione, e che comprende: il Fondo di dotazione (a sua volta composto da: conferimenti in denaro; beni immobili e/o mobili o altre conferimenti utilizzabili per il conseguimento dello scopo/i della fondazione effettuati dai



Fondatori, Promotori¹⁵ o Nuovi¹⁶, e dagli Aderenti¹⁷); i beni immobili e/o mobili (che fossero pervenuti o dovessero pervenire a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti se ed in quanto previsto dal proprio statuto); i contributi ricevuti dalle istituzioni nazionali, transnazionali, da enti pubblici o privati (se elargiti con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione); la parte di rendite non utilizzata, destinata all'incremento del Fondo patrimoniale con delibera del Consiglio Generale¹⁸.

- Il Fondo di Gestione che, invece, può essere utilizzato per la gestione della fondazione e per la sua attività corrente. Di esso fanno parte: le rendite ed i proventi derivanti dalle attività della fondazione e dal suo patrimonio; i contributi volontari dei Fondatori (Promotori e Nuovi), degli aderenti e dei Sostenitori; le donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al Fondo di dotazione; i contributi pubblici; i proventi derivanti da tutte le attività della fondazione, tanto istituzionali, quanto accessorie e strumentali.

I conferimenti apportati dagli aderenti alla Fondazione di

¹⁵ Quei soggetti che hanno costituito la fondazione, vale a dire il Comune e la Società di progetto.

¹⁶ Quei soggetti che vengono ammessi a fare parte della fondazione in un momento successivo in base ad una esplicita previsione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto. Possono assumere tale veste sia le persone fisiche che quelle giuridiche (pubbliche o private), nonché gli enti che partecipino al fondo di dotazione ed al fondo di gestione attraverso un proprio contributo pluriennale che può essere in denaro, in beni o in servizi.

¹⁷ Quei soggetti che contribuiscono, anche una tantum, attraverso versamenti in denaro.

¹⁸ Occorre distinguere tra atto costitutivo e atto di dotazione, con cui il disponente (o i disponenti, in questo caso) assegna alla fondazione un patrimonio adeguato; i due atti, pur collegati, risultano giuridicamente distinti e l'atto di dotazione può anche seguire quello di costituzione.

partecipazione possono essere "in proprietà" o "in uso".

Nel caso di specie, il patrimonio iniziale della fondazione è rappresentato dai versamenti effettuati dai soci fondatori, Ente comunale e società di progetto, all'atto di costituzione della fondazione¹⁹.

Sempre al patrimonio della fondazione, andranno, inoltre, conferiti in uso gli impianti fotovoltaici²⁰.

In particolare, può ipotizzarsi che il fondo di dotazione sia costituito dagli impianti fotovoltaici realizzati dalla società di progetto sulle superfici di proprietà del Comune e del relativo diritto d'uso su dette superfici di proprietà comunale.

Il fondo di gestione, invece, potrà essere costituito dalla dotazione in denaro da effettuarsi da parte della società di progetto in luogo del capitale sociale originariamente ipotizzato.

Per quanto riguarda i successivi aderenti alla Fondazione occorre distinguere il ruolo che andranno ad assumere all'interno della CER. Ed invero, per i soci consumatori può essere previsto il pagamento di una quota monetaria (anche ridotta) con l'ulteriore agevolazione di vedersela addebitata in bolletta tramite compensazione con la somma che andrebbero a percepire dalla CER.

¹⁹ Dal momento che lo Statuto della s.c.a.r.l. prevedeva un capitale sociale di 10.000 euro, da versare da ambo i soci fondatori, non sembrano rilevarsi elementi ostativi alla "traslazione" di quel capitale iniziale nella fondazione, mantenendo, tra l'altro, la medesima ripartizione prevista originariamente per i soci (che prevede una quota solo simbolica a carico del Comune).

Si rappresenta, inoltre, che il patrimonio minimo necessario per il riconoscimento della personalità giuridica, nel caso di fondazione del terzo settore, ammonta ad euro 30.000, ma può essere costituito anche da beni diversi dal denaro (v. art. 22 D.lgs. n. 117/2017).

²⁰ Sul punto, si ricorda che tramite l'affidamento in project financing, la realizzazione degli impianti avverrà grazie alla concessione in uso delle superfici di tetti di proprietà del Comune.

In tal modo si consentirebbe l'abbattimento di ogni onere economico per i meri consumatori, in pieno rispetto del principio della porta aperta e con la finalità sociale della CER.

Per quanto riguarda i c.d. *prosumer*, anche questi sarebbero tenuti a conferire in uso i propri impianti alla CER.

Se per gli aderenti consumer appare possibile ipotizzare anche l'esenzione dal conferimento, al contrario, i soci *prosumer* dovranno necessariamente conferire in uso gli impianti alla Fondazione²¹, che andranno ad incrementare il fondo di dotazione.

3.4.5. In caso di fondazione a partecipazione mista pubblico/privata, inoltre, devono ricorrere alcuni ulteriori requisiti: la fondazione di partecipazione deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico oppure l'organo di amministrazione o vigilanza deve essere designato in maggioranza dall'ente pubblico²². In ogni caso, il rapporto finanziario tra l'ente locale e la fondazione si deve esaurire nell'atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico.

L'adesione dell'Ente comunale alla fondazione può essere accompagnata da condizioni per assicurare all'Ente stesso un'adeguata posizione all'interno degli organi e opportunità di incidenza sulla *governance* della fondazione. L'Ente pubblico, in

²¹ Appare opportuno ricordare che dovrà sempre essere rispettato il limite di potenza degli impianti vigente (attualmente 1 MW).

²² Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 130 del 2020 cit.; Corte dei Conti, Sezione di controllo della Liguria, Deliberazione n. 81 del 2013.

modo particolare se di tipo esponenziale, come in questo caso, può inoltre ottenere condizioni particolari per quanto riguarda il contributo statutariamente previsto, sia per ragioni di bilancio che per compensare la particolare connotazione qualitativa apportata alla fondazione partecipata.

4. SULLE CONSEGUENZE DELLA MODIFICA DELLA FORMA GIURIDICA DELLA CER RISPETTO ALLA PROCEDURA DI GARA.

L'eventuale passaggio dal modello della società consortile a responsabilità limitata, originariamente previsto, ad uno dei modelli sopra illustrati, costituirebbe inevitabilmente una modifica al contratto da stipulare tra l'Ente comunale e la società di progetto "*Energy Montevarchi s.r.l.*". Ci si chiede, pertanto, se una tale modifica determinerebbe la necessità o meno di procedere ad una nuova aggiudicazione, e quindi la necessità o meno di bandire una nuova procedura di gara.

La disciplina di riferimento in materia di concessioni è posta dall'articolo 175 del D.lgs. n. 50/2016 (mentre l'art 106 si riferisce alla modifica di contratti di appalto) che, a ben vedere, si riferisce alle ipotesi di modifica di contratti durante il periodo di efficacia e non anche alle modifiche apportate prima della loro effettiva stipulazione; tuttavia, diverse sono le pronunce giurisprudenziali (si pensi alla sentenza 228/2022 resa dal TAR Toscana, Sez. I – confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 10635/2022 –, che richiama, fra le altre, la sentenza CGUE del 7 settembre 2016)

U
COMUNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale
Protocollo N. 0031838/2023 del 07/07/2023

- Non è necessario procedere ad una nuova aggiudicazione nemmeno qualora le modifiche apportate al contratto si considerino "*non sostanziali*" (art. 175 comma 1, lett. e).

Ai sensi del successivo comma 7, si considerano sostanziali le modifiche che:

- Introducono condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione (lett. a));
- Alterano l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale (lett. b));
- La modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione (lett. c));
- se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione (lett. d)).

Nel caso di specie, dunque, appare possibile applicare quanto previsto dall'art. 175, commi 1, lett. e) e 7, in quanto: (i) restando fermo il contenuto della concessione e le condizioni della CER, non appare ipotizzabile che alla gara avrebbe partecipato un numero maggiore di concorrenti; (ii) la modifica, come visto, non incide sul contenuto della concessione; (iii) per le medesime considerazioni, non è alterato l'equilibrio economico della concessione; (iv) non

viene modificato il concessionario.

5. CONCLUSIONI.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, appare possibile per il Comune di Montevarchi, previa adozione di idoneo provvedimento di autotutela nei confronti della D.C.C. n. 5/2023, procedere alla costituzione della CER "CER Montevarchi – Valdarno" con la società di progetto "Energy Montevarchi s.r.l." adottando una delle forme alternative sopra indicate.

Tra queste, la fondazione di partecipazione può rappresentare, in un'ottica di amministrazione efficiente, la forma giuridica più adeguata per rispondere nel tempo alle esigenze di pubblico interesse, assicurando una certa stabilità del modello, pur soddisfacendo a pieno il principio della "porta aperta", potendosi ritenere per le ragioni tutte dianzi spiegate maggiormente in linea con le caratteristiche tipiche delle Comunità ad energia rinnovabile. E difatti, la scelta della fondazione di partecipazione contribuirebbe a garantire anche la posizione dell'Ente a garanzia del pubblico interesse nel tempo, senza preclusioni per il concessionario, in sede Assembleare, all'interno della CER: infatti, il sistema di voto nelle fondazioni di partecipazione è rimesso all'autonomia negoziale dei fondatori, che sarebbero liberi di optare per un sistema di voto diverso da quello capitaro. Da ultimo, le fondazioni di partecipazione sono pienamente coerenti con il paradigma delle CER anche per quanto riguarda le possibili adesioni future alla Comunità stessa e,

UCOMUNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale

Protocollo N. 0031838/2023 del 07/07/2023




quindi, il rispetto del principio della porta aperta, dal momento che tale modello organizzativo si fonda su una struttura "a capitale variabile" ed è aperto alle adesioni di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche sprovviste della qualifica imprenditoriale o professionale. Un eventuale passaggio dalla s.c.a.r.l. alla fondazione di partecipazione non determinerebbe, poi, la necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, in considerazione del fatto che una siffatta modifica al contratto di concessione andrebbe qualificata come "non sostanziale" ai sensi dell'articolo 175 D.lgs. n. 50/2016.

Nelle conclusioni che precedono è il parere richiesto.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento, ovvero per gli approfondimenti che dovessero rendersi necessari in base alle scelte dell'Ente.

Roma, 3 luglio 2023

Avv. Sara Di Cunzolo



Schema di perizia

Di seguito un riepilogo delle principali informazioni circa:

- composizione del Patrimonio della Fondazione (Fondo di Dotazione),
- accordo per la disponibilità ed il controllo degli impianti FV,
- modalità di valorizzazione del conferimento.

1) Patrimonio della Fondazione - Fondo di Dotazione

- ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione "la Fondazione ha lo scopo di **costituire una comunità di energia rinnovabile** ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite. L'obiettivo principale della Fondazione è [...] promuovendo l'**installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile** e la riduzione dei costi energetici";
- ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, **l'attività istituzionale** consiste, tra l'altro, nell'*organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021*";
- ai sensi dell'art. 7 dello Statuto il Fondo di Dotazione è "formato dai **conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione**";
- ai sensi dell'art. 31, c. 2, lett. a) del D.lgs. 199/2021 rilevano gli impianti nella **disponibilità e sotto il controllo** della CER;
- ai sensi dell'art. 3.4, lett. g) del **Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD)**, ai fini dell'energia immessa in rete rilevano gli impianti nella **disponibilità e sotto il controllo** della CER;
- nell'ambito della consultazione sulle Regole Tecniche, il GSE ha proposto che «**la disponibilità ed il controllo dell'impianto di produzione da parte della Comunità energetica rinnovabile possano essere dimostrati con un accordo sottoscritto tra le Parti di durata almeno annuale dal quale si possa evincere che l'impianto viene esercitato dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento**»;
- nell'ambito della **Convenzione** che regola i rapporti tra Concessionario e Concedente è previsto l'impegno, in capo al **Concessionario** alla realizzazione di nuovi impianti FER, che saranno **conferiti nella disponibilità e sotto il controllo della costituenda CER**, mentre il **Concedente** attribuisce il diritto di superficie al Concessionario e le relative autorizzazioni.

2) Accordo per la disponibilità ed il controllo degli impianti

Ai fini della valorizzazione dei conferimenti al Fondo di Dotazione, si propone quindi di **valorizzare l'accordo scritto tra Fondatore Promotore e Fondazione CER**, che stabilisce il conferimento per l'intera durata della Concessione/CER degli impianti "in uso" - ovvero nella disponibilità e sotto il controllo - alla CER medesima.

Tale **accordo** dovrà quindi:

- recepire i diritti per il Concessionario derivanti dalla sottoscrizione della Concessione, ovvero il diritto a realizzare impianti per la potenza definita nel progetto (es. 1,1 MW) e valorizzare l'energia prodotta nella costituenda CER;
- prevedere il conferimento della disponibilità e del controllo degli impianti alla CER per l'intera durata dei contributi spettanti;

- prevedere il mandato alla CER per la valorizzazione dell'energia immessa in rete e dell'energia condivisa.

3) Modalità di valorizzazione del conferimento

Al fine di una corretta valorizzazione del conferimento in uso degli impianti al Fondo di Dotazione, si propone quanto segue:

- La valorizzazione tiene conto della **effettiva "utilità"** del conferimento ai fini del perseguimento degli scopi della Fondazione ed in particolare della costituzione della CER e della condivisione dell'energia al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali.
- Si basa sul Business Plan della CER, allegato all'atto costitutivo e considera in particolare:
 - Sull'insieme delle quote economiche attese dalla valorizzazione dell'energia apportata dagli impianti FER del Concessionario e posti nella disponibilità e sotto il controllo della CER medesima (es. 1,1 MW) - ovvero valore energia immessa in rete, tariffa premio e ristoro delle componenti tariffarie - la sola quota destinata a:
 - sostenere le attività istituzionali della CER;
 - condividere, in attuazione dello spirito mutualistica della CER, benefici con i Partecipanti consumatori.
- A tale scopo si considera:
 - **Fee del 10%** del valore complessivo (V.E. + T.P. + R.C.T.) delle tre voci derivanti dai soli impianti FER conferiti in uso;
 - Costi amministrativi della CER (da valutare);
 - **Quota condivisa per finalità mutualistiche:** 15% V.E. + 15% T.P. + 100% R.C.T. il tutto al netto della fee di cui sopra.
- Il **valore medio annuo** così ottenuto rappresenta la valorizzazione dell'apporto. Si ritiene necessario utilizzare il valore medio annuo in quanto l'utilità conferita mantiene, periodo per periodo, le proprie funzionalità.

Da tale valorizzazione, effettuata sui numeri riportati nel BP della CER Valdarno (Allegato "C") - caso di 1,1 MWp di impianti FV in centro Italia - risulta un valore del conferimento pari a **€ 60.307.**

4) Fondo di Gestione

Al fine di assicurare l'invarianza degli *economics* della Concessione in essere, al Fondo di Gestione sarà poi destinata la somma corrispondente al valore dell'equity previsto per la Fondazione ovvero 10.000 €.

modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.

Art. 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

Art. 4 – Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:
 - a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
 - b) gestire i rapporti con il GSE;
 - c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;

e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021;

g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche

rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;

g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.

3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la

vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
 - b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
 - c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad

incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione

possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione

Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato

italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;

b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;

d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni

strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.
3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni

solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
7. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 – Fondatore Promotore

1. Sono Fondatori Promotori il Comune di Montevarchi e la Energy Montevarchi S.r.l..

Art. 11 - Partecipanti

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono

ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), che condividono le finalità della Fondazione.

2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

2. Inoltre, i Partecipanti:

- a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;

- b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 - Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da

comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo
avente valore equipollente.

2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, invia esemplificativa e non tassativa si indicano:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione escissione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV

ORDINAMENTO

Art. 16 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Indirizzo;
 - c) il Comitato di Gestione;
 - d) il Comitato Scientifico;
 - e) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - f) l'Organo di Revisione.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona dell'attuale Sindaco di Montevarchi e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi e dura in carica 5 anni.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.
3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni



altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

4. Più in particolare Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Indirizzo;
- b) convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Art. 18 - Il Consiglio di Indirizzo: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da:

- a) due membri nominati dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi;
- b) un membro nominato dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.;
- c) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

2. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei Partecipanti. I componenti del

Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

5. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Indirizzo – Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

3. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 20 - Il Consiglio di Indirizzo - Poteri e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo:

- a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
- b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;

f) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;

g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;

h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art.21 - Il Consiglio di Indirizzo – Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in

audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione.

8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 22 - Il Comitato di Gestione – Composizione – Poteri e Modalità di Funzionamento

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.

2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.

3. Gli altri membri sono nominati:

a) due dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.

b) uno dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi;

c) uno dall'Assemblea dei Partecipanti.

4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.

5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.

6. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

8. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente al suo interno. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.

9. In particolare:

a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3 ,4 e 5, con il parere del Comitato Scientifico;

b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;

c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili;

d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 14, 19 e 23;

e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;

f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;

h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.

10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.

11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, e validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

16. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.

17. Il Comitato nomina al proprio interno un segretario della riunione.

18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.

Art. 23 – Comitato di Gestione – Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;

b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;

e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,

ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione di partecipazione CER Valdarno ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione comunale di Montevarchi o dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione.

4. I componenti del Comitato di Gestione di decadono:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato.

5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.

6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 24 – L'Assemblea dei Partecipanti

1. I Fondatori Promotori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:

a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;

b) nomina un membro del Consiglio di Indirizzo;

c) procede alle eventuali nomine di membri del Consiglio di Indirizzo nelle altre specifiche ipotesi previste dall'art. 18;

d) nomina un membro del Comitato di Gestione;

e) nomina un membro del Comitato Scientifico.

3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.

5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.

6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".

7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.

8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.

9. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.

2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.

3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l. ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.

4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.

5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.

6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

8. Il Comitato Scientifico:

a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;

b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.

9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorché sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.

12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 26 - L'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale: in questo caso si

compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

3. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

4. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita.

PARTE V

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 – Scioglimento – Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali

diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti al Comune di Montevarchi per finalità di interesse pubblico.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.



Allegato "B" alla delibera del Consiglio comunale n....del 27 luglio 2023

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VALDARNO"

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, Comune di Montevarchi e Energy Montevarchi S.r.l. la "Fondazione di partecipazione CER Valdarno", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.
2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Montevarchi, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.
2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.
3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce

modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.

Art. 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

Art. 4 – Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:
 - a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
 - b) gestire i rapporti con il GSE;
 - c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;

e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021;

g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche

rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti

territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori,

messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle

Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione

di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con

enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della

Fondazione;

g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione

elettrica;

h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai

precedenti punti.

2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.

3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la

vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad

incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;

b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;

d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni

strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.
3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni

solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

7. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 – Fondatore Promotore

1. Sono Fondatori Promotori il Comune di Montevarchi e la Energy Montevarchi S.r.l..

Art. 11 - Partecipanti

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono

ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), che condividono le finalità della Fondazione.

2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

2. Inoltre, i Partecipanti:

- a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;

- b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 - Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da

comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.

2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione escissione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV

ORDINAMENTO

Art. 16 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Indirizzo;
 - c) il Comitato di Gestione;
 - d) il Comitato Scientifico;
 - e) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - f) l'Organo di Revisione.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona dell'attuale Sindaco di Montevarchi e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi e dura in carica 5 anni.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.
3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni

altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

4. Più in particolare Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Indirizzo;
- b) convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Art. 18 - Il Consiglio di Indirizzo: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da:

- a) due membri nominati dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi;
- b) un membro nominato dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.;
- c) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

2. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei Partecipanti. I componenti del

Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

5. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Indirizzo – Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

3. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 20 - Il Consiglio di Indirizzo - Poteri e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo:

- a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
- b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;

f) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;

g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;

h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art.21 - Il Consiglio di Indirizzo – Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in

audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione.

8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 22 - Il Comitato di Gestione – Composizione – Poteri e Modalità di Funzionamento

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.

2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.

3. Gli altri membri sono nominati:

a) due dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l.

b) uno dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi;

c) uno dall'Assemblea dei Partecipanti.

4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.

5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.

6. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

8. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente al suo interno. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.

9. In particolare:

a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3, 4 e 5, con il parere del Comitato Scientifico;

b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;

c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili;

d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 14, 19 e 23;

e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;

f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;

h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.

10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.

11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, e validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

16. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.

17. Il Comitato nomina al proprio interno un segretario della riunione.

18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.

Art. 23 – Comitato di Gestione – Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;

b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;

e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,

ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione di partecipazione CER Valdarno ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione comunale di Montevarchi o dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione.

4. I componenti del Comitato di Gestione di decadono:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato.

5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.

6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 24 – L'Assemblea dei Partecipanti

1. I Fondatori Promotori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:

a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;

b) nomina un membro del Consiglio di Indirizzo;

c) procede alle eventuali nomine di membri del Consiglio di Indirizzo nelle altre specifiche ipotesi previste dall'art. 18;

d) nomina un membro del Comitato di Gestione;

e) nomina un membro del Comitato Scientifico.

3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.

5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.

6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".

7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.

8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.

9. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.

2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Montevarchi.

3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Montevarchi S.r.l. ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.

4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.

5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.

6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

8. Il Comitato Scientifico:

a). svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;

b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.

9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.

12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 26 - L'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale: in questo caso si

compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

3. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

4. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita.

PARTE V

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 – Scioglimento – Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali

diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti al Comune di Montevarchi per finalità di interesse pubblico.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

CONTRATTO

TRA

La Società Consortile _____ con sede in _____, - capitale sociale € _____ i.v., iscrizione registro imprese di Roma e cod. fisc. n. _____, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore sig. _____, in virtù dei poteri allo stesso conferiti statutariamente, in seguito denominata anche "Comunità Energetica Rinnovabile o anche CER"

- da una parte -

E

La Società _____ con sede in _____, - capitale sociale € _____ i.v., iscrizione registro imprese e cod. fisc. n. _____, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore sig. _____, in virtù dei poteri allo stesso conferiti statutariamente, in seguito denominata anche "Società Concessionaria o anche impresa"

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

1. In data _____, la Società _____ ha presentato una proposta di partenariato pubblico privato per "la progettazione, costruzione e messa in esercizio di un impianto di produzione da FER. e l'implementazione di una Comunità Energetica rinnovabile (CER)", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
2. All'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto, il Comune di _____, in data _____ ha approvato il progetto e dichiarato la fattibilità dell'operazione di partenariato pubblico privato,
3. In data __ è stato pubblicato il Bando di Gara per _____ sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. __ e in data _____ sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. __ del _____ e per estratto, sui seguenti quotidiani _____,

4. In data _____, con provvedimento del _____ n. _____ è stata individuata la Società _____ quale aggiudicatario finale della Concessione,

5. In data _____, il Comune di _____ ha sottoscritto con la Società Concessionaria la Convenzione avente ad oggetto l'affidamento della progettazione, costruzione e messa in esercizio di un impianto di produzione da FER e l'implementazione della Comunità Energetica rinnovabile (CER)

6. Il Comune di _____ e la Società Concessionaria hanno costituito in data _____, una Comunità Energetica Rinnovabile con l'obiettivo principale di valorizzazione e incentivare dell'energia elettrica condivisa prodotta dall'impianto di produzione FER detenuto dalla Società stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, promuovendo altresì l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

7. Comunità Energetica Rinnovabile è intenzionata ad affidare alla Società Concessionaria i servizi di gestione di meglio indicati nell'articolo _____ necessari per garantire il corretto funzionamento della Comunità stessa,

8. Comunità Energetica Rinnovabile con la stipula del presente contratto intende disciplinare le modalità di svolgimento delle prestazioni affidate,

9. Società Concessionaria accettando l'affidamento dei servizi assume la piena e completa responsabilità dell'espletamento degli stessi e, conseguentemente, addiviene alla stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Premesse

1.1. Le premesse, nonché gli atti ed i documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Il possesso da parte della Società Concessionaria ed il mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti di idoneità tecnico – professionale e regolarità in materia di lavoro e previdenza, nonché di tutte le capacità organizzative di mezzi, persone e finanziarie, è presupposto ritenuto giuridicamente essenziale dalle parti per la stipula del presente contratto, che altrimenti non si sarebbe concluso.

1.3. Il presente contratto rappresenta l'intera volontà negoziale delle parti, pertanto, sostituisce ed annulla ogni e qualsiasi eventuale precedente pattuizione intervenuta tra le stesse che non sia espressamente riportata nel presente accordo.

Articolo 2. Oggetto

2.1 La Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito per brevità CER) affida alla Società Concessionaria, che accetta, l'implementazione e lo sviluppo di una pluralità di Servizi qui di seguito elencati:

2.1.1. Implementazione della piattaforma di gestione

2.1.2 Installazione e gestione dei misuratori Energetici

2.1.3 Gestione dei rapporti con gli enti

2.1.4 Servizio di tesoreria

2.1.5 2.1.5 Call Center

2.1.6 Sviluppo della Comunità

- Promozione della CER
- Progettazione di nuovi impianti
- Ricerca di nuovi utenti
- Assistenza alla predisposizione di studi di fattibilità per l'erogazione degli ulteriori servizi di cui alla lettera f, comma 2 art. 31 del 199/2021

2.1.7 Manutenzione

2.1.8 Delega a Referente

2.1.1 Implementazione della piattaforma di gestione

La Società Concessionaria si impegnerà ad implementare una piattaforma di gestione online integrata.

La piattaforma integrerà servizi di:

- Monitoraggio della Comunità
- Rendicontazione
- Energy Management

- Gestione Economica

a. Monitoraggio della Comunità

La principale funzione della piattaforma sarà la gestione dei flussi energetici ed economici.

La piattaforma disporrà di interfacce utente dedicate ai membri della CER e interfacce dedicate all'Amministrazione e ad eventuali multiutility che potrebbero avere interesse a collaborare con il progetto

La piattaforma consentirà ai soggetti autorizzati di accedere all'anagrafica degli utenti e degli impianti di produzione. La piattaforma permetterà inoltre di accedere allo storico di consumi e produzioni delle utenze e alla contabilizzazione in tempo reale degli stessi; in questo sarà modo possibile effettuare studi statistici per valutare l'andamento della comunità, progettare possibili strategie di sviluppo ed individuare le utenze più e meno efficienti per garantire un bilanciamento fra produzioni e consumi.

Ogni utente inoltre potrà visualizzare i flussi energetici collegati al proprio POD e verificare le proprie prestazioni così adottando i cambiamenti più opportuni per migliorare i propri consumi.

La piattaforma integrerà al proprio interno le funzionalità attraverso le quali sarà possibile gestire l'intero processo di "community management" nei confronti degli utenti: al suo interno, infatti, ogni utente avrà il suo portafoglio digitale in cui verranno caricati i crediti energetici derivanti sia dall'immissione in rete dell'energia prodotta dal proprio eventuale sistema fotovoltaico sia dai comportamenti virtuosi che portano ad un risparmio energetico o al consumo dell'energia condivisa dagli altri impianti della comunità.

In futuro la piattaforma potrà garantire ai membri la possibilità di ricevere una notifica via app, segnalando i momenti di maggior produzione da parte degli impianti di produzione, in modo da sapere quando massimizzare i propri consumi e il conseguente risparmio.

La piattaforma sarà inoltre dotata di vari strumenti utili ai membri per informarsi su tematiche energetiche inerenti sugli sviluppi della comunità:

- **Auto-Diagnosi:** dal modulo sarà possibile accedere al servizio di auto-diagnosi energetica grazie al quale l'utente potrà analizzare i propri consumi (termici ed elettrici), in modo da monitorare lo sviluppo dei propri risultati nei confronti della comunità, ricevendone un incentivo al miglioramento continuo, anche attraverso, ad esempio, l'assegnazione di crediti aggiuntivi.
- **Calendario delle Manutenzioni:** oltre a monitorare le attività svolte, i lavori previsti e la presenza del personale nei vari immobili, le funzionalità della piattaforma prevedono un servizio di allarmi che comunica agli utenti finali date e modalità degli interventi;
- **Contatti:** per comunicare eventuali guasti, segnalazioni, informazioni;
- **Dillo a noi:** per inviare commenti, suggerimenti, opinioni e quindi rendere partecipi gli utenti finali degli immobili;
- **FAQ:** per visualizzare le risposte alle principali domande sul servizio;
- **Come Risparmiare Energia:** per sensibilizzare e formare gli utenti finali al risparmio energetico attraverso le buone norme ed i piccoli accorgimenti che si possono utilizzare per non sprecare energia;
- **News:** per visualizzare le informazioni inerenti alle attività effettuate sul campo ed agli aggiornamenti sull'operatività degli interventi.

b. Rendicontazione

Attraverso la piattaforma di gestione potranno essere generati report periodici per la valutazione dell'andamento della comunità e per valutare eventuali estensioni. In particolare potranno essere generati il bilancio energetico e il documento strategico, documenti espressamente previsti da alcune leggi regionali, strutturati appositamente per la valutazione dei risultati e dello sviluppo della comunità energetica.

Il bilancio energetico

Si tratta di un documento contenente dati sullo stato di fatto della comunità. A titolo di esemplificativo:

- Consumo elettrico e termico annuo dei soggetti, diviso per tipo di utilizzo
- Curve di carico,
- Produzione netta e lorda per fonte,

- Quota di rinnovabile,
- Bilancio energetico ed emissivo considerando tutti i vettori energetici usati,
- Consumo per il sistema di mobilità (se il settore dei trasporti è incluso)
- Quantità di energia non auto consumata
- Capacità di accumulo energetico della comunità
- Percentuale di produzione rinnovabile rispetto alla produzione totale,
- Percentuale di energia rinnovabile rispetto ai consumi,
- Percentuale di energia rinnovabile autoprodotta rispetto ai consumi totali,
- Percentuale di autoconsumo,
- Percentuale di autoconsumo da rinnovabili,
- Fattori di emissione,
- Normalizzazione dei consumi per il riscaldamento rispetto ai gradi giorno
- Diagramma di Sankey, ove applicabile
- Diagramma di carico elettrico e termico con modalità di approvvigionamento
- Un set di indicatori di performance

Documento strategico

Si tratta di un documento contenente obiettivi a breve termine (3 anni) e lungo termine (10 anni) per la comunità energetica. A titolo esemplificativo potrà prevedere:

- Un calo dei consumi specifici annuo minimo sul breve e sul lungo periodo;
- Un obiettivo di incremento della produzione rinnovabile rispetto alla produzione totale, finalizzata ad azzerare le emissioni;
- Un obiettivo di aumento della quota di autoconsumo nel breve e nel lungo periodo;
- La promozione della mobilità elettrica locale;
- Una riduzione dei costi energetici dei membri della comunità;

Al fine del raggiungimento degli obiettivi nel documento verranno indicati gli strumenti finalizzati al raggiungimento, come ad esempio:

- Un cambio del mix dei vettori energetici, verso il rinnovabile;
- Una riduzione dei consumi di edifici e processi produttivi, mobilità, illuminazione etc;
- L'installazione di nuovi impianti di produzione e l'ammodernamento dei vecchi;

- L'utilizzo del teleriscaldamento
- Il miglioramento del dispacciamento interno e la rimodulazione della curva di carico;
- Azioni di sensibilizzazione della comunità;
- Installazione di colonnine di ricarica elettrica per la mobilità.

Per ogni azione sarà indicato il budget necessario, il responsabile dell'attuazione, i tempi di ritorno e i risultati previsti in termini di consumi, produzione o emissioni.

d. Gestione Economica

La Società Concessionaria si occuperà anche di redigere annualmente un bilancio di gestione, contenente a titolo di esempio:

- Stato di fatto della comunità energetica: numerosità degli impianti di produzione e dei membri, con analisi statistiche sul bacino servito
- Stato di manutenzione degli impianti
- Consuntivazione dei flussi energetici gestiti all'interno della comunità energetica
- Rapporto sui flussi economici intercorsi fra GSE, comunità energetica e membri
- Analisi dei benefici ambientali ottenuti
- Rendicontazione delle attività di promozione sostenute
- Suggerimenti sulle azioni da mettere in campo per migliorare le prestazioni
- Resoconto della crescita della comunità nell'anno
- Prospettive di sviluppo futuro

2.1.2 Installazione e gestione dei misuratori Energetici

La Società concessionaria si occuperà di installare i misuratori energetici presso i POD dei membri della CER, allo scopo di monitorare e contabilizzare in tempo reale consumi, immissioni e relativi profili di attività, consentendo così di meglio programmare l'evoluzione della comunità energetica. La presenza dei meter sarà anche di importante sostegno per la ricerca di eventuali anomalie o malfunzionamento, in modo tale da permettere un intervento tempestivo. La contabilizzazione diretta dei flussi energetici consentirà una migliore programmazione e stima degli introiti della CER, oltre che la verifica puntuale delle remunerazioni calcolate dal GSE.

2.1.3 Gestione dei rapporti con gli enti

La Società concessionaria si occuperà di gestire i rapporti continui con le autorità, facendo da tramite per i membri e sollevandoli dalle competenze tecniche necessarie alla gestione dei flussi energetici e degli atti burocratici necessari. La Società concessionaria effettuerà la richiesta di accesso agli incentivi, le eventuali modifiche alle configurazioni e fornirà alle autorità tutte le documentazioni necessarie per l'autorizzazione dei nuovi impianti o per la rendicontazione delle attività della Comunità.

2.1.4 Servizio di tesoreria

La Società Concessionaria riceverà dal GSE le partite economiche indirizzate alla comunità svolgendo servizio di tesoreria, e garantirà la gestione e distribuzione dei pagamenti nel pieno rispetto del regolamento della comunità energetica approvato in fase di costituzione.

2.1.5 Call Center

La Società Concessionaria istituirà un servizio call center operativo nei giorni feriali e festivi dalle ore ... alle ore ...

2.1.6 Sviluppo della Comunità

La Società Concessionaria si impegna allo sviluppo della Comunità energetica attraverso le seguenti attività
Promozione della CER
Progettazione di nuovi impianti
Ricerca di nuovi utenti

a. Promozione della CER

La comunità energetica potrà avere una continua crescita di anno in anno, sviluppando nuovi impianti e accogliendo nuovi membri. La campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione rappresenterà uno strumento operativo indispensabile a favorire e sviluppare un processo collaborativo efficace, indispensabile a garantire la buona riuscita del progetto e, dall'altro, a generare esempi e comportamenti virtuosi che possano agire da volano per lo sviluppo della comunità energetica.

b. Progettazione di nuovi impianti

La Società Concessionaria si occuperà di analizzare, attraverso i report generati tramite la piattaforma, i riscontri degli utenti e gli ulteriori audit energetici che saranno svolti, i possibili scenari di sviluppo della comunità energetica.

A tal fine saranno individuate le superfici più idonee ad ospitare nuovi impianti di produzione e le utenze con i profili di consumo più consoni all'equilibrio energetico della comunità in un'ottica di continua ricerca ed espansione.

c. Ricerca di nuovi utenti

Per il perseguimento di tale obiettivo avrà particolare rilievo la sensibilizzazione dell'utenza circa la possibilità di riqualificare le proprie abitazioni e la promozione di un mutamento negli stili di vita e nella cultura ambientale, stimolando un ruolo più attivo e responsabile da parte dei cittadini.

La scelta più funzionale sarà la diffusione di messaggi chiari e facilmente comprensibili in grado di garantire il raggiungimento dei diversi destinatari attraverso l'impiego di una pluralità di soluzioni, quali strumenti, analogici e digitali.

d. Assistenza alla presentazione di studi di fattibilità per l'erogazione degli ulteriori servizi di cui alla lettera f, comma 2 art. 31 del 199/2021

La Società Concessionaria si impegna ad offrire assistenza, senza ulteriori oneri per la Comunità Energetica, per la verifica di fattibilità di interventi finalizzati alla messa in capo di ulteriori soluzioni e/o ulteriori servizi proposti relativi alla gestione del servizio in termini di:

- Produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri;
- Interventi integrati di domotica;
- Interventi di efficienza energetica;
- Servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- Servizi di vendita al dettaglio dell'energia;
- Servizi ancillari e di flessibilità.

2.1.7 Manutenzione dell'impianto di produzione

La Società Concessionaria si impegna a garantire il check-up completo delle funzionalità dell'impianto.

2.2. La Società Concessionaria svolgerà le attività suindicate secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato prestazionale allegato sub A al presente contratto nel rispetto delle regolamentazioni e disposizioni normative vigenti in materia.

2.3. La Società Concessionaria dichiara di assumere in via esclusiva su di sé ogni e qualsiasi alea connessa all'esecuzione o alla mancata esecuzione del contratto ed alla forfettarietà del corrispettivo previsto, rinunciando espressamente ad avvalersi di quanto disposto dagli artt. 1467, 1664 codice civile.

2.1.8 Delega a Referente

Ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, la CER, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, affiderà alla Società Concessionaria la qualità di Referente, con apposita delega scritta, che riporterà la relativa durata – pari alla durata del presente contratto – e le relative condizioni di rinnovo, per la costituzione e gestione della configurazione nonché per la richiesta e l'ottenimento dei benefici al GSE medesimo secondo quanto previsto dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, di cui sopra.

Articolo 3. Disciplina e allegati al contratto

3.1. Lo svolgimento del presente rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto, da quanto previsto nei seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3.2. La Società Concessionaria dichiara di essere perfettamente a conoscenza e di accettare senza riserva il contenuto di tali documenti, avendone presa piena e personale visione e di considerare pertanto lo stesso contrattualmente vincolante:

A. Capitolato prestazionale

B. _____

Articolo 4. Competenza ed idoneità tecnica

La Società Concessionaria è tenuta a certificare ed a garantire la propria idoneità tecnico professionale a svolgere il servizio oggetto del presente contratto, e consegna alla "CER" alla sottoscrizione del presente contratto:

- a) autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale della sua impresa e del personale in essa impiegato;
- b) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei servizi oggetto del contratto;
- c) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a)

d.lgs. n. 81/2008 o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del medesimo decreto;

d) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

e) elenco del personale e/o dei consulenti impiegati per l'espletamento dei servizi affidati.

In caso di mancata consegna della documentazione suindicata la CER potrà avvalersi della facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto.

Articolo 5. Modalità di espletamento del servizio

5.1 La Società Concessionaria dovrà svolgere le attività affidate secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato prestazionale allegato sub A al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

5.2. La Società Concessionaria si impegna a svolgere l'attività oggetto del contratto in stretto e continuo collegamento con la "CER" che fornirà in tempo utile tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per l'espletamento dei servizi sia per iscritto che verbalmente.

5.3. La Società Concessionaria nomina quale Responsabile del presente contratto il _____ del quale garantisce le competenze tecniche ed il possesso dei necessari requisiti e qualificazioni professionali.

La "CER" nomina quale Responsabile del presente contratto e interlocutore diretto della Società Concessionaria e del Responsabile il _____, del quale garantisce le competenze tecniche e professionali. Questi potrà essere sostituito da un incaricato di fiducia solo a seguito di espressa comunicazione scritta della "CER".

5.4. La Società Concessionaria dovrà costantemente aggiornare, anche per iscritto, il Responsabile della "CER" sullo stato, sullo svolgimento e in genere sulle attività svolte, segnalando tempestivamente eventuali problemi e proponendo soluzioni per garantire l'efficienza dei servizi per tutta la durata del contratto.

5.5. Il Responsabile della "CER" verificherà l'esatta esecuzione di ciascuno dei servizi affidati, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite. La violazione degli obblighi anzidetti da parte della Società Concessionaria comporterà per la "CER" la

facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

5.6. La "CER" potrà richiedere alla Società Concessionaria, che si impegna a provvedervi, una modifica delle modalità di espletamento del servizio, formulando richiesta scritta alla Società Concessionaria con almeno quindici giorni di anticipo rispetto la data del servizio da eseguire; per eventuali situazioni di emergenza il preavviso potrà essere ridotto.

Articolo 6. Personale

6.1. La Società Concessionaria espletterà i servizi mediante personale e collaboratori qualificati, impegnandosi a fornire apposito Elenco contenente nominativi e qualifiche e/o mansioni alla sottoscrizione del presente contratto.

6.2. La "CER" potrà chiedere, a propria discrezione, la sostituzione delle unità di personale che, a proprio insindacabile giudizio, sarà ritenuto non rispondente all'espletamento del servizio. In questo caso Società Concessionaria dovrà provvedere alla sua sostituzione, costituendo l'inadempimento motivo di risoluzione del contratto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile.

6.3. La Società Concessionaria dichiara di applicare ai propri dipendenti il C.C.N.L. _____ e di applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo disciplinato dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi locali o aziendali, provvedendo ad assolvere in favore dei propri dipendenti tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi stabiliti dai suindicati contratti e dalle vigenti norme di legge.

Il "Concessionario" al fine di consentire il controllo del "Concedente" produrrà alla sottoscrizione del presente contratto: a) Documento unico regolarità contributiva (DURC);

b) ulteriore documentazione che la "CER" riterrà opportuna.

6.4 La Società Concessionaria manleva la "CER" da ogni obbligo e/o responsabilità del proprio personale e dei lavoratori autonomi impiegati nell'esecuzione del contratto per quanto attiene ad adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi.

Articolo 7. Sicurezza sul lavoro

7.1. La Società Concessionaria si obbliga ad adottare tutte le misure per la sicurezza dei lavoratori addetti ai Servizi, previste dalle normative vigenti e, in

particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto la gestione dei rischi specifici delle attività oggetto del servizio rimane esclusivamente onere della Società Concessionaria.

7.2 La Società Concessionaria si obbliga ad osservare e far osservare ai dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione dell'attività, le disposizioni di legge vigenti e, in particolare, quelle in materia di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

7.3. La "CER" avrà facoltà di controllare in ogni momento che la gestione dei Servizi avvenga nel rispetto, da parte della Società Concessionaria, di tutti gli obblighi sopra descritti ed nell'ipotesi di accertato inadempimento il "Concedente" potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 8. Attrezzature

8.1. La Società Concessionaria per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto è tenuta a dotarsi di propria attrezzatura e strumenti efficienti, rispondenti alle vigenti norme di legge per garantire la perfetta esecuzione dei servizi.

Articolo 9. Durata

La durata del contratto viene concordemente fissata in _____ con decorrenza dal _____ e cessazione automatica alla scadenza in data _____, senza necessità alcuna disdetta scritta.

Articolo 10. Corrispettivo e modalità di pagamento

10.1. Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto viene determinato in misura percentuale pari a 10% (dieci per cento) dei benefici economici effettivamente percepiti dalla CER. (nelle tre tipologie: i. Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete o diversa modalità di valorizzazione ii. Restituzione delle componenti tariffarie relative all'energia condivisa iii. Tariffa incentivante).

10.2. Le attività di progettazione ed esecuzione degli eventuali interventi che la CER intenderà realizzare direttamente, saranno remunerate a parte sulla base dei tariffari professionali e dei computi metrici estimativi elaborati secondo i prezziari di volta in volta vigenti.

Analogamente, nell'eventuale ambito di presentazione di istanze di finanziamento di qualsiasi natura, la Società Concessionaria si farà carico della predisposizione di tutta la

documentazione tecnica necessaria con remunerazione in base ai tariffari professionali, con obbligo al versamento del corrispettivo esclusivamente al positivo esito dell'istanza.

10.3. Negli importi come sopra determinati sono espressamente ricompresi tutti gli oneri ed i costi inerenti le prestazioni della Società Concessionaria, che resteranno, pertanto, di sua esclusiva pertinenza, senza che null'altro possa essere richiesto al "CER" per alcun titolo, motivo o ragione.

10.4. L'importo convenuto sarà corrisposto mediante bonifico bancario, solo dopo la verifica da parte del Responsabile incaricato dell'avvenuta corretta esecuzione del servizio o delle altre prestazioni a 60 gg. data fattura fine mese.

Articolo 11. Oneri ed obblighi della Società Concessionaria

Oltre a quanto già previsto e disciplinato nel presente atto la Società Concessionaria si impegna a:

- a) Redigere mensilmente un resoconto scritto delle attività effettuate che verrà trasmesso mediante comunicazione a mezzo pec al Responsabile del "CER".
- b) Assicurare per l'erogazione delle prestazioni, personale e collaboratori dotati di adeguata preparazione professionale.
- c) Erogare le prestazioni osservando il Capitolato prestazionale e le indicazioni ulteriori che verranno eventualmente fornite dalla "CER".
- d) Assicurare le prestazioni urgenti in qualunque condizione ed in qualunque momento.

Articolo 12. Responsabilità e Assicurazioni

12.1. La Società Concessionaria dichiara che i servizi oggetto del presente contratto, nei modi e tempi stabiliti, fanno parte delle proprie attività istituzionali e assicura di disporre di un'organizzazione e dei mezzi necessari per l'espletamento degli stessi.

La Società Concessionaria sarà unica responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso la "CER" che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto propria che dei propri dipendenti nonché per caso fortuito.

12.2. A copertura di eventuali danni arrecati a terzi o alla "CER" causati da responsabilità dei dipendenti o dei collaboratori la Società Concessionaria dichiara di avere stipulato una Polizza di Assicurazione RCT/RCO di responsabilità civile verso terzi.

La Società Concessionaria si impegna a mantenerla attiva a propria cura e spesa per tutta la durata del presente contratto, provvedendo a consegnarne copia e la relativa attestazione di

pagamento del premio all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 13. Verifiche

13.1 La "CER" potrà in ogni momento controllare l'operato della Società Concessionaria. Qualora accerti che l'espletamento dei servizi non rispetti la regola dell'arte ed il rispetto delle normative vigenti richiederà alla Società Concessionaria – mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata - di provvedere entro il termine di quindici giorni alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In caso di inadempimento la "CER" potrà risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli ulteriori ed eventuali danni.

Articolo 14. Divieto di cessione

E' vietata la cessione anche parziale del presente contratto nonchè la cessione a terzi dei crediti dallo stesso derivanti, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 codice civile.

Articolo 15. Riservatezza

La Società Concessionaria si impegna direttamente nei confronti del "CER" affinché tutto il personale impiegato non divulghi notizie e/o informazioni riguardanti la "CER" e mantenga la più assoluta riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'impegno di cui al presente punto ha carattere essenziale ed il suo inadempimento determinerà l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 16. Clausola risolutiva espressa

16.1 Il presente contratto si intenderà risolto per fatto e colpa della Società Concessionaria nel momento in cui, verificandosi uno dei casi sotto elencati, la "CER" dichiarerà che intende avvalersi della presente clausola ex art. 1456 codice civile:

- mancato rispetto delle modalità di espletamento del servizio ai sensi dell'articolo 5 e del Capitolato prestazionale, allegato sub A;
- violazione degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi relativi al personale e ai lavoratori autonomi impiegati nell'appalto;
- violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto della normativa vigente;
- mancata consegna della polizza assicurativa;

- mancato rispetto del divieto di cessione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza.

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte della Società Concessionaria della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal "CER" entro 5 (cinque) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Si conviene fin d'ora che, ricorrendo anche una soltanto delle ipotesi di inadempimento previste, verrà sospeso qualsiasi pagamento, anche se per importi già fatturati, nonché esercitata rivalsa su ogni credito vantato.

In ogni caso di risoluzione del contratto, la Società Concessionaria sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti derivanti dall'inadempimento.

Articolo 17. Risoluzione per inadempimento

17.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, la CER, qualora la Società Concessionaria sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, al fine di consentire al Società Concessionaria di rimediare all'obbligazione inadempita.

17.2 La diffida ad adempiere deve essere comunicata tramite lettera raccomandata A.R. o email all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società Concessionaria e deve contenere l'inadempimento contestato.

Articolo 18. Cause di forza maggiore

18.1 Nessuna Parte sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste dal presente Contratto, qualora l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile da circostanze di forza maggiore od eventi imprevedibili secondo l'ordinaria diligenza.

18.2 Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici;

b) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) epidemie, pandemie e contagi.

18.3 Al verificarsi di una Causa di forza maggiore, la Parte interessata dovrà darne senza indugio comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. o e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'altra Parte indicando l'evento che ha determinato il prodursi della Causa di forza maggiore, la data in cui tale evento si è prodotto, e qualora possibile, la prevedibile durata di tale evento ovvero che tale evento ha determinato una Causa di forza maggiore tale da non consentire l'esecuzione temporanea dell'attività.

18.4 Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'attività o la prosecuzione del Contratto, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile e il Contratto dovrà considerarsi risolto e le Parti dovranno considerarsi libere e sciolte da ogni obbligazione derivante dal Contratto.

Articolo 19. Foro competente

Per ogni controversia o questione che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del contratto, nonché per ogni eccezione o contestazione derivante, sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di.....

Articolo 20. Clausole finali

20.1 Qualsiasi modifica od integrazione del presente contratto dovrà essere formulata per atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti. Non sono ammesse modifiche unilaterali del presente contratto, salvo la possibilità da parte della "CER" di variare il numero delle ore previste di servizio, previa informazione alla Società Concessionaria tramite comunicazione scritta.

20.2 Qualora si dovessero riscontrare disservizi o inadempienze relative al presente contratto, la "CER" si riserva, secondo la propria discrezione, di inviare contestazione scritta senza che questa debba essere interpretata come rinuncia alla clausola risolutiva espressa.

Articolo 21. Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Tutte le spese ed oneri connessi e dipendenti dal presente contratto sono a carico della Società Concessionaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civile (in quanto applicabili alla presente fattispecie), la Società Concessionaria dichiara di approvare specificatamente gli articoli: art. 2 (Oggetto) art.5 (Modalità di espletamento del servizio), art 6 (Personale), art. 7 (Sicurezza sul lavoro) art. 9 (Durata), art. 10 (Corrispettivo), art. 11 (Oneri e obblighi del "Concessionario") 12 (Responsabilità e Assicurazione), 13 (Verifiche) art. 16 (Divieto di cessione), art. 16 (Clausola risolutiva espressa), art. 17 (Risoluzione per inadempimento 19 (Foro competente), art 20 (Clausole finali)

Società Concessionaria



Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 04 agosto 2023